

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 958

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy

28/04/2024 - 06:20

Indice

1. DDL S. 958 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 958.	4
1.2.2. Relazione 958-A	32
1.2.3. Testo correlato 958-A (ALLEGATO)	36
1.2.4. Testo approvato 958 (Bozza provvisoria)	145
1.2.5. Testo 1	173
1.3. Trattazione in Commissione	219
1.3.1. Sedute	220
1.3.2. Resoconti sommari	221
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	222
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 90 (pom.) del 12/12/2023	223
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 91 (pom.) del 13/12/2023	233
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 92 (pom.) del 18/12/2023	235
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 93 (ant.) del 19/12/2023	297
1.4. Trattazione in consultiva	303
1.4.1. Sedute	304
1.4.2. Resoconti sommari	305
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	306
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 144 (pom.) del 13/12/2023	307
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	309
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 19/12/2023	310
1.4.2.3. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	316
1.4.2.3.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 61 (ant.) del 19/12/2023	317
1.4.2.4. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	322
1.4.2.4.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 114 (pom.) del 18/12/2023	323
1.4.2.4.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 115 (ant.) del 19/12/2023	328
1.4.2.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	334
1.4.2.5.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 178 (ant.) del 19/12/2023	335

1.4.2.5.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 180 (ant.) del 20/12/2023	339
1.4.2.6. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)	341
1.4.2.6.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 107 (ant.) del 19/12/2023	342
1.4.2.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	347
1.4.2.7.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 84 (pom.) del 12/12/2023	348
1.4.2.7.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 85 (pom.) del 13/12/2023	354
1.4.2.8. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	362
1.4.2.8.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 79 (pom.) del 19/12/2023	363
1.4.2.9. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	367
1.4.2.9.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 143 (ant.) del 13/12/2023	368
1.5. Trattazione in Assemblea	369
1.5.1. Sedute	370
1.5.2. Resoconti stenografici	371
1.5.2.1. Seduta n. 137 del 18/12/2023	372
1.5.2.2. Seduta n. 139 del 20/12/2023	393

1. DDL S. 958 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 958

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 958

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** (URSO) dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) dal **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI) dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI) dal **Ministro della giustizia** (NORDIO) dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste** (LOLLOBRIGIDA) dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (SALVINI) dal **Ministro dell'istruzione e del merito** (VALDITARA) dal **Ministro della cultura** (SANGIULIANO) dal **Ministro del turismo** (GARNERO SANTANCHÈ) dal **Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità** (ROCCELLA) e dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica** (PICHETTO FRATIN)

(v. stampato Camera n. 1341)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 dicembre 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 dicembre 2023

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PRINCÌPI E OBIETTIVI

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.

Art. 2.

(Obiettivi e ambiti di intervento)

1. Le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, orientano la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del *made in Italy* nel mondo, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche nonché del turismo. Le attività di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nel quadro delle linee guida e di indirizzo strategico definite dalla cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Le misure di promozione e di incentivazione sono coerenti con i principi di sostenibilità ambientale

della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione e l'ecoinnovazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e a rendere più efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attività, nonché con i principi dell'inclusione sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e della non discriminazione tra le imprese.

Art. 3.

(Giornata nazionale del made in Italy)

1. La Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del *made in Italy*, al fine di celebrare la creatività e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e i luoghi di produzione e di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani.

2. Per celebrare la Giornata nazionale del *made in Italy*, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, comprese l'Associazione marchi storici d'Italia e le associazioni operanti nel settore del *design*, anche industriale, iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del *made in Italy*.

3. La Giornata nazionale del *made in Italy* non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO II

CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI

Capo I

MISURE GENERALI

Art. 4.

(Fondo nazionale del made in Italy)

1. Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo nazionale del *made in Italy* », con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

a) hanno sede legale in Italia;

b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di

intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

6. Per il pagamento delle commissioni spettanti al gestore individuato ai sensi del decreto di cui al comma 3 per le attività svolte è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

(Sostegno all'imprenditorialità femminile)

1. Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 01 del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-*bis* del medesimo decreto legislativo è rifinanziato per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 6.

(Misure di incentivazione della proprietà industriale)

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle *start up* innovative e alle microimprese è concesso, per l'anno 2024, il Voucher 3I - Investire In Innovazione. A tale fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024.

2. Il Voucher 3I può essere utilizzato per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e all'estensione all'estero della domanda nazionale.

3. I criteri e le modalità di attuazione del Voucher 3I sono definiti con decreto del Ministro delle

imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per lo svolgimento delle attività inerenti all'attuazione del Voucher 3I, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite dell'1,5 per cento della stessa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

5. Il Voucher 3I di cui al presente articolo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale)

1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.

2. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.

3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.

5. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Capo II

MISURE SETTORIALI

Art. 8.

(Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e sostiene gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari dei contributi e dei finanziamenti, le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1

nonché il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri determinati nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione del medesimo comma 1.

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono abrogati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Art. 9.

(Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini)

1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini garantendone una maggiore qualità, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabilite le modalità di registrazione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2010. Le consegne e le registrazioni di cui al primo periodo devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.

2. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti » sono sostituite dalle seguenti: « gli olivicoltori »;

b) al comma 3, le parole: « riconosciute » e da: « nonché la sanzione » fino alla fine del comma sono soppresse.

Art. 10.

(Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo)

1. In conformità ai principi dello sviluppo sostenibile e con l'obiettivo dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove e sostiene gli investimenti nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale nonché provenienti da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 11.

(Misure per la transizione verde e digitale nella moda)

1. Ai fini della promozione e del sostegno, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di

investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto gestore incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.

3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Misure di semplificazione per la filiera della nautica)

1. All'articolo 58 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20 ».

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13.

(Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

2. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, che costituiscono limite massimo di spesa, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica e dell'eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili.

3. I contributi sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 14.

(Disposizioni per la promozione del settore della nautica da diporto)

1. All'articolo 27 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprietà di cui all'articolo 19, comma 1, l'interessato può presentare, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nella quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo è aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere ».

Art. 15.

(Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica)

1. Per consentire il tempestivo approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie alla filiera produttiva della ceramica, anche in conseguenza della crisi internazionale in atto in Ucraina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le aree di interesse strategico nazionale per le quali si applicano le disposizioni procedurali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui ai commi 2 e 3.

2. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, una diffida a provvedere entro il termine massimo di venti giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il soggetto competente anche al fine di individuare le cause dell'inerzia o del ritardo, il Consiglio dei ministri, in applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, a titolo gratuito, ai quali attribuisce, in via

sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari al rilascio di tutte le autorizzazioni in materia di approvvigionamento ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi strumentali, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le amministrazioni, gli enti e gli organi coinvolti. Qualora l'inerzia o il ritardo sia ascrivibile a un soggetto diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, si applica l'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e il Ministro competente è individuato nel Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano per la durata massima di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

(Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei e di promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tenendo conto altresì di quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza ai parametri qualitativi previsti dalle linee guida di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 17.

(Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione del pane fresco e della pasta)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituita una commissione tecnica composta da un rappresentante del predetto Ministero, da uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da uno del Ministero della salute, nonché da un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto, con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del pane fresco, come definito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, nonché della pasta di semola di grano duro, come definita dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto.

2. Per la partecipazione alla commissione tecnica di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

TITOLO III

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 18.

(*Liceo del made in Italy*)

1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*, è istituito il percorso liceale del *made in Italy*, che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del « *made in Italy* » di cui al comma 1 del presente articolo, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nel rispetto delle Linee guida per le discipline STEM, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 552, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché secondo i seguenti criteri:

- a) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra le discipline;
- b) sviluppare negli studenti, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;
- c) promuovere l'acquisizione, da parte degli studenti, degli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali nonché della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del *made in Italy*;
- d) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di strutture e competenze comunicative in due lingue straniere moderne, corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento, per la prima lingua, e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, per la seconda lingua;
- e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;
- f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS *Academy* e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;
- g) prevedere l'acquisizione e l'approfondimento, con progressiva specializzazione, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze connesse ai settori produttivi del *made in Italy*, anche in funzione di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione « *made in Italy* », di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

- 1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;
 - 2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del *made in Italy*;
 - 3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del *made in Italy*;
 - 4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del *made in Italy* e delle relative filiere.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché di spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio.
4. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del *made in Italy* di cui al comma 1 a partire dalle classi prime; contestualmente, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, confluisce nei percorsi liceali del *made in Italy*, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei suddetti percorsi liceali del *made in Italy* avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza determinare esuberi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di personale docente in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del *made in Italy* può avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base del quadro orario del piano degli studi per il primo biennio, di cui all'allegato A annesso alla presente legge, subordinatamente alla disponibilità delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie, nel limite di quelle disponibili a legislazione vigente nonché all'assenza di esuberi di personale in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando quanto previsto al comma 4.
6. Il percorso liceale del *made in Italy* di cui al comma 1 è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e degli enti locali e le parti sociali, che opera avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Ai partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti svolgono le attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

(Fondazione « Imprese e competenze per il *made in Italy* »)

1. È istituita la fondazione denominata « Imprese e competenze per il *made in Italy* » con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy*, comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del *made in Italy*, al fine di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2024, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024,

per il funzionamento della stessa.

2. La fondazione di cui al comma 1 conferisce ogni anno il premio di « Maestro del *made in Italy* » a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy* anche attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione dei giovani. I requisiti e le modalità per l'assegnazione del premio sono disciplinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della cultura e il Ministro del turismo.

3. La fondazione di cui al comma 1 si correla con le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico nonché nel Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, in modo da creare sinergie e coordinare competenze e risorse con l'obiettivo di costituire un sistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i licei del *made in Italy* possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico sostenibile del Paese.

4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione di cui al comma 1 e ne definiscono, d'intesa, gli obiettivi strategici mediante l'adozione di un atto di indirizzo.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione di cui al comma 1, nel quale sono definite anche le funzioni di vigilanza sulla stessa, sono nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa. Il patrimonio della fondazione è costituito dall'apporto iniziale di cui al comma 9 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

6. Alla fondazione di cui al comma 1 possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministero della cultura, fermo restando il regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.

7. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione di cui al comma 1 può avvalersi, mediante convenzione, di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, di università e di istituti di ricerca.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 6 e dal decreto di cui al comma 5, la fondazione di cui al comma 1 è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.

9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione di cui al comma 1 a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero, intestato alla fondazione, aperto presso la Tesoreria dello Stato.

10. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

TITOLO IV

MISURE DI PROMOZIONE

Art. 20.

(Istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del made in Italy)

1. È istituita l'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy* con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del *made in Italy* e dell'ingegno italiano.

2. La cura e la gestione dell'Esposizione sono affidate alla fondazione « Imprese e competenze per il *made in Italy* », di cui all'articolo 19, che provvede a individuarne la sede, nell'ambito delle proprie attività e delle proprie risorse.

Art. 21.

(Promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale)

1. Il Ministero della cultura e, per i profili di competenza, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le altre amministrazioni competenti promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.

2. A tal fine, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole: « in materia di beni culturali » sono inserite le seguenti: « materiali e immateriali »

b) all'articolo 53, comma 1, lettera b), le parole: « del patrimonio culturale » sono sostituite dalle seguenti: « , anche economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale ».

Art. 22.

(Registrazione di marchi per i luoghi della cultura)

1. In coerenza con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese, gli istituti e i luoghi della cultura possono registrare, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il marchio che li caratterizza.

2. Al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento, i soggetti di cui al comma 1 possono concedere l'uso del proprio marchio a terzi a titolo oneroso. Le somme allo scopo erogate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinate alle finalità dei cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23.

(Rafforzamento della tutela dei domini internet riferiti al patrimonio culturale)

1. Al fine di rafforzare la tutela e individuare eventuali abusi nell'utilizzo di nomi di dominio caratterizzati dall'estensione « .it » registrati, riferibili a istituti e luoghi della cultura, e di programmare e attuare le azioni idonee e più efficaci per la loro salvaguardia, il Ministero della cultura stipula protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali.

2. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 24.

(Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale)

1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I termini "terme", "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "stazione

idromineraie", "*thermae*" possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge »;

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la violazione è commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno »;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno ».

Art. 25.

(Imprese culturali e creative)

1. La cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione.

2. È qualificata impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, nonché il lavoratore autonomo che:

a) svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;

b) svolge in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.

3. Sono altresì qualificati imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Ai fini del presente articolo, si definiscono:

a) « beni culturali »: i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) « attività e prodotti culturali »: le seguenti attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e *design*, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonché le ipotesi di revoca.

7. Per « *start up* innovative culturali e creative » si intendono, ai fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le *start up* innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 8.

8. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono nel registro delle imprese di

cui all'articolo 2188 del codice civile una sezione speciale, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse.

9. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura di « impresa culturale e creativa » o « ICC » e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

Art. 26.

(Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale)

1. Presso il Ministero della cultura è istituito l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.

2. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nel registro istituito dall'articolo 185-*bis* del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e di valorizzare le imprese culturali e creative.

3. Con decreto del Ministro della cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 27.

(Creatori digitali)

1. Ai fini del presente articolo, si definiscono « creatori digitali » gli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.

2. Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 28.

(Linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librerie)

1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che le opere musicali, audiovisive e librerie possedute dalle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, ancorché oggetto di rielaborazioni successive, siano conservate e rese fruibili anche nella loro versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la memoria.

Art. 29.

(Contributo per le imprese culturali e creative)

1. Il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il *made in Italy* e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 25 mediante l'erogazione di contributi in conto capitale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le condizioni, i termini e le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 1 in favore delle imprese culturali e creative.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del

fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 30.

(Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative)

1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il « Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative », di seguito denominato « Piano strategico ». Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in considerazione le seguenti finalità:

- a) definire modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;
- c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;
- d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;
- e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;
- f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.

3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 31.

(Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica)

1. In considerazione dell'obiettivo strategico di accrescere l'attrattività turistica dell'Italia e la competitività dell'intero settore turistico e agrituristico nazionale, anche con riferimento alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, nonché di assicurare che la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria, è istituito presso il Ministero del turismo un comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle associazioni di categoria dell'artigianato e del turismo comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il comitato assicura il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. Il comitato, anche avvalendosi della collaborazione di esperti a titolo gratuito, individua e valorizza località considerate minori ma aventi forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari secondari di valore e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l'identità locale italiana in identità competitiva. Il comitato promuove altresì la costituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione

nonché della figura del *manager* di destinazione. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le norme di attuazione del comma 1.

3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32.

(Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia)

1. Al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha facoltà di effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a contratto di cui all'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da destinare esclusivamente a tali sedi, in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. I contratti stipulati con il personale di cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 33.

(Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali)

1. Il settore fieristico nazionale costituisce fattore cruciale per la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del *made in Italy*. Nell'anno 2024 il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ne promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all'accesso, e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero. Nell'anno 2023 sono altresì promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, i mercati rionali quali luoghi che svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità di cui al terzo periodo e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per le finalità di cui al secondo periodo.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché:

a) i criteri e le priorità per il finanziamento delle imprese ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;

b) le attività e le misure organizzative necessarie ad assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici;

c) i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare;

d) le modalità per evitare duplicazioni di interventi rispetto ad altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
4. L'attuazione degli interventi economici di cui al presente articolo può essere affidata a un soggetto gestore, con oneri a carico degli interventi finanziati nel limite massimo dell'1,5 per cento.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 34.

(Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero)

1. Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che operano all'estero con un'offerta enogastronomica effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e di contrastare l'utilizzo speculativo della pratica dell'*italian sounding* sia nella preparazione delle vivande sia nell'impiego degli ingredienti e dei prodotti, è istituita la certificazione distintiva di « ristorante italiano nel mondo », attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all'estero. La certificazione, previa verifica che il titolare dell'attività, il coniuge, i parenti entro il primo grado e gli eventuali soci non siano incorsi in condanne per alcuno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinqüies*, del codice di procedura penale, è rilasciata, su richiesta del ristoratore e con oneri a suo carico, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo, nel rispetto della normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonché di schema di certificazione. Il disciplinare determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica nonché al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione.

2. La certificazione ha la durata di tre anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato. La domanda di rinnovo può essere presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza della certificazione.

3. Qualora, nel corso della validità della certificazione, sia riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al comma 1 o di quelli tecnici stabiliti nel disciplinare adottato ai sensi del medesimo comma 1, la certificazione è revocata.

4. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono, all'estero, prodotti conformi alle migliori tradizioni italiane, i commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

Art. 35.

(Promozione della cucina italiana all'estero)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, e per la loro valorizzazione nonché per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 può essere previsto il coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con

il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 36.

(Mutui a tasso agevolato per l'acquisizione di imprese agricole da parte di imprese dello stesso settore)

1. All'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'ISMEA, nei limiti delle risorse di cui al presente comma e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, concede mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al precedente periodo nonché l'importo e la durata massimi del finanziamento ».

Art. 37.

(Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, di seguito denominate « II.GG. », e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia. Il Fondo ha la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le attività finalizzate alla tutela giuridica delle II.GG., ammesse al finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 1, sono le seguenti:

a) attività di registrazione come indicazioni geografiche in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, oppure quali marchi privatistici, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le attività connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

b) attività connesse alle opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprietà intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da accordi internazionali dei quali l'Italia è membro o dei quali l'Unione europea è parte contraente, richiesta da soggetti diversi dai consorzi di

tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;

c) attività connesse alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domini *internet* e attività avverso eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio in favore di soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;

d) iniziative volte ad aumentare la riconoscibilità delle II.GG. italiane, compresi i nomi di dominio e le piattaforme nella rete *internet*;

e) attività di comunicazione e promozione delle II.GG. che subiscono gli effetti negativi dei sistemi giuridici di Paesi terzi che limitano la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati;

f) attività dirette verso Paesi terzi per migliorare e favorire la conoscenza delle II.GG. italiane, parte del patrimonio culturale ed enogastronomico nazionale, presso gli importatori, i distributori e i consumatori finali del Paese terzo interessato.

3. Per le azioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), può essere previsto il coinvolgimento dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono destinate a finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle attività e iniziative di cui ai commi 2 e 3.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 38.

(Valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale)

1. Al fine di sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione per l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 39.

(Distretti del prodotto tipico italiano)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, con la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Sono definiti « distretti del prodotto tipico italiano » i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare avente valenza fortemente territoriale, al fine della valorizzazione e della promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali.
3. I distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti, che tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) potenzialità di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi;
 - b) rappresentatività del prodotto rispetto al territorio;
 - c) ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera produttiva.
4. È concesso, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto, pari a 20.000 euro per ciascun distretto, per lo studio di fattibilità contenente gli elementi di valutazione di cui al comma 3, da presentare a supporto della proposta di riconoscimento del distretto da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
5. Al fine di favorire la creazione dei distretti del prodotto tipico italiano, sono concesse, a valere sul Fondo di cui al comma 1, agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per programmi o progetti di ricerca, come specificati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il programma o progetto di cui al comma 5 deve prevedere il cofinanziamento fino al 30 per cento da parte della regione, che provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7. Possono essere riconosciuti quali distretti del prodotto tipico italiano i distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
9. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 40.

(Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio)

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.
2. Si definiscono « città di identità » le città o realtà territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità culturali dei loro territori nei mercati nazionali e internazionali.
3. I comuni, anche compresi nei distretti di cui all'articolo 39, in cui hanno sede i luoghi della

produzione agricola di pregio di cui al comma 1 del presente articolo che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, assumono la denominazione di città di identità.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definiti i requisiti delle associazioni nazionali delle città di identità e le modalità per la loro iscrizione nel Registro di cui al comma 1.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO V

TUTELA DEI PRODOTTI *MADE IN ITALY*

Capo I

PRODOTTI NON AGROALIMENTARI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 41.

(Contrassegno per il made in Italy)

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti, è adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione « *made in Italy* », fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo.

2. Ai fini della tutela e della promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto della falsificazione, le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni.

3. Il contrassegno di cui al comma 1, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati:

- a) le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno di cui al comma 1, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai metodi per il contrasto della falsificazione;
- b) le forme grafiche per i segni descrittivi;
- c) le modalità e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi;
- d) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;
- e) le regole che le imprese devono rispettare nell'utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo degli stessi;
- f) la tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 47.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle indicazioni geografiche protette dei

prodotti agricoli e agroalimentari, nei cui confronti continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti in materia.

Art. 42.

(Attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici)

1. La Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e industriali tipiche tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicati in una specifica zona geografica, e ne promuove la tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio culturale nazionale; assicura altresì ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili in ordine alle produzioni artigianali e industriali tipiche e sostiene gli artigiani e i produttori nella preservazione delle tradizioni produttive e della reputazione collegate ai luoghi di origine.

2. In vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, le regioni possono effettuare, secondo le modalità e nei termini definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione delle produzioni tipiche di cui al comma 1 che sono già oggetto di forme di riconoscimento o di tutela ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio locale.

3. Gli esiti della ricognizione di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un regime uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 43.

(Manifestazione di interesse per il riconoscimento di prodotto artigianale o industriale tipico)

1. Per valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e favorire i processi di tutela degli stessi, ai sensi dell'articolo 29 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari di produzione e presentano alla regione competente la dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione di cui all'articolo 42.

Art. 44.

(Associazioni dei produttori)

1. Le associazioni dei produttori di cui all'articolo 43 possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento.

2. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e i compiti seguenti:

a) elaborano il disciplinare di cui all'articolo 45 ed effettuano controlli interni che garantiscono la conformità delle fasi di produzione al disciplinare;

b) possono esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;

c) promuovono iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo;

d) intraprendono azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.

Art. 45.

(Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici)

1. Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;
 - b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;
 - c) la delimitazione della zona geografica di produzione;
 - d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica;
 - e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
 - f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;
 - g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto.
2. Il disciplinare è depositato dalle associazioni dei produttori presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento.

Art. 46.

(Contributo per la predisposizione del disciplinare)

1. Alle associazioni di produttori che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 44 è concesso un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Capo II

NUOVE TECNOLOGIE

Art. 47.

(Blockchain per la tracciabilità delle filiere)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove e sostiene la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), così come definita all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *made in Italy* ai fini dell'eshaustività e dell'affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024.
2. È istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche conformi alle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 135 del 2018. Il catalogo nazionale provvede altresì al censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'European Blockchain Services Infrastructure, al fine di promuovere la costituzione di una rete basata su tecnologie distribuite, favorendo l'interoperabilità con le soluzioni tecnologiche sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain Services Infrastructure. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici che le tecnologie devono possedere ai fini dell'inserimento nel catalogo e sono stabilite le modalità di tenuta e funzionamento dello stesso.

3. Per l'istituzione e il funzionamento del catalogo di cui al comma 2, per il coordinamento con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia, per lo svolgimento delle attività di censimento e verifica e per la promozione di specifici casi d'uso sulla tracciabilità dei prodotti italiani, anche attraverso un soggetto gestore, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, per l'istituzione del catalogo, e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento e la manutenzione dello stesso.

4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concede alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta:

a) contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del *made in Italy*, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonché l'utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibili ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto;

b) contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le risorse previste dal comma 1 sono ripartite tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 4;

b) è determinato l'ammontare del contributo;

c) sono definite le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni;

d) è prevista l'eventuale attribuzione della gestione degli interventi a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse previste dal comma 1;

e) sono stabilite le modalità di coordinamento con gli interventi di sostegno all'utilizzo di strumenti digitali per l'internazionalizzazione delle imprese.

6. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, a 26.050.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12.050.000 euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 6.050.000 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Art. 48.

(Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove e sostiene la transizione digitale dell'industria e dell'artigianato mediante l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell'intelligenza artificiale, allo sviluppo del commercio elettronico relativo a beni e servizi nonché all'efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di *marketing*. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese, per l'anno 2024, un contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il valore massimo del contributo, i presupposti, le condizioni e le modalità di richiesta e di utilizzo dello stesso nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

4. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Capo III

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Art. 49.

(Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « articoli 473 e 474, » sono inserite le seguenti: « 517-*quater*, ».

Art. 50.

(Misure per la formazione specialistica)

1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, nell'ambito delle materie di competenza, può segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, specifiche aree tematiche, inerenti al contrasto, in sede civile e penale, della contraffazione di titoli di proprietà industriale, nelle quali ritiene opportuna una formazione specializzata degli operatori della giustizia, ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse nelle linee programmatiche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Art. 51.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie a carico degli acquirenti di merci contraffatte e di garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella lotta alla contraffazione nei rispettivi territori, all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 7 e 7-*bis*, la parola: « 100 » è sostituita dalla seguente: « 300 »;

b) al comma 8, secondo periodo, le parole: « destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « interamente versate all'ente locale competente ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in euro 130.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Art. 52.

(Modifica all'articolo 517 del codice penale in materia di vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

1. All'articolo 517 del codice penale, dopo la parola: « Chiunque » sono inserite le seguenti: « detiene per la vendita, ».

Art. 53.

(Modifiche all'articolo 260 del codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro)

1. All'articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito da seguente:

« 3-*bis*. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il

possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato »;

b) al comma 3-ter:

1) al primo periodo, le parole: « può procedere » sono sostituite dalla seguente: « procede » e dopo le parole: « merci contraffatte » sono inserite le seguenti: « o usurpative »;

2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 ».

Art. 54.

(Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro)

1. Ai fini della semplificazione delle attività materiali connesse all'inventariazione dei beni sequestrati, all'articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso ».

Art. 55.

(Operazioni sotto copertura)

1. Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell'ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: « 473, 474, » è inserita la seguente: « 517-*quater*, ».

Art. 56.

(Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione)

1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

« 5-*quater*. Nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale nonché per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale ».

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57.

(Promozione e comunicazione degli interventi in materia di made in Italy)

1. Al fine di informare compiutamente e sensibilizzare i cittadini e le imprese, nel territorio nazionale, rispetto agli interventi in materia di *made in Italy* previsti dalla presente legge e di rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in lingua inglese, attraverso il sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023

e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di utilizzo delle risorse, attraverso campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche telematica, e sulle principali emittenti televisive, nazionali e locali, e il soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui è demandato l'aggiornamento del sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Art. 58.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 59.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 8, 10, 19, 33, 46, 47, 48, 51 e 57, determinati in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024 e in 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, per l'anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 37.680.100 euro e, in termini di indebitamento netto, a 19.680.100 euro, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87 milioni di euro per l'anno 2024, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, a 16.680.100 euro per l'anno 2024 e a 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di conto capitale, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato A
(Articolo 18, comma 5)

PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO DEL *MADE IN ITALY*

	1° biennio	
	1° anno	2° anno
Attività e insegnamenti obbligatori		

per tutti gli studenti		
Lingua e letteratura italiana	132	132
Storia e geografia	99	99
Diritto	99	99
Economia politica	99	99
Lingua e cultura straniera 1	99	99
Lingua e cultura straniera 2	66	66
Matematica*	99	99
Scienze naturali**	66	66
Scienze motorie e sportive	66	66
Storia dell'arte	33	33
Religione cattolica o attività alternative	33	33
	891	891

* con Informatica.

** Biologia, chimica, scienze della terra.

1.2.2. Relazione 958-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 958-A

Relazione Orale

Relatrice Fallucchi

**TESTO PROPOSTO DALLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

Comunicato alla Presidenza il 19 dicembre 2023

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione
e la tutela del *made in Italy*

presentato dal **Ministro delle imprese e del *made in Italy*** dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** dal **Ministro dell'interno** dal **Ministro dell'economia e delle finanze** dal **Ministro della giustizia** dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste** dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** dal **Ministro dell'istruzione e del merito** dal **Ministro della cultura** dal **Ministro del turismo** dal **Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità** e dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**

(v. stampato Camera n. 1341)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 dicembre 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 dicembre 2023

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

**PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

13 dicembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

il provvedimento consta di cinquantanove articoli suddivisi in sei titoli: il titolo I enuncia i « Principi e obiettivi » del disegno di legge (artt. 1-3); il titolo II, rubricato « Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali », reca, al capo I (artt. 4-7), « Misure generali » a favore di tutti i comparti produttivi e, al capo II, « Misure settoriali » a sostegno di specifiche attività produttive (artt. 8-17); il titolo III reca disposizioni in materia di « Istruzione e formazione » (artt. 18 e 19); il titolo IV reca « Misure di promozione » e si compone di ventuno articoli (artt. 20-40); il titolo V, rubricato « Tutela dei prodotti *made in Italy* », è composto da sedici articoli ripartiti in tre capi: il capo I, in materia di « Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta » (artt. 41-46); il capo II, dedicato alle « Nuove tecnologie » (artt. 47 e 48); il capo III, recante disposizioni in materia di « Lotta alla

contraffazione » (artt. 49-56); il titolo VI, infine, reca le « Disposizioni finali » ed è composto da tre articoli (artt. 57-59);

il provvedimento in esame è volto a sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*, ed è stato dichiarato, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, collegato alla legge di bilancio con il Documento di economia e finanza 2023;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

(Estensore: Stefani)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

19 dicembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

**PARERE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI E DIFESA)**

(Estensore: Mieli)

sul disegno di legge

19 dicembre 2023

La Commissione,

esaminato il disegno di legge per gli aspetti di propria competenza;

atteso come esso sia finalizzato alla valorizzazione delle produzioni d'eccellenza, delle bellezze storico artistiche e delle radici culturali nazionali, a fini identitari e per la crescita dell'economia nazionale; valutate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 4, relative all'istituzione di un Fondo nazionale del *made in Italy* per sostenere la crescita, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche con riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare;

esaminati altresì i contenuti di cui all'articolo 20, relativi all'istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy*, aventi per obiettivo quello di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia dell'ingegno italiano; apprezzato inoltre il riferimento, di cui all'articolo 21, alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese;

considerate positivamente le disposizioni recate dall'articolo 30, relative all'adozione di un « Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative »;

espresso particolare apprezzamento per le misure disposte dall'articolo 32 relative alla necessità di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia;

esaminate e condivise altresì le disposizioni di cui agli articoli 33, 34,35, 37,41 e 47, in materie, rispettivamente, di sostegno al settore fieristico, di certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero, di promozione della cucina italiana all'estero, di protezione delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari e del vino, di contrassegno per il *triade in Italy* e di *Blockchain* per la tracciabilità delle filiere,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,

**PARERE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: Zanettin)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

19 dicembre 2023

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, collegato alla manovra di bilancio, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, approvato dalla Camera dei deputati il 7 dicembre scorso;

considerato che esso si inquadra in un contesto macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina, avendo come obiettivo principale il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*;

tenuto conto che la copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), relativa alla dotazione di 700 milioni di euro per il 2023, del Fondo nazionale del *made in Italy*, cui si provvede mediante le risorse in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato, risulta in linea con l'iscrizione in bilancio delle medesime risorse e, pertanto, al fine di escludere effetti negativi su tale saldo, richiede che il relativo versamento si verifichi entro la fine dell'esercizio 2023;

considerato che gli articoli 4, comma 2, 5, comma 3, 6, comma 5, 8, 10, comma 4, 11, comma 3, 18, comma 5, 36, 39, 46, comma 4, e 48 prevedono l'erogazione di contributi concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;

valutato che il disegno di legge si pone in coerenza con la disciplina dell'Unione europea sul mercato interno e in materia di aiuti di Stato, nonché con la normativa doganale europea e disposizioni per le produzioni tipiche locali,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, parere non ostativo sugli emendamenti 10.0.2 e 31.0.2, a condizione che l'individuazione delle imprese destinatarie del contributo sia modificata da « italiane » a « stabilite nel territorio italiano », e non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Dreosto)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

19 dicembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, preso atto che:

in relazione all'articolo 27, l'introduzione di un apposito repertorio per la tutela dei « creatori digitali » rientra tra le ordinarie attività di aggiornamento e adeguamento del registro pubblico delle opere protette;

al comma 4 dell'articolo 34 è prevista l'abrogazione dei commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, per evitare sovrapposizioni normative, in quanto le suddette disposizioni non hanno mai avuto attuazione e ora le medesime finalità sono perseguite dal disegno di legge in esame, mentre non viene abrogato il comma 1149, che ha trovato attuazione in quanto le somme stanziare sono state utilizzate a copertura di provvedimenti normativi successivi,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

al fine di utilizzare le risorse iscritte nel 2023, il provvedimento sia approvato nel corrente anno finanziario;

per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17, 23 e 49 si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente;

l'utilizzo a copertura delle risorse del fondo sostegno al *made in Italy*, di cui all'articolo 59, comma 1,

lettera a), non pregiudichi gli interventi già programmati a valere sul medesimo fondo.

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.3, 5.2, 5.0.1, 6.1, 6.2, 6.0.1, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 10.5, 10.6, 10.0.1, 10.0.2, 15.1, 15.2, 15.3, 17.0.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.6, 18.17, 18.18, 18.19, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 19.4, 19.5, 20.1, 20.2, 20.4, 25.12, 26.3, 26.0.1, 29.1, 29.3, 29.0.1, 30.0.1, 30.0.3, 31.0.1, 31.0.2, 32.1, 32.2, 33.3, 34.2, 35.0.1, 37.0.1, 37.0.2, 38.0.1, 38.0.2, 39.0.1, 40.0.1, 40.0.2, 40.0.3, 42.0.1, 46.1, 46.0.1, 47.0.1, 47.0.2, 56.0.1 e 57.0.1.

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

PARERE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(Estensore: Orsomarso)

sul disegno di legge

19 dicembre 2023

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Marti)

sul disegno di legge

13 dicembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: Zaffini)

sul disegno di legge

13 dicembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Per il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone modificazioni, si veda lo stampato n. 958.

1.2.3. Testo correlato 958-A (ALLEGATO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 958-A

Relazione orale
Relatrice FALLUCCHI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

Comunicato alla Presidenza il 19 dicembre 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione
e la tutela del *made in Italy*

presentato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*

dal Ministro degli affari esteri

e della cooperazione internazionale

dal Ministro dell'interno

dal Ministro dell'economia e delle finanze

dal Ministro della giustizia

dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

dal Ministro dell'istruzione e del merito

dal Ministro della cultura

dal Ministro del turismo

dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

(v. stampato Camera n. 1341)

approvato dalla Camera dei deputati il 7 dicembre 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 dicembre 2023

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «produzioni di eccellenza,» aggiungere le seguenti: «l'ecoinnovazione.»

1.2

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «non solo a fini identitari, ma anche.»

Art. 2

2.1

FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «del made in Italy» con le seguenti: «della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane».

Conseguentemente, nel testo del disegno di legge, sostituire le parole «made in Italy», ovunque ricorrano, ad eccezione dei casi in cui costituiscono parte integrante della denominazione dell'omonimo Dicastero, con le seguenti: «promozione delle produzioni ed eccellenze italiane».

2.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «sono coerenti con i principi» con le seguenti: «sono coerenti con la transizione energetica e con i principi».

2.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «di sostenibilità ambientale» aggiungere le seguenti: «e di decarbonizzazione».

Art. 3

3.1

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «e i comuni» con le seguenti: «, i comuni, e tutte le rappresentanze diplomatico-consolari, in collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con le camere di commercio all'estero.»

3.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e valutando di associare alla creatività, anche la sostenibilità sociale, ecologica ed economica».

Art. 4

4.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «obiettivi di politica industriale ed economica nazionale» con le seguenti: «obiettivi climatici dell'Unione europea e la conseguente politica industriale nazionale».

4.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «anche in riferimento» aggiungere le seguenti: «allo sviluppo della filiera nazionale nel settore delle energie rinnovabili nonché».

4.3

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300» con le seguenti: «1000 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500»;

b) al comma 4:

1) all'alea, sostituire le parole: «700 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300» con le seguenti: «1000 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500»;

2) dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2023 e a 200 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «in mercati regolamentati,» aggiungere le seguenti: «e di altre società di capitali.»

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

*«3-bis. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì specifiche priorità di investimento da parte del Fondo di cui al comma 1, nel capitale delle piccole e medie imprese nonché delle *start-up* innovative aventi sede legale ed operativa in uno dei comuni che rientrano nella definizione di "periferico" o "ultraperiferico", così come richiamata dalla "Strategia Nazionale Aree Interne - SNAI" per il ciclo di programmazione 2021/2027, ovvero aventi sede legale ed operativa in uno dei comuni ubicati nelle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012.»*

4.5

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI, CROATTI

Respinto

Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «in forma cooperativa,» inserire le seguenti: «nonché nel capitale di società a responsabilità limitata,».

4.6

FREGOLENT

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sede legale» inserire le seguenti: «e operativa».

Conseguentemente:

a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) la cui produzione è localizzata in Italia»;

b) all' articolo 37, comma 1, e ovunque ricorrano, dopo le parole: «sede legale e operativa in Italia» aggiungere le seguenti: «e la cui produzione avvenga su territorio italiano».

4.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «previa consultazione delle associazioni di categoria e dei soggetti maggiormente interessati dalle disposizioni di cui al comma 1.».

4.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

4.9

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere coerenti ed integrate con la disciplina di altri fondi già esistenti.».

4.10

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) non partecipano agli investimenti e non operano in settori che riguardano direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti.».

Art. 5

5.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo» con le seguenti: «il Fondo a sostegno dell'impresa femminile istituito con la legge di bilancio 2021 di cui all'articolo 1, commi 97-103, legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

5.2

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, CROATTI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1,

1) sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alla promozione di reti di imprese femminili per la realizzazione di impianti e servizi per l'accesso a fonti rinnovabili»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 59:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole «in 103.680.100 euro per l'anno 2024» con le seguenti: «in 118.680.100 euro per l'anno 2024»;

b) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

5.3 (id. a 5.4)

FREGOLENT

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024.

3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.4 (id. a 5.3)

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di sostegno all'imprenditoria agricola femminile)

1. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 5 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche agli articoli 52 e 53 del Codice delle pari opportunità, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Si intende impresa femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna o di *governance* a maggioranza assoluta femminile.";

2. All'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, comma 1, la lettera *a*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "non inferiore al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 51 per cento";

b) le parole: "in misura non inferiore ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore alla metà più uno";

c) le parole: "per almeno i due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno la metà più uno".».

Art. 6

6.1

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024».*

Conseguentemente, all'articolo 59:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024» con le seguenti: «in 25.200.000 euro per l'anno 2023, in 105.680.100 euro per l'anno 2024»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

6.2

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «1 milione di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «8 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 48 e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.3

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai fini della ricerca applicata alla ecoinnovazione secondo il metodo LCA life-cycle assessment».

6.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 novembre 2019, titolato attuazione della misura agevolativa "Voucher 3I - investire in innovazione" per start-up innovative.».

6.5

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI, CROATTI

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

6.6

FREGOLENT

Respinto

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Osservatorio permanente nazionale ADI Design Index Selezione Compasso d'Oro è riconosciuto quale organo di valutazione e valorizzazione del *made in Italy* nell'ambito della proprietà industriale e della qualità produttiva.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure di incentivazione della proprietà industriale e della qualità produttiva)».

6.0.1

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Accordi di programma per la valorizzazione del made in Italy)

1. Il sistema camerale svolge attività di supporto operativo e promozione del sistema delle imprese e valorizzazione del *made in Italy* anche all'estero attraverso programmi coordinati a livello nazionale da Unioncamere che, per la loro attuazione, stipula accordi di programma con ICE-Agenzia, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle lettere *d)* e *d-bis)*, è soppresso il seguente periodo: "sono in ogni caso escluse dai compiti delle camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;"».

Art. 8

8.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sostiene gli investimenti» aggiungere le seguenti: «per il settore della bioedilizia nonché».

8.2

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'istituzione di un'etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del legno che sia in grado di fornire informazioni all'utente finale sulla filiera di riferimento.».

8.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei contratti di fornitura, l'offerta di prodotti provenienti da gestione forestale sostenibile certificata è considerata dalla stazione appaltante, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

8.4

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 149, comma 1, lettera *c*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera *g*)" sono sostituite dalle seguenti: "indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera *g*)".».

Art. 9

9.0.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Contributo straordinario a sostegno della filiera dell'olio extravergine di oliva di qualità)

1. A favore delle micro, piccole e medie imprese agricole, in forma singola o associata, nonché delle cooperative sociali del settore, che realizzano olio extravergine di oliva le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio italiano, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto, teso a sostenere le produzioni connotate da un elevato livello di qualità e a valorizzarne la relativa riconoscibilità nelle piattaforme commerciali interne e internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Rafforzamento dei controlli anti-contraffazione in campo olivicolo)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di irregolarità nel settore della produzione e commercializzazione dell'olio di oliva, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli teso a verificare la rintracciabilità del prodotto appartenente alle categorie dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva nonché degli oli biologici e di quelli contraddistinti da indicazioni geografiche o denominazioni di origine.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1.

4. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.3

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Vigilanza sul mercato degli oli di oliva vergini)

1. Al fine di potenziare l'esercizio dei poteri nonché delle attività di cui all'articolo 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 10

10.1

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria» con le seguenti: «della riduzione della dipendenza da materie prime tessili vergini e aumento dell'utilizzo di tessuti di giacenza e materie prime seconde prodotte sul territorio nazionale».

10.2

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando supporto alla creazione di end of waste ovvero per la materia prima seconda proveniente dalle produzioni di fibre tessili».

10.3

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, considerando il metodo LCA life-cycle assessment che valuta gli indicatori di sostenibilità ambientale».

10.4

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, all'utilizzo di materie prime seconde in luogo di quelle vergini e al supporto

dell'impiego del materiale tessile di scarto pre-consumo e post-consumo verso processi circolari sul territorio nazionale in luogo della sua esportazione».

10.5

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

Conseguentemente, all'articolo 59:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «in 103.680.100 euro per l'anno 2024» con le seguenti: «in 118.680.100 euro per l'anno 2024»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b, inserire la seguente: «b-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

10.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dichiarato inammissibile

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e 15 milioni per l'anno 2025.»;*

b) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per l'anno 2025 si provvede mediante riduzione di 15 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

10.7

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni per prevedere l'obbligo di riutilizzo e di mappatura delle giacenze di produzione.».

10.8

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'istituzione di un'etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del tessile che sia in grado di fornire informazioni all'utente finale sulla filiera di riferimento.».

10.0.1

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda)

1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda".

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le

esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda *made in Italy*.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.

5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 al "Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»

10.0.2

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure a sostegno della filiera nazionale della cosmetica)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della chimica, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il "Fondo filiera cosmetica" con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato all'erogazione di fi-

nanziamenti a fondo perduto e finanziamenti agevolati dedicati alle imprese italiane operanti nell'industria cosmetica.

2. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri, le diverse tipologie e i massimali di finanziamento sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'accesso al Fondo di cui al presente articolo è cumulabile con l'eventuale accesso al fondo di cui all'articolo 4.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.».

Conseguentemente, all'articolo 59, comma 1:

a) all'alea:

1) dopo la parola: «10,» inserire la seguente: «10-bis,»;

2) sostituire le parole: «in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024» con le seguenti: «in 33.200.000 euro per l'anno 2023, in 113.680.100 euro per l'anno 2024»;

b) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 15

15.1

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «di Bolzano,» aggiungere le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 3,»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.» con le seguenti: «dall'aggiornamento dell'analisi dei fabbisogni di materie prime critiche a livello nazionale, comprensiva del potenziale approvvigionamento di materie prime seconde critiche provenienti dagli scarti estrattivi e dai rifiuti, al fine di migliorare l'efficienza delle risorse e la circolarità, e previa mappatura delle aree idonee all'approvvigionamento delle stesse sotto il profilo della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.».*

15.2

Sabrina LICHERI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: "e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025";*

b) *dopo le parole: "dell'istruzione" sono inserite le seguenti: "e le associazioni più rappresentative dei settori sopra citati".*

4-ter. Per l'anno 2024, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per la tutela della ceramica artistica tradizionale».

15.3

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, avente sede operativa nel territorio nazionale. Il contributo è riconosciuto nella misura del 100 per cento delle spese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale sostenute nel corso degli anni 2024 e 2025, e l'importo non può comunque essere superiore a euro 20.000 per ciascun beneficiario.

4-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del comma 4-bis del presente articolo.

4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-bis del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di tutela della ceramica artistica, tradizionale e di qualità».

Art. 16

16.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «, adotta linee guida» fino a «tenendo conto altresì» con le seguenti: «e dell'Associazione per il Disegno Industriale, adotta linee guida di recepimento dei criteri oggettivi di misura della qualità identificati dalla medesima associazione e dalla selezione ADI Design Index - Selezione Compasso d'Oro volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, che includono gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutarsi quale fattore premiante, da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, tenuto conto, tra l'altro,».

16.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, dei green public procurement e dei criteri ambientali minimi che si basano sul metodo LCA life-cycle assessment per la valutazione del ciclo di vita di prodotti e servizi».

16.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «può essere considerato» con le seguenti: «è considerato».

16.4

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di improntare e gestire i processi di acquisto pubblici in un'ottica di sostenibilità, qualità e tracciabilità del processo di approvvigionamento, i contratti di fornitura di cui al comma 2 devono prevedere specifici criteri ambientali, sociali e di *governance* nei requisiti di partecipazione, nei parametri di valutazione dell'offerta tecnica ovvero nelle condizioni contrattuali delle procedure di gara espletate dalle stazioni appaltanti nel processo di selezione dei propri fornitori.».

Art. 17

17.0.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per il sostegno alla produzione di pane fresco made in Italy)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il "Fondo per il sostegno alla produzione di pane fresco *made in Italy*", di seguito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Pane di qualità)

1. È denominato «pane di qualità» il tipo di pane tradizionale tipico locale individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240, riportato negli elenchi regionali e inserito nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento nonché quello identificato da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni, purché non contenga ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata né sia stato sottoposto ad altri trattamenti ad effetto conservante. Può altresì avvalersi della denominazione di «pane di qualità» il tipo di pane riconosciuto ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale e regionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1.».

17.0.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354 e ulteriori disposizioni per il potenziamento della filiera birraria nazionale)

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La denominazione "birra leggera" o "birra *light*" è riservata al prodotto con grado Plato inferiore a 9,5.

3. La denominazione "birra" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 9,5; tale prodotto può essere denominato "birra speciale" se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non è inferiore a 14,5."

2. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito dal seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.".

Art. 18

18.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

18.2

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sostituire la parola: «Liceo» con le seguenti: «Istituto superiore»;

b) al comma 1, sostituire le parole da: «è istituito» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è introdotta l'opzione made in Italy nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99.»;

c) al comma 2, alinea, sostituire le parole da: «regolamento» fino a: «della legge 29 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «decreto del Ministro dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dell'opzione "made in Italy" di cui al comma 1, mediante integrazione della disciplina del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99.»;

d) sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6;

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

18.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole da: «è istituito» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è introdotta l'opzione "made in Italy" nell'ambito dell'artico-

lazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99».

Conseguentemente:

a) sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. A conclusione del percorso di istruzione sono conseguiti i seguenti risultati di apprendimento specifici:

a) acquisire conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi;

*b) sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;*

*c) possedere gli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistici e delle interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali e locali, con riferimento all'origine e allo sviluppo degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;*

d) acquisire, in due lingue straniere moderne, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la seconda lingua;

e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

*g) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze connesse agli specifici settori produttivi del *made in Italy*, in funzione di un rapido accesso al lavoro, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;*

*h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione «*made in Italy*», di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:*

1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;

*2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del *made in Italy*;*

*3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del *made in Italy*;*

4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del *made in Italy* e delle relative filiere.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'articolo 11 della legge 15 luglio 2022, n. 99 è incrementato di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023;

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) *sopprimere i commi 5 e 6;*

c) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Promozione del made in Italy nel sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)»;*

d) *sopprimere l'articolo 19.*

18.4

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole da: «è istituito» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è introdotta l'opzione "made in Italy" nell'ambito dell'articolazione del sistema degli istituti tecnici industriali di cui all'articolo dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, alinea:*

sostituire le parole: «da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400» con le seguenti: «da emanare ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

sostituire le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89» con le seguenti: «al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Per l'attuazione del regolamento di cui al comma 2, è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

b) *sopprimere i commi 4, 5, e 6;*

c) *alla rubrica, sostituire la parola: «Liceo» con le seguenti: «Istituto tecnico industriale»;*

d) *sopprimere l'articolo 19.*

18.5

FREGOLENT

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026;».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

18.6

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026;».

Conseguentemente, al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «a partire dalle classi prime;» con le seguenti: «Nelle scuole in cui viene attivata l'opzione di cui al comma 1;»;*

b) *sostituire la parola: «confluisce» con le seguenti: «può confluire»;*

c) *sopprimere l'ultimo periodo.*

18.7

FREGOLENT

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026;».

18.8

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e giuridiche» con le seguenti: «, giuridiche e merceologiche».

18.9

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «scienze matematiche,» aggiungere le seguenti: «merceologiche,».

18.10

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione all'innovazione dei processi dal punto di vista della sostenibilità».

18.11

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e artistico-culturali» con le seguenti: «, artistico-culturali e di impatto ambientale delle produzioni,».

18.12

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «, attraverso il potenziamento» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

18.13

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «, attraverso il potenziamento» fino alla fine della lettera.

18.14

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «attraverso» fino alla fine della lettera.

18.15

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Respinto

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis) principi e strumenti per la gestione della sostenibilità e per il raggiungimento della circolarità nei processi produttivi e nei servizi.»

18.16

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis) metodi e strategie per la produzione di beni sostenibili.»

18.17

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 è inserito il liceo giuridico-economico, il cui percorso è indirizzato allo studio delle teorie afferenti le scienze giuridiche, economiche e sociali e del *made in Italy*. Nell'ambito della relativa programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata, l'opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali ovvero l'opzione *made in Italy* che fornisce allo studente competenze idonee alla conoscenza, alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 per adeguarlo alle disposizioni di cui al presente comma.».

18.18

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, sostituire le parole: «a partire dalle classi prime» con le seguenti: «nelle scuole in cui viene attivata l'opzione di cui al comma 1.».

Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire la parola: «confluisce» con le seguenti: «può confluire» e sopprimere l'ultimo periodo.

18.19

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «; contestualmente» fino alla fine del periodo.

18.20

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «è oggetto» aggiungere le seguenti: «, al fine di definire le linee guida all'istituzione del percorso di cui all'articolo 1,».

18.0.1 (id. a 18.0.2)

DURNWALDER, PATTON

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti di primo livello)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.2 (id. a 18.0.1)

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti di primo livello)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o

inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.3

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Rafforzamento della promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani e la diffusione del *made in Italy* all'estero, anche attraverso la percezione dell'identità e dell'immagine italiana, toccando tutti gli aspetti della presenza italiana nel mondo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 19

19.1 (id. a 19.2, 19.3)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

19.2 (id. a 19.1, 19.3)

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

19.3 (id. a 19.1, 19.2)

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

19.4

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 19

(Fondo borse di studio per il Made in Italy)

1. Al fine di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e supportare le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che decidono di progettare un'idea innovativa di impresa legata ai settori del *made in Italy* è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo, denominato "Fondo borse di studio

per il *Made in Italy*" , con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per l'erogazione di borse di studio.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede si provvede ai sensi dell'articolo 59."

19.5

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "e favorire" fino alla fine del periodo con le seguenti: ", promuovere politiche di sostegno per lo sviluppo e la formazione delle professioni, favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, anche mediante l'introduzione di misure incentivanti alle iniziative di formazione professionale o di scuola-lavoro."

Art. 20

20.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «prodotti della storia del made in Italy» aggiungere le seguenti: «, delle imprese titolari di marchi storici iscritti al Registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.».

20.2

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI, CROATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla mappatura dei musei pubblici e privati che in Italia si occupano di artigianato."

20.3

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI, CROATTI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: "sono affidate" inserire le seguenti: ", in raccordo con l'Associazione italiana Archivi e Musei di Impresa e con il Museo del Design italiano,"

20.4

CROATTI, NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

20.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esposizione dei prodotti che rappresentano il *design* industriale è affidata alla Collezione Storica ADI Compasso d'Oro.»

Art. 21

21.1

CROATTI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

21.2

CROATTI

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole "e immateriale" aggiungere le seguenti: ", nonché dei beni ambientali".

21.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità termale di cui all'articolo 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.»

Art. 22

22.1 (id. a 22.2)

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

22.2 (id. a 22.1)

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

22.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «luoghi della cultura» aggiungere le seguenti:
«, compresi gli itinerari di turismo esperienziale.».*

22.4

FREGOLENT

Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «della cultura», inserire le seguenti: «com-
presi gli itinerari di turismo esperienziale.».*

22.5

FREGOLENT

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Art. 24

24.1

FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

24.2

FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 14:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 50.000 e la cessazione immediata della pubblicità";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) è punita con la multa da euro 10.000 a euro 100.000".».

Art. 25

25.1

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "e la creatività" aggiungere le seguenti: ", anche digitale,".

25.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero purché abbia una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia».

25.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «nonché i processi» aggiungere le seguenti: «di innovazione».

25.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «inerenti a» aggiungere le seguenti: «arti figurative e arti applicate».

25.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «arti visive» aggiungere le seguenti: «e cinematografia.».

25.6 (id. a 25.7)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo la parola: «immateriale» aggiungere le seguenti: «, turismo esperienziale.».

25.7 (id. a 25.6)

FREGOLENT

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo la parola «immateriale», inserire le seguenti: «turismo esperienziale.».

25.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo la parola: «immateriale» aggiungere le seguenti: «archivi, biblioteche e musei.».

25.9 (id. a 25.10)

FREGOLENT

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «artigianato artistico,» inserire le seguenti: «informazione e comunicazione,».

25.10 (id. a 25.9)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «artigianato artistico» aggiungere le seguenti: «, informazione e comunicazione».

25.11

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «da adottare» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,».

25.12

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26

(Registro delle imprese creative e culturali)

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) istituiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, denominata "registro delle imprese creative e culturali" (RICC), alla quale le suddette imprese devono essere iscritte ai fini della loro individuazione quali imprese appartenenti al settore di riferimento, nonché dell'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.

2. Ai fini dell'iscrizione nel RICC l'oggetto sociale risultante dagli atti costitutivi delle imprese interessate deve espressamente riguardare una o più delle attività di cui all'articolo 19. La sussistenza dei requisiti per l'identificazione di impresa creativa e culturale è attestata con apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante dell'impresa e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Le procedure adottate dal registro delle imprese per l'iscrizione nel RICC sono conformi a quelle valide per la generalità delle imprese ai sensi delle norme vigenti in materia e in base alla natura giuridica dell'impresa medesima.

3. Le CCIAA trasmettono annualmente l'elenco delle imprese creative e culturali al Ministero della cultura.

4. L'iscrizione delle imprese nel RICC produce effetti ai fini statistici, fiscali e contributivi, definendone l'appartenenza allo specifico settore economico, creativo e culturale e anche ai fini degli interventi pubblici in materia di sostegno e di sviluppo delle imprese del settore medesimo.».

25.13

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Respinto

Sopprimere il comma 8.

25.14

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono assumere la qualifica di impresa culturale e creativa in deroga all'obbligo di cui al presente comma.».

25.15

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

"8-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 6, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione delle imprese culturali e creative è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

8-ter. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, le imprese culturale e creative redigono e depositano presso l'ufficio del registro delle imprese annualmente una relazione concernente il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, da allegare al bilancio secondo linee guida adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e che include la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità culturali tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa culturale e creativa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte."

Art. 26

26.1 (id. a 26.2)

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

26.2 (id. a 26.1)

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

26.3

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *sostituire le parole «l'albo» con le seguenti: «il registro nazionale»;*

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro della cultura ha il compito di monitorare e verificare il mantenimento dei requisiti che consentono alle imprese e agli enti culturali e creativi la permanenza nel Registro.»;*

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, sostituire le parole: «entro novanta» con le seguenti: «da adottare entro trenta»;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Registro nazionale delle imprese culturali e creative di interesse nazionale».

26.4

LA MARCA, GIACOBBE

Respinto

*Al comma 2, dopo le parole: «di valorizzare le imprese culturali e creative» aggiungere le seguenti: «che operano sia sul territorio nazionale, sia fuori dai confini dell'Italia per valorizzare l'eccellenza del *made in Italy* all'estero.».*

26.0.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Facilitazioni relative alla concessione di locali per le attività dell'impresa)

1. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le imprese di cui all'articolo 25 possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto culturale e creativo. I progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2016, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. All'articolo 1, comma 611, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il documento di strategia nazionale reca specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali

e creative, iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero della cultura, dei beni confiscati definitivamente".».

Art. 29

29.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29

(Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il "Fondo per le imprese del settore creativo e culturale", per il seguito denominato Fondo, come definite ed individuate dalla presente legge, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:

a) promuovere nuova imprenditorialità e per lo sviluppo delle imprese del settore creativo e culturale attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni, nonché per favorire l'accesso al credito delle imprese;

b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo e culturale con le imprese di altri settori produttivi, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* da destinare all'acquisto di servizi prestati dalle imprese e dagli altri soggetti del settore creativo e culturale per favorire processi e realizzare progetti di innovazione;

c) favorire e sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative e attività tra le imprese del settore creativo e culturale e le università e gli enti di ricerca, con particolare riguardo alla ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di attività e progetti di innovazione;

d) favorire e sostenere l'internazionalizzazione e l'*export*, nonché il rafforzamento delle imprese sul mercato interno ed estero e la promozione e la realizzazione di aggregazioni, di reti di imprese e di altre iniziative e forme di cooperazione, collaborazione, associazione tra le imprese, anche a carattere intersettoriale;

e) incentivare e sostenere le imprese del settore creativo e culturale appartenenti al sistema cooperativo, con particolare attenzione alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative sociali;

f) sostenere la crescita delle imprese del settore creativo e culturale anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a benefi-

cio esclusivo delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

g) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo e culturale anche attraverso attività di analisi, studio, promozione, formazione e valorizzazione.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei precedenti commi comprese quelle relative:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo tra gli interventi di cui al comma 1;

b) alle modalità e ai criteri per l'accesso e per la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto sostenute con le risorse del Fondo;

c) alla definizione delle iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

d) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici, delle agevolazioni nonché alle altre forme di intervento del Fondo anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

3. L'accesso e la concessione dei benefici e delle altre forme di sostegno finanziate dal Fondo sono riconosciuti a condizione che le imprese richiedenti certifichino, attraverso gli strumenti e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia, il rispetto delle discipline di riferimento per ciascuno dei segmenti produttivi del sistema in materia di lavoro subordinato e autonomo nonché il regolare adempimento degli obblighi di contribuzione ai fini previdenziali, assistenziali e di sicurezza e di tutela contro gli infortuni sul lavoro.

4. I criteri per l'accesso e la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto di cui al comma 2, lettera c), adottati con il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* prevedono specifici meccanismi di premialità a favore delle imprese che:

a) promuovono ed attuano politiche e processi aziendali per la diversità, l'equità e l'inclusione e la parità di genere. Le imprese che per effetto della disciplina recata dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" ricadono nell'ambito di applicazione delle norme dettate dagli articoli 46 e 46-bis del predetto decreto legislativo n. 198 del 2006, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, producono il Rapporto sulla situazione del personale o la Certificazione della parità di genere redatti ai sensi della citata normativa di riferimento;

b) promuovono ed attuano politiche aziendali per la parità generazionale;

c) progettano, programmano e realizzano le proprie attività di impresa utilizzando politiche, processi e strategie aziendali finalizzate alla sostenibilità ambientale e privilegiano l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

d) promuovono e realizzano politiche aziendali per la formazione e l'aggiornamento costante delle professionalità e delle competenze dei lavoratori, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca.

5. Le risorse destinate al "Fondo per le piccole e medie imprese creative" di cui al comma 109, articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorre dall'anno 2024 si provvede mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 101 a 113 sono abrogati.».

29.2

LA MARCA, GIACOBBE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «promuove e sostiene gli investimenti effettuati sul territorio nazionale,» inserire le seguenti: «e sul territorio estero, qualora l'ente di provenienza italiana fosse riconosciuto nel suo valore di promotore del Made in Italy nel mondo,».

29.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «contributi in conto capitale» aggiungere le seguenti: «e in conto esercizio».

29.0.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Distretti culturali e creativi)

1. Al fine di stimolare e agevolare la costituzione di filiere tra imprese culturali, industrie creative e imprese turistiche nei territori, presso il Ministero della cultura è istituito un fondo per la creazione e lo sviluppo di distretti culturali e creativi come definiti dal presente articolo, di seguito denominato «Fondo per i distretti culturali e creativi». Il Fondo per i distretti culturali e creativi è destinato al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del Fondo per i distretti culturali e creativi fra le tipologie di contributi previsti dal comma 6.

3. È definito distretto culturale e creativo un insieme di soggetti privati e pubblici che costituiscono una filiera in grado di valorizzare e promuovere le risorse culturali materiali e immateriali di un territorio o, in generale, del Paese. I distretti culturali e creativi sono legati ad un territorio provinciale, comunale, regionale, ma possono avere anche natura interregionale, mediante un progetto chiaro e condiviso tra i soggetti istitutivi e i soggetti che vi aderiranno.

4. Ogni distretto culturale è composto di imprese e start-up innovative giuridicamente costituite, associazioni e cooperative nel campo della cultura e del turismo, un ente universitario pubblico ovvero istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, e altri enti o soggetti pubblici e privati del territorio in grado di concorrere allo sviluppo del distretto attraverso un apporto in termini di competenze, esperienza, business e relazioni istituzionali.

5. I distretti culturali e creativi sono istituiti e riconosciuti con decreto del Ministro della cultura, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, dando priorità ai distretti nelle regioni con maggiori fragilità sociali ed economiche. Col medesimo decreto sono previsti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti già esistenti. Presso il Ministero della cultura è istituito l'elenco nazionale dei distretti culturali e creativi.

6. Al fine di favorire la creazione e lo sviluppo dei distretti culturali e creativi, possono essere concesse, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, le seguenti agevolazioni:

a) contributi nella forma del credito di imposta alle imprese che partecipano alla creazione del distretto culturale e creativo per l'acquisto di beni e strumenti utili all'attività svolta;

b) agevolazioni fiscali in forma di esenzione o riduzione delle imposte di registro e di bollo con riferimento a tutti gli atti costitutivi e modificativi dei distretti culturali e creativi;

c) sovvenzioni e contributi a fondo perduto al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, alla creazione e sviluppo dei distretti culturali e creativi;

d) sgravi contributivi per l'assunzione di under 35 o di over 50;

e) esenzione dalle imposte sui redditi, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo del reddito imponibile;

f) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo da definire, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

g) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

7. Con il decreto di cui al comma 2 sono definiti i termini e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al comma 6.

8. I contributi e le agevolazioni di cui al comma 6 spettano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge 187 del 26 giugno 2014, dalla Comunicazione della Commissione 2014/C198/01 del 27 giugno 2014 che fornisce orientamenti di applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo per i distretti culturali e creativi è assegnata una dotazione annua pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2024.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi produttivi tradizionali delle imprese)

1. Al fine di innovare l'organizzazione aziendale e i processi produttivi tradizionali e classici dell'economia italiana e favorire la contaminazione tra competenze e *know now* diversi, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a favore delle imprese italiane che operano nel campo della manifattura, del turismo, del terziario, dell'industria del cinema e dell'audiovisivo con particolare attenzione al settore dell'esercizio cinematografico, e delle nuove tecnologie, destinato all'erogazione di un contributo, nella forma di *voucher*, per agevolare l'acquisizione di consulenze di «manager culturali», ovvero esperti e professionisti nel campo del design, delle arti creative e performative. Il *voucher* è del valore di 50 mila euro annui, utilizzabile fino ad un massimo di tre anni per singola azienda.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni all'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.»

29.0.3

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure a sostegno del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche)

1. Ai fini della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, artigianale, gastronomico e rurale delle minoranze linguistiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione 10 milioni di euro per il 2024, 20 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, a sostegno della nascita e la crescita di imprese culturali e turistiche nei territori delle comunità linguistiche riconosciute dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»

Art. 30

30.1

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «imprese culturali e creative» con le seguenti: «imprese culturali, creative e creative digitali».

30.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) promuovere, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, procedimenti di co-programmazione e co-progettazione delle politiche culturali e creative;».

30.0.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 30-bis.

(Immobili pubblici destinati alle attività culturali e creative)

1. Alle imprese culturali e creative costituite ai sensi dell'articolo 25 della presente legge, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;

c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà alle imprese culturali e creative per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

«Art. 30-ter.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione".

«Art. 30-quater.

(Zone franche della cultura)

1. Al fine di contribuire al sostegno delle imprese culturali e creative, i Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti possono individuare, nel rispetto dei rispettivi strumenti urbanistici, zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi 340 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n.

296 di superficie non superiore a 100 mila metri quadrati, denominate "Zone franche della cultura", anche comprensive di immobili pubblici inutilizzati da riconvertire.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni adottano un piano strategico culturale in cui sono descritte le finalità, gli obiettivi, le risorse disponibili anche di tipo immobiliari, finalizzate al miglioramento dell'offerta culturale, alla crescita dell'inclusione sociale e al potenziamento dell'innovazione e dell'imprenditorialità nei settori culturali e creativi;

3. Le aree di cui al comma 1 sono costituite in zone franche urbane, anche allo scopo di migliorare il decoro delle città e di prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano e disagio sociale. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029. Gli importi annuali di cui al secondo periodo costituiscono tetto massimo di spesa.

4. I Comuni nei quali sono costituiti le Zone franche della cultura di cui al comma 1 possono disporre, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio, la riduzione o l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti in dette aree, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al comma 4 per l'esercizio delle relative attività economiche.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".

7. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 4 e i casi di revoca o decadenza dal beneficio.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione."».

30.0.3

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE, CROATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Immobili pubblici destinati alle attività culturali e creative)

1. Alle imprese culturali e creative costituite ai sensi dell'articolo 25 della presente legge, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le

spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero e riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 25. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;

c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà alle imprese culturali e creative per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.».

Art. 31

31.1

LA MARCA, GIACOBBE

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani,» inserire le seguenti: «e da un rappresentante del settore turistico-imprenditoriale o culturale per ciascuna ripartizione estera».

31.0.1

LA MARCA, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per incentivare il turismo)

1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per consentire, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo individuato al comma 1.

3. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e mul-

timediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 3 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:

- a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;
- b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;
- c) ubicazione in siti di interesse comunitario.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 5.

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

31.0.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Fondo studi di fattibilità all'estero)

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo denominato «Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità all'estero» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto nei confronti delle aziende italiane che

effettuano uno studio di fattibilità finalizzato all'esportazione all'estero dell'eccellenza *made in Italy* della filiera produttiva di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i requisiti, nonché l'ammontare del contributo massimo erogabile per ciascun avente diritto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 32

32.1

LA MARCA, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «ha facoltà di effettuare, nell'anno 2024, assunzioni» aggiungere le seguenti: «di almeno 100 unità».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

32.2 (testo corretto)

FREGOLENT

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «12 milioni».

Art. 33

33.1

FREGOLENT

Respinto

Sopprimere l'articolo.

33.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, CROATTI

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ne promuove lo sviluppo» con le seguenti: «promuove lo sviluppo delle manifestazioni fieristiche più rilevanti per ciascuna filiera produttiva».

33.3

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, CROATTI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere il terzo periodo;*
- b) *al comma 2, sopprimere la lettera c);*
- c) *sostituire la rubrica con la seguente: «Sostegno al settore fieristico in Italia»;*
- d) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 33-bis.

(Sostegno ai mercati rionali)

1. Attraverso specifici finanziamenti e incentivi per gli investimenti, sono promossi i mercati rionali quali luoghi che assolvono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per la selezione dei mercati regionali da finanziare.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.».

Conseguentemente, all'articolo 59, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, dopo la parola: «33,» inserire la seguente: «33-bis,» e sostituire le parole: «in 23.200.000 per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024» con le seguenti: «in 28.200.000 per l'anno 2023, in 108.680.100 euro per l'anno 2024»;

b) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

33.4

FREGOLENT

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Art. 34

34.1

FREGOLENT

Respinto

Sopprimere l'articolo.

34.2

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di contrastare il fenomeno dell'*italian sounding* e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani nonché di tutelarne e promuoverne la diffusione, l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, realizza, attraverso le camere di commercio italiane all'estero, azioni volte a favorire nei mercati e nei consumatori internazionali la consapevolezza delle valenze distintive del *made in Italy* attraverso attività dirette alla divulgazione della conoscenza delle difformità dei prodotti non autentici italiani, alla valorizzazione del sistema delle certificazioni geografiche e al supporto diretto alle imprese e alle *start up* innovative italiane della filiera di produzione e commercializzazione, anche attraverso contatti con investitori esteri.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 35

35.0.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 37

37.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia».

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e dei prodotti agroalimentari italiani».

37.2

FREGOLENT

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sede legale e operativa in Italia» aggiungere le seguenti: «e la cui produzione avvenga su territorio italiano».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «sede legale e operativa in Italia» aggiungere le seguenti: «e la cui produzione avvenga su territorio italiano».

37.3

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) azioni di registrazione in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, come indicazioni geografiche oppure, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., come marchi privatistici, previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le azioni connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

a-bis) azioni giudiziarie e stragiudiziali intraprese a tutela delle indicazioni geografiche;».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b) sostituire la parola: «attività» con la seguente: «azioni»;

alla lettera c):

sostituire le parole «attività connesse» con le seguenti: «azioni connesse»;

sostituire le parole «attività avverso» con le seguenti: «ogni azione avverso».

37.4

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Respinto

Sopprimere il comma 3.

37.0.1

TREVISI, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Contributo straordinario a sostegno della filiera dei prodotti agroalimentari tradizionali)

1. A favore delle micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata, nonché delle cooperative sociali del settore, che realizzano uno o più dei prodotti appartenenti all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto teso a sostenere lo sviluppo delle tecniche, delle conoscenze tipiche, della cultura alimentare identitaria locale nonché a favorire la divulgazione e garantire la salvaguardia del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un

apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, per un importo da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

37.0.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Rifinanziamento del fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 38

38.0.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale)

1. Al fine di promuovere percorsi agrorurali ed escursionistici di valorizzazione degli areali di pertinenza di masserie, agriturismi e fattorie didattiche sul territorio nazionale attraverso forme di mobilità lenta, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale», con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

38.0.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale, e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del *made in Italy*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 39

39.0.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Istituzione Fondo "Successione d'impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il "Fondo a sostegno della successione d'impresa" con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

39.0.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il Fondo è finalizzato:

a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera *a)* da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente;

c) all'acquisizione, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di imprese non in stato di difficoltà economico-finanziaria ai sensi del decreto di cui al comma 5 del presente articolo, aventi un numero di dipendenti inferiore a 250, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente".».

Art. 40

40.0.1

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disciplina dell'attività di ArtiTurismo)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio artigiano presente sul territorio nazionale, le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 possono esercitare, in modo strumentale e accessorio rispetto all'attività principale, l'attività di artiturismo.

2. L'attività di cui al comma 1 consiste:

a) nell'offrire ospitalità all'interno di alloggi ovvero in spazi aperti destinati alla sosta dei turisti;

b) nel somministrare pasti e bevande realizzati prevalentemente con prodotti propri o provenienti da altre imprese artigiane e agricole della zona;

c) nell'organizzare degustazioni con i prodotti indicati alla lettera b);

d) nell'organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, connesse alla promozione e alla vendita dei propri prodotti.

3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è possibile utilizzare i locali dell'impresa artigiana.».

40.0.2 (id. a 40.0.3)

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Istituzione Fondo "Successione d'Impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il "Fondo a sostegno della Successione d'Impresa" con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al

fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1. spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2. spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3. spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4. spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5. spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera *a)*;

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera *b)*;

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera *c)*.

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate ai sensi del comma 1 e seguenti, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dai commi 1 e seguenti e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.»

40.0.3 (id. a 40.0.2)

DURNWALDER, PATTON

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Istituzione Fondo "Successione d'impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il "Fondo a sostegno della successione d'impresa" con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria,

la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate ai sensi del comma 1 e seguenti, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai program-

mi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dai commi 1 e seguenti e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.»

Art. 41

41.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'origine» con le seguenti: «dell'effettiva origine».

Art. 42

42.0.1

SCALFAROTTO, FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Istituzione dell'ordine "Tesoro nazionale vivente")

1. È istituito l'Ordine "Tesoro nazionale vivente", destinato a riconoscere una particolare attestazione alle persone fisiche e giuridiche che si distinguono per l'essere espressione e testimonianza del patrimonio culturale materiale e immateriale della Nazione. L'Ordine è retto da un Consiglio composto dal Ministro delle imprese del *made in Italy*, che lo presiede, dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'università e della ricerca. L'Ordine è composto da una unica classe, denominata Tesoro nazionale vivente. L'attestazione può riconoscersi in forma individuale, collettiva o conservativa. Il numero massimo di attestazioni per ogni anno è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il Consiglio dell'Ordine.

2. L'attestazione di cui al comma 1 è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dell'Ordine. L'elenco degli appartenenti all'ordine è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di promozione e valorizzazione delle testimonianze presenti nell'Ordine. Il decreto di cui al precedente periodo può essere aggiornato con le medesime modalità entro il 31 dicembre di ciascun anno.

3. L'attestazione non può essere conferita ai senatori e ai deputati in carica, ovvero ai membri del Governo, ai sindaci, presidenti, consiglieri e membri della giunta comunali, provinciali e regionali, durante il proprio mandato. Incorre nella perdita dell'attestazione chi se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Consiglio dell'Ordine. Lo statuto dell'ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dell'Ordine.

4. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) "Patrimonio culturale materiale e immateriale": prodotti ed espressioni culturali immateriali, come opere, brani musicali, tecniche artigianali, disegni, pitture, fotografie, grafiche, opere statuarie e scultoree, film, incisioni, mosaici, grafiche, tecniche industriali e agricole;

b) "Tesoro nazionale vivente": persona fisica o giuridica designata come importante testimonianza del patrimonio culturale e immateriale della Nazione, in ragione dell'elevato e speciale livello di maestria raggiunto nel campo dell'arte o dei mestieri;

c) "nomina individuale": provvedimento con cui la singola persona fisica o giuridica viene riconosciuta Tesoro nazionale vivente;

d) "nomina collettiva": provvedimento con cui due o più persone fisiche che collaborano insieme riconoscendosi in una medesima denominazione che li identifichi come collettività o gruppo vengono riconosciute Tesoro nazionale vivente;

e) "nomina conservativa": provvedimento con cui due o più persone giuridiche, la cui attività si distingue per l'essere espressione di un'organizzazione complessa e strutturata, vengono riconosciute Tesoro nazionale vivente.».

Art. 43

43.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «prodotti artigianali e industriali tipici» inserire le seguenti: «e a marchio storico, nel caso di imprese titolari di marchi storici iscritti al Registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30».

Art. 45

45.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) le regole specifiche per l'etichettatura, anche digitale, del prodotto.».

45.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) l'ecosostenibilità del prodotto.».

Art. 46

46.1

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 59 e, quanto a 7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

46.0.1 (id. a 56.0.1)

FREGOLENT

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Valorizzazione della infrastruttura della Qualità)

1. Al fine di aumentare la competitività del sistema produttivo nazionale e di valorizzare la certificazione accreditata, di rafforzare il livello di sua percezione da parte dei consumatori finali e di agevolare l'attività di controllo e sorveglianza delle pubbliche autorità, l'Infrastruttura per la Qualità Italia orienta la propria attività in aderenza ai seguenti principi generali:

a) mantenere le certificazioni accreditate nell'ambito della adesione volontaria dell'impresa, fatto salvo quanto previsto obbligatoriamente dalla legge, nelle attività di verifica della conformità dei prodotti;

b) fare in modo che l'emanazione di norme tecniche sia sostenuta da una preventiva verifica di un'esigenza diffusa del mercato e da una adeguata verifica di rappresentatività delle parti proponenti;

c) evitare l'accREDITAMENTO di schemi di valutazione della conformità di tipo proprietario (*Scheme Owners*) in ambiti nei quali non sussista un'esigenza di mercato e una potenziale ampia copertura del mercato di riferimento;

d) orientare le Pubbliche Amministrazioni a riferirsi alla certificazione accreditata volontaria quale strumento premiante volto al miglioramento continuo del sistema imprenditoriale e alla semplificazione dei procedimenti nella verifica dei requisiti richiesti nei processi amministrativi;

e) garantire che il sistema di sorveglianza e di controllo del mercato sia esercitato dalle pubbliche autorità riconoscendo la supremazia della "Qualità Accreditata" e prevedendo il controllo di tutte le certificazioni rilasciate sulla base di accreditamenti effettuati da soggetti non appartenenti all'Unione europea.»

Art. 47

47.1

FREGOLENT

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso un soggetto gestore,».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera d).

47.2

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Respinto

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «distribuzione commerciale» inserire le seguenti: «o fornitura».

47.0.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza

energetica e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

47.0.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2024, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».

Art. 48

48.1

FREGOLENT

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1.».

Art. 50

50.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «operatori della giustizia,» inserire le seguenti: «ivi compresi gli operatori di polizia giudiziaria,».

Art. 55

55.1

FREGOLENT

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Art. 56

56.1

FREGOLENT

Respinto

Sopprimere l'articolo.

56.0.1 (id. a 46.0.1)

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Valorizzazione della infrastruttura della Qualità)

1. Al fine di aumentare la competitività del sistema produttivo nazionale e di valorizzare la certificazione accreditata, di rafforzare il livello di sua percezione da parte dei consumatori finali e di agevolare l'attività di controllo e sorveglianza delle pubbliche autorità, l'Infrastruttura per la Qualità Italia orienta la propria attività in aderenza ai seguenti principi generali:

a) mantenere le certificazioni accreditate nell'ambito della adesione volontaria dell'impresa, fatto salvo quanto previsto obbligatoriamente dalla legge, nelle attività di verifica della conformità dei prodotti;

b) fare in modo che l'emanazione di norme tecniche sia sostenuta da una preventiva verifica di un'esigenza diffusa del mercato e da una adeguata verifica di rappresentatività delle parti proponenti;

c) evitare l'accREDITAMENTO di schemi di valutazione della conformità di tipo proprietario (*Scheme Owners*) in ambiti nei quali non sussista un'esigenza di mercato e una potenziale ampia copertura del mercato di riferimento;

d) orientare le Pubbliche Amministrazioni a riferirsi alla certificazione accreditata volontaria quale strumento premiante volto al miglioramento continuo del sistema imprenditoriale e alla semplificazione dei procedimenti nella verifica dei requisiti richiesti nei processi amministrativi;

e) garantire che il sistema di sorveglianza e di controllo del mercato sia esercitato dalle pubbliche autorità riconoscendo la supremazia della "Qualità Accreditata" e prevedendo il controllo di tutte le certificazioni rilasciate

sulla base di accreditamenti effettuati da soggetti non appartenenti all'Unione europea.».

Art. 57

57.1

FREGOLENT

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui è demandato l'aggiornamento del».

57.0.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Finanza complementare per le PMI)

1. Il sistema camerale istituisce una rete di "Centri di servizi per la finanza complementare" finalizzati a facilitare l'incontro, anche tramite specifici sistemi e piattaforme digitali, tra PMI e operatori della finanza, con l'obiettivo di agevolare l'accesso e incrementare l'utilizzo delle fonti finanziarie complementari al credito ordinario e di sostenerne il consolidamento e la crescita delle imprese. I Centri di servizi provvedono altresì, anche in collaborazione con soggetti specializzati, pubblici o privati, all'eventuale selezione di progetti di investimento e all'assistenza tecnica per il loro sviluppo.».

1.2.4. Testo approvato 958 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 958

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 20 dicembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*

TITOLO I

PRINCÌPI E OBIETTIVI

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.

Art. 2.

(Obiettivi e ambiti di intervento)

1. Le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, orientano la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del *made in Italy* nel mondo, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche nonché del turismo. Le attività di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nel quadro delle linee guida e di indirizzo strategico definite dalla cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Le misure di promozione e di incentivazione sono coerenti con i principi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione e l'ecoinnovazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e a rendere più efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attività, nonché con i principi dell'inclusione sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e della non discriminazione tra le imprese.

Art. 3.

(Giornata nazionale del made in Italy)

1. La Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del *made in Italy*, al fine di celebrare la creatività e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le istituzioni

scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e i luoghi di produzione e di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani.

2. Per celebrare la Giornata nazionale del *made in Italy*, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, comprese l'Associazione marchi storici d'Italia e le associazioni operanti nel settore del *design*, anche industriale, iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del *made in Italy*.

3. La Giornata nazionale del *made in Italy* non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO II

CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI

Capo I

MISURE GENERALI

Art. 4.

(Fondo nazionale del *made in Italy*)

1. Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo nazionale del *made in Italy* », con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

a) hanno sede legale in Italia;

b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente versamento all'entrata del

bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

6. Per il pagamento delle commissioni spettanti al gestore individuato ai sensi del decreto di cui al comma 3 per le attività svolte è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

(Sostegno all'imprenditorialità femminile)

1. Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 01 del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo è rifinanziato per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 6.

(Misure di incentivazione della proprietà industriale)

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle *start up* innovative e alle microimprese è concesso, per l'anno 2024, il Voucher 3I - Investire In Innovazione. A tale fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024.

2. Il Voucher 3I può essere utilizzato per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e all'estensione all'estero della domanda nazionale.

3. I criteri e le modalità di attuazione del Voucher 3I sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per lo svolgimento delle attività inerenti all'attuazione del Voucher 3I, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite dell'1,5 per cento della stessa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

5. Il Voucher 3I di cui al presente articolo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale)

1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
2. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
5. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Capo II

MISURE SETTORIALI

Art. 8.

(Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e sostiene gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari dei contributi e dei finanziamenti, le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 nonché il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri determinati nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione del medesimo comma 1.
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono abrogati.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Art. 9.

(Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini)

1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini garantendone una maggiore qualità, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabilite le modalità di registrazione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2010. Le consegne e le registrazioni di cui al primo periodo devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.

2. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti » sono sostituite dalle seguenti: « gli olivicoltori »;

b) al comma 3, le parole: « riconosciute » e da: « nonché la sanzione » fino alla fine del comma sono soppresse.

Art. 10.

(Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo)

1. In conformità ai principi dello sviluppo sostenibile e con l'obiettivo dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove e sostiene gli investimenti nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale nonché provenienti da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 11.

(Misure per la transizione verde e digitale nella moda)

1. Ai fini della promozione e del sostegno, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto gestore incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.

3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(Misure di semplificazione per la filiera della nautica)

1. All'articolo 58 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20 ».

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13.

(Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

2. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, che costituiscono limite massimo di spesa, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica e dell'eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili.

3. I contributi sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 14.

(Disposizioni per la promozione del settore della nautica da diporto)

1. All'articolo 27 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprietà di cui all'articolo 19, comma 1, l'interessato può presentare, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, istituito ai sensi dell'articolo

2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nella quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo è aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere ».

Art. 15.

(Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica)

1. Per consentire il tempestivo approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie alla filiera produttiva della ceramica, anche in conseguenza della crisi internazionale in atto in Ucraina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le aree di interesse strategico nazionale per le quali si applicano le disposizioni procedurali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui ai commi 2 e 3.

2. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, una diffida a provvedere entro il termine massimo di venti giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il soggetto competente anche al fine di individuare le cause dell'inerzia o del ritardo, il Consiglio dei ministri, in applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, a titolo gratuito, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari al rilascio di tutte le autorizzazioni in materia di approvvigionamento ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi strumentali, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le amministrazioni, gli enti e gli organi coinvolti. Qualora l'inerzia o il ritardo sia ascrivibile a un soggetto diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, si applica l'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e il Ministro competente è individuato nel Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano per la durata massima di ventiquattro mesi decorrenti

dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

(Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei e di promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tenendo conto altresì di quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza ai parametri qualitativi previsti dalle linee guida di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 17.

(Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione del pane fresco e della pasta)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituita una commissione tecnica composta da un rappresentante del predetto Ministero, da uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da uno del Ministero della salute, nonché da un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto, con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del pane fresco, come definito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, nonché della pasta di semola di grano duro, come definita dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto.

2. Per la partecipazione alla commissione tecnica di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

TITOLO III

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 18.

(Liceo del made in Italy)

1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*, è istituito il percorso liceale del *made in Italy*, che

si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del « *made in Italy* » di cui al comma 1 del presente articolo, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nel rispetto delle Linee guida per le discipline STEM, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 552, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché secondo i seguenti criteri:

- a) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra le discipline;
- b) sviluppare negli studenti, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;
- c) promuovere l'acquisizione, da parte degli studenti, degli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali nonché della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del *made in Italy*;
- d) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di strutture e competenze comunicative in due lingue straniere moderne, corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento, per la prima lingua, e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, per la seconda lingua;
- e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;
- f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS *Academy* e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;
- g) prevedere l'acquisizione e l'approfondimento, con progressiva specializzazione, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze connesse ai settori produttivi del *made in Italy*, anche in funzione di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendimento ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione « *made in Italy* », di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:
 - 1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;
 - 2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del *made in Italy*;
 - 3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del *made in Italy*;
 - 4) strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese dei settori del *made in Italy* e delle relative filiere.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché di spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio.

4. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a

decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del *made in Italy* di cui al comma 1 a partire dalle classi prime; contestualmente, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, confluisce nei percorsi liceali del *made in Italy*, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei suddetti percorsi liceali del *made in Italy* avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza determinare esuberi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di personale docente in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del *made in Italy* può avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base del quadro orario del piano degli studi per il primo biennio, di cui all'allegato A annesso alla presente legge, subordinatamente alla disponibilità delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie, nel limite di quelle disponibili a legislazione vigente nonché all'assenza di esuberi di personale in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando quanto previsto al comma 4.

6. Il percorso liceale del *made in Italy* di cui al comma 1 è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e degli enti locali e le parti sociali, che opera avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Ai partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti svolgono le attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

(Fondazione « *Imprese e competenze per il made in Italy* »)

1. È istituita la fondazione denominata « *Imprese e competenze per il made in Italy* » con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy*, comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del *made in Italy*, al fine di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2024, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il funzionamento della stessa.

2. La fondazione di cui al comma 1 conferisce ogni anno il premio di « *Maestro del made in Italy* » a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy* anche attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione dei giovani. I requisiti e le modalità per l'assegnazione del premio sono disciplinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della cultura e il Ministro del turismo.

3. La fondazione di cui al comma 1 si correla con le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico nonché nel Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, in modo da creare sinergie e coordinare competenze e risorse con l'obiettivo di costituire un sistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i licei

del *made in Italy* possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico sostenibile del Paese.

4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione di cui al comma 1 e ne definiscono, d'intesa, gli obiettivi strategici mediante l'adozione di un atto di indirizzo.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione di cui al comma 1, nel quale sono definite anche le funzioni di vigilanza sulla stessa, sono nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa. Il patrimonio della fondazione è costituito dall'apporto iniziale di cui al comma 9 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

6. Alla fondazione di cui al comma 1 possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministero della cultura, fermo restando il regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.

7. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione di cui al comma 1 può avvalersi, mediante convenzione, di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, di università e di istituti di ricerca.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 6 e dal decreto di cui al comma 5, la fondazione di cui al comma 1 è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.

9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione di cui al comma 1 a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero, intestato alla fondazione, aperto presso la Tesoreria dello Stato.

10. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

TITOLO IV

MISURE DI PROMOZIONE

Art. 20.

(Istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del made in Italy)

1. È istituita l'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy* con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del *made in Italy* e dell'ingegno italiano.

2. La cura e la gestione dell'Esposizione sono affidate alla fondazione « Imprese e competenze per il *made in Italy* », di cui all'articolo 19, che provvede a individuarne la sede, nell'ambito delle proprie attività e delle proprie risorse.

Art. 21.

(Promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale)

1. Il Ministero della cultura e, per i profili di competenza, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le altre amministrazioni competenti promuovono la valorizzazione e la

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.

2. A tal fine, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole: « in materia di beni culturali » sono inserite le seguenti: « materiali e immateriali »

b) all'articolo 53, comma 1, lettera b), le parole: « del patrimonio culturale » sono sostituite dalle seguenti: « , anche economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale ».

Art. 22.

(Registrazione di marchi per i luoghi della cultura)

1. In coerenza con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese, gli istituti e i luoghi della cultura possono registrare, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il marchio che li caratterizza.

2. Al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento, i soggetti di cui al comma 1 possono concedere l'uso del proprio marchio a terzi a titolo oneroso. Le somme allo scopo erogate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinate alle finalità dei cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23.

(Rafforzamento della tutela dei domini internet riferiti al patrimonio culturale)

1. Al fine di rafforzare la tutela e individuare eventuali abusi nell'utilizzo di nomi di dominio caratterizzati dall'estensione « .it » registrati, riferibili a istituti e luoghi della cultura, e di programmare e attuare le azioni idonee e più efficaci per la loro salvaguardia, il Ministero della cultura stipula protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali.

2. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 24.

(Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale)

1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I termini "terme", "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "stazione idrominerale", "thermae" possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge »;

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la violazione è commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno »;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno ».

Art. 25.

(Imprese culturali e creative)

1. La cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale

ed economico della Nazione.

2. È qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, nonché il lavoratore autonomo che:

a) svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;

b) svolge in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.

3. Sono altresì qualificati imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Ai fini del presente articolo, si definiscono:

a) « beni culturali »: i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) « attività e prodotti culturali »: le seguenti attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e *design*, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonché le ipotesi di revoca.

7. Per « *start up* innovative culturali e creative » si intendono, ai fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le *start up* innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 8.

8. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile una sezione speciale, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse.

9. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura di « impresa culturale e creativa » o « ICC » e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

Art. 26.

(Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale)

1. Presso il Ministero della cultura è istituito l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.

2. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in

particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nel registro istituito dall'articolo 185-*bis* del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e di valorizzare le imprese culturali e creative.

3. Con decreto del Ministro della cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 27.

(Creatori digitali)

1. Ai fini del presente articolo, si definiscono « creatori digitali » gli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.

2. Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 28.

(Linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librerie)

1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che le opere musicali, audiovisive e librerie possedute dalle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, ancorché oggetto di rielaborazioni successive, siano conservate e rese fruibili anche nella loro versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la memoria.

Art. 29.

(Contributo per le imprese culturali e creative)

1. Il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il *made in Italy* e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 25 mediante l'erogazione di contributi in conto capitale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le condizioni, i termini e le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 1 in favore delle imprese culturali e creative.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Art. 30.

(Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative)

1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il « Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative », di seguito denominato « Piano strategico ». Il primo Piano strategico è adottato entro

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in considerazione le seguenti finalità:

- a) definire modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;
- c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;
- d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;
- e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;
- f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.

3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 31.

(Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica)

1. In considerazione dell'obiettivo strategico di accrescere l'attrattività turistica dell'Italia e la competitività dell'intero settore turistico e agriturismo nazionale, anche con riferimento alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, nonché di assicurare che la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria, è istituito presso il Ministero del turismo un comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle associazioni di categoria dell'artigianato e del turismo comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il comitato assicura il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. Il comitato, anche avvalendosi della collaborazione di esperti a titolo gratuito, individua e valorizza località considerate minori ma aventi forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari secondari di valore e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l'identità locale italiana in identità competitiva. Il comitato promuove altresì la costituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione nonché della figura del *manager* di destinazione. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le norme di attuazione del comma 1.

3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32.

(Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia)

1. Al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha facoltà di effettuare, nell'anno 2024,

assunzioni di personale temporaneo a contratto di cui all'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da destinare esclusivamente a tali sedi, in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. I contratti stipulati con il personale di cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 33.

(Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali)

1. Il settore fieristico nazionale costituisce fattore cruciale per la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del *made in Italy*. Nell'anno 2024 il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ne promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all'accesso, e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero. Nell'anno 2023 sono altresì promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, i mercati rionali quali luoghi che svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità di cui al terzo periodo e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per le finalità di cui al secondo periodo.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché:

- a) i criteri e le priorità per il finanziamento delle imprese ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;
- b) le attività e le misure organizzative necessarie ad assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici;
- c) i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare;
- d) le modalità per evitare duplicazioni di interventi rispetto ad altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

4. L'attuazione degli interventi economici di cui al presente articolo può essere affidata a un soggetto gestore, con oneri a carico degli interventi finanziati nel limite massimo dell'1,5 per cento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 34.

(Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero)

1. Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che operano all'estero con un'offerta

enogastronomica effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e di contrastare l'utilizzo speculativo della pratica dell'*italian sounding* sia nella preparazione delle vivande sia nell'impiego degli ingredienti e dei prodotti, è istituita la certificazione distintiva di « ristorante italiano nel mondo », attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all'estero. La certificazione, previa verifica che il titolare dell'attività, il coniuge, i parenti entro il primo grado e gli eventuali soci non siano incorsi in condanne per alcuno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale, è rilasciata, su richiesta del ristoratore e con oneri a suo carico, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo, nel rispetto della normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonché di schema di certificazione. Il disciplinare determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica nonché al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione.

2. La certificazione ha la durata di tre anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato. La domanda di rinnovo può essere presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza della certificazione.

3. Qualora, nel corso della validità della certificazione, sia riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al comma 1 o di quelli tecnici stabiliti nel disciplinare adottato ai sensi del medesimo comma 1, la certificazione è revocata.

4. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono, all'estero, prodotti conformi alle migliori tradizioni italiane, i commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

Art. 35.

(Promozione della cucina italiana all'estero)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, e per la loro valorizzazione nonché per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 può essere previsto il coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 36.

(Mutui a tasso agevolato per l'acquisizione di imprese agricole da parte di imprese dello stesso settore)

1. All'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'ISMEA, nei limiti delle risorse di cui al presente comma e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, concede mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al precedente periodo nonché l'importo e la durata massimi del finanziamento ».

Art. 37.

(Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, di seguito denominate « II.GG. », e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia. Il Fondo ha la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le attività finalizzate alla tutela giuridica delle II.GG., ammesse al finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 1, sono le seguenti:

- a) attività di registrazione come indicazioni geografiche in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, oppure quali marchi privatistici, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le attività connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;
- b) attività connesse alle opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprietà intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da accordi internazionali dei quali l'Italia è membro o dei quali l'Unione europea è parte contraente, richiesta da soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;
- c) attività connesse alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domini *internet* e attività avverso eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio in favore di soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;
- d) iniziative volte ad aumentare la riconoscibilità delle II.GG. italiane, compresi i nomi di dominio e le piattaforme nella rete *internet*;
- e) attività di comunicazione e promozione delle II.GG. che subiscono gli effetti negativi dei sistemi giuridici di Paesi terzi che limitano la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati;

f) attività dirette verso Paesi terzi per migliorare e favorire la conoscenza delle II.GG. italiane, parte del patrimonio culturale ed enogastronomico nazionale, presso gli importatori, i distributori e i consumatori finali del Paese terzo interessato.

3. Per le azioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), può essere previsto il coinvolgimento dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono destinate a finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle attività e iniziative di cui ai commi 2 e 3.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 38.

(Valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale)

1. Al fine di sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione per l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 39.

(Distretti del prodotto tipico italiano)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, con la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Sono definiti « distretti del prodotto tipico italiano » i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare avente valenza fortemente territoriale, al fine della valorizzazione e della promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali.

3. I distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti, che tiene conto dei seguenti criteri:

- a) potenzialità di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi;
- b) rappresentatività del prodotto rispetto al territorio;
- c) ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera produttiva.

4. È concesso, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto, pari a 20.000 euro per ciascun distretto, per lo studio di fattibilità contenente gli elementi di valutazione di cui al comma 3, da presentare a supporto della proposta di riconoscimento del distretto da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Al fine di favorire la creazione dei distretti del prodotto tipico italiano, sono concesse, a valere sul Fondo di cui al comma 1, agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per programmi o progetti di ricerca, come specificati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il programma o progetto di cui al comma 5 deve prevedere il cofinanziamento fino al 30 per cento da parte della regione, che provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Possono essere riconosciuti quali distretti del prodotto tipico italiano i distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

9. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 40.

(Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio)

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.

2. Si definiscono « città di identità » le città o realtà territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali dei loro territori nei mercati nazionali e internazionali.

3. I comuni, anche compresi nei distretti di cui all'articolo 39, in cui hanno sede i luoghi della produzione agricola di pregio di cui al comma 1 del presente articolo che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, assumono la denominazione di città di identità.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definiti i requisiti delle associazioni nazionali delle città di identità e le modalità per la loro iscrizione nel Registro di cui al comma 1.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO V

TUTELA DEI PRODOTTI *MADE IN ITALY*

Capo I

PRODOTTI NON AGROALIMENTARI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 41.

(Contrassegno per il made in Italy)

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti, è adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione « *made in Italy* », fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo.

2. Ai fini della tutela e della promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto della falsificazione, le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni.

3. Il contrassegno di cui al comma 1, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati:

- a) le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno di cui al comma 1, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai metodi per il contrasto della falsificazione;
- b) le forme grafiche per i segni descrittivi;
- c) le modalità e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi;
- d) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;
- e) le regole che le imprese devono rispettare nell'utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo degli stessi;
- f) la tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 47.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e agroalimentari, nei cui confronti continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti in materia.

Art. 42.

(Attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici)

1. La Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e industriali tipiche tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicati in una specifica zona geografica, e ne promuove la tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio culturale nazionale; assicura altresì ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili in ordine alle produzioni artigianali e industriali tipiche e sostiene gli artigiani e i produttori nella preservazione delle tradizioni produttive e della

reputazione collegate ai luoghi di origine.

2. In vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, le regioni possono effettuare, secondo le modalità e nei termini definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione delle produzioni tipiche di cui al comma 1 che sono già oggetto di forme di riconoscimento o di tutela ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio locale.

3. Gli esiti della ricognizione di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un regime uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 43.

(Manifestazione di interesse per il riconoscimento di prodotto artigianale o industriale tipico)

1. Per valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e favorire i processi di tutela degli stessi, ai sensi dell'articolo 29 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari di produzione e presentano alla regione competente la dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione di cui all'articolo 42.

Art. 44.

(Associazioni dei produttori)

1. Le associazioni dei produttori di cui all'articolo 43 possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento.

2. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e i compiti seguenti:

- a) elaborano il disciplinare di cui all'articolo 45 ed effettuano controlli interni che garantiscono la conformità delle fasi di produzione al disciplinare;
- b) possono esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;
- c) promuovono iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo;
- d) intraprendono azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.

Art. 45.

(Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici)

1. Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;
- b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;
- c) la delimitazione della zona geografica di produzione;
- d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica;
- e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;

- f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;
- g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto.
2. Il disciplinare è depositato dalle associazioni dei produttori presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento.

Art. 46.

(Contributo per la predisposizione del disciplinare)

1. Alle associazioni di produttori che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 44 è concesso un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Capo II

NUOVE TECNOLOGIE

Art. 47.

(Blockchain per la tracciabilità delle filiere)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove e sostiene la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), così come definita all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *made in Italy* ai fini dell'eshaustività e dell'affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024.
2. È istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche conformi alle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 135 del 2018. Il catalogo nazionale provvede altresì al censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'European Blockchain Services Infrastructure, al fine di promuovere la costituzione di una rete basata su tecnologie distribuite, favorendo l'interoperabilità con le soluzioni tecnologiche sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain Services Infrastructure. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici che le tecnologie devono possedere ai fini dell'inserimento nel catalogo e sono stabilite le modalità di tenuta e funzionamento dello stesso.
3. Per l'istituzione e il funzionamento del catalogo di cui al comma 2, per il coordinamento con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia, per lo svolgimento delle attività di censimento e verifica e per la promozione di specifici casi d'uso sulla tracciabilità dei prodotti italiani, anche attraverso un soggetto gestore, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, per l'istituzione del catalogo, e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento e la manutenzione dello stesso.
4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concede alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta:
- a) contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedano la ricerca

applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del *made in Italy*, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonché l'utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibili ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto;

b) contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le risorse previste dal comma 1 sono ripartite tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 4;

b) è determinato l'ammontare del contributo;

c) sono definite le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni;

d) è prevista l'eventuale attribuzione della gestione degli interventi a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse previste dal comma 1;

e) sono stabilite le modalità di coordinamento con gli interventi di sostegno all'utilizzo di strumenti digitali per l'internazionalizzazione delle imprese.

6. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, a 26.050.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12.050.000 euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 6.050.000 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Art. 48.

(Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove e sostiene la transizione digitale dell'industria e dell'artigianato mediante l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell'intelligenza artificiale, allo sviluppo del commercio elettronico relativo a beni e servizi nonché all'efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di *marketing*. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese, per l'anno 2024, un contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il valore massimo del contributo, i presupposti, le condizioni e le modalità di richiesta e di utilizzo dello stesso nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

4. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Capo III

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Art. 49.

(Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « articoli 473 e 474, »

sono inserite le seguenti: « 517-*quater*, ».

Art. 50.

(Misure per la formazione specialistica)

1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, nell'ambito delle materie di competenza, può segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, specifiche aree tematiche, inerenti al contrasto, in sede civile e penale, della contraffazione di titoli di proprietà industriale, nelle quali ritiene opportuna una formazione specializzata degli operatori della giustizia, ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse nelle linee programmatiche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Art. 51.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie a carico degli acquirenti di merci contraffatte e di garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella lotta alla contraffazione nei rispettivi territori, all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 7 e 7-*bis*, la parola: « 100 » è sostituita dalla seguente: « 300 »;

b) al comma 8, secondo periodo, le parole: « destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « interamente versate all'ente locale competente ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in euro 130.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Art. 52.

(Modifica all'articolo 517 del codice penale in materia di vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

1. All'articolo 517 del codice penale, dopo la parola: « Chiunque » sono inserite le seguenti: « detiene per la vendita, ».

Art. 53.

(Modifiche all'articolo 260 del codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro)

1. All'articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito da seguente:

« 3-*bis*. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato »;

b) al comma 3-*ter*:

1) al primo periodo, le parole: « può procedere » sono sostituite dalla seguente: « procede » e dopo le parole: « merci contraffatte » sono inserite le seguenti: « o usurpative »;

2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta

dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 ».

Art. 54.

(Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro)

1. Ai fini della semplificazione delle attività materiali connesse all'inventariazione dei beni sequestrati, all'articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso ».

Art. 55.

(Operazioni sotto copertura)

1. Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell'ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: « 473, 474, » è inserita la seguente: « 517-*quater*, ».

Art. 56.

(Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione)

1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente:

« 5-*quater*. Nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale nonché per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale ».

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57.

(Promozione e comunicazione degli interventi in materia di made in Italy)

1. Al fine di informare compiutamente e sensibilizzare i cittadini e le imprese, nel territorio nazionale, rispetto agli interventi in materia di *made in Italy* previsti dalla presente legge e di rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in lingua inglese, attraverso il sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di utilizzo delle risorse, attraverso campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche telematica, e sulle principali emittenti televisive, nazionali e locali, e il soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui è demandato l'aggiornamento del sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Art. 58.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 59.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 8, 10, 19, 33, 46, 47, 48, 51 e 57, determinati in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024 e in 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, per l'anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 37.680.100 euro e, in termini di indebitamento netto, a 19.680.100 euro, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87 milioni di euro per l'anno 2024, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, a 16.680.100 euro per l'anno 2024 e a 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di conto capitale, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IL PRESIDENTE

Allegato A
(Articolo 18, comma 5)

PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO DEL *MADE IN ITALY*

	1° biennio	
	1° anno	2° anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti		
Lingua e letteratura italiana	132	132
Storia e geografia	99	99
Diritto	99	99
Economia politica	99	99
Lingua e cultura straniera 1	99	99
Lingua e cultura straniera 2	66	66
Matematica*	99	99
Scienze naturali**	66	66

Scienze motorie e sportive	66	66
Storia dell'arte	33	33
Religione cattolica o attività alternative	33	33
	891	891

* con Informatica.

** Biologia, chimica, scienze della terra.

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
19 dicembre 2023
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e
la tutela del made in Italy (958-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: «produzioni di eccellenza,» inserire le seguenti: «l'ecoinnovazione,».

1.2

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, sopprimere le parole: «non solo a fini identitari, ma anche».

— 2 —

Art. 2

2.1

FREGOLENT

Al comma 1, sostituire le parole: «del made in Italy» con le seguenti: «della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane».

Conseguentemente, nel testo del disegno di legge, sostituire le parole «made in Italy», ovunque ricorrano, ad eccezione dei casi in cui costituiscono parte integrante della denominazione dell'omonimo Dicastero, con le seguenti: «promozione delle produzioni ed eccellenze italiane».

2.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, sostituire le parole: «sono coerenti con i princìpi» con le seguenti: «sono coerenti con la transizione energetica e con i princìpi».

2.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: «di sostenibilità ambientale» inserire le seguenti: «e di decarbonizzazione».

Art. 3

3.1

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «e i comuni» con le seguenti: «, i comuni, e tutte le rappresentanze diplomatico-consolari, in collaborazione con ICE -

— 3 —

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con le camere di commercio all'estero.»

3.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e valutando di associare alla creatività, anche la sostenibilità sociale, ecologica ed economica».

Art. 4

4.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: «obiettivi di politica industriale ed economica nazionale» con le seguenti: «obiettivi climatici dell'Unione europea e la conseguente politica industriale nazionale».

4.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «anche in riferimento» inserire le seguenti: «allo sviluppo della filiera nazionale nel settore delle energie rinnovabili non-ché».

4.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «in mercati regolamentati,» inserire le seguenti: «e di altre società di capitali».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì specifiche priorità di investimento da parte del Fondo di cui al comma 1, nel capitale delle piccole e medie imprese nonché delle *start-up* innovative aventi sede legale ed operativa in uno dei comuni che rientrino nella definizione di "periferico" o "ultraperiferico", così come richiamata dalla "Strategia Nazionale Aree Interne - SNAI" per il ciclo di programmazione 2021/2027, ovvero aventi sede legale ed operativa in uno dei comuni ubicati nelle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012.»

4.5

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI, CROATTI

Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «in forma cooperativa,» inserire le seguenti: «nonché nel capitale di società a responsabilità limitata,».

4.6

FREGOLENT

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sede legale» inserire le seguenti: «e operativa».

Conseguentemente:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) la cui produzione è localizzata in Italia»;

b) all' articolo 37, comma 1, e ovunque ricorrano, dopo le parole: «sede legale e operativa in Italia» inserire le seguenti: «e la cui produzione avvenga su territorio italiano».

4.10

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) non partecipano agli investimenti e non operano in settori che riguardano direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti.».

4.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «previa consultazione delle associazioni di categoria e dei soggetti maggiormente interessati dalle disposizioni di cui al comma 1.».

4.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.».

4.9

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere coerenti ed integrate con la disciplina di altri fondi già esistenti.».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

CANTALAMESSA, BERGESIO, BIZZOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" (AS 958);

premesso che:

il sistema manifatturiero italiano ha subito negli ultimi anni un'importante trasformazione, anche per effetto di accadimenti che hanno segnato l'attuale quadro economico del Paese, dalla crisi energetica, alla guerra in Ucraina;

il presente di disegno di legge, alla luce dell'attuale contesto economico, si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi funzionali alla crescita dell'eccellenza del *made in Italy* in diversi i comparti economici del Paese;

in Italia una quota consistente di imprese ha avviato importanti processi di ristrutturazione. Si tratta di imprese sane, innovative e internazionalizzate, che pur avendo raggiunto un buon livello competitivo, si scontrano con le problematiche strutturali del sistema produttivo italiano, in primo luogo quelle legate alla fragilità della struttura finanziaria;

tali fragilità sono ancora più marcate in contesti interessati da fenomeni di ricambio generazionale, in cui è richiesta una attenta gestione del passaggio di generazione, finalizzata al superamento di ostacoli di natura burocratica, legislativa, fiscale, e al trasferimento di competenze;

il ricambio generazionale è dunque riconosciuto come un evento critico per la sopravvivenza stessa delle aziende, soprattutto con riguardo alle imprese di piccole e medie dimensioni, tanto che solo 25% di esse sopravvive alla seconda generazione di imprenditori e solo il 13% alla terza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rafforzare le azioni volte ad agevolare il ricambio generazionale all'interno delle imprese, anche attraverso interventi di consolidamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle stesse, affinché tale passaggio possa essere gestito in maniera graduale e pianificata, evitando la dispersione di una parte importante del patrimonio imprenditoriale italiano.

G4.101

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" (AS 958)

premessi che:

il disegno di legge in esame reca, fra le diverse misure, interventi a favore del comparto agricolo, finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese che operano in determinate settori produttivi del Paese, dall'ortofrutti-colo, all'agroalimentare e all'enogastronomia;

l'articolo 19, del decreto -legge 21 marzo 2022, n. 21, ha stabilito la ri-negoziiazione e ristrutturazione delle esposizioni in essere concesse dagli isti-tuti di credito alle imprese agricole, in forma individuale o societaria, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni;

la suddetta misura consente al debitore di recuperare le condizioni di sostenibilità del debito, evitandone il fallimento e la conseguente uscita dal mercato, con ricadute negative non solo a livello individuale, ma anche sociale ed economico;

la possibilità delle banche di accordare misure di ristrutturazione del credito è fortemente limitata dalla regolamentazione prudenziale applicata agli enti creditizi nell'Unione europea, con l'entrata in vigore del Regolamen-to (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;

l'articolo 178 del citato regolamento disciplina il caso di default di un debitore , individuando tra gli elementi da considerare come indicazioni di inadempienza probabile di un debitore, la concessione da parte della banca di una ristrutturazione onerosa che si traduca in una riduzione dell'obbligazione finanziaria a causa della rinuncia o del rinvio del pagamento di capitale, inte-ressi o commissioni; il comma 7, dell'articolo 178, in particolare, demanda all'EBA l'emanazione degli orientamenti sull'applicazione del medesimo ar-ticolo 178;

gli orientamenti emanati dall'EBA, EBA/GL/2016/07, delineano un ap-proccio preciso e stringente per le ristrutturazioni onerose ed in particolare in-dividuano una soglia percentuale molto rigida, dell'1 per cento, per il calcolo del valore dei flussi di cassa che fa scattare il default del debitore;

tale soglia limita il perimetro delle possibili concessioni che le banche posso offrire ai propri clienti senza incorrere nella loro classificazione come inadempienti; quest'ultima comporterebbe un serio danno alle imprese, limi-tandone fortemente le possibilità di accesso al credito;

in passato gli orientamenti EBA sulle moratorie Covid, EBA / GL/2020/02, hanno escluso in via temporanea le misure rientranti nel campo di applicazione del citato regolamento per le esposizioni coperte;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di agire presso le competenti sedi europee, affinché venga promossa una sospensione, alla luce del complesso contesto economico europeo, dell'applicazione degli orientamenti EBA emanati in attuazione dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013, anche al fine di valutare la definizione di un approccio più flessibile con riguardo alla eventuale applicazione di soglie diversificate in funzione della durata del finanziamento.

EMENDAMENTI

Art. 5

5.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire le parole: «il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo» con le seguenti: «il Fondo a sostegno dell'impresa femminile istituito con la legge di bilancio 2021 di cui all'articolo 1, commi 97-103, legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

5.3

FREGOLENT

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024.

3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.4

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche agli articoli 52 e 53 del Codice delle pari opportunità, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Si intende impresa femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna o di *governance* a maggioranza assoluta femminile.";

2. All'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, comma 1, la lettera *a*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "non inferiore al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 51 per cento";

b) le parole: "in misura non inferiore ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore alla metà più uno";

c) le parole: "per almeno i due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno la metà più uno".».

Art. 6

6.3

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai fini della ricerca applicata alla ecoinnovazione secondo il metodo LCA life-cycle assessment».

6.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 novembre 2019, titolato attuazione della misura agevolativa "Voucher 3I - investire in innovazione" per start-up innovative.».

6.5

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI, CROATTI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

6.6

FREGOLENT

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6.7

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Osservatorio permanente nazionale ADI Design Index Selezione Compasso d'Oro è riconosciuto quale organo di valutazione e valorizzazione del *made in Italy* nell'ambito della proprietà industriale e della qualità produttiva.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure di incentivazione della proprietà industriale e della qualità produttiva)».

Art. 8

8.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sostiene gli investimenti» inserire le seguenti: «per il settore della bioedilizia nonché».

8.2

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'istituzione di un'etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del legno che sia in grado di fornire informazioni all'utente finale sulla filiera di riferimento.».

8.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nei contratti di fornitura, l'offerta di prodotti provenienti da gestione forestale sostenibile certificata è considerata dalla stazione appaltante, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

8.4

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)".».

Art. 10

10.1

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria» con le seguenti: «della riduzione della dipendenza da materie prime tessili vergini e aumento dell'utilizzo di tessuti di giacenza e materie prime seconde prodotte sul territorio nazionale».

10.2

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando supporto alla creazione di end of waste ovvero per la materia prima seconda proveniente dalle produzioni di fibre tessili».

10.3

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, considerando il metodo LCA life-cycle assessment che valuta gli indicatori di sostenibilità ambientale».

10.4

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, all'utilizzo di materie prime seconde in luogo di quelle vergini e al supporto dell'impiego del materiale tessile di scarto pre-consumo e post-consumo verso processi circolari sul territorio nazionale in luogo della sua esportazione».

10.7

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni per prevedere l'obbligo di riutilizzo e di mappatura delle giacenze di produzione.».

10.8

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'istituzione di un'etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del tes-

sile che sia in grado di fornire informazioni all'utente finale sulla filiera di riferimento.».

ORDINI DEL GIORNO

G10.100

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» (A.S. 958-A),

premesso che:

l'articolo 10, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) promuova e sostenga gli investimenti, sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale;

considerato che:

le fibre di canapa vengono ampiamente utilizzate per produrre tessuti da abbigliamento e arredamento, con vantaggi termoregolatori. La fibra di canapa, oltre ad avere un indiscutibile successo sul piano alimentare e cosmetico, ha anche proprietà antifungine ed antibatteriche, e la sua coltivazione è meno inquinante di quella del cotone;

assume valenza centrale incentivare i processi relativi alla lavorazione e alla semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché favorire l'economia circolare e la transizione ecologica nel settore produttivo nazionale;

sul punto, la ricerca e lo sviluppo di nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e la meccanizzazione dei processi rappresentano dei tasselli fondamentali per la crescita del comparto, alternativa rispetto a quella farmaceutica ovvero erboristica e floreale riguardante le infiorescenze;

la canapa, che funge altresì da coltura di rotazione, contribuisce alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura così come nell'industria e alla riduzione del consumo dei suoli, accrescendo la biodiversità,

impegna il Governo:

con riferimento all'articolo 10 di cui al disegno di legge in esame, promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione sul territorio nazionale riguardanti le fibre della canapa, quali prodotti tessili di origine naturale connotati una elevata sostenibilità.

G10.101

FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni organiche per la valorizzazione e la tutela del made in Italy;

premesso che il patrimonio culturale italiano è riconosciuto universalmente una delle massime e più vaste espressioni del genio italiano, in quanto tale da tutelare al pari di tutte quelle attività che contraddistinguono e rendono testimonianza del nostro Paese nel mondo;

la chimica verde e le bioplastiche rappresentano - insieme al concetto di bioeconomia - un comparto fondamentale per la gestione dell'*end of waste* e per il perseguimento degli obiettivi del *Green New Deal* europeo, rispondendo con decisione alle sfide del cambiamento climatico;

in Europea la bioeconomia ha un fatturato annuo di oltre 2 trilioni, impiegando 18 milioni di persone (10% dell'occupazione dell'EU);

in Italia tale settore conta 2 milioni di posti di lavoro all'attivo e registra un fatturato di oltre 330 miliardi di euro (140 miliardi, dei quali, legati alla produzione industriale alimentare) e le principali filiere tecnologiche che contribuiscono al suo sviluppo sono: il ciclo idrico integrato, il trattamento dei rifiuti organici, il settore agricolo, l'industria alimentare, la cattura e la valorizzazione della CO₂, il settore carta, il settore manifatturiero e del legname, il settore dei polimeri biodegradabili e compostabili, il settore tessile e la bioeconomia marina;

per implementare la bioeconomia, l'Europa ha stanziato 4 miliardi per il programma di ricerca Horizon SC2 (2014-2020) e per la public-private partnership per la biobased industry (PPP BBI) (2014-2020) e 10 miliardi nel nuovo Programma Quadro per la Ricerca e l'Innovazione (2021- 2027);

lo sviluppo di tale settore rappresenta una priorità ineludibile sia per gli obiettivi eurounitari in materia di decarbonizzazione, sia per assicurare al Pae-

se una strategia industriale di prospettiva, che gli consenta di competere in tale mercato nel breve, medio e lungo periodo;

impegna il Governo:

ad attivarsi per sostenere, incentivare e tutelare la filiera della chimica verde e delle bioplastiche, quale comparto fondamentale per la crescita del Paese e per il perseguimento degli obiettivi del *Green New Deal*.

EMENDAMENTI

Art. 16

16.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire le parole da: «, adotta linee guida» fino a «tenendo conto altresì» con le seguenti: «e dell'Associazione per il Disegno Industriale, adotta linee guida di recepimento dei criteri oggettivi di misura della qualità identificati dalla medesima associazione e dalla selezione ADI Design Index - Selezione Compasso d'Oro volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, che includono gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutarsi quale fattore premiante, da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, tenuto conto, tra l'altro,».

16.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, dei green public procurement e dei criteri ambientali minimi che si basano sul metodo LCA life-cycle assessment per la valutazione del ciclo di vita di prodotti e servizi».

16.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, sostituire le parole: «può essere considerato» con le seguenti: «è considerato».

16.4

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

*«2-bis. Al fine di improntare e gestire i processi di acquisto pubblici in un'ottica di sostenibilità, qualità e tracciabilità del processo di approvvigionamento, i contratti di fornitura di cui al comma 2 devono prevedere specifici criteri ambientali, sociali e di *governance* nei requisiti di partecipazione, nei parametri di valutazione dell'offerta tecnica ovvero nelle condizioni contrattuali delle procedure di gara espletate dalle stazioni appaltanti nel processo di selezione dei propri fornitori.».*

Art. 17

17.0.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Pane di qualità)

1. È denominato «pane di qualità» il tipo di pane tradizionale tipico locale individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240, riportato negli elenchi regionali e inserito nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento nonché quello identificato da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni, purché non contenga ingredienti finalizzati alla conservazione o

alla durabilità prolungata né sia stato sottoposto ad altri trattamenti ad effetto conservante. Può altresì avvalersi della denominazione di «pane di qualità» il tipo di pane riconosciuto ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale e regionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1.».

17.0.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354 e ulteriori disposizioni per il potenziamento della filiera birraria nazionale)

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La denominazione "birra leggera" o "birra *light*" è riservata al prodotto con grado Plato inferiore a 9,5.

3. La denominazione "birra" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 9,5; tale prodotto può essere denominato "birra speciale" se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non è inferiore a 14,5."

2. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito dal seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.".

Art. 18

18.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

18.7

FREGOLENT

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026;».

18.8

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e giuridiche» con le seguenti: «, giuridiche e merceologiche».

18.9

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «scienze matematiche,» aggiungere le seguenti: «merceologiche,».

18.10

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE, CROATTI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione all'innovazione dei processi dal punto di vista della sostenibilità».

18.11

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e artistico-culturali» con le seguenti: «, artistico-culturali e di impatto ambientale delle produzioni,».

18.12

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «, attraverso il potenziamento» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

18.13

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «, attraverso il potenziamento» fino alla fine della lettera.

18.14

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «attraverso» fino alla fine della lettera.

18.15

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis) principi e strumenti per la gestione della sostenibilità e per il raggiungimento della circolarità nei processi produttivi e nei servizi.».

18.16

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis) metodi e strategie per la produzione di beni sostenibili.».

18.20

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Al comma 6, dopo le parole: «è oggetto» inserire le seguenti: «, al fine di definire le linee guida all'istituzione del percorso di cui all'articolo 1,».

ORDINE DEL GIORNO

G18.100

CANTALAMESSA, BIZZOTTO, BERGESIO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 958 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni finalizzate alla valorizzazione, promozione e tutela del *made in Italy*, e anche per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro si è istituito liceo del *made in Italy*;

in particolare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dovrà provvedere alla definizione degli specifici insegnamenti;

il comma 4 dell'articolo 18 dispone che l'attivazione dei suddetti percorsi liceali del *made in Italy* debba avvenire nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi attualmente in servizio, senza determinare esuberi in una o più classi di concorso e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il personale docente attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche è stato formato e selezionato sulla base del possesso di competenze didattiche e disciplinari non sempre coincidenti con gli obiettivi del costituendo liceo, è perciò necessario fornire ai docenti in servizio che saranno impegnati nel nuovo liceo una opportuna formazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della formazione obbligatoria dei docenti e del piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, specifici percorsi dedicati alla preparazione dei docenti in organico nel nuovo liceo del «*made in Italy*», anche nell'ambito della cosiddetta formazione stabilmente incentivata introdotta dal PNRR;

a valutare l'opportunità di aggiornare le classi di concorso delle nuove materie previste per il nuovo liceo, anche per stabilire i titoli specifici che i docenti dovranno possedere.

EMENDAMENTI

Art. 19

19.1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

19.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

19.3

Sabrina LICHERI, NATURALE, NAVE

Sopprimere l'articolo.

Art. 20

20.3

NATURALE, NAVE, Sabrina LICHERI, CROATTI

Al comma 2, dopo le parole: «sono affidate» inserire le seguenti: «, in raccordo con l'Associazione italiana Archivi e Musei di Impresa e con il Museo del Design italiano.».

20.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. L'esposizione dei prodotti che rappresentano il *design* industriale è affidata alla Collezione Storica ADI Compasso d'Oro.»*

Art. 21

21.1

CROATTI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

21.2

CROATTI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole "e immateriale" aggiungere le seguenti: ", nonché dei beni ambientali".

21.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità termale di cui all'articolo 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.»*

ORDINE DEL GIORNO

G21.100

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 958 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*»,

premesso che:

l'Italia con il suo patrimonio storico-artistico è, secondo la Convenzione UNESCO, la nazione che ha sul suo territorio, insieme con la Cina, il maggior numero di beni culturali inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità,

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di un Piano strategico nazionale di valorizzazione del patrimonio UNESCO italiano con un nuovo modello di *governance* e di sviluppo ecosostenibile, tale da coinvolgere industrie culturali e turistiche quali attori partecipi per rinforzare ulteriormente la ripresa economica, avvalendosi di tutti gli strumenti e i supporti possibili.

EMENDAMENTI

Art. 22

22.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

22.2

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Sopprimere l'articolo.

22.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, dopo le parole: «luoghi della cultura» inserire le seguenti: «, compresi gli itinerari di turismo esperienziale,».

22.4

FREGOLENT

Al comma 1, dopo le parole: «della cultura», inserire le seguenti: «compresi gli itinerari di turismo esperienziale».

22.5

FREGOLENT

Sopprimere il comma 2.

Art. 24

24.1

FREGOLENT

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

24.2

FREGOLENT

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 14:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 50.000 e la cessazione immediata della pubblicità";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) è punita con la multa da euro 10.000 a euro 100.000".».

Art. 25

25.1

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 1, dopo le parole: «e la creatività» inserire le seguenti: «, anche digitale,».

25.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero purché abbia una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia».

25.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «nonché i processi» inserire le seguenti: «di innovazione».

25.4

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «inerenti a» inserire le seguenti: «arti figurative e arti applicate».

25.5

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «arti visive» inserire le seguenti: «e cinematografia».

25.6

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 5, lettera b), dopo la parola: «immateriale» inserire le seguenti: «, turismo esperienziale».

25.7

FREGOLENT

Al comma 5, lettera b), dopo la parola «immateriale», inserire le seguenti: «turismo esperienziale».

25.8

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 5, lettera b), dopo la parola: «immateriale» inserire le seguenti: «archivi, biblioteche e musei».

25.9

FREGOLENT

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «artigianato artistico,» inserire le seguenti: «informazione e comunicazione.».

25.10

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «artigianato artistico» inserire le seguenti: «, informazione e comunicazione.».

25.11

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 6, dopo le parole: «da adottare» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.».

25.13

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Sopprimere il comma 8.

25.14

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono assumere la qualifica di impresa culturale e creativa in deroga all'obbligo di cui al presente comma.».

25.15

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 6, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione delle imprese culturali e creative è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

8-*ter*. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, le imprese culturale e creative redigono e depositano presso l'ufficio del registro delle imprese annualmente una relazione concernente il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, da allegare al bilancio secondo linee guida adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e che include la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità culturali tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa culturale e creativa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.».

ORDINE DEL GIORNO

G25.100

FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni organiche per la valorizzazione e la tutela del *made in Italy*;

premesso che il patrimonio culturale italiano è riconosciuto universalmente una delle massime e più vaste espressioni del genio italiano, in quanto tale da tutelare al pari di tutte quelle attività che contraddistinguono e rendono testimonianza del nostro Paese nel mondo;

l'Art bonus è un credito di imposta pari al 65 per cento (da ripartire in tre quote annali) riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per realizzare interventi di: manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeolo-

gici, complessi monumentali), delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti; realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

ad oggi, le erogazioni liberali che accedono al predetto beneficio sono esclusivamente quelle rivolte in favore del patrimonio di proprietà pubblica: sono infatti escluse dall'Art bonus le erogazioni liberali effettuate in favore di un bene culturale, se questo è di proprietà privata anche senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

tale scelta appare ingiustificata alla luce del carattere organico e inscindibile del patrimonio culturale della Nazione, che non può vivere discriminazioni di sorta in ragione della natura del titolare del bene culturale;

eventuali stanziamenti su questo versante andrebbero indirizzati non solo a potenziare la percentuale del beneficio, ma anche a prevederne la sua utilizzabilità nella forma della detrazione, al fine di sollecitare ancor più incisivamente forme di mecenatismo che sono fondamentali per tutelare il nostro patrimonio artistico in tutto le sue forme;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative legislative necessarie volte a estendere l'Art bonus alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di istituti culturali e fondazioni private e dei musei e archivi storici d'impresa, costituiti e continuativamente operanti da almeno dieci anni e che abbiano come scopo la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale;

a valutare l'opportunità di consentire la trasformazione dell'Art bonus in una detrazione fiscale, rimettendo al contribuente-mecenate la facoltà di optare tra quest'ultima e il credito d'imposta.

EMENDAMENTI

Art. 26

26.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Sopprimere l'articolo.

26.2

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Sopprimere l'articolo.

Art. 29

29.0.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

*(Misure per l'innovazione dell'organizzazione e
dei processi produttivi tradizionali delle imprese)*

1. Al fine di innovare l'organizzazione aziendale e i processi produttivi tradizionali e classici dell'economia italiana e favorire la contaminazione tra competenze e *know now* diversi, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a favore delle imprese italiane che operano nel campo della manifattura, del turismo, del terziario, dell'industria del cinema e dell'audiovisivo con particolare attenzione al settore dell'esercizio cinematografico, e delle nuove tecnologie, destinato all'eroga-

zione di un contributo, nella forma di *voucher*, per agevolare l'acquisizione di consulenze di «manager culturali», ovvero esperti e professionisti nel campo del design, delle arti creative e performative. Il *voucher* è del valore di 50 mila euro annui, utilizzabile fino ad un massimo di tre anni per singola azienda.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni all'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.»

29.0.3

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure a sostegno del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche)

1. Ai fini della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, artigianale, gastronomico e rurale delle minoranze linguistiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione 10 milioni di euro per il 2024, 20 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, a sostegno della nascita e la crescita di imprese culturali e turistiche nei territori delle comunità linguistiche riconosciute dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»

Art. 30

30.1

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Al comma 1, sostituire le parole: «imprese culturali e creative» con le seguenti: «imprese culturali, creative e creative digitali».

30.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) promuovere, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, procedimenti di co-programmazione e co-progettazione delle politiche culturali e creative;».

30.0.2

NAVE, Sabrina LICHERI, NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione."».

Art. 32

32.2 (testo corretto)

FREGOLENT

Al comma 2, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «12 milioni».

Art. 33

33.1

FREGOLENT

Sopprimere l'articolo.

33.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE, CROATTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ne promuove lo sviluppo» con le seguenti: «promuove lo sviluppo delle manifestazioni fieristiche più rilevanti per ciascuna filiera produttiva».

33.4

FREGOLENT

Sopprimere il comma 4.

Art. 34

34.1

FREGOLENT

Sopprimere l'articolo.

Art. 37

37.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia».

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e dei prodotti agroalimentari italiani».

37.2

FREGOLENT

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sede legale e operativa in Italia» inserire le seguenti: «e la cui produzione avvenga su territorio italiano».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «sede legale e operativa in Italia» aggiungere le seguenti: «e la cui produzione avvenga su territorio italiano».

37.3

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) azioni di registrazione in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, come indicazioni geografiche oppure, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., come marchi privatistici, previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le azioni connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

a-bis) azioni giudiziarie e stragiudiziali intraprese a tutela delle indicazioni geografiche;».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b) sostituire la parola: «attività» con la seguente: «azioni»;

alla lettera c):

sostituire le parole «attività connesse» con le seguenti: «azioni connesse»;

sostituire le parole «attività avverso» con le seguenti: «ogni azione avverso».

37.4

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Sopprimere il comma 3.

ORDINI DEL GIORNO

G37.100

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,
sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" (AS 958)

premessi che:

il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni finalizzate a valorizzare e sostenere le imprese italiane nei diversi ambiti produttivi, ivi comprese le imprese che operano nelle filiere del comparto agricolo;

nell'ambito dei procedimenti per la valorizzazione dei prodotti tipici particolare rilevanza rivestono i prodotti agroalimentari da allevamenti di razze bovine autoctone, che sono l'espressione di dell'eccellenza enogastronomica italiana;

da tempo le imprese del comparto zootecnico, nell'ambito della riorganizzazione del sistema della qualità nazionale della zootecnia, hanno indirizzato i loro investimenti verso una maggiore qualità e sostenibilità delle produzioni, anche con riguardo al rispetto del benessere animale;

la produzione di carne bovina in Italia copre il 50% del fabbisogno nazionale. Una cifra che sale al 74% se si considerano anche i bovini importati e poi ingrassati nei allevamenti italiani. Il 26% delle carni consumate in Italia è invece importato già macellato;

gli allevamenti di razze autoctone, come piemontese, chianina, marchigiana, maremmana, romagnola e podolica, contribuiscono, in particolare, all'8% del fabbisogno nazionale di carne bovina; tuttavia senza un adeguato sostegno e una valorizzazione, si rischia di perdere alcune fra le posizioni più rilevanti nell'ambito delle eccellenze agroalimentari italiane, a vantaggio delle carni straniere;

in risposta ad una interrogazione immediata in Aula, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha evidenziato come la filiera delle carni necessiti di un sostegno, anche alla luce dell'importanza strategica che gli allevamenti italiani rivestono per l'economia del Paese;

impegna il Governo,

a valutare la necessità di adottare specifiche misure di sostegno, anche di natura finanziaria, a favore degli allevamenti di razze bovine autoctone italiane, che rappresentano un'eccellenza del *made in Italy* agroalimentare.

Art. 38

G38.100

SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» (A.S. 958-A);

premesso che:

l'articolo 38 del provvedimento in esame reca disposizioni per la valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale;

in particolare, il comma 1 prevede l'istituzione di un fondo per sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico, limitando la previsione degli interventi a quelle infrastrutture che sono percorse dagli animali negli spostamenti per le transumanze, la monticazione e l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali;

considerato che:

il concetto di paesaggio rurale rappresenta un sistema articolato e complesso, nel quale si intersecano più elementi, da quello forestale e agricolo a quello urbanistico, indipendenti l'uno dall'altro ma strettamente connessi tra loro. Così come le pratiche e le conoscenze tradizionali presenti sul territorio nazionale sono molteplici e trasversali;

circoscrivere le finalità del fondo di cui all'articolo in commento alle sole iniziative riguardanti le infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali sarebbe limitativo ed escluderebbe molte pratiche tradizionali tipiche del nostro paese;

impegna il Governo:

a ricomprendere nelle finalità di sostegno del fondo di cui all'articolo 38 tutte le infrastrutture di interesse storico e paesaggistico di tipo rurale o comunque in relazione col paesaggio rurale.

EMENDAMENTO

Art. 39

39.0.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il Fondo è finalizzato:

a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria

come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

b) all'acquisizione delle imprese in stato di difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera *a)* da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente;

c) all'acquisizione, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di imprese non in stato di difficoltà economico-finanziaria ai sensi del decreto di cui al comma 5 del presente articolo, aventi un numero di dipendenti inferiore a 250, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente".».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 41

G41.100

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» (A.S. 958-A),

premesso che:

l'articolo 41 dispone l'istituzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti. Si tratta, come specifica il comma 2, di un contrassegno che le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni;

considerato che:

il Made in Italy continua a mantenere una posizione di rilievo nell'economia globale e, come documentato dai dati sull'export, costituisce un tassello importante per il Paese, anche nel quadro contemporaneo, caratterizzato dal rallentamento della globalizzazione, dall'emergere di orientamenti protezionistici, dalla trasformazione delle catene globali del valore a seguito della crisi pandemica e da tensioni sui prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime che si sono aggravate con il conflitto russo-ucraino;

la tutela e la promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e dei relativi tratti caratterizzanti rappresenta un primo ed efficace passo per il contrasto alla falsificazione;

una politica volta a tutelare e valorizzare il Made in Italy deve consentire al consumatore di riconoscere - con immediatezza e facilità - la qualità e le peculiarità del prodotto italiano stesso;

in tal senso, è fondamentale scongiurare la diffusione di indebiti richiami all'italianità di un bene che, in realtà, nulla ha a che fare con il nostro Paese, così come la mistificazione delle informazioni sull'origine delle merci;

simili comportamenti, che assumono i connotati di vere e proprie azioni di concorrenza sleale, sortiscono il nefasto effetto di limitare l'introduzione dei prodotti Made in Italy anche nelle piattaforme internazionali,

impegna il Governo:

a far sì, anche attraverso specifici controlli e verifiche, che il contrassegno per il Made in Italy di cui al richiamato articolo 41 venga concesso alle imprese che facciano effettivo uso di merci italiane nei processi produttivi.

EMENDAMENTI

Art. 43

43.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Al comma 1, dopo le parole: «prodotti artigianali e industriali tipici» inserire le seguenti: «e a narchio storico, nel caso di imprese titolari di marchi storici iscritti al Registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30».

— 43 —

Art. 45

45.1

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) le regole specifiche per l'etichettatura, anche digitale, del prodotto.».

45.2

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) l'ecosostenibilità del prodotto.»

Art. 47

47.1

FREGOLENT

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso un soggetto gestore,».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera d).

47.2

NAVE, NATURALE, Sabrina LICHERI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «distribuzione commerciale» inserire le seguenti: «o fornitura».

— 44 —

Art. 48

48.1

FREGOLENT

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1.».

Art. 50

50.1

Sabrina LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, dopo le parole: «operatori della giustizia,» inserire le seguenti: «ivi compresi gli operatori di polizia giudiziaria,».

Art. 55

55.1

FREGOLENT

Sopprimere l'articolo.

— 45 —

Art. 56

56.1

FREGOLENT

Sopprimere l'articolo.

Art. 57

57.1

FREGOLENT

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui è demandato l'aggiornamento del».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 90 (pom.) del 12/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023

90ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il dottor Riccardo De Laurentis, responsabile dell'Area per la valutazione delle emissioni, la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici, la valutazione dei relativi impatti e per le misure di mitigazione e adattamento, e la dottoressa Eleonora Di Cristofaro, responsabile delle emissioni del settore agricoltura; per l'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), il dottor Massimo Gargano, direttore generale, e la dottoressa Daniela Santori, dell'ufficio tecnico agronomico.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione odierna e rivolge un indirizzo di saluto agli auditi, ringraziandoli per la loro disponibilità.

Il dottor DE LAURETIS, responsabile dell'Area per la valutazione delle emissioni, la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici, la valutazione dei relativi impatti e per le misure di mitigazione e adattamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), rammenta anzitutto i compiti dell'Istituto sul monitoraggio delle emissioni nell'atmosfera, quale organo di supporto del Dicastero dell'ambiente, al fine di individuare soluzioni che possano

essere tradotte in scelte politiche.

Con riferimento all'adattamento ai cambiamenti climatici, segnala che l'Istituto svolge attività di ricerca, non specificatamente rivolte al settore dell'agricoltura, su cui è comunque coinvolto da altre amministrazioni. Inquadra indi il tema delle emissioni, evidenziando che in Italia l'agricoltura è responsabile dell'8 per cento delle emissioni nazionali di gas serra, che riguardano in particolare metano derivante dagli allevamenti e dalle coltivazioni. Al riguardo, si registra comunque una riduzione di tali emissioni dagli anni Novanta ad oggi, fermo restando che quelle derivanti dagli allevamenti rappresentano il 75 per cento delle emissioni totali in agricoltura.

Dopo aver sottolineato che l'ISPRA utilizza studi e ricerche, anche di altri enti, applicabili in funzione delle tipologie di allevamento, fa presente che un'ulteriore sostanza ritenuta inquinante è l'ammoniaca. Richiama poi gli obiettivi europei e internazionali in termini di riduzioni di emissioni, rispetto ai quali rileva criticamente il ritardo dell'Italia. Tiene peraltro a precisare che una parte delle emissioni in agricoltura è difficilmente riducibile, in quanto dovuta a fermentazione enterica, soprattutto dei bovini. Per contrastare tale fenomeno occorrerebbe dunque un cambiamento delle diete animali, ma non sarebbe facilmente quantificabile la riduzione delle emissioni.

Si sofferma indi sulla gestione dei reflui animali, segnalando che le emissioni di metano possono essere abbattute attraverso una corretta gestione dei reflui di bovini e suini con biodigestori, e che anche la riduzione di ammoniaca può contribuire indirettamente agli obiettivi europei.

Riepiloga altresì le principali misure di contrasto alle emissioni, quali interventi sulla zootecnia, l'incremento della produzione di biogas e biometano, l'introduzione di diete meno proteiche negli allevamenti, la somministrazione di additivi alimentari, la sostituzione dell'urea con fertilizzanti a minore contenuto di azoto e l'impiego di tecniche diverse di applicazione dei fertilizzanti nel suolo, per ridurre la dispersione. Puntualizza poi che tali azioni hanno un preciso valore economico e potrebbero essere utili nell'elaborazione di una strategia a lungo termine, tenuto conto che l'agricoltura contribuirà ancor di più, fino al 2030, ad aumentare le emissioni e che politiche di mitigazione in questo settore dovrebbero essere integrate con le politiche energetiche.

Passa indi ad esaminare la strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, riepilogando gli effetti di questi ultimi sull'agricoltura, in termini di instabilità delle rese, invasione di specie aliene, aumento del fabbisogno idrico e incremento della resistenza ai patogeni. Al riguardo, sollecita azioni di lungo periodo, anche mediante varietà che necessitano di minore acqua, ad esempio sostituendo il mais con altri tipi di foraggi, o diverse modalità di coltivazione del riso.

Tra le iniziative efficaci in tale processo, menziona la formazione su nuove pratiche agronomiche, gli investimenti sia in impianti, sia in misure di prevenzione nelle aree a rischio idrogeologico, il ripristino di strutture danneggiate, l'introduzione di pratiche agricole a minore consumo di suolo, la valutazione del rischio in agricoltura, l'uso di piattaforme *web*, l'impulso alla ricerca verso soluzioni culturali diverse, nonché l'impiego massiccio dell'agricoltura di precisione.

Avviandosi alla conclusione, ritiene che dette scelte potrebbero favorire la produttività e l'adattamento, contribuendo pertanto alla mitigazione. Nel preannunciare la trasmissione di una documentazione, rende noto che l'ISPRA ha sviluppato una piattaforma di indicatori che raccoglie esperienze già avviate sul tema dell'adattamento.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ringraziato l'auditore, ritiene che affrontare il tema del cambiamento climatico significhi anzitutto approfondire il quadro normativo, anche sovranazionale. Coglie quindi l'occasione per soffermarsi sul deflusso ecologico, evidenziando che occorre tutelare gli operatori che lavorano sul territorio.

Domanda quindi se vi siano proposte concrete da parte di ISPRA, tanto più che gli agricoltori rischiano di trovarsi in difficoltà. Sottolinea infatti come, in molti casi, sia difficile cambiare prospettiva anche per ciò che concerne la differenziazione delle colture e l'utilizzo delle tecniche di evoluzione assistita nonostante le innovazioni legislative.

Il dottor DE LAURETIS, dopo aver ricordato che l'Istituto fornisce un supporto di tipo tecnico, si riserva di approfondire la questione del deflusso ecologico attraverso una documentazione aggiuntiva. Tiene comunque a precisare che il settore agricolo dovrebbe compiere uno sforzo ulteriore per

affrontare i cambiamenti climatici, tanto più che la ricerca può coinvolgere diversi aspetti, a partire dalle sementi.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) rammenta che l'obiettivo dell'indagine conoscitiva è esaminare quali strumenti possano essere messi in campo, considerato che il naturale spirito di adattamento della specie umana già consente di affrontare le nuove sfide e i problemi reali, come quelli del cambiamento climatico.

Ritiene peraltro che l'agricoltura italiana sia stata spesso innovatrice e abbia dimostrato di essere più resiliente rispetto ad altri settori. Afferma altresì che una nuova visione dell'agricoltura consentirà di raccogliere le esperienze positive e contrastare gli effetti negativi dei mutamenti. In ultima analisi, ricorda che la procedura informativa resterà aperta anche a contributi che l'Istituto riterrà utile trasmettere in un momento successivo rispetto all'audizione.

Ha indi la parola il dottor GARGANO, direttore generale dell'Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), rilevando innanzitutto che i cambiamenti climatici, in precedenza episodici, possono ormai considerarsi fenomeni strutturati. Essi coinvolgono direttamente la risorsa idrica, incidendo sulla quantità, sulla durata e sulla distribuzione delle piogge e causando fenomeni di siccità sempre più prolungati, che si alternano a improvvisi eventi alluvionali. Evidenzia che il settore agricolo è particolarmente esposto ai cambiamenti climatici, in quanto oltre l'85 per cento delle coltivazioni agricole è ormai irriguo e l'acqua è l'elemento naturale più coinvolto nel cambiamento climatico.

Fornisce, quindi, il valore della produzione agricola italiana riferito all'anno 2022, precisando che esso è stato di circa 75 miliardi di euro e ha alimentato una filiera agroalimentare che ha raggiunto i 580 miliardi di euro. Nel medesimo anno, il valore delle esportazioni dei prodotti agroalimentari italiani è stato di 60,7 miliardi di euro, di cui più di 50 miliardi di euro da produzioni irrigue.

Passa poi a considerare le stime dei costi al settore agricolo imputabili, negli ultimi due anni, alla siccità e agli eventi alluvionali, che ammontano ad oltre 14 miliardi di euro per danni diretti alle coltivazioni e agli allevamenti zootecnici, per la non-messa in coltura di alcune produzioni usuali, per la limitazione dei livelli produttivi e per la perdita dei raccolti in quelle in atto.

Sottolinea che tali costi gravano direttamente sui cittadini, anche in termini di indisponibilità dei prodotti usualmente consumati, nonché dell'ambiente, in quanto il mercato è costretto ad approvvigionarsi mediante importazioni ad alto impatto inquinante.

Passa, quindi, a dare conto delle azioni poste in essere dai consorzi di bonifica e di irrigazione a favore del settore agricolo, ispirate ai principi di adattamento e di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Ricorda, innanzitutto, l'introduzione di importanti certificazioni, tra le quali menziona il marchio "GocciaVerde", di recente ufficialmente registrato e messo a punto da ANBI con l'obiettivo di attestare l'uso sostenibile della risorsa idrica nel processo produttivo della filiera agroalimentare.

I consorzi, a suo giudizio, hanno dato prova di saper rispondere concretamente alla programmazione di risorse finanziarie pubbliche, di pertinenza dei Ministeri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e delle infrastrutture e dei trasporti, messe a disposizione con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Evidenzia, in proposito, che il valore effettivo dei progetti dei consorzi, riconosciuti come ammissibili a finanziamento, ammonta a circa 4,5 miliardi di euro, superando ampiamente i circa 2 miliardi di euro di risorse finanziarie impegnate.

Tra i suddetti progetti, richiama, in particolare, il cosiddetto "Piano laghetti", predisposto da ANBI in cooperazione con Coldiretti, consistente nella realizzazione di una rete diffusa di piccoli-medi bacini idrici, realizzati in terra ed aventi un basso impatto paesaggistico. Tali bacini sono finalizzati alla raccolta e conservazione delle acque pluviometriche con la finalità di rallentarne il rapido rilascio verso il mare, di consentirne l'utilizzo irriguo nei momenti di bisogno e, qualora trattate, di renderle utilizzabili anche a scopi potabili. Dopo aver dato conto degli effetti positivi dei bacini sulla ricarica della falda e sul contenimento del cuneo salino e della subsidenza, fa cenno alla possibilità di ulteriore sfruttamento energetico degli stessi, mediante la produzione di energia idroelettrica grazie all'apposizione di pannelli fotovoltaici galleggianti.

Il "Piano laghetti", congiuntamente a ulteriori interventi di manutenzione dei corsi fluviali, costituisce

un'azione fondamentale posta in essere dai consorzi per la difesa del territorio rurale e dei centri abitati contro il dissesto idrogeologico, tenuto conto dell'importanza di scoraggiare lo spopolamento delle zone a rischio, soprattutto montane, da parte degli imprenditori agricoli e degli allevatori.

Ricorda poi la rilevanza degli sviluppi compiuti nell'ambito della digitalizzazione con l'obiettivo di mettere a punto dati e informazioni che consentano un'analisi predittiva e il monitoraggio dei fenomeni climatici in atto e dei loro potenziali effetti sul sistema delle imprese agricole e sul territorio. Informa, al riguardo, che gli strumenti satellitari per il telerilevamento sono in grado di supportare il processo decisionale irraggiungibile nella prospettiva di un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

Dopo aver espresso il suo personale scetticismo in merito alla possibilità di pervenire a una regolamentazione del consumo del suolo, manifesta le sue perplessità nei riguardi delle sempre più frequenti dichiarazioni di calamità naturale, dicendosi convinto che le conoscenze, le competenze e gli strumenti attualmente a disposizione permetterebbero ormai di agire in via preventiva e di uscire dall'ottica dell'emergenza.

Fa presente, infine, che l'assenza di consapevolezza, da parte delle Istituzioni europee, delle peculiarità della geografia italiana, soprattutto in relazione al regime delle risorse fluviali, ha incoraggiato ANBI a costituire un'associazione con organismi analoghi di altri Paesi europei, che si sta proponendo quale soggetto idoneo a fornire supporto tecnico nei processi decisionali a livello europeo.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) domanda quanto la lentezza e la complessità dei procedimenti burocratici, tra i quali richiama, in particolare, il rilascio di autorizzazioni per la pulizia degli alvei, incidano sul carente trattenimento delle acque.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver condiviso, sulla base della sua esperienza di parlamentare europea, l'osservazione conclusiva del dottor Gargano, chiede se i progetti di adattamento di ANBI coinvolgono anche le zone montuose e alto-collinari del Paese, tenuto conto della loro potenzialità produttiva.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*), dopo aver invitato a riflettere, alla luce della relazione del dottor Gargano, su una eventuale riconsiderazione dei limiti posti nell'ambito del settore idroelettrico, ritiene che la progettazione di invasi debba rivolgersi a bacini di grandi dimensioni, idonei a sopperire alle esigenze sia agricole sia energetiche.

Tenuto conto dei numerosi progetti ancora non realizzati, tra i quali menziona la diga di Vetto, avanza l'ipotesi che, in aggiunta alle questioni burocratiche, sia presente nel Paese una cultura che teme le opere di trattenimento delle acque.

Si sofferma, infine, sull'esigenza di nuove risorse finanziarie che possano sostenere il processo di adeguamento del settore agricolo, specificamente nell'ambito dei sistemi irrigui.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) ritiene che, oltre a supportare l'innovazione e la ricerca, occorra intraprendere politiche di mitigazione per contrastare il cambiamento climatico.

La senatrice [PETRUCCI](#) (*FdI*) chiede quale sia esattamente la capienza degli invasi definiti medio-piccoli, facendo presente che i processi normativi devono fondarsi su definizioni inequivoche.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) domanda dettagli sui pannelli fotovoltaici eventualmente apponibili sopra i bacini.

Il dottor GARGANO risponde complessivamente alle questioni sollevate, a partire da quella relativa alla manutenzione dei fiumi, informando che l'ANBI nei prossimi mesi si farà promotrice presso le forze politiche di una proposta normativa volta sia a semplificare le procedure sia a depenalizzare comportamenti che hanno effetti benefici sulla manutenzione del territorio.

Dopo aver ribadito le difficoltà ad accreditare in sede europea una visione mirata a ricercare un punto di equilibrio tra natura e attività umana, assicura che le zone montuose sono prioritarie nel "piano invasi" predisposto da ANBI.

Accenna poi al fatto che il progetto di realizzazione della diga di Vetto è stato finanziato, seppure in maniera ridotta.

Risponde alla richiesta relativa alla capienza degli invasi dichiarando che, al fine di risultare funzionali, essi devono essere in grado di contenere 5 milioni di metri cubi di acqua.

Infine, si dichiara a favore dello stanziamento di nuove risorse a supporto delle opere di adeguamento

nel settore agricolo, ferma restando la necessità che le risorse siano positivamente gestite e impiegate, evitando errori commessi in passato.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) ritiene che le zone collinari e pianeggianti, piuttosto di quelle montuose, necessitano di invasi idonei ad alleviare lo stress idrico sostenuto dai territori montani. Ringrazia, quindi, il dottor De Laurentis e il dottor Gargano per i contributi forniti e, dopo averli invitati a depositare presso la Commissione ulteriore documentazione che ritengano utile ai fini dell'indagine conoscitiva in corso, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione inizia oggi, in seconda lettura, l'esame del provvedimento, che viene trattato ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, essendo un collegato alla manovra di finanza pubblica.

Considerato che la X Commissione della Camera ha svolto una apposita indagine conoscitiva sul *made in Italy*, approvando un documento conclusivo, e ha svolto numerose audizioni sul provvedimento presentato in prima lettura, propone di rinunciare a svolgere audizioni e di acquisire la documentazione già depositata presso l'altro ramo del Parlamento.

Conviene la Commissione.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra quindi le disposizioni del disegno di legge, precisando che lo stesso si compone di cinquantanove articoli. Passa, quindi, ad esporne i contenuti a partire dall'articolo 1, che è volto a valorizzare le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, a fini identitari e per la crescita dell'economia nazionale.

Nell'attuazione delle disposizioni recate dal disegno di legge, ai sensi di quanto prevede l'articolo 2, le amministrazioni centrali e locali sono chiamate a orientare la propria azione e le relative misure di incentivazione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche, nonché del turismo. Le stesse amministrazioni sono tenute ad assicurare che le misure di incentivazione che caratterizzano e qualificano la loro azione siano coerenti con i principi della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione ed ecoinnovazione, della inclusione sociale e della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 3, che istituisce la Giornata nazionale del *made in Italy* per celebrare la creatività e l'eccellenza italiana, dà conto dell'articolo 4, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale del *made in Italy*, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e allo sviluppo di modelli di economia circolare. Sottolinea in proposito che il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ed è autorizzato a investire, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche quotate e anche in forma cooperativa, purché aventi sede legale in Italia e non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il metodo di attuazione delle operazioni finanziarie del Fondo, le condizioni di intervento e l'individuazione del veicolo di investimento delle relative risorse sono affidate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. L'articolo 5 - prosegue il Presidente relatore - istituisce un'apposita riserva, per un importo di 15 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 30 novembre 2004, destinata al finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili.

Fa presente poi che l'articolo 6 prevede, per l'anno 2024, la concessione, alle *start up* innovative e alle micro imprese, del *Voucher 3I - Investire in Innovazione*, previsto dal decreto-legge n. 34 del 2019, per l'acquisizione di servizi di consulenza utili all'ottenimento di un brevetto.

Rileva inoltre che l'articolo 7 obbliga l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni, o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, a notificare preventivamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività e i motivi che impongono la medesima cessazione. In caso di notifica, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale ed evitare la loro estinzione, viene consentito al Dicastero delle imprese di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio, qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso. Per i marchi che risultino non utilizzati da almeno cinque anni, il Ministero può depositare, a proprio nome, domanda di registrazione del marchio. Il Ministero è autorizzato ad utilizzare i marchi suddetti esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività ubicate all'estero.

Segnala altresì che l'articolo 8 introduce alcune misure a sostegno della filiera nazionale del legno e delle imprese della filiera della prima lavorazione del legno. Viene previsto, in primo luogo, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuova lo sviluppo delle certificazioni della gestione forestale sostenibile e sostenga la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno; a tal fine autorizzando la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro. Sono previste anche disposizioni di coordinamento in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione per gli interventi selvicolturali.

Precisa indi che, secondo l'articolo 9, il Dicastero dell'agricoltura, al fine di valorizzare la filiera degli olii di oliva vergini, definisce con proprio decreto non regolamentare, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, le modalità di registrazione delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari. Le predette consegne e registrazioni devono avvenire nel termine di sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.

L'articolo 10 dispone che il Dicastero delle imprese promuova e sostenga gli investimenti, sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale.

Dopo aver evidenziato che l'articolo 11 stanziava 5 milioni di euro nel 2023 e 10 milioni di euro nel 2024 per la promozione di investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori, dà conto dell'articolo 12, che prevede una misura di semplificazione per la nautica da diporto, disponendo la riduzione del termine da 60 a 7 giorni per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto presso lo Sportello telematico del diportista (STED).

Illustra successivamente l'articolo 13, che istituisce un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

L'articolo 14 consente di iscrivere i natanti da diporto nell'archivio telematico centrale (ATCN) mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La norma consente altresì ai soggetti italiani possessori di natanti in navigazione in acque territoriali straniere, di attestarne il possesso, la nazionalità ed i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione (DCI). Fa presente che l'articolo 15 prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, delle aree di interesse strategico

nazionale in relazione alle quali consentire, ai fini del rilascio degli atti concessori o autorizzativi utili ad aumentare la produzione di materie prime critiche della filiera della ceramica, l'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli organi competenti, da parte del Dicastero delle imprese o, nel caso di atti di competenza di enti territoriali, da parte di un soggetto individuato dal Consiglio dei Ministri. L'articolo 16 prevede l'adozione, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti. Viene altresì disposto che il livello di ottemperanza a tali parametri qualitativi può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel rilevare che l'articolo 17 istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* una Commissione tecnica avente la finalità di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identifichino le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del pane fresco e della pasta di semola di grano duro, descrive i contenuti dell'articolo 18, che istituisce il percorso liceale del *made in Italy* nell'articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*. Si prevede l'emanazione di un regolamento governativo con cui provvedere alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale, sulla base di una serie di criteri, fermo restando che, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del *made in Italy* a partire dalle classi prime. Contestualmente, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del *made in Italy* garantendo, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. Sono previste una procedura transitoria per la costituzione delle classi prime del percorso liceale del *made in Italy*, nonché una disciplina specifica per il monitoraggio e la valutazione del percorso liceale del *made in Italy* da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Passa poi ad esaminare l'articolo 19, che dispone la costituzione della Fondazione denominata "Imprese e competenze per il *made in Italy*", con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy*, ivi comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del *made in Italy* e di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti, nonché di favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. La Fondazione conferisce ogni anno il premio di "Maestro del *made in Italy*" a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy*.

Dopo aver richiamato l'articolo 20, che istituisce l'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy*, affidandone la cura e la gestione alla fondazione "Imprese e competenze per il *made in Italy*", illustra l'articolo 21 secondo cui il Ministero della cultura, in via generale, e il Dicastero dell'agricoltura, nonché le altre amministrazioni, per gli specifici profili di rispettiva competenza, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese. Vengono peraltro modificate le complessive attribuzioni del Ministero della cultura, riferite non solo ai beni culturali materiali ma anche a quelli immateriali e viene espunta dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la categoria dei beni ambientali.

Descrivendo brevemente l'articolo 22, che consente agli istituti e i luoghi della cultura di registrare il marchio che li caratterizza di concederne l'uso a terzi a titolo oneroso, sottolinea poi l'articolo 23, in base al quale il Ministero della cultura stipula protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali riferibili a istituti e luoghi della cultura.

Evidenzia altresì che l'articolo 24 modifica gli articoli 2 e 14 della legge n. 323 del 2000 relativa al riordino del settore termale, in materia di definizioni e di sanzioni.

L'articolo 25 reca la definizione di "imprese culturali e creative", rinviando ad un decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della medesima qualifica. Definisce, quindi, *start-up* innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di *start-up* innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa. Infine, prevede che le imprese culturali e creative siano iscritte in un'apposita sezione nel registro delle imprese.

L'articolo 26 - prosegue il Presidente relatore - istituisce presso il Ministero della cultura l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale, specificando che l'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nell'apposito registro, e di valorizzare le imprese culturali e creative.

Precisa poi che l'articolo 27 reca la definizione dei creatori digitali quali artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale, demandando a un decreto del Ministro della cultura l'istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette, per tutelare i diritti delle opere originali ad alto contenuto digitale.

L'articolo 28 dispone che il Ministero della cultura adotti le opportune linee guida affinché le opere musicali, audiovisive e librerie conservate nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche siano conservate e fruibili anche nella loro versione originale, oltre che nelle eventuali rielaborazioni successive, onde evitare che operazioni creative di riadattamento con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale, facendone perdere la memoria.

Nel segnalare che l'articolo 29 prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del Ministero della cultura di contributi a favore delle imprese culturali e creative, pone l'accento sull'articolo 30 relativo all'adozione di un "Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative".

L'articolo 31 istituisce, presso il Ministero del turismo, un comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con il compito di assicurare il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 32, che autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a contratto da destinare agli uffici consolari, per potenziare quelli dei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, dà conto dell'articolo 33, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per la promozione dello sviluppo dei mercati nazionali e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per la promozione dello sviluppo del settore fieristico.

Segnala inoltre che l'articolo 34 reca disposizioni in materia di certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero, l'articolo 35 istituisce, nello stato di previsione del Dicastero dell'agricoltura, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato a promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, mentre l'articolo 36 disciplina i mutui a tasso agevolato concessi dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in favore delle imprese agricole finalizzati all'acquisizione di imprese operanti nel medesimo settore.

L'articolo 37 istituisce, presso il Dicastero dell'agricoltura, il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mentre l'articolo 38 istituisce presso il medesimo Ministero un fondo destinato a sostenere i Comuni che adottano iniziative volte a ripristinare, mantenere e valorizzare le infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali.

Evidenzia poi che l'articolo 39 istituisce il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base della

proposta della Regione o della Provincia autonoma competente.

Dopo aver dato conto dell'articolo 40, relativo al registro delle associazioni nazionali delle città d'identità, segnala che l'articolo 41 dispone l'istituzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, apponibile su base volontaria. L'articolo in esame non si applica alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e agroalimentari, nei cui confronti continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni in materia.

Rileva inoltre che l'articolo 42, in vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, demanda alle Regioni la possibilità di effettuare, secondo le modalità e nei termini definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, una ricognizione delle produzioni tipiche già oggetto di forme di riconoscimento o tutela, ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legati al territorio locale.

L'articolo 43 dispone che le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica possano adottare disciplinari di produzione e presentare alla Regione la dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione dei prodotti artigianali e industriali tipici di cui al precedente articolo 42.

L'articolo 44 - precisa il Presidente relatore - prevede, al comma 1, che i disciplinari di produzione e la dichiarazione di manifestazione di interesse alla ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche di cui ai precedenti articoli possano essere, rispettivamente, adottati e presentate dalle associazioni dei produttori operanti in una determinata zona, costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano, tra gli scopi sociali, quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare.

Soffermandosi sull'articolo 45, che indica gli elementi minimi del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici di cui all'articolo 43, osserva che l'articolo 46 riconosce alle associazioni di produttori un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico legato alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 43.

L'articolo 47 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024 affinché il Dicastero delle imprese promuova e sostenga la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT) per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *made in Italy* e istituisce un catalogo nazionale per il censimento delle tecnologie basate su registri distribuiti. Il medesimo Ministero può concedere alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per: progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del *made in Italy*; la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

L'articolo 48 dispone il sostegno alla transizione digitale delle piccole e medie imprese industriali e artigianali, autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per il 2024 per la concessione di un contributo agli investimenti in progetti per ambienti virtuali immersivi e interattivi, da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale.

L'articolo 49 è volto ad attribuire al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale riguardante la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Pone altresì l'accento sull'articolo 50, concernente misure volte a implementare la formazione specialistica di magistrati e degli altri operatori della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di contrasto alla contraffazione, nonché sull'articolo 51, riguardante il sistema sanzionatorio relativo all'acquisto e all'introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte. Descrive brevemente i contenuti dell'articolo 52, sul reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, dell'articolo 53, in materia di distruzione di cose sequestrate, dell'articolo 54, volto a semplificare l'attività di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni contraffatti sequestrati,

nonché dell'articolo 55, concernente l'estensione di azioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'articolo 56 prevede che, nei casi di condanna dello straniero per i reati in materia di contraffazione, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si debba tener conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna.

L'articolo 57 stanziava 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 per lo svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti di cittadini e imprese rispetto agli interventi in materia di *made in Italy* previsti dalla legge in esame e per rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in inglese, attraverso il sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Avviandosi alla conclusione, specifica che l'articolo 58 contiene la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, mentre l'articolo 59 reca le disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri.

Propone infine di fissare un termine ravvicinato per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, nella prospettiva di svolgere un esame celere.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) fa presente che gli uffici legislativi dei Gruppi sono già impegnati in queste ore per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti governativi riferiti al disegno di legge di bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene comunque utile fissare il termine per gli emendamenti entro questa settimana, tanto più che, trattandosi di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, occorrerà comunque attendere il parere della Commissione bilancio sulle proposte emendative, prima di procedere alle votazioni.

La Commissione conviene quindi di fissare a venerdì 15 dicembre, alle ore 18, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 91 (pom.) del 13/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2023
91ª Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 13,45.

*SULL'INTERGRUPPO PARLAMENTARE SULLE STRATEGIE DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DEL SETTORE OLIVICOLO*

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) rende noto di aver promosso la costituzione di un Intergruppo in materia di strategie di sviluppo e valorizzazione del settore olivicolo, con lo scopo di favorire interazioni con gli operatori e sinergie con l'attività parlamentare e governativa. In tale ambito, riferisce che domani avrà luogo, in sala Nassiriya, la presentazione ufficiale dell'Intergruppo, durante la quale vi saranno degustazioni di olio. A tale ultimo riferimento, avrebbe piacere di consegnare ai senatori della Commissione agricoltura alcune tipologie di prodotti olivicoli provenienti dal territorio dell'alta Daunia, nel quale si produce l'olio di peranzana, risalente all'epoca del Principe di San Severo, Raimondo De Sangro.

Dopo aver ricordato le origini di tale cultivar di olivo, ritiene essenziale celebrare le eccellenze agricole del *made in Italy*, imperniata in particolare sull'olio, tanto più che esso apporta benefici alla salute e all'ambiente in termini di cattura del carbonio. Si augura pertanto che la Commissione possa a sua volta supportare l'azione dell'Intergruppo.

La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 13,55.

IN SEDE REFERENTE

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica di aver indicato quale relatrice, per il seguito dell'esame, la senatrice Fallucchi. Dopo aver ricordato di aver già svolto la relazione introduttiva, dichiara aperta la discussione generale. Rammenta altresì che la Commissione ha convenuto di fissare a venerdì 15 dicembre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

In proposito riferisce che, contrariamente a quanto ipotizzato ieri, l'esame del provvedimento dovrà concludersi entro la fine dell'anno, considerato che si stanziavano risorse a valere sull'esercizio finanziario in corso. Tiene comunque a precisare che il testo è stato oggetto di un esame approfondito presso l'altro ramo del Parlamento, tanto che è stato arricchito anche di proposte emendative

dell'opposizione. Manifesta tuttavia rammarico per l'impossibilità, in seconda lettura, di apportare ulteriori modifiche e integrazioni e precisa che i lavori della settimana prossima saranno organizzati tenendo conto dell'andamento delle sedute dell'Assemblea e di quelle della Commissione bilancio, chiamata a rendere i pareri sugli emendamenti che saranno presentati.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) domanda se la Commissione tornerà a riunirsi martedì 19 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) puntualizza che - considerato l'attuale calendario dell'Assemblea - sarà prevista una seduta lunedì 18 dicembre per proseguire la discussione generale e illustrare gli emendamenti, fermo restando che la programmazione delle sedute sarà discussa in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, previsto al termine della plenaria.

In discussione generale prende quindi la parola il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), il quale prende atto che i tempi di esame del provvedimento in titolo sono estremamente ristretti e, conseguentemente, non ci sono spazi per apportare modificazioni ad un testo, a suo parere, rimasto sostanzialmente inalterato anche a seguito dei limitati interventi occorsi durante l'esame in prima lettura.

Ritiene infatti che le misure in via di introduzione siano inefficaci a valorizzare il *made in Italy*, anche tenuto conto della scarsità degli investimenti previsti e delle risorse stanziare, per di più parcellizzate in micro-interventi di poco rilievo.

Richiama poi l'attenzione su talune misure che, oltre a non risultare proficue nei riguardi del *made in Italy*, sono suscettibili di generare problemi di più vasta portata. Anovera, tra queste, l'istituzione del liceo del *made in Italy*, che rischia di creare disorientamento nel sistema scolastico italiano.

Nel ribadire il giudizio negativo del suo Gruppo sul provvedimento in esame, invita a riflettere, più in generale, sull'andamento del processo legislativo, in cui il Parlamento si trova ad incidere in misura sempre più ridotta.

Preannuncia, infine, ulteriori dichiarazioni da parte del suo Gruppo in sede di illustrazione e di dichiarazione di voto sugli emendamenti.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*), nel condividere le osservazioni del senatore Martella, pone in evidenza come, a fronte di un provvedimento che evoca, già nel titolo, sentimenti radicati di appartenenza nazionale, siano limitate le misure previste e scarse le risorse messe a disposizione.

Fa riferimento, in particolare, al sostegno all'imprenditorialità femminile, finanziato per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, e ai distretti del prodotto tipico italiano - peraltro già attivi sul territorio, per quanto presentati come una misura innovativa - ai quali sono destinati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Menziona, altresì, misure che appaiono non pertinenti all'oggetto del provvedimento, quali quelle relative al possesso di natanti.

Dopo aver rilevato criticamente che il testo in esame ha, a suo parere, trascurato approfondimenti e risultanze significative emerse dall'indagine conoscitiva svolta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, ribadisce la mancata rispondenza dello stesso agli obiettivi preannunciati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 92 (pom.) del 18/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2023

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy,
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 175 emendamenti e 19 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto, e che la senatrice Fregolent ha ritirato l'emendamento 32.2 ed ha presentato un testo corretto di tale proposta, parimenti pubblicato in allegato.

Ricorda poi che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, definito dalla legislazione vigente e dal Documento di economia e finanza (DEF). Sono quindi inammissibili gli emendamenti su cui la Commissione bilancio dovesse esprimere un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ricorda inoltre che possono essere ripresentati in Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quinquies, del Regolamento, i soli emendamenti respinti dalla Commissione, fatta salva la possibilità per il Presidente del Senato di ammettere nuovi emendamenti in correlazione con le modificazioni proposte dalla Commissione stessa.

Comunica infine che sul testo sono pervenuti finora i pareri delle Commissioni 1ª, 7ª e 10ª.

Il [PRESIDENTE](#), constatato che non vi sono altri iscritti in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Replica il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, premettendo di non essere titolare del provvedimento, seguito dal vice ministro Valentini. Considerati i rilievi sollevati in discussione generale, precisa che l'esigenza di approvare entro dicembre in via definitiva il provvedimento è dovuta a ragioni contabili, in quanto vi è il rischio di perdere le risorse stanziare per l'anno 2023. Fa notare comunque che l'esame in prima lettura è stato assai ampio e ha valorizzato il lavoro

parlamentare connesso all'indagine conoscitiva sul *Made in Italy* svolta dalla X Commissione della Camera dei deputati. Numerosi sono inoltre gli emendamenti approvati di iniziativa delle opposizioni che hanno registrato un parere favorevole e sono stati approvati.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) rinuncia alla replica.

Il [PRESIDENTE](#) si associa alle considerazioni del Sottosegretario, augurandosi che l'Assemblea possa licenziare in via definitiva il provvedimento entro questa settimana, onde non pregiudicare la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2023.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) ringrazia la Sottosegretaria per aver motivato le ragioni dell'urgenza, rilevando tuttavia criticamente che la Camera dei deputati avrebbe potuto concludere prima l'esame del testo onde consentire margini di approfondimento anche al Senato. Afferma infatti che il proprio Gruppo ha presentato numerosi emendamenti e avrebbe auspicato una valutazione attenta da parte dell'Esecutivo, nella prospettiva di tutelare il bene comune in un settore che giudica importante. Prende atto infine del tema connesso agli stanziamenti riferiti all'anno 2023.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA, CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA E POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che domani, martedì 19 dicembre, la seduta già convocata alle ore 9 non avrà luogo e la seduta già convocata alle ore 13 è anticipata alle ore 12. Dispone inoltre la convocazione di una ulteriore seduta alle ore 18, o a conclusione dei lavori dell'Assemblea, al termine della quale si terrà la riunione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, precedentemente prevista al termine della seduta delle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [958](#)

G/958/1/9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* ed è un collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2023-2025;

tale provvedimento si inserisce in uno scenario macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina anche se i fattori di crisi, acuiti dalla situazione contingente, hanno tuttavia radici più profonde;

in particolare, come rilevato dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord, prima della drammatica alluvione di inizio novembre che ha colpito in modo dirompente il distretto industriale di Prato la produzione industriale in questo territorio si è ridotta in maniera consistente rispetto allo scorso anno. Il terzo trimestre 2023, raffrontato allo stesso periodo 2022, ha fatto registrare un -7,9 per cento;

l'andamento complessivo riflette quello del tessile e degli altri settori maggiormente rappresentati nell'area industriale pratese: si va dal -11,1 per cento del tessile al -4,1 per cento della meccanica, comprendente anche il meccanotessile, e al -3 per cento dell'abbigliamento-maglieria;

dopo la caduta a picco del 2020, che vide contrazioni della produzione industriale pratese del 20 per cento, gli anni 2021 e 2022 avevano mostrato una forte capacità di ripresa anche se parzialmente

confermata in questo 2023;

l'alluvione del 2 novembre u.s. ha però definitivamente messo in ginocchio ogni possibile aspettativa di ripresa industriale nel breve periodo;

il settore terziario nella provincia di Prato è rappresentato da circa 12.000 imprese attive, così distribuite nel 2022: imprese destinate all'alloggio e alla ristorazione: 1.749 (196 mila arrivi e 443 mila presenze); imprese del commercio all'ingrosso attive: 9.088 e altre attività legate al terziario: 1.345;

rispetto a questo scenario, il Centro Studi Confcommercio stima un ammontare (in aggiornamento) del danno pari a oltre 15 milioni di euro;

secondo il *report*, ad oggi, il 15 per cento delle aziende coinvolte vede interrotta la sua attività, mentre il 75 per cento circa è riuscito a riprenderla e il restante 10 per cento ha ricominciato soltanto parzialmente;

quanto alla tipologia dei danni inferti dal catastrofico allagamento, il 75 per cento dichiara di aver subito danni strutturali che pesano, in termini economici, per oltre 6 milioni, quelli da mancato incasso riguardano invece il 70,2 per cento delle attività (circa 4 milioni) mentre il 65 per cento delle attività dichiara danni ai prodotti per una cifra superiore ai 5 milioni;

a questo scenario devono aggiungersi i danni da mancato guadagno, in costante aggiornamento;

sul fronte della produzione manifatturiera (tessile, meccanica di produzione, legno, arredamento, cartotecnica), la situazione è davvero preoccupante: CNA registra oltre 100 imprese manifatturiere concentrate nell'area del «distretto tessile» con situazioni di particolare criticità nelle zone di Campi Bisenzio, Montemurlo, Montale, Quarrata, Val Bisenzio. Ci sono aziende che hanno visto distrutte integralmente le linee di produzione, materie prime in lavorazione, macchinari anche recentemente acquistati (sui quali erano stati fatti investimenti in linee produttive innovative Industria 4.0) dove gli ordini di grandezza dei danni sono stimabili in qualche centinaio di migliaia di euro ad azienda, con picchi di qualche milione di euro. Queste imprese sono quelle maggiormente strutturate anche da un punto di vista organizzativo, impiegano una media che va dai 10 ai 25 addetti, nel caso del tessile rischiano di perdere un intero semestre di campionario, e nei casi più gravi rischiano di non riavviare l'attività. Per il 40 per cento ancora la produzione è totalmente interrotta, e per un 46 per cento ancora parzialmente interrotta;

secondo lo studio pubblicato dall'Istituto regionale programmazione economica della Toscana (IRPET) si ipotizza che una prima stima del danno subito dalle imprese ammonti, per quanto riguarda:

a) la perdita delle scorte in magazzino a circa 90 milioni di euro (pari al 21 per cento del valore totale);

b) i fabbricati e i macchinari/impianti a circa 900 milioni di euro (pari al 11,4 per cento del valore complessivo);

c) il blocco produttivo a circa 100 milioni di euro (sempre che si ipotizzi un solo mese di fermo. Qualora i mesi di fermo produttivo dovessero aumentare aumenterebbe proporzionalmente anche il danno);

d) l'indotto e tutta la filiera si stimano circa 150 milioni di euro;

successivamente, alla luce dell'ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, è stato necessario riquantificare il danno subito sia per le attività produttive che per le famiglie arrivando a un ordine di grandezza pari a circa 1,8 miliardi complessivi di euro se consideriamo solo i 37 comuni iniziali e a 2 miliardi di euro se consideriamo gli ulteriori comuni coinvolti (naturalmente in questa stima non sono ricomprese le spese eventualmente sostenute per il ripristino delle infrastrutture quali strade, ponti, argini dei fiumi... del territorio);

le prime misure messe in atto dal Governo, pur apprezzabili, non sono certo sufficienti a far ripartire il tessuto industriale e terziario coinvolto,

impegna il Governo:

a predisporre, fin dal primo provvedimento utile, tutte le misure economiche e finanziarie

necessarie a far ripartire il distretto industriale e terziario di Prato, in particolare prevedendo:

a) l'attivazione di un ammortizzatore unico da attivarsi retroattivamente al 2 novembre, sul modello di quanto già fatto dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, che copra non solo le aziende che vedono o vedranno sospesa la propria attività, ma anche i dipendenti che non possono raggiungere il loro posto di lavoro, perché hanno avuto la casa invasa dal fango o perché non hanno più l'automobile o abitano in zone con la viabilità interrotta;

b) sgravi contributivi per i mesi di novembre e dicembre;

c) il riallineamento dell'Isa, gli indici sintetici di affidabilità fiscale per tre anni poiché a causa dei danni subiti le attività non sono in grado di rientrare nei parametri predisposti;

d) la possibilità di utilizzo del meccanismo del credito d'imposta per i costi di sostituzione e ripristino di macchinari, attrezzature, beni strumentali delle imprese danneggiate;

e) il posticipo quantomeno al 30 giugno delle scadenze tributarie di novembre e dicembre con la possibilità di rateizzare in 12 mesi a partire da aprile 2024;

f) l'abbattimento dei debiti tributari e contributivi delle imprese alluvionate;

g) la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per almeno 12 mesi senza possibilità per gli istituti di credito di rimodulazione al rialzo dei tassi di interesse e senza riclassificazione del *rating* di rischio per le aziende richiedenti;

h) adeguati risarcimenti per i danni subiti agli immobili, beni mobili registrati, materie prime, utensili, macchinari, prodotti finiti, ecc. con procedure snelle ed il più possibile rapide;

i) forme di risarcimento per il mancato guadagno per tutte le imprese;

j) la detassazione totale e senza massimali dei sussidi occasionali, erogazioni liberali e altri benefici concessi a favore di lavoratori dipendenti colpiti dall'alluvione affinché le imprese possano aiutare i propri dipendenti colpiti dall'alluvione a ripartire, sistemando casa o riacquistare il mezzo con cui recarsi a lavoro.

G/958/2/9

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premessi che:

il provvedimento in esame prevede azioni di sostegno al *Made in Italy*, prevedendo anche il protagonismo delle associazioni di produttori;

il marchio «*Made in Italy*» è particolarmente rinomato all'estero nei settori legati all'alimentazione, all'abbigliamento, all'arredamento e all'automazione. Il 75 per cento dell'*export* italiano è costituito da settori della meccanica, della moda e dell'agroalimentare;

risulta importante difendere il marchio *Made in Italy* e l'origine dei prodotti ad esso legati sviluppando una consapevolezza del vero significato di «*Made in Italy*» e della cultura che ne è sottesa;

in tale contesto le associazioni possono avere un ruolo fondamentale e promuovere una cultura diffusa sulla specificità del prodotto italiano di qualità;

nel periodo 2016-2022 Assocamerestero ha sviluppato il progetto denominato «*True Italian Taste*» finalizzato alla promozione e valorizzazione dell'autentico prodotto agroalimentare italiano di qualità sui mercati esteri. In particolare, è stata creata una piattaforma di monitoraggio della qualità del prodotto non tralasciando il lavoro di promozione e di educazione al consumo del prodotto italiano di qualità. Inoltre, si è amplificato il messaggio positivo sull'agroalimentare italiano indirizzandolo alle «*food communities*» generando un processo culturale positivo che ha favorito l'attenzione della filiera del «*food*»;

le camere di commercio italiane all'estero sono strutture fondamentali per una più efficace implementazione della nostra diplomazia commerciale e fungono da antenne sul territorio per la diffusione dell'autentico «*Made in Italy*»,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie a sostenere le camere di commercio italiane all'estero (CCIE), nella loro azione volta a favorire nei mercati e nei consumatori internazionali la consapevolezza delle valenze distintive del *Made in Italy* attraverso attività dirette alla divulgazione della conoscenza delle difformità dei prodotti non autenticamente italiani, alla valorizzazione del sistema delle certificazioni geografiche (DOP - IGP - IG) e al supporto diretto alle imprese e alle *start up* innovative italiane.

G/958/3/9

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premessi che:

la valorizzazione, la promozione e la tutela del *Made in Italy* sono temi di importanza capitale per il nostro Paese e perché riguardano il presente e il futuro di migliaia di imprese, di milioni di nostri concittadini, in Italia ma anche all'estero;

quello in esame era un provvedimento atteso da moltissimi con speranza per migliorare il proprio lavoro, per innovare, per conquistare pezzi di mercato ma, nonostante il titolo ambizioso, è povero, anche di risorse, e privo di idee;

sebbene le premesse per svolgere un lavoro dignitoso ci fossero, l'esito è deludente;

l'impressione è che l'ambizione del Governo non sia quella di difendere, tutelare e valorizzare il *made in Italy*, ma di fare propaganda rivolgendosi a micro settori e micro interessi;

sarebbe, invece, necessario rafforzare la diffusione del *made in Italy* all'estero, così rafforzando la percezione dell'identità e dell'immagine italiana: a tal fine risulta centrale la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero mediante il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero,

impegna il Governo:

a incrementare per il prossimo triennio le risorse in favore degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero al fine di rafforzare la percezione dell'identità e dell'immagine italiana all'estero.

G/958/4/9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premessi che:

il disegno di legge in esame ha l'obiettivo dichiarato di sostenere lo sviluppo delle imprese italiane e delle filiere di eccellenza legate al *made in Italy*;

in questo contesto, e nell'ambito della filiera della mobilità sostenibile, il settore dell'*automotive* riveste ovviamente un ruolo centrale e strategico;

la produzione di auto in Italia mostra scenari preoccupanti: da quasi un milione e mezzo di veicoli prodotti nel 1999 siamo scesi a 473.000 nel 2022; il mercato italiano delle auto elettriche continua a calare, mentre in Europa cresce;

nel 2022 le immatricolazioni di auto elettriche in Italia sono scese del -27,1 per cento (quota di

mercato al 3,7 per cento), mentre in tutti gli altri grandi Paesi europei ha registrato una robusta crescita: in Germania +32,3 per cento, nel Regno Unito +40,1 per cento, in Francia +25,3 per cento, in Spagna +30,6 per cento;

il mancato raggiungimento degli obiettivi sin qui prefissati nel settore automotive si pone in contrasto con gli obiettivi previsti dagli impegni nazionali e comunitari, ostacolando in modo determinante la crescita del comparto, la transizione energetica, e lo sviluppo stesso del mercato dei veicoli elettrici; è invece indispensabile accelerare la transizione verso la mobilità elettrica attraverso reali politiche di incentivazione per il rinnovo del parco auto e la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;

attualmente, si registra ancora un numero del tutto inadeguato di infrastrutture di ricarica elettrica nella rete autostradale;

nel frattempo è sempre più preoccupante la situazione di Stellantis. La forza lavoro nazionale del gruppo conta 45.000 addetti, meno 11.000 unità nell'ultimo triennio, e il costante ricorso alla cassa integrazione, al contratto di solidarietà e alle uscite incentivate. Come ricorda il settimanale «L'Espresso» del 24 novembre scorso, «sono ormai mille i giovani ingegneri del centro ricerche, delle palazzine dedicate alla progettazione del prodotto, dei dettagli, della carrozzeria che hanno lasciato la grande e storica azienda, incentivati "solo dall'incerto futuro di questa azienda"». A ottobre a Mirafiori la produzione della 500 elettrica si è fermata per due settimane, idem a novembre, con un calo della produzione da 225 vetture assemblate a turno, a 170 auto,

impegna il Governo:

ad assumere finalmente un ruolo centrale e decisivo nel rilancio dell'industria dell'*automotive* e della produzione di auto in Italia in coerenza con la transizione ecologica e con gli impegni in ambito europeo; a mettere in atto tutte le iniziative volte a incentivare e favorire il passaggio dalla produzione dell'auto endotermica alla produzione nazionale dei veicoli elettrici;

a sostenere e proporre un piano industriale di rilancio della produzione di autovetture elettriche anche sostenendo i necessari investimenti in ricerca e sviluppo, a garanzia dei livelli occupazionali e della filiera della componentistica, promuovendo, insieme alle regioni interessate, iniziative di formazione per le lavoratrici e i lavoratori dell'automotive affinché possano acquisire le competenze necessarie alla transizione ecologica;

ad avviare iniziative per incentivare la collocazione in Italia di altri produttori di autoveicoli elettrici.

G/958/5/9

[Della Porta](#), [Barcaiolo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

visti gli impegni assunti dallo Stato sul piano internazionale per ciò che concerne le politiche dell'Unione europea in materia di obiettivi climatici concordati dal Consiglio e dal Parlamento europeo;

vista l'adesione assunta dal Governo all'incontro del "G-20" a New Delhi del 9 e 10 settembre 2023 al piano "*Global Biofuels Alliance*" in materia di produzione, utilizzo e promozione di Biocarburanti sostenibili;

visti gli obiettivi del piano "Pronti per il 55%" assunti dallo Stato nel quadro degli accordi europei per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e di neutralità carbonica entro il 2050, si rende necessario garantire una transizione ambientale che possa essere, oltre che virtuosa da un punto di vista climatico, efficiente da un punto di vista economico e socialmente giusta ed equa da un punto di vista sociale;

a seguito delle complesse vicende belliche attualmente in corso in Ucraina e in Medio Oriente, seguite a brevissima distanza dal culmine delle complessità sfociate dalla crisi pandemica che ha

duramente colpito il comparto economico e sociale del nostro Paese, è più che mai necessario mantenere e rafforzare la competitività del comparto industriale nazionale, promuovendo l'innovazione prodotta da poli di eccellenza italiani che assicurerebbe un mantenimento e, in prospettiva, un ampliamento delle capacità produttive del nostro Paese. Ciò permetterebbe l'aumento della capacità occupazionale del nostro Paese, migliorando le condizioni economico-sociali dello Stato e aumentando la competitività nazionale in scenari europei ed extra-europei;

data la natura peculiare di alcuni settori economici più vulnerabili agli impegni di decarbonizzazione, quali quello del trasporto, è necessario creare un quadro operativo che renda possibile attuare una transizione energetica efficace ed efficiente, oltre che sicura, rispondendo alla realtà del nostro Paese. Nel trasporto pesante, ad esempio, l'età media della flotta italiana è superiore agli 11 anni e oltre la metà del parco circolante supera i 12 anni;

come espresso dal nostro Paese a livello europeo, la transizione energetica per una decarbonizzazione rapida ed efficiente non può prescindere da una sicurezza energetica sempre più importante nello scenario internazionale odierno. A tal proposito è necessario utilizzare al meglio tutti gli strumenti in nostro possesso e non solo alcune soluzioni, come la mobilità elettrica, che rendono il nostro Paese vulnerabile e dipendente, da Paesi terzi, per risorse e materie prime di cui siamo sprovvisti;

il nostro Paese è da decenni impegnato in un ricco programma di ricerca e sviluppo inerente ai biocarburanti, prodotti derivanti da fonti rinnovabili naturali di origine animale o vegetale. Parliamo di prodotti come Biodiesel, HVO, Bio-eteri e altri che, utilizzati nei trasporti, possono fungere da valido contributo alla decarbonizzazione, potendo essere utilizzati fin da subito. Un paradigma che comporterebbe un'immediata riduzione delle emissioni generate dall'intero comparto produttivo, oltre che una competitività di alto livello delle nostre realtà produttive sia nel mercato nazionale che in mercati esteri;

nel corso degli ultimi mesi, proprio in tale materia, sono emersi importanti sviluppi a livello europeo nel quadro delle discussioni sulla mobilità e, in particolare, riguardo i motori Euro 7 e i biocarburanti. La Commissione industria, ricerca ed energia dell'Unione europea ha infatti approvato la proposta che considera i biocarburanti come "carburanti CO2 neutri". Un'opportunità che apre all'utilizzo dei motori a combustione interna dopo il termine del 2035;

adottando un approccio in linea con gli obiettivi tracciati a livello europeo, alla cui definizione il nostro Paese ha contribuito attivamente, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha implementato un programma di obbligo di immissione in consumo di biocarburanti in purezza per il settore dei trasporti. Al fine di coadiuvare le misure adottate in seno al Dicastero poc'anzi citato, è necessario fornire tutti quegli strumenti, sia tecnici che normativi, che possano favorire un'effettiva e diffusa partecipazione alla transizione a biocarburanti sostenibili del motore endotermico;

nel nostro Paese sono presenti brevetti di tecnologie ad alta innovazione che permettono l'alimentazione di mezzi pesanti tramite biocarburanti. Ciò rappresenta un'opportunità di transizione accessibile e sostenibile per tutto il parco circolante, sia di vecchia che di nuova generazione, abbattendo il livello di emissioni e avvicinando il nostro Paese agli obiettivi di decarbonizzazione senza compromettere aspetti sociali fondamentali quali occupazione e sicurezza energetica;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, per dichiarare come strategiche quelle attività imprenditoriali, produttive e di ricerca e sviluppo, che concorrano a raggiungere gli obiettivi assunti dal nostro Paese, anche a livello internazionale, di decarbonizzazione in un'ottica di efficienza economica ed equità sociale. Tali attività qualificate come strategiche, visto l'interesse nazionale - ed includendo tra esse, non esaustivamente e in forma esemplificativa, settori cardine per il Paese quali quello automotive e di tutti i biocarburanti - potranno godere di *iter* sperimentali agevolati ed accelerati e di un quadro normativo favorevole all'omologazione e alla commercializzazione di tali tecnologie.

G/958/6/9

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premessi che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *Made in Italy*» istituisce la Giornata nazionale del *Made in Italy*, il giorno del 15 aprile di ogni anno, per celebrare la creatività e l'eccellenza italiana;

tali celebrazioni sono rivolte alle scuole, alle istituzioni pubbliche e alle realtà produttive per favorire lo sviluppo di una consapevolezza dell'importanza del *Made in Italy*;

all'estero vive una comunità italiana di circa sei milioni di persone, una vera e propria grande Regione italiana, che apprezza e consuma *Made in Italy* facendolo conoscere nei singoli contesti di vita e lavoro;

inoltre, gli italiani all'estero ad oggi, compresi quelli di discendenza, risultano essere più di 90 milioni. Essi hanno un forte legame con le proprie origini che per molti significa il ricordo dei sapori e dei profumi della terra dei padri. Tale legame li porta ad essere, di fatto, i maggiori contributori del successo del marchio «*Made in Italy*», promuovendo l'«italianità» nel mondo, facendo conoscere il patrimonio materiale e immateriale del nostro Paese;

si ritiene che sia di fondamentale importanza coinvolgere questa grande realtà dell'Italia fuori dai confini nazionali nel celebrare la «Giornata nazionale del *Made in Italy*», sia come coinvolgimento e riconoscimento dell'operato di promozione volontaria ed identitaria che gli italiani all'estero fanno verso i prodotti legati alle loro radici, sia come momento forte di diplomazia culturale ed economica che vede al centro il *Made in Italy* come espressione della nostra storia ed identità per promuoverla in una vera e propria iniziativa di diplomazia economica da organizzarsi in maniera sistemica,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a prevedere il coinvolgimento di tutte le rappresentanze diplomatico consolari, in collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con le camere di commercio all'estero, nell'organizzazione della «Giornata nazionale del *Made in Italy*».

G/958/7/9

[Fregolent](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premessi che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del *made in Italy*», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024;

tale dotazione avverrà in parte sottraendo inopinatamente risorse al Fondo *start-up*, con una decisione che ha suscitato più di una presa di posizione da tutto il mondo dell'innovazione perché percepito come una sottrazione di risorse al settore;

tale Fondo dovrà sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento di materie prime, ma numerosi esperti hanno già messo in guardia il legislatore sul rischio che tale Fondo potrebbe paradossalmente favorire chi ha impianti all'estero (si veda per esempio, "Il ddl *Made in Italy* ha un bug che rischia di aiutare le produzioni all'estero", pubblicato nell'*Huffington Post* del 1° dicembre);

lo strumento ha una dotazione iniziale di risorse finanziarie pubbliche, ma i privati potranno contribuire fino a un ulteriore miliardo e al momento alcuni fondi sovrani stranieri avrebbero già manifestato un interesse in tal senso;

come investire e a quali condizioni sarà deciso con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fermo il divieto di investire in banche o assicurazioni e la disposizione che impone la sede legale in Italia, senza però prevedere la stessa condizione per gli impianti di produzione, che pertanto potranno pacificamente collocarsi all'estero, con un evidente cortocircuito rispetto alla presupposta tutela del *Made in Italy*;

il combinato disposto tra la possibilità per il Fondo di dotarsi di finanziatori stranieri e di investire in stabilimenti collocati all'estero potrebbe portare a sostenere aziende solo dietro l'impegno, più o meno esplicito, di detta azienda a delocalizzare nel Paese che finanzia il Fondo, con grave danno per la tenuta occupazionale nel nostro Paese -

impegna il Governo:

a introdurre, in sede di attuazione del Fondo nazionale del *made in Italy*, vincoli per l'utilizzo delle risorse del fondo esclusivamente verso le imprese o gli altri soggetti che si impegnino a mantenere la propria produzione sul territorio italiano.

G/958/8/9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame istituisce un'apposita riserva, per un importo di euro 15 milioni, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo destinato al finanziamento di iniziative di auto-imprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove a prevalente partecipazione femminile;

si tratta di una misura di supporto al lavoro femminile che si traduce in mutui agevolati per investimenti e nel miglioramento delle condizioni di accesso al credito. Il decreto legislativo n. 185 del 2000 a cui fa riferimento il medesimo articolo 5, individua come beneficiari le "imprese" costituite in forma societaria da non più di sessanta mesi, mentre viene escluso il lavoro autonomo e il lavoro professionale;

impegna il Governo:

a garantire il pieno coordinamento delle norme di cui in premessa, con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché con i numerosi bandi regionali esistenti in materia;

a ricomprendere tra i soggetti beneficiari delle suddette misure di sostegno all'imprenditorialità femminile anche il lavoro femminile autonomo e professionale.

G/958/9/9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premesso che:

la valorizzazione, la promozione e la tutela del *Made in Italy* sono temi di importanza capitale per il nostro Paese e perché riguardano il presente e il futuro di migliaia di imprese, di milioni di nostri concittadini, in Italia ma anche all'estero;

quello in esame era un provvedimento atteso da moltissimi con speranza per migliorare il proprio lavoro, per innovare, per conquistare pezzi di mercato ma, nonostante il titolo ambizioso, è povero, anche di risorse, e privo di idee;

sebbene le premesse per svolgere un lavoro dignitoso ci fossero, l'esito è deludente;

l'impressione è che l'ambizione del Governo non sia quella di difendere, tutelare e valorizzare il *Made in Italy*, ma di fare propaganda rivolgendosi a micro settori e micro interessi;

l'articolo 6 del provvedimento in esame, rubricato come «Misure di incentivazione della proprietà industriale», autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di un milione di euro per l'anno 2024 per la concessione, per l'anno 2024, sia alle *start up* innovative, che alle microimprese, del *Voucher* 31, e questo al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione;

nella relazione illustrativa si afferma che la proposta è finalizzata, da un lato, a riavviare una misura che ha avuto un riscontro importante e, dall'altro, ad allargare il novero dei soggetti beneficiari comprendendovi, oltre alle *start-up* innovative, anche le microimprese di più recente costituzione, che hanno maggiore bisogno di supporto per l'accesso ai percorsi di brevettazione. Il *voucher* può essere utilizzato per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale. Si rinvia poi ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura e si prevede, inoltre, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per l'attuazione della misura, possa avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati;

ad integrazione della norma sarebbe opportuno prevedere che nella stesura dei criteri e delle modalità attuative ci fosse la partecipazione di ADI - Associazione del Disegno Industriale in quanto significativa e più rappresentativa associazione del *design* italiano e gestrice del «Premio Compasso d'Oro», l'unica associazione italiana riconosciuta che da 70 anni si occupa di valorizzare il *design* italiano quale fattore decisivo per il successo del *Made in Italy*, unico organo nazionale che ha sviluppato un procedimento scientifico attraverso l'unico osservatorio permanente del *design* italiano, composto da 150 esperti multidisciplinari che opera per definire e promuovere criteri oggettivi di valutazione della qualità del *design Made in Italy* e che quindi sarebbe opportuno riconoscere quale organo di valutazione e valorizzazione del *Made in Italy* nell'ambito della proprietà industriale e della qualità produttiva,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che l'Osservatorio permanente nazionale ADI Design Index Selezione Compasso d'Oro venga riconosciuto quale organo di valutazione e valorizzazione del *Made in Italy* nell'ambito della proprietà industriale e della qualità produttiva e che siano recepiti i criteri oggettivi di misura della qualità del *design*, identificati da ADI e dalla selezione ADI Design Index - Selezione Compasso d'Oro.

G/958/10/9

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) promuova e sostenga gli investimenti, sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale;

il comma 2 dell'articolo 10 dispone che con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, siano individuati: le imprese beneficiarie beneficiari; le modalità di attuazione della misura; il soggetto *in-house* incaricato della relativa gestione;

nello specifico, per la promozione e il sostegno di tali attività, in linea con i principi di sviluppo sostenibile e nell'obiettivo di un accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, è autorizzata, al comma 3 del medesimo articolo, la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024;

valutato che:

Prato è considerato uno dei più grandi distretti industriali in Italia, il più grande centro tessile a livello europeo e uno dei poli più importanti a livello mondiale per le produzioni di filati e tessuti di lana;

il distretto tessile di Prato è composto da circa 7000 imprese nella Moda (di cui oltre 2000 nel tessile in senso stretto) ottenendo circa 2 miliardi di euro con l'*export*. Le imprese del polo tessile producono tessuti per l'industria dell'abbigliamento, prodotti tessili per l'arredamento, filati per l'industria della maglieria, prodotti in maglia e capi di abbigliamento, tessuti non tessuti e tessili speciali per impieghi industriali. In particolare, il centro tessile rappresenta un'area di riferimento per il pronto-moda e la confezione di abiti *made in Italy*,

preso atto che:

la manifattura italiana è al centro di una complessa fase di transizione *post*-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina anche se i fattori di crisi, acuiti dalla situazione contingente, hanno tuttavia radici più profonde;

in particolare, come rilevato dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord, prima della drammatica alluvione di inizio novembre che ha colpito in modo dirompente il distretto industriale di Prato, la produzione industriale in questo territorio si è ridotta in maniera consistente rispetto allo scorso anno. Il terzo trimestre 2023, raffrontato allo stesso periodo 2022, ha fatto registrare un -7,9 per cento;

i danni causati dalle alluvioni dello scorso mese di novembre al distretto tessile di Prato sono ingentissimi ed ancora non pienamente quantificati: al momento Confindustria Toscana Nord ha ipotizzato che i danni per i materiali e le strutture non siano inferiori ai 100 milioni: «ma nelle ipotesi più negative legate allo stato dei macchinari potrebbero essere moltiplicati per 4, 5 o anche 10»,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare una quota parte delle citate risorse, di cui all'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame, a sostegno del distretto tessile pratese anche al fine di accelerare la ricostruzione e lo sviluppo delle zone alluvionate della regione Toscana, specificando che tali risorse debbano essere gestite dal Presidente della Regione Toscana, Commissario delegato per la gestione dell'emergenza dichiarata in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sui territori delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato a partire dal 2 novembre scorso.

G/958/11/9

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premessi che:

l'articolo 18 del provvedimento in esame istituisce il percorso liceale del «*Made in Italy*», adottato

nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e in alternativa all'opzione economico-sociale, già presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane;

come è possibile evincere dalle proposte emendative depositate, il gruppo del Partito democratico ha espresso contrarietà alle suddette disposizioni, ritenendolo un intervento non adeguato a sostenere ed incoraggiare lo sviluppo ed il sostegno di un settore importante e qualificato quale quello legato alle produzioni del *Made in Italy*;

in alternativa alla creazione di un ulteriore percorso liceale dedicato al *Made in Italy*, sarebbe stato, come dal gruppo del Partito democratico proposto, più opportuno rilanciare l'istruzione tecnica, valorizzando percorsi già in essere quali l'istituto tecnico con articolazione "relazioni internazionali per il *marketing*" e, al fine di incrementare e sostenere ulteriormente la valorizzazione del *made in Italy*, prevedendo altresì un istituto tecnico industriale per il *made in Italy* a cui affiancare uno specifico istituto tecnico superiore per il *made in Italy*;

l'abrogazione di un percorso formativo già avviato - quale quello dell'opzione economico sociale del percorso del liceo delle scienze umane - determinerà, da un punto di vista formativo, la dispersione dell'importante patrimonio culturale e professionale garantito dal liceo economico-sociale che, nell'arco degli ultimi tredici anni, ha orientato decine di migliaia di studentesse e studenti arricchendone il profilo formativo con competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali;

tale previsione metterà a rischio l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori attualmente impegnati nelle 419 scuole statali che hanno attivato l'opzione economico sociale e distribuiti in non meno di 3.000 classi e senza contare i 116 istituti paritari coinvolti;

nell'anno scolastico 2022/23 appena conclusosi, secondo i dati forniti dalla stessa relazione tecnica al disegno di legge in esame, l'opzione economico-sociale contava ben 75.747 iscrizioni complessive, con una tendenza, peraltro, in forte crescita, visto il saldo significativamente positivo tra iscrizioni al V anno, pari a 12.067 unità e nuove iscrizioni al primo anno, pari a 18.465 unità,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di riconsiderare l'obiettivo della valorizzazione del *made in Italy* attraverso la promozione dei percorsi già in essere quali l'istituto tecnico con articolazione "relazioni internazionali per il *marketing*" e, altresì, l'istituzione, in alternativa al liceo, di un istituto tecnico industriale per il *made in Italy* a cui affiancare uno specifico istituto tecnico superiore per il *made in Italy*.

G/958/12/9

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premessi che:

l'articolo 18, del provvedimento in esame, istituisce il percorso liceale del «*Made in Italy*», adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e in alternativa all'opzione economico-sociale, già presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane;

l'abrogazione di un percorso formativo già avviato - quale quello dell'opzione economico sociale del percorso del liceo delle scienze umane - determinerà, da un punto di vista formativo, la dispersione dell'importante patrimonio culturale e professionale garantito dal liceo economico sociale che, nell'arco degli ultimi tredici anni, ha orientato decine di migliaia di studentesse e studenti arricchendone il profilo formativo con competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali;

tale previsione metterà a rischio l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori attualmente impegnati nelle 419 scuole statali che hanno attivato l'opzione economico sociale e distribuiti in non meno di 3.000 classi e senza contare i 116 istituti paritari coinvolti;

nell'anno scolastico 2022/23 appena conclusosi, secondo i dati forniti dalla stessa relazione tecnica al disegno di legge in esame, l'opzione economico-sociale contava ben 75.747 iscrizioni complessive, con una tendenza, peraltro, in forte crescita, visto il saldo significativamente positivo tra iscrizioni al V anno, pari a 12.067 unità e nuove iscrizioni al primo anno, pari a 18.465 unità,

impegna il Governo:

a tutelare i livelli occupazionali del personale docente presso i licei economico-sociali che, con l'istituzione del liceo del *Made in Italy*, vedrebbero pregiudicate la propria posizione in virtù del differente piano di studi previsto per il nuovo percorso liceale.

G/958/13/9

[Fregolent](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premesso che:

l'articolo 18 del provvedimento in esame, nel tentativo di allineare domanda e offerta di lavoro, in rapporto con competenze, conoscenze e abilità connesse con il *made in Italy*, istituisce il percorso liceale del *made in Italy* e prevede che esso fornisca competenze in ambiti innovativi rispetto all'offerta formativa attuale; in particolare, competenze tendenti:

a) al rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli *ITS Academy* e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

b) all'acquisizione, approfondimento e specializzazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze connesse ai settori produttivi del *made in Italy*, anche in funzione di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato;

c) all'acquisizione di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti principi e strumenti per la gestione d'impresa, tecniche e strategie di mercato per le imprese del *made in Italy*, strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del *made in Italy* e, infine, strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del *made in Italy* e delle relative filiere;

il personale docente e amministrativo, nonché i dirigenti scolastici attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche è stato formato e selezionato sulla base del possesso di competenze didattiche, disciplinari e organizzative non sempre coincidenti con gli ambiziosi obiettivi che il liceo di nuova istituzione si pone per i propri studenti;

l'orientamento per le iscrizioni del prossimo anno è praticamente terminato in tutto il Paese e le iscrizioni si apriranno tra meno di un mese, senza che le famiglie siano state adeguatamente formate su questa nuova opportunità per le studentesse e gli studenti;

nonostante queste evidenti complessità e criticità, che andrebbero gestite con azioni coordinate di *change management* e di formazione specifica del personale coinvolto, si è scelto di avviare i nuovi percorsi già dal prossimo anno scolastico;

questa fretta rischia di far fallire un progetto tanto ambizioso quanto utile al Paese,

impegna il Governo:

a rinviare all'anno scolastico 2025/2026 l'avvio del nuovo percorso formativo previsto per i licei del *made in Italy*, utilizzando i mesi da gennaio a maggio 2024 per formare adeguatamente il personale,

progettare insieme a docenti e dirigenti già impegnati nelle reti di scuole dei licei i quadri orari, definire le classi di concorso in coerenza con gli obiettivi indicati nella disposizione di cui in premessa, coinvolgere le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali interessate alla filiera del *made in Italy*, orientare adeguatamente le famiglie, anche con interventi per sensibilizzare studentesse e studenti che attualmente frequentano il secondo anno della scuola secondaria di primo grado.

G/958/14/9

[Ancorotti](#), [Giacobbe](#), [Sbrollini](#), [Fregolent](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

esaminato l'articolo 24 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e recante una novella alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di riordino del settore termale;

preso atto che tale novella interviene sulle definizioni riconducibili al settore termale, disponendo che i termini "terme", "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "stazione idrominerales", "thermae", possano essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali ed alle prestazioni da questi erogati, nonché sul profilo sanzionatorio in materia di violazione dell'obbligo di autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio per effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali, prevedendo che l'autorità sanitaria debba disporre la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività, da tre mesi ad un anno;

ricordato che l'Italia è posizionata nella *top ten* dei Paesi al mondo per turismo termale: il turismo del benessere nelle spa ha fatturato nel 2017 ben 2,8 miliardi di euro a cui si aggiungono altri 1,5 miliardi del settore termale (con 798 strutture in tutta la penisola siamo quinti al mondo) e 1,4 miliardi del cosiddetto *corporate wellness* (programmi di benessere sostenuti direttamente dalle aziende) per il quale l'Italia si colloca al settimo posto mondiale;

impegna il Governo:

nelle more di attuazione del provvedimento in esame, a chiarire che i termini di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 323 del 2000, come novellata dall'articolo 24 citato in premessa, possono sempre essere utilizzati per definire e comunicare le acque utilizzate da aziende titolari di concessione mineraria o contratto di somministrazione per lo sfruttamento di acque termali riconosciute dal punto di vista terapeutico, anche quando tali acque siano utilizzate per l'erogazione di prestazioni senza specifiche finalità terapeutiche e per immersioni individuali o collettive effettuate con finalità salutistiche per il mantenimento o il recupero di benessere.

G/958/15/9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premessò che,

il provvedimento in esame reca disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*;

in particolare agli articoli 25 e seguenti vengono introdotte disposizioni in materia di imprese culturali e creative, con la costituzione presso il Ministero della cultura di un albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale, nonché viene prevista l'erogazione di contributi in conto capitale al fine di rendere più competitivo il settore culturale e creativo, promuovendo e sostenendo gli investimenti effettuati nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative;

tali disposizioni recepiscono in larghissima parte un testo approvato alla Camera nella XVII legislatura, che nasceva al termine di un lavoro lungo e approfondito che aveva visto la partecipazione

ed il coinvolgimento di un numero considerevole di istituzioni e di operatori del settore culturale, e che trovava le sue motivazioni più profonde nella convinzione che l'Europa, se vuole restare competitiva in un ambiente globale, e in evoluzione, deve creare le condizioni propizie al fiorire della creatività e dell'innovazione;

del resto, la stessa Commissione europea aveva dedicato, già nel 2010, un Libro verde proprio al tema delle industrie culturali e creative, mettendo già allora in luce la centralità dei temi della cultura e della creatività, elementi questi che sono certamente costitutivi anche dell'identità italiana, contribuendo ad accrescere il valore sociale ed economico del nostro Paese;

va infatti ricordato che la tutela e la promozione delle imprese culturali e creative riveste un'importanza fondamentale anche in considerazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, e in particolare dall'articolo 9, laddove prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica;

in quest'ottica appare fondamentale, oltre alle disposizioni già introdotte, quale misura di ulteriore agevolazione, riconoscere ai soggetti culturali e creativi anche la possibilità di chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, previo bando, per svolgere la propria attività, prevedendo che tali finalità siano recepite anche nel documento di strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile volta a favorire la concessione, mediante messa a bando, dei beni demaniali dismessi a favore delle imprese culturali e creative, come definite dall'articolo 25 del provvedimento in esame, per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale.

G/958/16/9

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premesso che:

in relazione alle disposizioni relative alle imprese culturali e creative, sarebbe stato opportuno avviare una discussione nelle commissioni di merito, anche in relazioni a provvedimenti già incardinati finalizzati a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile;

in merito alle disposizioni, abbiamo espresso contrarietà all'istituzione di un Albo delle imprese culturali e creative, ritenendo opportuno intervenire al fine di far confluire tali istituzioni nel Registro delle imprese creative e culturali istituito presso le camere di commercio;

come contenuto nelle proposte in merito, a firma del Gruppo del Partito democratico, la discussione avrebbe dovuto considerare interventi finalizzati a destinare immobili pubblici alle attività culturali e creative e coinvolgendo il terzo settore e la Conferenza Unificata,

impegna il Governo:

al fine di sostenere e promuovere l'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, risorse adeguate finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e a prevedere l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per le imprese del settore creativo e culturale.

G/958/17/9

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premessi che:

in relazione alle disposizioni relative alle imprese culturali e creative, sarebbe stato opportuno avviare una discussione nelle commissioni di merito, anche in relazioni a provvedimenti già incardinati finalizzati a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile;

in merito alle disposizioni, abbiamo espresso contrarietà all'istituzione di un Albo delle imprese culturali e creative, ritenendo opportuno intervenire al fine di far confluire tali istituzioni nel Registro delle imprese creative e culturali istituito presso le camere di commercio;

come contenuto nelle proposte in merito, a firma del Gruppo del Partito democratico, la discussione avrebbe dovuto considerare interventi finalizzati a destinare immobili pubblici alle attività culturali e creative e coinvolgendo il terzo settore e la Conferenza Unificata,

impegna il Governo:

a sostenere e promuovere l'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.

G/958/18/9

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premessi che:

la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* sono temi di importanza capitale per il nostro Paese e perché riguardano il presente e il futuro di migliaia di imprese, di milioni di nostri concittadini, in Italia ma anche all'estero;

quello in esame era un provvedimento atteso da moltissimi con speranza per migliorare il proprio lavoro, per innovare, per conquistare pezzi di mercato ma, nonostante il titolo ambizioso, è povero, anche di risorse, e privo di idee;

sebbene le premesse per svolgere un lavoro dignitoso ci fossero, l'esito è deludente;

l'impressione è che l'ambizione del Governo non sia quella di difendere, tutelare e valorizzare il *made in Italy*, ma di fare propaganda rivolgendosi a micro settori e micro interessi;

l'articolo 34 del provvedimento dispone che al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che operano all'estero con un'offerta enogastronomica effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e di contrastare, l'utilizzo speculativo della pratica dell'*italian sounding* sia nella preparazione delle vivande sia nell'impiego degli ingredienti e dei prodotti, è istituita la certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all'estero rilasciata, su richiesta del ristoratore, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo, nel rispetto della normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonché di schema di certificazione;

già esiste ed è pienamente operativo il progetto Ospitalità Italiana nel Mondo, un progetto

internazionale avviato nel 2010 da Unioncamere con il supporto scientifico di Isnart (Istituto nazionale di ricerche turistiche) per garantire al consumatore *standard* qualitativi sulle imprese ricettive e ristorative certificate, con l'obiettivo di promuovere e sostenere i prodotti, il servizio e lo stile italiano nel mondo: oggi Ospitalità Italiana vanta oltre 2.250 imprese che hanno ottenuto il riconoscimento del marchio, diffuso in ben 60 nazioni, di cui 27 europee e 33 extraeuropee, grazie al coinvolgimento di oltre 70 Camere di commercio italiane all'estero; il progetto è nato in collaborazione istituzionale con Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Ministero delle imprese e *made in Italy*, Ministero del turismo, Ministero della cultura e Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale;

il marchio Ospitalità Italiana identifica e valorizza gli esercizi che fanno della qualità e del *made in Italy* gli elementi cardine della propria attività. Secondo gli ultimi dati disponibili i ristoranti e le pizzerie gestite da italiani all'estero sono 72.000 con un fatturato di oltre 27 miliardi di euro l'anno;

tra gli obiettivi del progetto Ospitalità italiana nel Mondo vi è anche l'ambizione di contribuire a contrastare, attraverso formazione ed educazione ai consumatori, il fenomeno dell'*italian sounding*;

la pratica di imitare prodotti agroalimentari del nostro Paese mediante l'utilizzo di nomi, immagini e combinazioni cromatiche, che evocano in modo sostanzialmente fraudolento un'origine italiana - che genera danni rilevantissimi alla nostra economia;

il riconoscimento del marchio Ospitalità Italiana è soggetto a verifiche periodiche, svolte con il supporto delle camere di commercio italiane all'estero, al fine di garantire l'efficacia e il valore del marchio e il rispetto dei requisiti necessari al suo riconoscimento;

nel 2022, 744 imprese sono state sottoposte a controllo e conferma della certificazione, di queste 72 si trovano in Australia, 50 negli USA e 50 in Cina, 47 in Thailandia e altrettante nei Paesi Bassi, segno della capacità di presidio globale e monitoraggio di qualità assicurata al progetto dal sistema camerale. Da una recente indagine condotta presso i gestori degli esercizi della rete Ospitalità Italiana nel mondo è emerso che:

il 92 per cento delle strutture ha una clientela abituale

l'80 per cento dei gestori è nato o vissuto in Italia;

il 64 per cento ha aderito all'iniziativa per vedersi riconosciuta una chiara identità nazionale;

a seguito dell'esposizione del marchio Ospitalità Italiana, gli esercizi hanno registrato maggiori richieste di informazioni da parte dei clienti, 59 per cento, e congratulazioni, 38 per cento;

l'85 per cento non ha apportato modifiche alle ricette originarie;

l'80 per cento dei clienti manifestano interesse nell'origine delle ricette;

per valorizzare la propria offerta il 77 per cento degli esercenti punta sulla corretta spiegazione di ricette e prodotti italiani e il 69 per cento sull'illustrazione nei menù degli ingredienti originali italiani;

è evidente come sia necessario utilizzare come ente certificatore Unioncamere che detiene e rilascia il marchio «Ospitalità italiana nel Mondo» anche perché, per diretta e lunga esperienza, i soggetti che esprimono la cucina italiana all'estero già conoscono tale certificazione e fanno comune affidamento al sistema delle camere di commercio all'estero,

impegna il Governo:

ad intervenire con il primo provvedimento per consentire l'utilizzo della esistente certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero, coinvolgendo Unioncamere per il rilascio della certificazione basata sul marchio esistente «Ospitalità italiana nel mondo» prevista per il contrassegno per la certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero.

G/958/19/9

[Fregolent](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premessi che:

l'articolo 34 del provvedimento in esame istituisce una certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», che, negli auspici del Legislatore, dovrebbe perseguire un duplice scopo: da un lato valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che operano all'estero con un'offerta enogastronomica effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e dall'altro contrastare l'utilizzo speculativo della pratica del cosiddetto "*italian sounding*", sia nelle ricette sia nell'impiego degli ingredienti e dei prodotti;

la certificazione sarà rilasciata su richiesta del ristoratore da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo;

grazie a un emendamento parlamentare introdotto in prima lettura, si è precisato che il disciplinare dovrà «rispettare la normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonché di schema di certificazione», con la prevedibile conseguenza che detto disciplinare potrà essere tanto generico da poter essere applicato in ottemperanza della normativa di qualsivoglia Stato estero ovvero diversificato da Stato a Stato per adeguarlo alla normativa di ogni Stato estero;

la norma precisa altresì che il disciplinare dovrà determinare i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica, nonché al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione;

se appare già arduo garantire l'utilizzo di prodotti che rispettino le denominazioni e le indicazioni di origine anche *ex post* attraverso un controllo degli ordinativi e degli acquisti effettivamente effettuati, non è chiaro, invece, come detto disciplinare possa individuare requisiti misurabili o verificabili in merito alla «conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato» o al «rispetto della tradizione gastronomica italiana»;

la stessa disposizione richiamata prevede che qualora nel corso della validità della certificazione fosse riscontrata la perdita dei requisiti tecnici stabiliti nel disciplinare la certificazione sarebbe revocata, le modalità di verifica e controllo del rispetto del disciplinare rappresentano un aspetto fondamentale per la implementazione serie, rigorosa e non estemporanea e propagandistica delle disposizioni di cui all'articolo 34;

la norma non indica, né probabilmente potrebbe farlo, le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti, né i criteri che attestino la patente di "ricetta tipica", ignorando per esempio che della stessa ricetta anche nel nostro Paese esistono quasi sempre varianti regionali, se non provinciali o talvolta perfino cittadine, di cui spesso è difficile distinguere l'originale rispetto alla variante;

tale disposizione non tiene nel dovuto conto il fatto, confermato dalla letteratura specialistica, che la contaminazione tra le tradizioni gastronomiche rappresenta un motore dell'evoluzione della tradizione stessa ed è comunque necessaria per adattare la cucina ai gusti dei diversi territori anche al fine di favorirne la diffusione e lo sviluppo,

impegna il Governo:

1) a vigilare affinché i disciplinari previsti dalla norma di cui in premessa non siano generici o facilmente eludibili, nonché garantire che essi siano sufficientemente determinati, in modo tale da consentire la vigilanza sulla loro applicazione e il controllo effettivo sulle materie prime previste dalla normativa, garantendo al contempo un utilizzo oculato delle risorse dei contribuenti;

2) ad avviare un monitoraggio sulle modalità applicative della disposizione di cui in premessa, verificando, entro 24 mesi dalla sua applicazione, se si sia riscontrata la difficoltà ovvero l'impossibilità di tutelare efficacemente l'immagine della ristorazione italiana nel mondo, sollecitando l'adozione delle disposizioni conseguenti.

Art. 1

1.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «produzioni di eccellenza,» aggiungere le seguenti: «l'ecoinnovazione.».

1.2

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «non solo a fini identitari, ma anche».

Art. 2

2.1

[Fregolent](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «del made in Italy» con le seguenti: «della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane».

Conseguentemente, nel testo del disegno di legge, sostituire le parole «made in Italy», ovunque ricorrano, ad eccezione dei casi in cui costituiscano parte integrante della denominazione dell'omonimo Dicastero, con le seguenti: «promozione delle produzioni ed eccellenze italiane».

2.2

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «sono coerenti con i principi» con le seguenti: «sono coerenti con la transizione energetica e con i principi».

2.3

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di sostenibilità ambientale» aggiungere le seguenti: «e di decarbonizzazione».

Art. 3

3.1

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «e i comuni» con le seguenti: «, i comuni, e tutte le rappresentanze diplomatico-consolari, in collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con le camere di commercio all'estero.»

3.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e valutando di associare alla creatività, anche la sostenibilità sociale, ecologica ed economica».

Art. 4

4.1

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «obiettivi di politica industriale ed economica nazionale» con le seguenti: «obiettivi climatici dell'Unione europea e la conseguente politica industriale nazionale».

4.2

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche in riferimento» aggiungere le seguenti: «allo sviluppo della filiera

nazionale nel settore delle energie rinnovabili nonché».

4.3

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300» con le seguenti: «1000 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500»;*

b) *al comma 4:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: «700 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300» con le seguenti: «1000 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500»;*

2) *dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2023 e a 200 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».*

4.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «in mercati regolamentati,» aggiungere le seguenti: «e di altre società di capitali.».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì specifiche priorità di investimento da parte del Fondo di cui al comma 1, nel capitale delle piccole e medie imprese nonché delle *start-up* innovative aventi sede legale ed operativa in uno dei comuni che rientrino nella definizione di "periferico" o "ultraperiferico", così come richiamata dalla "Strategia Nazionale Aree Interne - SNAI" per il ciclo di programmazione 2021/2027, ovvero aventi sede legale ed operativa in uno dei comuni ubicati nelle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012.»

4.5

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Croatti](#)

Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «in forma cooperativa,» inserire le seguenti: «nonché nel capitale di società a responsabilità limitata,».

4.6

[Fregolent](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sede legale» inserire le seguenti: «e operativa».

Conseguentemente:

a) *dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) la cui produzione è localizzata in Italia»;*

b) *all' articolo 37, comma 1, e ovunque ricorrano, dopo le parole: «sede legale e operativa in Italia» aggiungere le seguenti: «e la cui produzione avvenga su territorio italiano.».*

4.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «previa consultazione delle associazioni di categoria e dei soggetti maggiormente interessati dalle disposizioni di cui al comma 1.».

4.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.».

4.9

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere coerenti ed integrate con la disciplina di altri fondi già esistenti.».

4.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) non partecipano agli investimenti e non operano in settori che riguardano direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti.».

Art. 5

5.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo» con le seguenti: «il Fondo a sostegno dell'impresa femminile istituito con la legge di bilancio 2021 di cui all'articolo 1, commi 97-103, legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

5.2

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Croatti](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1,

1) sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alla promozione di reti di imprese femminili per la realizzazione di impianti e servizi per l'accesso a fonti rinnovabili»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 59:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole «in 103.680.100 euro per l'anno 2024» con le seguenti: «in 118.680.100 euro per l'anno 2024»;

b) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

5.3

[Fregolent](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024.

3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di sostegno all'imprenditoria agricola femminile)

1. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 5 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche agli articoli 52 e 53 del Codice delle pari opportunità, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Si intende impresa femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna o di *governance* a maggioranza assoluta femminile.";

2. All'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, comma 1, la lettera *a*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "non inferiore al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 51 per cento";

b) le parole: "in misura non inferiore ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore alla metà più uno";

c) le parole: "per almeno i due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno la metà più uno"».

Art. 6

6.1

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente, all'articolo 59:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024» con le seguenti: «in 25.200.000 euro per l'anno 2023, in 105.680.100 euro per l'anno 2024»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

6.2

[Fregolent](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «1 milione di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «8 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 48 e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.3

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Croatti](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai fini della ricerca applicata alla ecoinnovazione secondo il metodo LCA life-cycle assessment».

6.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 novembre 2019, titolato attuazione della misura agevolativa "Voucher 3I - investire in innovazione" per start-up innovative.».

6.5

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Croatti](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

6.6

[Fregolent](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

*«3-bis. L'Osservatorio permanente nazionale ADI Design Index Selezione Compasso d'Oro è riconosciuto quale organo di valutazione e valorizzazione del *made in Italy* nell'ambito della proprietà industriale e della qualità produttiva.».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure di incentivazione della proprietà industriale e della qualità produttiva)».

6.0.1

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Accordi di programma per la valorizzazione del *made in Italy*)*

1. Il sistema camerale svolge attività di supporto operativo e promozione del sistema delle

imprese e valorizzazione del *made in Italy* anche all'estero attraverso programmi coordinati a livello nazionale da Unioncamere che, per la loro attuazione, stipula accordi di programma con ICE-Agenzia, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle lettere *d*) e *d-bis*), è soppresso il seguente periodo: "sono in ogni caso escluse dai compiti delle camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;"».

Art. 8

8.1

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sostiene gli investimenti» aggiungere le seguenti: «per il settore della bioedilizia nonché».

8.2

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'istituzione di un'etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del legno che sia in grado di fornire informazioni all'utente finale sulla filiera di riferimento.».

8.3

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei contratti di fornitura, l'offerta di prodotti provenienti da gestione forestale sostenibile certificata è considerata dalla stazione appaltante, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

8.4

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 149, comma 1, lettera *c*), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera *g*)" sono sostituite dalle seguenti: "indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera *g*)"».

Art. 9

9.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Contributo straordinario a sostegno della filiera dell'olio extravergine di oliva di qualità)

1. A favore delle micro, piccole e medie imprese agricole, in forma singola o associata, nonché delle cooperative sociali del settore, che realizzano olio extravergine di oliva le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio italiano, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto, teso a sostenere le produzioni connotate da un elevato livello di qualità e a valorizzarne la relativa riconoscibilità nelle piattaforme commerciali interne e internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive

(IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Rafforzamento dei controlli anti-contraffazione in campo olivicolo)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di irregolarità nel settore della produzione e commercializzazione dell'olio di oliva, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli teso a verificare la rintracciabilità del prodotto appartenente alle categorie dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva nonché degli oli biologici e di quelli contraddistinti da indicazioni geografiche o denominazioni di origine.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1.

4. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Vigilanza sul mercato degli oli di oliva vergini)

1. Al fine di potenziare l'esercizio dei poteri nonché delle attività di cui all'articolo 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 10

10.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria» con le seguenti: «della riduzione della dipendenza da materie prime tessili vergini e aumento dell'utilizzo di tessuti di giacenza e materie prime seconde prodotte sul territorio nazionale».

10.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando supporto alla creazione di end of waste ovvero per la materia prima seconda proveniente dalle produzioni di fibre tessili».

10.3

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Croatti](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, considerando il metodo LCA life-cycle assessment che valuta gli indicatori di sostenibilità ambientale».

10.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, all'utilizzo di materie prime seconde in luogo di quelle vergini e al supporto dell'impiego del materiale tessile di scarto pre-consumo e post-consumo verso processi circolari sul territorio nazionale in luogo della sua esportazione».

10.5

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

Conseguentemente, all'articolo 59:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «in 103.680.100 euro per l'anno 2024» con le seguenti: «in 118.680.100 euro per l'anno 2024»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b, inserire la seguente: «b-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

10.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e 15 milioni per l'anno 2025.»;*

b) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per l'anno 2025 si provvede mediante riduzione di 15 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».*

10.7

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni per prevedere l'obbligo di riutilizzo e di mappatura delle giacenze di produzione.».

10.8

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'istituzione di un'etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del tessile che sia in grado di fornire informazioni all'utente finale sulla filiera di riferimento.».

10.0.1

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda)

1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda".

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda *made in Italy*.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.

5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 al "Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda".

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.»

10.0.2

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure a sostegno della filiera nazionale della cosmetica)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della chimica, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il "Fondo filiera cosmetica" con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato all'erogazione di finanziamenti a fondo perduto e finanziamenti agevolati dedicati alle imprese italiane operanti nell'industria cosmetica.

2. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri, le diverse tipologie e i massimali di finanziamento sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in

vigore della presente legge.

3. L'accesso al Fondo di cui al presente articolo è cumulabile con l'eventuale accesso al fondo di cui all'articolo 4.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.».

Conseguentemente, all'articolo 59, comma 1:

a) all'alinea:

1) dopo la parola: «10,» inserire la seguente: «10-bis,»;

2) sostituire le parole: «in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024» con le seguenti: «in 33.200.000 euro per l'anno 2023, in 113.680.100 euro per l'anno 2024»;

b) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 15

15.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «di Bolzano,» aggiungere le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 3,»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.» con le seguenti: «dall'aggiornamento dell'analisi dei fabbisogni di materie prime critiche a livello nazionale, comprensiva del potenziale approvvigionamento di materie prime seconde critiche provenienti dagli scarti estrattivi e dai rifiuti, al fine di migliorare l'efficienza delle risorse e la circolarità, e previa mappatura delle aree idonee all'approvvigionamento delle stesse sotto il profilo della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.».

15.2

[Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: "e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025";

b) dopo le parole: "dell'istruzione" sono inserite le seguenti: "e le associazioni più rappresentative dei settori sopra citati".

4-ter. Per l'anno 2024, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni per la tutela della ceramica artistica tradizionale».

15.3

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, avente sede operativa nel territorio nazionale. Il contributo è riconosciuto nella misura del 100 per cento delle spese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale sostenute nel corso degli anni 2024 e 2025, e l'importo non può comunque essere superiore a euro 20.000 per ciascun beneficiario.

4-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del comma 4-bis del presente articolo.

4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-bis del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di tutela della ceramica artistica, tradizionale e di qualità».

Art. 16

16.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «, adotta linee guida» fino a «tenendo conto altresì» con le seguenti: «e dell'Associazione per il Disegno Industriale, adotta linee guida di recepimento dei criteri oggettivi di misura della qualità identificati dalla medesima associazione e dalla selezione ADI Design Index - Selezione Compasso d'Oro volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, che includono gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutarsi quale fattore premiante, da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, tenuto conto, tra l'altro,».

16.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, dei green public procurement e dei criteri ambientali minimi che si basano sul metodo LCA life-cycle assessment per la valutazione del ciclo di vita di prodotti e servizi».

16.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «può essere considerato» con le seguenti: «è considerato».

16.4

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di improntare e gestire i processi di acquisto pubblici in un'ottica di sostenibilità, qualità e tracciabilità del processo di approvvigionamento, i contratti di fornitura di cui al comma 2 devono prevedere specifici criteri ambientali, sociali e di *governance* nei requisiti di partecipazione, nei parametri di valutazione dell'offerta tecnica ovvero nelle condizioni contrattuali delle procedure di gara espletate dalle stazioni appaltanti nel processo di selezione dei propri fornitori.»

Art. 17

17.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per il sostegno alla produzione di pane fresco made in Italy)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il "Fondo per il sostegno alla produzione di pane fresco *made in Italy*", di seguito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

17.0.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Pane di qualità)

1. È denominato «pane di qualità» il tipo di pane tradizionale tipico locale individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240, riportato negli elenchi regionali e inserito nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento nonché quello identificato da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni, purché non contenga ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata né sia stato sottoposto ad altri trattamenti ad effetto conservante. Può altresì avvalersi della denominazione di «pane di qualità» il tipo di pane riconosciuto ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale e regionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1.».

17.0.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354 e ulteriori disposizioni per il potenziamento della filiera birraria nazionale)

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La denominazione "birra leggera" o "birra *light*" è riservata al prodotto con grado Plato inferiore a 9,5.

3. La denominazione "birra" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 9,5; tale prodotto può essere denominato "birra speciale" se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non è inferiore a 14,5."

2. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498,

sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;
- b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";
- c) il capoverso "Ceneri" è sostituito dal seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.".

Art. 18

18.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Sopprimere l'articolo.

18.2

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla rubrica, sostituire la parola: «Liceo» con le seguenti: «Istituto superiore»;*
 - b) *al comma 1, sostituire le parole da: «è istituito» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è introdotta l'opzione made in Italy nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99.»;*
 - c) *al comma 2, alinea, sostituire le parole da: «regolamento» fino a: «della legge 29 dicembre 2022, n. 197» con le seguenti: «decreto del Ministro dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dell'opzione "made in Italy" di cui al comma 1, mediante integrazione della disciplina del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99.»;*
 - d) *sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6;*
- Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.*

18.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «è istituito» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è introdotta l'opzione "made in Italy" nell'ambito dell'articolazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99.».

Conseguentemente:

- a) *sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:*
«2. A conclusione del percorso di istruzione sono conseguiti i seguenti risultati di apprendimento specifici:
 - a) *acquisire conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi;*
 - b) *sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy;*
 - c) *possedere gli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistici e delle interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali e locali, con riferimento all'origine e allo sviluppo degli specifici settori produttivi del made in Italy;*
 - d) *acquisire, in due lingue straniere moderne, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al livello*

B1 del quadro comune europeo di riferimento per la seconda lingua;

e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

g) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze connesse agli specifici settori produttivi del *made in Italy*, in funzione di un rapido accesso al lavoro, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione «*made in Italy*», di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;

2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del *made in Italy*;

3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del *made in Italy*;

4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del *made in Italy* e delle relative filiere.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'articolo 11 della legge 15 luglio 2022, n. 99 è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023;

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) *sopprimere i commi 5 e 6;*

c) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Promozione del made in Italy nel sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)»;*

d) *sopprimere l'articolo 19.*

18.4

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «è istituito» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è introdotta l'opzione "made in Italy" nell'ambito dell'articolazione del sistema degli istituti tecnici industriali di cui all'articolo dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, alinea:*

sostituire le parole: «da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400» con le seguenti: «da emanare ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

sostituire le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89» con le seguenti: «al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Per l'attuazione del regolamento di cui al comma 2, è previsto uno stanziamento di 10

milioni di euro a decorre dall'anno 2024.

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

b) sopprimere i commi 4, 5, e 6;

c) alla rubrica, sostituire la parola: «Liceo» con le seguenti: «Istituto tecnico industriale»;

d) sopprimere l'articolo 19.

18.5

Fregolent

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026;».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

18.6

Fregolent

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026;».

Conseguentemente, al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «a partire dalle classi prime;» con le seguenti: «Nelle scuole in cui viene attivata l'opzione di cui al comma 1;»;

b) sostituire la parola: «confluisce» con le seguenti: «può confluire»;

c) sopprimere l'ultimo periodo.

18.7

Fregolent

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026;».

18.8

Nave, Sabrina Licheri, Naturale, Croatti

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e giuridiche» con le seguenti: «, giuridiche e merceologiche».

18.9

Nave, Sabrina Licheri, Naturale, Croatti

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «scienze matematiche,» aggiungere le seguenti: «merceologiche,».

18.10

Nave, Sabrina Licheri, Naturale, Croatti

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione all'innovazione dei processi dal punto di vista della sostenibilità».

18.11

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e artistico-culturali» con le seguenti: «, artistico-culturali e di impatto ambientale delle produzioni,».

18.12

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «, attraverso il potenziamento» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

18.13

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «, attraverso il potenziamento» fino alla fine della lettera.

18.14

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «attraverso» fino alla fine della lettera.

18.15

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis) principi e strumenti per la gestione della sostenibilità e per il raggiungimento della circolarità nei processi produttivi e nei servizi.».

18.16

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis) metodi e strategie per la produzione di beni sostenibili.».

18.17

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

*«4. Nel sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 è inserito il liceo giuridico-economico, il cui percorso è indirizzato allo studio delle teorie afferenti le scienze giuridiche, economiche e sociali e del *made in Italy*. Nell'ambito della relativa programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata, l'opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali ovvero l'opzione *made in Italy* che fornisce allo studente competenze idonee alla conoscenza, alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 per adeguarlo alle disposizioni di cui al presente comma.».*

18.18

[Fregolent](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «a partire dalle classi prime» con le seguenti: «nelle scuole in cui viene attivata l'opzione di cui al comma 1.».

Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire la parola: «confluisce» con le seguenti: «può confluire» e sopprimere l'ultimo periodo.

18.19

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «; contestualmente» fino alla fine del periodo.

18.20

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 6, dopo le parole: «è oggetto» aggiungere le seguenti: «, al fine di definire le linee guida all'istituzione del percorso di cui all'articolo 1,».

18.0.1 (id. a 18.0.2)

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Sgravo contributivo per l'assunzione di apprendisti di primo livello)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravo contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.2 (id. a 18.0.1)

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Sgravo contributivo per l'assunzione di apprendisti di primo livello)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravo contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.3

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Rafforzamento della promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani e la diffusione del *made in Italy* all'estero, anche

attraverso la percezione dell'identità e dell'immagine italiana, toccando tutti gli aspetti della presenza italiana nel mondo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 19

19.1 (id. a 19.2, 19.3)

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

19.2 (id. a 19.1, 19.3)

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Sopprimere l'articolo.

19.3 (id. a 19.1, 19.2)

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Sopprimere l'articolo.

19.4

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 19

(Fondo borse di studio per il Made in Italy)

1. Al fine di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e supportare le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che decidono di progettare un'idea innovativa di impresa legata ai settori del *made in Italy* è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo, denominato "Fondo borse di studio per il *Made in Italy*", con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per l'erogazione di borse di studio.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59."

19.5

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Croatti](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: "e favorire" fino alla fine del periodo con le seguenti: ", promuovere politiche di sostegno per lo sviluppo e la formazione delle professioni, favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, anche mediante l'introduzione di misure incentivanti alle iniziative di formazione professionale o di scuola-lavoro."

Art. 20

20.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «prodotti della storia del *made in Italy*» aggiungere le seguenti: «, delle imprese titolari di marchi storici iscritti al Registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10*

febbraio 2005, n. 30.».

20.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla mappatura dei musei pubblici e privati che in Italia si occupano di artigianato."

20.3

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Croatti](#)

Al comma 2, dopo le parole: "sono affidate" inserire le seguenti: ", in raccordo con l'Associazione italiana Archivi e Musei di Impresa e con il Museo del Design italiano,"

20.4

[Croatti](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

"2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190."

20.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esposizione dei prodotti che rappresentano il *design* industriale è affidata alla Collezione Storica ADI Compasso d'Oro.»

Art. 21

21.1

[Croatti](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

21.2

[Croatti](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole "e immateriale" aggiungere le seguenti: ", nonché dei beni ambientali".

21.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità termale di cui all'articolo 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.»

Art. 22

22.1 (id. a 22.2)

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Sopprimere l'articolo.

22.2 (id. a 22.1)

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Sopprimere l'articolo.

22.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo le parole: «luoghi della cultura» aggiungere le seguenti: «, compresi gli itinerari di turismo esperienziale.».

22.4

[Fregolent](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della cultura», inserire le seguenti: «compresi gli itinerari di turismo esperienziale.».

22.5

[Fregolent](#)

Sopprimere il comma 2.

Art. 24

24.1

[Fregolent](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

24.2

[Fregolent](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 14:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 50.000 e la cessazione immediata della pubblicità";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) è punita con la multa da euro 10.000 a euro 100.000".».

Art. 25

25.1

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: "e la creatività" aggiungere le seguenti: ", anche digitale,".

25.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero purché abbia una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia.».

25.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «nonché i processi» aggiungere le seguenti: «di innovazione.».

25.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «inerenti a» aggiungere le seguenti: «arti figurative e arti applicate.».

25.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «arti visive» aggiungere le seguenti: «e cinematografia.».

25.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 5, lettera b), dopo la parola: «immateriale» aggiungere le seguenti: «, turismo esperienziale».

25.7

[Fregolent](#)

Al comma 5, lettera b), dopo la parola «immateriale», inserire le seguenti: «turismo esperienziale».

25.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 5, lettera b), dopo la parola: «immateriale» aggiungere le seguenti: «archivi, biblioteche e musei,».

25.9

[Fregolent](#)

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «artigianato artistico,» inserire le seguenti: «informazione e comunicazione,».

25.10

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «artigianato artistico» aggiungere le seguenti: «, informazione e comunicazione».

25.11

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 6, dopo le parole: «da adottare» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,».

25.12

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26

(Registro delle imprese creative e culturali)

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) istituiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, denominata "registro delle imprese creative e culturali" (RICC), alla quale le suddette imprese devono essere iscritte ai fini della loro individuazione quali imprese appartenenti al settore di riferimento, nonché dell'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.

2. Ai fini dell'iscrizione nel RICC l'oggetto sociale risultante dagli atti costitutivi delle imprese interessate deve espressamente riguardare una o più delle attività di cui all'articolo 19. La sussistenza dei requisiti per l'identificazione di impresa creativa e culturale è attestata con apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante dell'impresa e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Le procedure adottate dal registro delle imprese per l'iscrizione nel RICC sono

conformi a quelle valide per la generalità delle imprese ai sensi delle norme vigenti in materia e in base alla natura giuridica dell'impresa medesima.

3. Le CCIAA trasmettono annualmente l'elenco delle imprese creative e culturali al Ministero della cultura.

4. L'iscrizione delle imprese nel RICC produce effetti ai fini statistici, fiscali e contributivi, definendone l'appartenenza allo specifico settore economico, creativo e culturale e anche ai fini degli interventi pubblici in materia di sostegno e di sviluppo delle imprese del settore medesimo.».

25.13

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Sopprimere il comma 8.

25.14

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono assumere la qualifica di impresa culturale e creativa in deroga all'obbligo di cui al presente comma.».

25.15

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

"8-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 6, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione delle imprese culturali e creative è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

8-ter. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, le imprese culturale e creative redigono e depositano presso l'ufficio del registro delle imprese annualmente una relazione concernente il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, da allegare al bilancio secondo linee guida adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e che include la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità culturali tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa culturale e creativa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte."

Art. 26

26.1 (id. a 26.2)

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Sopprimere l'articolo.

26.2 (id. a 26.1)

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Sopprimere l'articolo.

26.3

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole «l'albo» con le seguenti: «il registro nazionale»;*

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro della cultura ha il compito di monitorare e verificare il mantenimento dei requisiti che consentono alle imprese e agli enti culturali e creativi la permanenza nel Registro.»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «entro novanta» con le seguenti: «da adottare entro trenta»;*

d) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Registro nazionale delle imprese culturali e creative di interesse nazionale».

26.4

La Marca

Al comma 2, dopo le parole: «di valorizzare le imprese culturali e creative» aggiungere le seguenti: «che operano sia sul territorio nazionale, sia fuori dai confini dell'Italia per valorizzare l'eccellenza del made in Italy all'estero.»

26.0.1

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Facilitazioni relative alla concessione di locali per le attività dell'impresa)

1. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le imprese di cui all'articolo 25 possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto culturale e creativo. I progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2016, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. All'articolo 1, comma 611, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il documento di strategia nazionale reca specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative, iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero della cultura, dei beni confiscati definitivamente".».

Art. 29

29.1

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Martella, Franceschelli, Giacobbe

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29

(Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il "Fondo per le imprese del settore creativo e culturale", per il seguito denominato Fondo, come definite ed individuate dalla presente legge, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:

a) promuovere nuova imprenditorialità e per lo sviluppo delle imprese del settore creativo e culturale attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni, nonché per favorire l'accesso al credito delle imprese;

b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo e culturale con le imprese di

altri settori produttivi, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* da destinare all'acquisto di servizi prestati dalle imprese e dagli altri soggetti del settore creativo e culturale per favorire processi e realizzare progetti di innovazione;

c) favorire e sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative e attività tra le imprese del settore creativo e culturale e le università e gli enti di ricerca, con particolare riguardo alla ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di attività e progetti di innovazione;

d) favorire e sostenere l'internazionalizzazione e l'*export*, nonché il rafforzamento delle imprese sul mercato interno ed estero e la promozione e la realizzazione di aggregazioni, di reti di imprese e di altre iniziative e forme di cooperazione, collaborazione, associazione tra le imprese, anche a carattere intersettoriale;

e) incentivare e sostenere le imprese del settore creativo e culturale appartenenti al sistema cooperativo, con particolare attenzione alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative sociali;

f) sostenere la crescita delle imprese del settore creativo e culturale anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

g) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo e culturale anche attraverso attività di analisi, studio, promozione, formazione e valorizzazione.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei precedenti commi comprese quelle relative:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo tra gli interventi di cui al comma 1;

b) alle modalità e ai criteri per l'accesso e per la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto sostenute con le risorse del Fondo;

c) alla definizione delle iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

d) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici, delle agevolazioni nonché alle altre forme di intervento del Fondo anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

3. L'accesso e la concessione dei benefici e delle altre forme di sostegno finanziate dal Fondo sono riconosciuti a condizione che le imprese richiedenti certifichino, attraverso gli strumenti e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia, il rispetto delle discipline di riferimento per ciascuno dei segmenti produttivi del sistema in materia di lavoro subordinato e autonomo nonché il regolare adempimento degli obblighi di contribuzione ai fini previdenziali, assistenziali e di sicurezza e di tutela contro gli infortuni sul lavoro.

4. I criteri per l'accesso e la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto di cui al comma 2, lettera c), adottati con il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* prevedono specifici meccanismi di premialità a favore delle imprese che:

a) promuovono ed attuano politiche e processi aziendali per la diversità, l'equità e l'inclusione e la parità di genere. Le imprese che per effetto della disciplina recata dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 - "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" ricadono nell'ambito di applicazione delle norme dettate dagli articoli 46 e 46-bis del predetto decreto legislativo n. 198 del 2006, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, producono il Rapporto sulla situazione del personale o la Certificazione della parità di genere redatti ai sensi della citata normativa di riferimento;

b) promuovono ed attuano politiche aziendali per la parità generazionale;

c) progettano, programmano e realizzano le proprie attività di impresa utilizzando politiche, processi e strategie aziendali finalizzate alla sostenibilità ambientale e privilegiano l'utilizzo di fonti di

energia rinnovabili;

d) promuovono e realizzano politiche aziendali per la formazione e l'aggiornamento costante delle professionalità e delle competenze dei lavoratori, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca.

5. Le risorse destinate al "Fondo per le piccole e medie imprese creative" di cui al comma 109, articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorre dall'anno 2024 si provvede mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 101 a 113 sono abrogati.».

29.2

[La Marca](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «promuove e sostiene gli investimenti effettuati sul territorio nazionale,» inserire le seguenti: «e sul territorio estero, qualora l'ente di provenienza italiana fosse riconosciuto nel suo valore di promotore del *Made in Italy* nel mondo,».*

29.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, dopo le parole: «contributi in conto capitale» aggiungere le seguenti: «e in conto esercizio».

29.0.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Distretti culturali e creativi)

1. Al fine di stimolare e agevolare la costituzione di filiere tra imprese culturali, industrie creative e imprese turistiche nei territori, presso il Ministero della cultura è istituito un fondo per la creazione e lo sviluppo di distretti culturali e creativi come definiti dal presente articolo, di seguito denominato «Fondo per i distretti culturali e creativi». Il Fondo per i distretti culturali e creativi è destinato al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del Fondo per i distretti culturali e creativi fra le tipologie di contributi previsti dal comma 6.

3. È definito distretto culturale e creativo un insieme di soggetti privati e pubblici che costituiscono una filiera in grado di valorizzare e promuovere le risorse culturali materiali e immateriali di un territorio o, in generale, del Paese. I distretti culturali e creativi sono legati ad un territorio provinciale, comunale, regionale, ma possono avere anche natura interregionale, mediante un progetto chiaro e condiviso tra i soggetti istitutivi e i soggetti che vi aderiranno.

4. Ogni distretto culturale è composto di imprese e start-up innovative giuridicamente costituite, associazioni e cooperative nel campo della cultura e del turismo, un ente universitario pubblico ovvero istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, e altri enti o soggetti pubblici e privati del territorio in grado di concorrere allo sviluppo del distretto attraverso un apporto in termini di competenze, esperienza, business e relazioni istituzionali.

5. I distretti culturali e creativi sono istituiti e riconosciuti con decreto del Ministro della cultura, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, dando priorità ai distretti nelle regioni con maggiori fragilità sociali ed economiche. Col medesimo decreto sono previsti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti già esistenti. Presso il Ministero della cultura è istituito l'elenco nazionale dei distretti culturali e creativi.

6. Al fine di favorire la creazione e lo sviluppo dei distretti culturali e creativi, possono essere concesse, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, le seguenti agevolazioni:

a) contributi nella forma del credito di imposta alle imprese che partecipano alla creazione del distretto culturale e creativo per l'acquisto di beni e strumenti utili all'attività svolta;

b) agevolazioni fiscali in forma di esenzione o riduzione delle imposte di registro e di bollo con riferimento a tutti gli atti costitutivi e modificativi dei distretti culturali e creativi;

c) sovvenzioni e contributi a fondo perduto al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, alla creazione e sviluppo dei distretti culturali e creativi;

d) sgravi contributivi per l'assunzione di under 35 o di over 50;

e) esenzione dalle imposte sui redditi, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo del reddito imponibile;

f) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo da definire, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

g) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

7. Con il decreto di cui al comma 2 sono definiti i termini e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al comma 6.

8. I contributi e le agevolazioni di cui al comma 6 spettano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge 187 del 26 giugno 2014, dalla Comunicazione della Commissione 2014/C198/01 del 27 giugno 2014 che fornisce orientamenti di applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo per i distretti culturali e creativi è assegnata una dotazione annua pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2024.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi produttivi tradizionali delle imprese)

1. Al fine di innovare l'organizzazione aziendale e i processi produttivi tradizionali e classici dell'economia italiana e favorire la contaminazione tra competenze e *know now* diversi, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a favore delle imprese italiane che operano nel campo della manifattura, del turismo, del terziario, dell'industria del cinema e dell'audiovisivo con

particolare attenzione al settore dell'esercizio cinematografico, e delle nuove tecnologie, destinato all'erogazione di un contributo, nella forma di *voucher*, per agevolare l'acquisizione di consulenze di «manager culturali», ovvero esperti e professionisti nel campo del design, delle arti creative e performative. Il *voucher* è del valore di 50 mila euro annui, utilizzabile fino ad un massimo di tre anni per singola azienda.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni all'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.»

29.0.3

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure a sostegno del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche)

1. Ai fini della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, artigianale, gastronomico e rurale delle minoranze linguistiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione 10 milioni di euro per il 2024, 20 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, a sostegno della nascita e la crescita di imprese culturali e turistiche nei territori delle comunità linguistiche riconosciute dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»

Art. 30

30.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «imprese culturali e creative» con le seguenti: «imprese culturali, creative e creative digitali».

30.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) promuovere, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, procedimenti di co-programmazione e co-progettazione delle politiche culturali e creative;».

30.0.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 30-bis.

(Immobili pubblici destinati alle attività culturali e creative)

1. Alle imprese culturali e creative costituite ai sensi dell'articolo 25 della presente legge, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;

c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà alle imprese culturali e creative per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

«Art. 30-ter.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione".

«Art. 30-quater.

(Zone franche della cultura)

1. Al fine di contribuire al sostegno delle imprese culturali e creative, i Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti possono individuare, nel rispetto dei rispettivi strumenti urbanistici, zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi 340 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di superficie non superiore a 100 mila metri quadrati, denominate "Zone franche della cultura", anche comprensive di immobili pubblici inutilizzati da riconvertire.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni adottano un piano strategico culturale in cui sono descritte le finalità, gli obiettivi, le risorse disponibili anche di tipo immobiliari, finalizzate al miglioramento dell'offerta culturale, alla crescita dell'inclusione sociale e al potenziamento dell'innovazione e dell'imprenditorialità nei settori culturali e creativi;

3. Le aree di cui al comma 1 sono costituite in zone franche urbane, anche allo scopo di migliorare il decoro delle città e di prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano e disagio sociale. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029. Gli importi annuali di cui al secondo periodo costituiscono tetto massimo di spesa.

4. I Comuni nei quali sono costituiti le Zone franche della cultura di cui al comma 1 possono disporre, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio, la riduzione o l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti in dette aree, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al comma 4 per l'esercizio delle relative attività economiche.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

7. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 4 e i casi di revoca o decadenza dal beneficio.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione."».

30.0.3

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Immobili pubblici destinati alle attività culturali e creative)

1. Alle imprese culturali e creative costituite ai sensi dell'articolo 25 della presente legge, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero e riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 25. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può

comunque eccedere i 30 anni;

c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà alle imprese culturali e creative per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.».

Art. 31

31.1

[La Marca](#)

Al comma 1 dopo le parole: «e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani,» inserire le seguenti: «e da un rappresentante del settore turistico-imprenditoriale o culturale per ciascuna ripartizione estera».

31.0.1

[La Marca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure per incentivare il turismo)

1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per consentire, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo individuato al comma 1.

3. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 3 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:

a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;

b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;

c) ubicazione in siti di interesse comunitario.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 5.

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

31.0.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Fondo studi di fattibilità all'estero)

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo denominato «Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità all'estero» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto nei confronti delle aziende italiane che effettuano uno studio di fattibilità finalizzato all'esportazione all'estero dell'eccellenza *made in Italy* della filiera produttiva di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i requisiti, nonché l'ammontare del contributo massimo erogabile per ciascun avente diritto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 32

32.1

[La Marca](#)

Al comma 1, dopo le parole: «ha facoltà di effettuare, nell'anno 2024, assunzioni» aggiungere le seguenti: «di almeno 100 unità».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

32.2 (testo corretto)

[Fregolent](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «12 milioni».

32.2

[Fregolent](#)

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «12 milioni».

Conseguentemente:

a) al comma 4, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «12 milioni»;

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

Art. 33

33.1

[Fregolent](#)

Sopprimere l'articolo.

33.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Croatti](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ne promuove lo sviluppo» con le seguenti: «promuove lo sviluppo delle manifestazioni fieristiche più rilevanti per ciascuna filiera produttiva».

33.3

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Croatti](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere il terzo periodo;*
- b) *al comma 2, sopprimere la lettera c);*
- c) *sostituire la rubrica con la seguente: «Sostegno al settore fieristico in Italia»;*
- d) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 33-bis.

(Sostegno ai mercati rionali)

1. Attraverso specifici finanziamenti e incentivi per gli investimenti, sono promossi i mercati rionali quali luoghi che assolvono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.».

Conseguentemente, all'articolo 59, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, dopo la parola: «33,» inserire la seguente: «33-bis,» e sostituire le parole: «in 23.200.000 per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024» con le seguenti: «in 28.200.000 per l'anno 2023, in 108.680.100 euro per l'anno 2024»;*

b) *dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

33.4

[Fregolent](#)

Sopprimere il comma 4.

Art. 34

34.1

[Fregolent](#)

Sopprimere l'articolo.

34.2

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

*«3-bis. Al fine di contrastare il fenomeno dell'*italian sounding* e della contraffazione dei prodotti*

agroalimentari italiani nonché di tutelarne e promuoverne la diffusione, l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, realizza, attraverso le camere di commercio italiane all'estero, azioni volte a favorire nei mercati e nei consumatori internazionali la consapevolezza delle valenze distintive del *made in Italy* attraverso attività dirette alla divulgazione della conoscenza delle difformità dei prodotti non autentici italiani, alla valorizzazione del sistema delle certificazioni geografiche e al supporto diretto alle imprese e alle *start up* innovative italiane della filiera di produzione e commercializzazione, anche attraverso contatti con investitori esteri.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 35

35.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 37

37.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia».

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e dei prodotti agroalimentari italiani».

37.2

[Fregolent](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sede legale e operativa in Italia» aggiungere le seguenti: «e la cui produzione avvenga su territorio italiano».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «sede legale e operativa in Italia» aggiungere le seguenti: «e la cui produzione avvenga su territorio italiano».

37.3

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) azioni di registrazione in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, come indicazioni geografiche oppure, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., come marchi privatistici, previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le azioni connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

a-bis) azioni giudiziarie e stragiudiziali intraprese a tutela delle indicazioni geografiche;».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b) sostituire la parola: «attività» con la seguente: «azioni»;

alla lettera c):

sostituire le parole «attività connesse» con le seguenti: «azioni connesse»;

sostituire le parole «attività avverso» con le seguenti: «ogni azione avverso».

37.4

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Sopprimere il comma 3.

37.0.1

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Contributo straordinario a sostegno della filiera dei prodotti agroalimentari tradizionali)

1. A favore delle micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata, nonché delle cooperative sociali del settore, che realizzano uno o più dei prodotti appartenenti all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto teso a sostenere lo sviluppo delle tecniche, delle conoscenze tipiche, della cultura alimentare identitaria locale nonché a favorire la divulgazione e garantire la salvaguardia del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, per un importo da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

37.0.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Rifinanziamento del fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 38

38.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale)

1. Al fine di promuovere percorsi agrorurali ed escursionistici di valorizzazione degli areali di pertinenza di masserie, agriturismi e fattorie didattiche sul territorio nazionale attraverso forme di mobilità lenta, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale», con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

38.0.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale, e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del *made in Italy*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 39

39.0.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Istituzione Fondo "Successione d'impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il "Fondo a sostegno della successione d'impresa" con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

39.0.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il Fondo è finalizzato:

a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente;

c) all'acquisizione, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di imprese non in stato di difficoltà economico-finanziaria ai sensi del decreto di cui al comma 5 del presente articolo, aventi un numero di dipendenti inferiore a 250, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente".».

Art. 40

40.0.1

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disciplina dell'attività di ArtiTurismo)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio artigiano presente sul territorio nazionale, le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 possono esercitare, in modo strumentale e accessorio rispetto all'attività principale, l'attività di artiturismo.

2. L'attività di cui al comma 1 consiste:

a) nell'offrire ospitalità all'interno di alloggi ovvero in spazi aperti destinati alla sosta dei turisti;

b) nel somministrare pasti e bevande realizzati prevalentemente con prodotti propri o provenienti da altre imprese artigiane e agricole della zona;

c) nell'organizzare degustazioni con i prodotti indicati alla lettera b);

d) nell'organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, connesse alla promozione e alla

vendita dei propri prodotti.

3. Per l'esercizio dell'attività cui al comma 1 è possibile utilizzare i locali dell'impresa artigiana.».

40.0.2

Fregolent

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Istituzione Fondo "Successione d'Impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il "Fondo a sostegno della Successione d'Impresa" con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1. spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;
2. spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;
3. spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;
4. spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;
5. spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate ai sensi del comma 1 e seguenti, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i

35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dai commi 1 e seguenti e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.»

40.0.3

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Istituzione Fondo "Successione d'impresa")

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il "Fondo a sostegno della successione d'impresa" con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate ai sensi del comma 1 e seguenti, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dai commi 1 e seguenti e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.»

Art. 41

41.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'origine» con le seguenti: «dell'effettiva origine».

Art. 42

42.0.1

[Scalfarotto](#), [Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Istituzione dell'ordine "Tesoro nazionale vivente")

1. È istituito l'Ordine "Tesoro nazionale vivente", destinato a riconoscere una particolare attestazione alle persone fisiche e giuridiche che si distinguono per l'essere espressione e testimonianza del patrimonio culturale materiale e immateriale della Nazione. L'Ordine è retto da un Consiglio composto dal Ministro delle imprese del *made in Italy*, che lo presiede, dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'università e della ricerca. L'Ordine è composto da una unica classe, denominata Tesoro nazionale vivente. L'attestazione può riconoscersi in forma individuale, collettiva o conservativa. Il numero massimo di attestazioni per ogni anno è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il Consiglio dell'Ordine.

2. L'attestazione di cui al comma 1 è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dell'Ordine. L'elenco degli appartenenti all'ordine è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono definite le modalità di promozione e valorizzazione delle testimonianze presenti nell'Ordine. Il decreto di cui al precedente periodo può essere aggiornato con le medesime modalità entro il 31 dicembre di ciascun anno.

3. L'attestazione non può essere conferita ai senatori e ai deputati in carica, ovvero ai membri del Governo, ai sindaci, presidenti, consiglieri e membri della giunta comunali, provinciali e regionali, durante il proprio mandato. Incorre nella perdita dell'attestazione chi se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Consiglio dell'Ordine. Lo statuto dell'ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dell'Ordine.

4. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) "Patrimonio culturale materiale e immateriale": prodotti ed espressioni culturali immateriali, come opere, brani musicali, tecniche artigianali, disegni, pitture, fotografie, grafiche, opere statuarie e scultoree, film, incisioni, mosaici, grafiche, tecniche industriali e agricole;

b) "Tesoro nazionale vivente": persona fisica o giuridica designata come importante testimonianza del patrimonio culturale e immateriale della Nazione, in ragione dell'elevato e speciale livello di maestria raggiunto nel campo dell'arte o dei mestieri;

c) "nomina individuale": provvedimento con cui la singola persona fisica o giuridica viene riconosciuta Tesoro nazionale vivente;

d) "nomina collettiva": provvedimento con cui due o più persone fisiche che collaborano insieme riconoscendosi in una medesima denominazione che li identifichi come collettività o gruppo vengono riconosciute Tesoro nazionale vivente;

e) "nomina conservativa": provvedimento con cui due o più persone giuridiche, la cui attività si distingue per l'essere espressione di un'organizzazione complessa e strutturata, vengono riconosciute Tesoro nazionale vivente.».

Art. 43

43.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Al comma 1, dopo le parole: «prodotti artigianali e industriali tipici» inserire le seguenti: «e a marchio storico, nel caso di imprese titolari di marchi storici iscritti al Registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30».

Art. 45

45.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) le regole specifiche per l'etichettatura, anche digitale, del prodotto.».

45.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) l'ecosostenibilità del prodotto.»

Art. 46

46.1

[Fregolent](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 59 e, quanto a 7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190.».

46.0.1 (id. a 56.0.1)

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Valorizzazione della infrastruttura della Qualità)

1. Al fine di aumentare la competitività del sistema produttivo nazionale e di valorizzare la certificazione accreditata, di rafforzare il livello di sua percezione da parte dei consumatori finali e di agevolare l'attività di controllo e sorveglianza delle pubbliche autorità, l'Infrastruttura per la Qualità Italia orienta la propria attività in aderenza ai seguenti principi generali:

a) mantenere le certificazioni accreditate nell'ambito della adesione volontaria dell'impresa, fatto salvo quanto previsto obbligatoriamente dalla legge, nelle attività di verifica della conformità dei prodotti;

b) fare in modo che l'emanazione di norme tecniche sia sostenuta da una preventiva verifica di un'esigenza diffusa del mercato e da una adeguata verifica di rappresentatività delle parti proponenti;

c) evitare l'accreditamento di schemi di valutazione della conformità di tipo proprietario (*Scheme Owners*) in ambiti nei quali non sussista un'esigenza di mercato e una potenziale ampia copertura del mercato di riferimento;

d) orientare le Pubbliche Amministrazioni a riferirsi alla certificazione accreditata volontaria quale strumento premiante volto al miglioramento continuo del sistema imprenditoriale e alla semplificazione dei procedimenti nella verifica dei requisiti richiesti nei processi amministrativi;

e) garantire che il sistema di sorveglianza e di controllo del mercato sia esercitato dalle pubbliche autorità riconoscendo la supremazia della "Qualità Accreditata" e prevedendo il controllo di tutte le certificazioni rilasciate sulla base di accreditamenti effettuati da soggetti non appartenenti all'Unione europea.»

Art. 47

47.1

[Fregolent](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso un soggetto gestore,».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera d).

47.2

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «distribuzione commerciale» inserire le seguenti: «o fornitura».

47.0.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di

concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

47.0.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2024, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 48

48.1

[Fregolent](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1.».

Art. 50

50.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «operatori della giustizia,» inserire le seguenti: «ivi compresi gli operatori di polizia giudiziaria,».

Art. 55

55.1

[Fregolent](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 56

56.1

[Fregolent](#)

Sopprimere l'articolo.

56.0.1 (id. a 46.0.1)

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Valorizzazione della infrastruttura della Qualità)

1. Al fine di aumentare la competitività del sistema produttivo nazionale e di valorizzare la certificazione accreditata, di rafforzare il livello di sua percezione da parte dei consumatori finali e di agevolare l'attività di controllo e sorveglianza delle pubbliche autorità, l'Infrastruttura per la Qualità Italia orienta la propria attività in aderenza ai seguenti principi generali:

a) mantenere le certificazioni accreditate nell'ambito della adesione volontaria dell'impresa, fatto salvo quanto previsto obbligatoriamente dalla legge, nelle attività di verifica della conformità dei prodotti;

b) fare in modo che l'emanazione di norme tecniche sia sostenuta da una preventiva verifica di un'esigenza diffusa del mercato e da una adeguata verifica di rappresentatività delle parti proponenti;

c) evitare l'accreditamento di schemi di valutazione della conformità di tipo proprietario (*Scheme Owners*) in ambiti nei quali non sussista un'esigenza di mercato e una potenziale ampia copertura del mercato di riferimento;

d) orientare le Pubbliche Amministrazioni a riferirsi alla certificazione accreditata volontaria quale strumento premiante volto al miglioramento continuo del sistema imprenditoriale e alla semplificazione dei procedimenti nella verifica dei requisiti richiesti nei processi amministrativi;

e) garantire che il sistema di sorveglianza e di controllo del mercato sia esercitato dalle pubbliche autorità riconoscendo la supremazia della "Qualità Accreditata" e prevedendo il controllo di tutte le certificazioni rilasciate sulla base di accreditamenti effettuati da soggetti non appartenenti all'Unione europea.».

Art. 57

57.1

[Fregolent](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui è demandato l'aggiornamento del».

57.0.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Finanza complementare per le PMI)

1. Il sistema camerale istituisce una rete di "Centri di servizi per la finanza complementare" finalizzati a facilitare l'incontro, anche tramite specifici sistemi e piattaforme digitali, tra PMI e operatori della finanza, con l'obiettivo di agevolare l'accesso e incrementare l'utilizzo delle fonti finanziarie complementari al credito ordinario e di sostenerne il consolidamento e la crescita delle imprese. I Centri di servizi provvedono altresì, anche in collaborazione con soggetti specializzati, pubblici o privati, all'eventuale selezione di progetti di investimento e all'assistenza tecnica per il loro sviluppo.».

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 93 (ant.) del 19/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023

93ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il vice ministro delle imprese e del made in Italy Valentini.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REFERENTE

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy,
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che anche la 4ª Commissione ha reso parere sul testo del disegno di legge e su alcuni emendamenti.

Informa altresì che la 5ª Commissione ha reso un parere non ostativo sul testo, nel presupposto che: il provvedimento sia approvato nel corrente anno finanziario per utilizzare le risorse iscritte nel 2023; all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17, 23 e 49 si faccia fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente; l'utilizzo a copertura delle risorse del fondo sostegno al *made in Italy*, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera *a*), non pregiudichi gli interventi già programmati a valere sul medesimo fondo.

Alla luce di tale parere, dichiara quindi inammissibili le seguenti proposte: 4.3, 5.2, 5.0.1, 6.1, 6.2, 6.0.1, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 10.5, 10.6, 10.0.1, 10.0.2, 15.1, 15.2, 15.3, 17.0.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.6, 18.17, 18.18, 18.19, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 19.4, 19.5, 20.1, 20.2, 20.4, 25.12, 26.3, 26.0.1, 29.1, 29.3, 29.0.1, 30.0.1, 30.0.3, 31.0.1, 31.0.2, 32.1, 32.2, 33.3, 34.2, 35.0.1, 37.0.1, 37.0.2, 38.0.1, 38.0.2, 39.0.1, 40.0.1, 40.0.2, 40.0.3, 42.0.1, 46.1, 46.0.1, 47.0.1, 47.0.2, 56.0.1 e 57.0.1.

Avverte altresì che, non essendoci richieste di intervento in sede di illustrazione degli emendamenti, si passerà all'espressione dei pareri della relatrice e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati e successivamente alle votazioni.

Rende noto infine che i senatori Cantalamessa e Romeo hanno aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/958/14/9.

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD-IDP) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma della senatrice La Marca.

In sede di articolo 1, la relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) e il viceministro VALENTINI esprimono parere contrario su tutte le proposte emendative.

Verificato il prescritto numero di senatori, posti distintamente in votazione, gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono respinti.

In sede di articolo 2, la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) e il viceministro VALENTINI esprimono parere contrario sulle proposte emendative presentate.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 risultano respinti.

In sede di articolo 3, dopo che la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) e il viceministro VALENTINI hanno espresso un avviso contrario sulle proposte emendative, gli emendamenti 3.1 e 3.2, con distinte votazioni, risultano respinti.

In sede di articolo 4, la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) manifesta un parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il viceministro VALENTINI si esprime in senso conforme.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10.

In sede di articolo 5, la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) e il viceministro VALENTINI manifestano un parere contrario sulle proposte emendative.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.1, 5.3 (identico a 5.4) e 5.0.2 sono respinti.

In sede di articolo 6, la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) e il viceministro VALENTINI si esprimono negativamente su tutti gli emendamenti presentati.

La Commissione, all'esito di separate votazioni, respinge gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7.

In sede di articolo 8, la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) e il viceministro VALENTINI manifestano un parere contrario su tutti gli emendamenti.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.1 interviene la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*), domandando le ragioni del parere contrario.

Il viceministro VALENTINI afferma che il tenore dell'emendamento è di eccessivo dettaglio, sottolineando peraltro che l'obiettivo prioritario della disposizione è tutelare la filiera del legno.

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 non è approvato.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione della proposta 8.2, volta ad assicurare maggiore trasparenza sulla provenienza del legno attraverso una specifica etichettatura.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.4.

In sede di articolo 10, la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) e il viceministro VALENTINI manifestano un orientamento contrario su tutti gli emendamenti.

La Commissione respinge l'emendamento 10.1.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 10.2, che ha l'obiettivo di sostenere la ricerca e l'innovazione della filiera promuovendo la certificazione di sostenibilità.

Posto ai voti, l'emendamento 10.2 è respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.3 prende la parola il senatore [NAVE](#) (*M5S*), sottolineando che la proposta è finalizzata ad introdurre il metodo *life-cycle assessment* (LCA) per valutare gli indicatori di sostenibilità ambientale.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 10.3, 10.4, 10.7 e 10.8.

In sede di articolo 16, previ pareri contrari della relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) e del viceministro VALENTINI, la Commissione respinge gli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4.

In sede di articolo 17, con il parere contrario della RELATRICE e del viceministro VALENTINI, posti distintamente ai voti, gli emendamenti 17.0.2 e 17.0.3 sono respinti.

In sede di articolo 18, previ pareri contrari della relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) e del viceministro VALENTINI, la Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 18.1, 18.5, 18.7, 18.8, 18.9 - previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [NAVE](#) (*M5S*) -, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16 e 18.20.

In sede di articolo 19, la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) e il viceministro VALENTINI esprimono un orientamento contrario.

Gli identici emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3, posti congiuntamente in votazione, sono respinti dalla

Commissione.

In sede di articolo 20, previo parere contrario della RELATRICE e del GOVERNO, gli emendamenti 20.3 e 20.5, posti separatamente ai voti, sono respinti.

In sede di articolo 21, la Commissione respinge altresì le proposte 21.1, 21.2 e 21.3, su cui la RELATRICE e il GOVERNO hanno espresso parere contrario.

In sede di articolo 22, la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) manifesta un avviso contrario sulle proposte emendative.

Si associa il viceministro VALENTINI.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 22.1 (identico al 22.2), 22.3 (sostanzialmente identico al 22.4) e 22.5.

In sede di articolo 24, previ pareri contrari della RELATRICE e del GOVERNO, la Commissione respinge gli emendamenti 24.1 e 24.2.

In sede di articolo 25, la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) e il viceministro VALENTINI manifestano un parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il senatore [NAVE](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 25.1, chiedendo le ragioni dell'orientamento contrario.

Il viceministro VALENTINI ritiene che la formulazione del testo, con riferimento alla creatività, sia già onnicomprensiva, e dunque non occorre specificare la connessione con il digitale.

Posti distintamente ai voti, gli emendamenti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6 (identico a 25.7), 25.8, 25.9 (identico a 25.10), 25.11, 25.13, 25.14 e 25.15 sono respinti.

In sede di articolo 26, con il parere contrario della RELATRICE e del GOVERNO, la Commissione respinge gli identici emendamenti 26.1 e 26.3, nonché l'emendamento 26.4.

In sede di articolo 29, dopo che la RELATRICE e il GOVERNO hanno espresso parere contrario, gli emendamenti 29.2 e 29.0.2 sono respinti.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 29.0.3, finalizzato a valorizzare il patrimonio culturale immateriale delle minoranze linguistiche, nell'ottica di superare le difficoltà delle aree interne che spesso provocano lo spopolamento. Ritiene pertanto che l'approvazione della proposta avrebbe rappresentato un segnale di apertura.

Posto ai voti, l'emendamento 29.0.3 è respinto.

In sede di articolo 30, previ pareri contrari della relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) e del viceministro VALENTINI, la Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 30.1, 30.2 e 30.0.2.

In sede di articolo 31, la Commissione respinge l'emendamento 31.1 su cui la RELATRICE e il GOVERNO hanno manifestato un avviso contrario.

In sede di articolo 32, l'emendamento 32.2 (testo corretto) è posto in votazione, con il parere contrario della RELATRICE e del GOVERNO, ed è respinto.

In sede di articolo 33, la Commissione respinge, all'esito di successive votazioni, gli emendamenti 33.1, 33.2 e 33.4, su cui la relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) e il viceministro VALENTINI si sono espressi in senso contrario.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 34.1, su cui la RELATRICE e il GOVERNO hanno espresso un orientamento contrario, in sede di articolo 37 gli emendamenti 37.1, 37.2, 37.3 e 37.4 sono posti distintamente in votazione e respinti, previa contrarietà della RELATRICE e del GOVERNO.

Posto ai voti, previo parere contrario della relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) e del viceministro VALENTINI, l'emendamento 39.0.2 non è approvato.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) e il viceministro VALENTINI si esprimono in senso negativo sull'unica proposta emendativa presentata all'articolo 41.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 41.1, che ritiene centrale per la tutela del *made in Italy*, in termini di garanzia dell'effettiva origine italiana della produzione. Manifesta pertanto dispiacere per l'impossibilità di discutere nel merito, in questa fase dell'esame, delle proposte emendative.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) fa notare che esiste già la possibilità di indicare in etichetta l'origine

italiana dei prodotti, e che ulteriori specificazioni potrebbero avere l'effetto di limitare la produzione. Posto ai voti, l'emendamento 41.1 non è approvato.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 43.1, con il parere contrario della RELATRICE e del GOVERNO.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 45.1 e 45.2 - su cui la RELATRICE e il GOVERNO hanno espresso parere contrario - sono respinti dalla Commissione.

In sede di articolo 47, la relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) e il viceministro VALENTINI manifestano un orientamento contrario sulle proposte emendative.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 47.1 e - previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [NAVE](#) (M5S), il quale fa notare che anche l'ANCE ha segnalato l'esigenza di affiancare la fornitura alla distribuzione commerciale - 47.2.

Posto ai voti, l'emendamento 48.1 non è approvato, previa contrarietà della RELATRICE e del GOVERNO.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 50.1, sul quale la RELATRICE e il GOVERNO si sono espressi in senso contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 50.1 è respinto.

Con il parere contrario della RELATRICE e del GOVERNO, con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 55.1, 56.1 e 57.1.

Concluso l'esame delle proposte emendative, si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il viceministro VALENTINI non accoglie gli ordini del giorno G/958/1/9, G/958/2/9, G/958/8/9, G/958/9/9, G/958/10/9, G/958/11/9, G/958/12/9, G/958/13/9, G/958/15/9 e G/958/18/9.

Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/958/4/9.

Accoglie poi gli ordini del giorno G/958/5/9, G/958/6/9, G/958/14/9, G/958/17/9 e G/958/19/9.

Degli ordini del giorno G/958/3/9, G/958/7/9 e G/958/16/9 propone una riformulazione, di cui dà lettura, cui subordina l'accoglimento.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) si uniforma all'orientamento del Governo.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) chiede di aggiungere le firme di tutti i membri del Gruppo sull'ordine del giorno G/958/14/9.

Aggiungono la firma all'ordine del giorno G/958/14/9, a nome di tutti i componenti dei rispettivi Gruppi, i senatori [POGLIESE](#) (FdI), [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) e [BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE).

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD-IDP), accedendo all'invito del Viceministro, riformula l'ordine del giorno G/958/3/9, in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal viceministro VALENTINI.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) riformula a sua volta l'ordine del giorno G/958/7/9 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal viceministro VALENTINI.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) riformula l'ordine del giorno G/958/16/9 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal viceministro VALENTINI.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato alla relatrice.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sul conferimento del mandato, considerato l'andamento dell'esame.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, esprimendo dispiacere per l'esito dell'esame, in quanto non è stato possibile rendere alcun contributo al miglioramento del testo.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, chiedendo contestualmente l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'odierna seduta, già convocata alle ore 18, non avrà luogo e che l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, già convocato al termine della stessa, avrà inizio al termine della seduta in corso.

La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 13.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [958](#)

G/958/3/9 (testo 2)

[Giacobbe](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premessi che:

la valorizzazione, la promozione e la tutela del *Made in Italy* sono temi di importanza capitale per il nostro Paese e perché riguardano il presente e il futuro di migliaia di imprese, di milioni di nostri concittadini, in Italia ma anche all'estero;

quello in esame era un provvedimento atteso da moltissimi con speranza per migliorare il proprio lavoro, per innovare, per conquistare pezzi di mercato ma, nonostante il titolo ambizioso, è povero, anche di risorse, e privo di idee;

sebbene le premesse per svolgere un lavoro dignitoso ci fossero, l'esito è deludente;

l'impressione è che l'ambizione del Governo non sia quella di difendere, tutelare e valorizzare il *made in Italy*, ma di fare propaganda rivolgendosi a micro settori e micro interessi;

sarebbe, invece, necessario rafforzare la diffusione del *made in Italy* all'estero, così rafforzando la percezione dell'identità e dell'immagine italiana: a tal fine risulta centrale la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero mediante il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero,

impegna il Governo:

a valorizzare l'azione degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero al fine di rafforzare la percezione dell'identità e dell'immagine italiana all'estero.

G/958/7/9 (testo 2)

[Fregolent](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premessi che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del *made in Italy*», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024;

tale dotazione avverrà in parte sottraendo inopinatamente risorse al Fondo *start-up*, con una decisione che ha suscitato più di una presa di posizione da tutto il mondo dell'innovazione perché percepito come una sottrazione di risorse al settore;

tale Fondo dovrà sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento di materie prime, ma numerosi esperti hanno già messo in guardia il legislatore sul rischio che tale Fondo potrebbe paradossalmente favorire chi ha impianti all'estero (si veda per esempio, "Il ddl Made in Italy ha un bug che rischia di aiutare le produzioni all'estero", pubblicato nell'Huffington Post del 1° dicembre);

lo strumento ha una dotazione iniziale di risorse finanziarie pubbliche, ma i privati potranno

contribuire fino a un ulteriore miliardo e al momento alcuni fondi sovrani stranieri avrebbero già manifestato un interesse in tal senso;

come investire e a quali condizioni sarà deciso con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fermo il divieto di investire in banche o assicurazioni e la disposizione che impone la sede legale in Italia, senza però prevedere la stessa condizione per gli impianti di produzione, che pertanto potranno pacificamente collocarsi all'estero, con un evidente cortocircuito rispetto alla presupposta tutela del *Made in Italy*;

il combinato disposto tra la possibilità per il Fondo di dotarsi di finanziatori stranieri e di investire in stabilimenti collocati all'estero potrebbe portare a sostenere aziende solo dietro l'impegno, più o meno esplicito, di detta azienda a delocalizzare nel Paese che finanzia il Fondo, con grave danno per la tenuta occupazionale nel nostro Paese -

impegna il Governo:

a valutare in sede di applicazione del Fondo tutte le misure che possano agevolare gli investimenti nelle imprese italiane.

G/958/16/9 (testo 2)

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» (A.S. 958);

premesso che:

in relazione alle disposizioni relative alle imprese culturali e creative, sarebbe stato opportuno avviare una discussione nelle commissioni di merito, anche in relazioni a provvedimenti già incardinati finalizzati a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile;

in merito alle disposizioni, abbiamo espresso contrarietà all'istituzioni di un Albo delle imprese culturali e creative, ritenendo opportuno intervenire al fine di far confluire tali istituzioni nel Registro delle imprese creative e culturali istituito presso le camere di commercio;

come contenuto nelle proposte in merito, a firma del Gruppo del Partito democratico, la discussione avrebbe dovuto considerare interventi finalizzati a destinare immobili pubblici alle attività culturali e creative e coinvolgendo il terzo settore e la Conferenza Unificata,

impegna il Governo:

a sostenere e promuovere l'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile ed inclusiva, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 144 (pom.) del 13/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2023

144ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato. Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

SU UN EMENDAMENTO DEI RELATORI AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2024 (A.S. 926)

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) sottolinea l'esigenza di un approfondimento in merito all'emendamento 39.500, presentato dai relatori al disegno di legge n. **926** (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), che la 5ª Commissione sta esaminando in sede referente. In particolare, ritiene necessario acquisire la relazione tecnica e una nota illustrativa sulla portata normativa della misura.

Tale proposta di modifica, infatti, sembrerebbe riferirsi all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, argomento che è stato oggetto di ampia discussione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 615 in materia di autonomia differenziata, peraltro senza poter disporre di tutti gli elementi conoscitivi per quantificare le risorse necessarie al fine di garantire il riconoscimento dei LEP.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) si associa alle richieste di approfondimento del senatore Giorgis, lamentando la mancata trasparenza su tale argomento nei confronti della Commissione, che per mesi ha affrontato la questione dei LEP nell'ambito dell'esame dell'A.S. 615. A suo avviso, si tratta della ennesima dimostrazione dello svilimento del ruolo del Parlamento.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) esprime considerazioni critiche sulle modalità di intervento sulla materia dei LEP in relazione al disegno di legge di bilancio, tra l'altro con una proposta particolarmente articolata e complessa, che contiene molteplici riferimenti normativi e necessita quindi di un'attenta analisi.

Il **PRESIDENTE**, pur ritenendo legittime le richieste di un approfondimento formulate dalle opposizioni, non ravvisa irregolarità nella procedura di presentazione dell'emendamento 39.500 al disegno di legge n. 926 da parte dei relatori, su cui si svolgerà certamente un dibattito in Commissione

bilancio.

Eventualmente si potrà discutere ulteriormente di questo tema nell'Ufficio di Presidenza che presumibilmente sarà convocato per lunedì 18 dicembre e dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 958

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il provvedimento consta di cinquantanove articoli suddivisi in sei titoli: il titolo I enuncia i "Principi e obiettivi" del disegno di legge (artt. 1-3); il titolo II, rubricato "Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali", reca, al capo I (artt. 4-7), "Misure generali" a favore di tutti i comparti produttivi e, al capo II, "Misure settoriali" a sostegno di specifiche attività produttive (artt. 8-17); il titolo III reca disposizioni in materia di "Istruzione e formazione" (artt. 18 e 19); il titolo IV reca "Misure di promozione" e si compone di ventuno articoli (artt. 20-40); il titolo V, rubricato "Tutela dei prodotti *made in Italy*", è composto da sedici articoli ripartiti in tre capi: il capo I, in materia di "Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta" (artt. 41-46); il capo II, dedicato alle "Nuove tecnologie" (artt. 47 e 48); il capo III, recante disposizioni in materia di "Lotta alla contraffazione" (artt. 49-56); il titolo VI, infine, reca le "Disposizioni finali" ed è composto da tre articoli (artt. 57-59);

- il provvedimento in esame è volto a sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*, ed è stato dichiarato, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, collegato alla legge di bilancio con il Documento di economia e finanza 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 19/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023
108ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, collegato alla manovra di bilancio 2023- 2025.

Il disegno di legge consta di sei titoli e 59 articoli: le parti di competenza della Commissione giustizia sono contenute nel Titolo V (Tutela dei prodotti *made in Italy*), Capo III (Lotta alla contraffazione) ed in particolare negli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55.

L'articolo 49, recante disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero e attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale, è volto ad attribuire al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale, riguardante la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. La norma modifica a questo scopo il comma 3-*bis* dell'articolo 51 del codice di procedura penale.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, le funzioni del pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado sono esercitate dall'ufficio del pubblico ministero presso il capoluogo del distretto di corte d'appello per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti schiavitù, tratta, traffico di organi, prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale, immigrazione clandestina, contraffazione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, il traffico illecito di rifiuti; il sequestro di persona a scopo di estorsione; i delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso; i delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso; l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi).

L'articolo 50, recante misure per la formazione specialistica, prevede misure volte a implementare la formazione specialistica di magistrati e degli altri operatori della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di contrasto alla contraffazione. Nello specifico, la disposizione in esame conferisce al Ministro delle imprese e del *made in Italy* la facoltà di segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, i settori dell'attività di contrasto della contraffazione, sia in ambito penale che civile, che appaiono bisognosi di specifica attenzione all'interno delle attività formative della Scuola Superiore della magistratura riservate agli operatori della giustizia. In

particolare, il Ministro della giustizia potrà inserire i temi segnalati dal Ministro del *made in Italy* nelle linee guida finalizzate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 26 del 2006, alla predisposizione del programma annuale dell'attività didattica della Scuola Superiore della magistratura.

L'articolo 51, concernente modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte, modifica il sistema sanzionatorio relativo all'acquisto e all'introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, aumentando la misura minima della sanzione amministrativa prevista e disponendo che gli introiti delle sanzioni comminate da organi di polizia locale siano versati per intero all'ente locale competente. Nello specifico, le modifiche intervengono sull'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2005, che reca, tra l'altro, misure per il rafforzamento del sistema doganale e per la lotta alla contraffazione. Il comma 1 contiene un duplice intervento modificativo: la lettera *a*) modifica i commi 7, primo periodo, e *7-bis* del citato articolo 1 del decreto-legge n. 35, al fine di incrementare il minimo della sanzione amministrativa applicabile, rispettivamente, per l'acquisto di cose per le quali è presumibile che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale e per l'introduzione nel territorio dello Stato beni di provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore dai 100 euro attualmente previsti a 300 euro; la lettera *b*) interviene sul comma 8, secondo periodo, per disporre che, qualora la sanzione di cui al comma 7 sia irrogata da organi di polizia locale, le somme siano interamente versate all'ente locale di riferimento anziché ripartite a metà tra l'ente locale e lo Stato come stabilito dalla norma vigente.

L'articolo 52, recante una modifica all'articolo 517 del codice penale, estende il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci anche a chi detiene la merce per la vendita. Va ricordato che l'articolo 517 del codice penale, disciplinando la fattispecie di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, prevede attualmente che chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro. Poiché la giurisprudenza di merito e di legittimità ritiene che la condotta della detenzione sia parimenti sanzionata alla luce dell'attuale formulazione della fattispecie in questione (Corte di cassazione, sezione III, sentenze n. 7639 del 1998, n. 9979 del 2003, e n. 24914 del 2005), l'intervento normativo è teso a uniformare la disposizione con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, alla luce del quale anche il depositario, lo spedizioniere, il trasportatore, l'intermediario, il magazziniere possono rispondere del reato di cui all'articolo 517 del codice penale, qualora siano consapevoli del mendacio (Corte di cassazione, sezione III, sentenza n. 14644 del 2005).

L'articolo 53, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro, modifica l'articolo 260 del codice di procedura penale in materia di distruzione di cose sequestrate, in particolare ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci sequestrate, anche al fine di alleggerire gli oneri di custodia. In particolare, il comma 1, lettera *a*), dell'articolo in commento sostituisce il comma *3-bis* del citato articolo 260 del codice di procedura penale. L'articolo 260 del codice di procedura penale nel testo vigente prevede, al comma 3, che l'autorità giudiziaria ordini l'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate qualora si tratti di cose deperibili. Il comma *3-bis* su cui interviene l'articolo prevede altresì che l'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore, proceda anche alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione qualora la custodia sia difficoltosa, particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica o quando - anche all'esito degli accertamenti tecnici non ripetibili ex articolo 360 del codice di procedura penale - risulti evidente la violazione dei predetti divieti. In tali casi, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni e la distruzione della merce residua. Il comma *3-ter* prevede che nel caso di procedimento a carico di ignoti decorsi tre mesi dal sequestro la polizia giudiziaria

possa procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avere luogo, salvo diversa decisione dell'autorità giudiziaria, decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. È comunque fatta salva la possibilità di conservare campioni a fini giudiziari. Il comma 1, lettera *b*), reca alcune modifiche al comma 3-ter del medesimo articolo 260 del codice di procedura penale relativo alla distruzione di cose sequestrate nei procedimenti contro ignoti. In particolare: prevede l'obbligo, anziché la facoltà, della polizia giudiziaria di procedere alla distruzione delle merci decorsi tre mesi dal sequestro; estende l'ambito di applicazione della norma, attualmente limitato alle merci contraffatte, anche alle merci usurpative; esplicita l'obbligo di procedere al prelievo di uno o più campioni.

L'articolo 54, concernente la modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro, aggiunge un ulteriore periodo al comma 1 dell'articolo 81, con il quale si prevede che, in caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso. L'introduzione del riferimento alla catalogazione non muta la necessità della completa descrizione dei beni sottoposti a sequestro, ma se ne consente la limitazione ad un esemplare per catalogo, permettendo anche una più agevole indicazione della quantità dei beni stessi.

L'articolo 55, recante norme in materia di operazioni sotto copertura, estende la normativa in materia di azioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. In particolare, modifica l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), estendendo la disciplina delle operazioni sotto copertura al reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale.

Segnala infine l'articolo 24, che reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale, modifica gli articoli 2 e 14 della legge n. 323 del 2000 relativa al riordino del settore termale. Le modifiche attengono rispettivamente alle definizioni riconducibili al settore termale e al profilo sanzionatorio.

Per quanto riguarda gli emendamenti segnala, per le parti di competenza, le seguenti proposte di modifica: l'emendamento 24.2 (che dispone sanzioni pecuniarie in luogo della chiusura degli stabilimenti prevista dal testo), l'emendamento 50.1 (volto a ricomprendere gli operatori di polizia giudiziaria tra quelli a cui rivolgere i corsi di formazione della scuola superiore della magistratura) nonché l'emendamento 55.1 (volto a sopprimere l'articolo 55 in materia di operazioni sotto copertura). Non avendo osservazioni da formulare né in relazione al testo né agli emendamenti, conclude proponendo alla Commissione l'espressione di parere non ostativo, sia sul testo che sugli emendamenti di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il **PRESIDENTE** giudica opportuno ricostruire brevemente l'*iter* dei provvedimenti in titolo. Ricorda anzitutto che i due disegni di legge erano stati incardinati con la relazione del relatore Rastrelli di che nella seduta 1° agosto 2023. La discussione generale si era quindi svolta nella seduta di martedì 3 ottobre 2023 ed era stato scelto come testo base il disegno di legge 806. Nella stessa seduta era stato fissato il termine per gli emendamenti per mercoledì 11 ottobre alle ore 10, poi differito - su richiesta

informale da parte dei gruppi di opposizione - al 18 ottobre 2023 alle ore 18.

Nella seduta del 9 novembre la Presidenza dava notizia del trasferimento alla sede referente dei due disegni di legge e successivamente venivano illustrati dai presentatori gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 806, scelto come testo base per il prosieguo dei lavori.

Nella seduta di martedì 14 novembre il vice ministro Sisto aveva quindi richiesto un rinvio dell'esame dei provvedimenti per 20 giorni, mentre nella seduta di martedì 5 dicembre il sottosegretario Ostellari aveva richiesto un ulteriore rinvio di 10 giorni.

Informa quindi la Commissione che in data odierna è pervenuta alla Presidenza una nota del Ministro della giustizia in cui si richiede, a seguito di interlocuzioni intercorse con il vice ministro ed i sottosegretari, un ulteriore differimento di 20 giorni dell'esame del provvedimento, al fine di approfondire, anche in relazione ad aspetti di natura tecnologica di conservazione dei dati, il testo degli emendamenti presentati.

Dopo aver dato lettura della predetta nota, invita la Commissione a pronunciarsi sul punto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) osserva che, alla base dell'ultima richiesta formulata dal Ministro della Giustizia, vi sarebbe la necessità di approfondire le problematiche connesse al sequestro dei dati contenuti nel *cloud*.

Tale ulteriore approfondimento, prosegue l'oratore, è certamente opportuno. Tuttavia, sarebbe altresì auspicabile, a comprensibile tutela delle prerogative dell'iniziativa parlamentare, che tale attività non si concretizzi nella presentazione di un provvedimento specifico da parte del Governo.

Il vice ministro SISTO conferma le motivazioni contenute nella missiva pervenuta alla Presidenza.

Il [PRESIDENTE](#), pur riconoscendo le necessità alla base dell'ulteriore richiesta formulata dal Governo per il differimento dell'esame dei provvedimenti in titolo, osserva che ciò non deve tuttavia andare a detrimento di una corretta organizzazione dei lavori della Commissione: era infatti previsto di iniziare le votazioni degli emendamenti proprio nella presente seduta ed in ragione di ciò, su esplicita richiesta della Presidenza, molti Commissari avevano garantito la loro presenza rinviando altri impegni istituzionali.

Stante quanto precede, nulla osta ad un ulteriore rinvio, anche per un termine superiore ai 20 giorni; tuttavia, allo stesso tempo, sarebbe opportuno che il Governo non chiedesse poi ulteriori differimenti e che l'esame delle problematiche in questione rimanesse nell'ambito della presente sede.

Il vice ministro SISTO fornisce innanzitutto assicurazioni alla Presidenza precisando che non è intenzione del Governo ledere in alcun modo le prerogative parlamentari. Ribadisce quindi che alla base della richiesta vi è l'esigenza di compiere approfondimenti, sia di natura giuridica, sia di natura tecnica, relativamente al sequestro dei dati contenuti sul *cloud*.

Conclude osservando che i predetti approfondimenti non richiederanno un tempo superiore a quello indicato nella missiva da ultimo pervenuta alla Presidenza.

Dopo un breve dibattito nel corso del quale intervengono il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), il vice ministro SISTO, il sottosegretario OSTELLARI e il [PRESIDENTE](#), la Commissione, su proposta del Presidente, delibera di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo al prossimo 23 gennaio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), intervenendo nel prosieguo della discussione generale, osserva

preliminarmente che, stante la particolare delicatezza della tematica affrontata dai disegni di legge costituzionale in titolo, sarebbe stato quanto mai opportuno che la Commissione giustizia fosse stata coinvolta nell'esame di merito.

Osserva quindi che la tematica andrebbe approfondita non tanto sulla base delle categorie proprie della sociologia giuridica bensì avendo riguardo a quei principi fondamentali di filosofia del diritto che, elaborati ed affinati nel corso degli ultimi secoli, hanno alla fine trovato concretizzazione nel dettato costituzionale come innegabili valori di civiltà giuridica.

Nella progressiva trasformazione degli ordinamenti in senso democratico, infatti, i cittadini, in qualità di singoli soggetti, si sono visto riconoscere sempre più tutele e garanzie nei confronti del potere pubblico, che, in ambito penale, trovano oggi piena realizzazione nelle norme costituzionali che sanciscono il principio di legalità, la presunzione di non colpevolezza e la funzione rieducativa della pena. Tuttavia, in tempi recenti, si è altresì imposta, a livello sociale, l'idea (sostenuta anche da robuste campagne mediatiche), che la sentenza pronunciata dal giudice debba essere il più possibile aderente al concetto di giustizia proprio della parte offesa ed il fenomeno ha preso a tal punto piede che le stesse corti di assise hanno finito per essere fortemente condizionate dall'opinione del pubblico e della stampa, con conseguente pregiudizio delle garanzie costituzionali prima citate.

Stante quanto precede, sarebbe pertanto opportuno avviare una riflessione molto ponderata sui provvedimenti in esame, che presentano, sotto questo aspetto, rilevanti elementi di problematicità.

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), pur riconoscendo la fondatezza delle osservazioni formulate dal senatore Zanettin, esprime un giudizio positivo sui disegni di legge in titolo, che recepiscono numerose iniziative trasversali del mondo politico per offrire maggiore tutela alle vittime dei reati. L'iniziativa, peraltro, si porrebbe in linea con la *ratio* della riforma del processo penale del 1989, fondata sul processo accusatorio e non integrerebbe una diminuzione delle attuali garanzie poste a difesa dell'imputato.

L'oratore osserva, inoltre, che i disegni di legge in questione si pongono in linea con le iniziative intraprese dall'Unione europea, che ha sempre raccomandato agli Stati membri di adoperarsi per offrire maggiore tutela alle vittime di un reato.

Anche ad avviso del senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) i disegni di legge in titolo vanno valutati positivamente, sia perché recepiscono le indicazioni dell'Unione europea sulla tutela delle vittime di reati, sia perché valorizzano l'importante ruolo svolto dalle parti civili nell'ambito del processo penale. Con riferimento a quest'ultimo punto, l'oratore pone l'accento sulla meritoria opera svolta dalle parti civili in importanti processi (come, ad esempio, quello relativo all'omicidio di Stefano Cucchi e quello sull'attentato alla stazione di Bologna nel 1980), le quali hanno favorito il reperimento di elementi probatori che, altrimenti, sarebbero rimasti ignoti al Pubblico ministero.

Conclude rilevando che l'implementazione di una tutela costituzionale per le vittime di reato supererebbe altresì le limitazioni presenti nella riforma Cartabia (recante disposizioni di natura esclusivamente risarcitoria e che trascurano il danno morale subito dalla vittima) che potrebbero più efficacemente essere valutate sul piano della legittimità costituzionale.

Ad avviso della senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno andrebbero valutati con attenzione, soprattutto tenendo conto che la parte offesa viene, ad oggi, già adeguatamente tutelata dalle ultime modifiche apportate al codice di procedura penale.

Pur nel riconoscimento della meritoria opera svolta dalle parti civili e della necessità di tutelare adeguatamente le vittime di reati, andrebbe inoltre attentamente valutato il rischio di arrivare a configurare il processo penale come sostanziale composizione degli interessi contrapposti delle parti, ossia sulla base di categorie squisitamente civilistiche che ne cambierebbero la natura. La Carta costituzionale non è un manifesto elettorale, ritiene pertanto opportuno un supplemento di riflessione sulla concreta ricaduta di una modifica come quella proposta dal testo unificato all'esame della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, onde consentire ai commissari ulteriori riflessioni sul tema.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA PER DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per oggi alle ore 14,15, si terrà domani, mercoledì 20 dicembre, al termine della seduta plenaria delle ore 9,15.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.3. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.4.2.3.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 61 (ant.) del 19/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023
61ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
[MENIA](#)**

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [MIELI](#) (Fdl), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, composto, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, da 59 articoli, e finalizzato alla valorizzazione delle produzioni d'eccellenza, delle bellezze storico artistiche e delle radici culturali nazionali, a fini identitari e per la crescita dell'economia nazionale. Come rimarcato nella relazione illustrativa, l'obiettivo sotteso è quello di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*.

Dopo aver definito principi e obiettivi (Titolo I, articoli 1-3), il disegno di legge reca disposizioni in materia di crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali (Titolo II, articoli 4-17), di istruzione e formazione (Titolo III, articoli 18 e 19), di misure di promozione (Titolo IV, articoli 20-40), di tutela del *made in Italy* (Titolo V, articoli 41-56), oltre alle disposizioni finali (Titolo VI, articoli 59).

Aspetti di interesse per la Commissione si rinvencono principalmente in relazione agli articoli 4, 20, 21, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 41 e 47.

Più in dettaglio, evidenzia che nell'ambito del Titolo II, l'articolo 4 - modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati - istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale del *made in Italy*, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere la crescita, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare. Il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni ed è autorizzato a investire, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche quotate e anche in forma cooperativa, purché aventi sede legale in Italia e non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

L'articolo 20 prevede l'istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy*, con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia dell'ingegno italiano. La cura e la gestione dell'Esposizione è affidata alla Fondazione «Imprese e competenze», che provvede ad individuarne la sede.

L'articolo 21 dispone che il Ministero della cultura, in via generale, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per i profili di competenza, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.

L'articolo 30 prevede l'adozione, ogni tre anni, da parte del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative». Tra le finalità da considerare per l'individuazione degli obiettivi del Piano strategico il comma 2 annovera la definizione delle modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri di indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al riguardo si ricorda che il decreto-legge n. 173 del 2022 ha istituito un Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo (CIMIM) - composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo - con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane.

L'articolo 32 reca norme per il potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, autorizzando il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a contratto da destinare esclusivamente agli uffici consolari di quei Paesi. Il comma 2 provvede alla copertura dei relativi oneri, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024, tramite corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2023-2025, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 33, modificato alla Camera dei deputati, al comma 1, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per la promozione dello sviluppo dei mercati regionali e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per la promozione dello sviluppo del settore fieristico. Il comma 2 demanda le modalità attuative dei finanziamenti e il riparto delle risorse ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo. In particolare, la relazione tecnica specifica che, quanto al settore fieristico, si intende concedere, attraverso le risorse in esame, *voucher* a fondo perduto per sostenere i costi di esposizione dei beni e di allestimento degli *stand*.

Il successivo articolo 34, anch'esso modificato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero. Nel dettaglio, il comma 1 riconosce, ai ristoratori che operano all'estero ed i cui esercizi commerciali offrono prodotti enogastronomici tradizionali italiani, la possibilità di ottenere la certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», della durata di tre anni e rinnovabile. Tale riconoscimento è finalizzato a valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione italiana nonché a contrastare l'utilizzo speculativo dell'*Italian sounding*, ovvero la falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti. La suddetta certificazione è rilasciata, su istanza del ristoratore da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro della salute e il Ministro del turismo. L'articolo 35 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato a promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana.

A sua volta l'articolo 37 istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole,

alimentari, del vino e delle bevande spiritose, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Per entrambi gli articoli appena richiamati, la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo dei Fondi è demandata ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 41, modificato alla Camera dei deputati, dispone l'istituzione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, che le imprese possono apporre su base volontaria.

Da ultimo, la relatrice segnala l'articolo 47 che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024 affinché il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) promuova e sostenga la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT) per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *made in Italy*. Il comma 2 istituisce presso il MIMIT un catalogo nazionale per il censimento delle tecnologie basate su registri distribuiti. Il successivo comma 4 consente al MIMIT di concedere alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del *made in Italy*, nonché per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità. La disposizione in esame demanda al decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le modalità di concessione dei finanziamenti alle imprese che decidono di investire su tale tecnologia. Illustra quindi uno schema di parere favorevole, che tiene conto dei principali punti contenuti nella sua relazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [MARTON](#) (M5S), per esprimere, a nome del Gruppo di appartenenza, voto contrario.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 dicembre.

Il presidente [MENIA](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri non ostativi della 1ª e della 5ª Commissione sugli emendamenti approvati.

Segnala, poi, che il relatore ha presentato un emendamento di coordinamento (pubblicato in allegato), volto a rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento di Coordinamento.

Posto ai voti, l'emendamento Coord. 1 è approvato.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce il mandato al relatore Speranzon a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 936, di conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

La seduta termina alle ore 12,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 958**

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza; atteso come esso sia finalizzato alla valorizzazione delle produzioni d'eccellenza, delle bellezze storico artistiche e delle radici culturali nazionali, a fini identitari e per la crescita dell'economia nazionale; valutate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 4, relative all'istituzione di un Fondo nazionale del *made in Italy* per sostenere la crescita, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche con riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare; esaminati altresì i contenuti di cui all'articolo 20, relativi all'istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy*, aventi per obiettivo quello di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia dell'ingegno italiano; apprezzato inoltre il riferimento, di cui all'articolo 21, alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese; considerate positivamente le disposizioni recate dall'articolo 30, relative all'adozione di un «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative»; espresso particolare apprezzamento per le misure disposte dall'articolo 32 relative alla necessità di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia; esaminate e condivise altresì le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 37, 41 e 47, in materie, rispettivamente, di sostegno al settore fieristico, di certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero, di promozione della cucina italiana all'estero, di protezione delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari e del vino, di contrassegno per il *made in Italy* e di *Blockchain* per la tracciabilità delle filiere, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [936](#)

Coord. 1

Il Relatore

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «terzo settore,» sono sostituite dalle seguenti: «Terzo settore nonché»;

al comma 2, dopo la parola: «Presidente» sono inserite le seguenti: «del Consiglio dei ministri».

al comma 3, dopo le parole: «Per la partecipazione alla cabina di regia» sono inserite le seguenti: «, ai suoi componenti».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «collaborazione tra Italia e Stati» sono sostituite dalle seguenti: «collaborazione tra l'Italia e Stati»;

alla lettera c), dopo le parole: «attuazione del Piano» è inserita la seguente: «Mattei».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «struttura di missione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «e articolata» sono sostituite dalle seguenti: «e che è articolata»;

al comma 6, dopo le parole: «struttura di missione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 5

al comma 1, le parole: «una relazione sullo stato di attuazione del Piano» sono sostituite dalle seguenti: «la relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei».

1.4.2.4. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 114 (pom.) del 18/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2023

114ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 15,45.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, che modifica i regolamenti (UE) 2018/858 e (UE) 2019/1020 e abroga le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE ([COM\(2023\) 451 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, a conclusione dell'esame della proposta di regolamento COM(2023) 451, relativa alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, in cui ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma con alcune osservazioni puntuali riferite al rispetto del principio di proporzionalità.

In particolare, in riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), andrebbe valutata l'opportunità di estendere l'applicazione della normativa anche ai ciclomotori di categoria L1e-B e L2e; in riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), si ritiene opportuno estendere l'esclusione anche ai veicoli della categoria L prodotti in "piccole serie"; la proposta di regolamento contiene, agli articoli da 4 a 13, nuovi requisiti di omologazione, tra cui le modifiche alle metodologie di calcolo, che richiedono chiarimenti in merito alla loro applicazione sia da parte dei costruttori che delle autorità di omologazione; in riferimento all'articolo 5, che vieta la presenza di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente nelle auto, andrebbe valutata l'opportunità di estendere tale divieto anche ai veicoli di categoria L.

Per quanto concerne l'obiettivo minimo del 25 per cento della presenza di plastica riciclata nei veicoli, previsto all'articolo 6, si ritiene opportuno valutarne la fattibilità ed eventualmente posticipare l'applicazione dell'obbligo in parola; l'obbligo per i costruttori, stabilito all'articolo 11, di fornire le informazioni che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza e sostituire componenti o materiali del veicolo, dovrebbe essere limitato alle sole nuove omologazioni; andrebbe garantito che i requisiti di rimovibilità delle batterie non comportino obblighi prescrittivi tali da avere un impatto negativo sulla capacità progettuale dei produttori; in riferimento all'articolo 13, che introduce il passaporto digitale di circolarità del veicolo, andrebbe valutata la possibilità di armonizzare lo stesso con il passaporto della batteria del veicolo, che è già richiesto dal regolamento (UE) 2023/1542, tramite un codice QR; si ritiene inoltre necessario procedere a una armonizzazione europea dei codici per le batterie agli ioni al litio e dei relativi flussi di rifiuti intermedi ("masse nere").

In riferimento alla responsabilità estesa del produttore, di cui agli articoli da 16 a 22, relativamente ai veicoli omologati in più fasi, sarà necessario chiarire i confini della responsabilità estesa del produttore, tra il produttore del veicolo incompleto e quello del veicolo completato; con riguardo alle disposizioni sull'esportazione di veicoli usati, andrebbe approfondito l'impatto dell'istituzione, prevista all'articolo 45, del sistema elettronico finalizzato alla condivisione delle informazioni relative all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli tra i registri di immatricolazione nazionali e i sistemi elettronici di controllo tecnico degli Stati membri, e con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.

Infine, la legislazione secondaria che dovrà essere adottata dalla Commissione europea tramite atti delegati o atti di esecuzione, aventi riflessi sulla progettazione dei veicoli e sulla definizione dei materiali, dovrebbe essere adottata con congruo anticipo rispetto alla data di applicazione, per garantire il necessario tempo di adeguamento per le case produttrici di veicoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **TERZI DI SANT'AGATA** (*FdI*), in sostituzione del relatore senatore Zanettin, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, ricordando che esso è collegato alla manovra di bilancio e che è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 27 luglio 2023 e da questa approvato il 7 dicembre scorso, come modificato durante l'esame in Commissione.

L'iniziativa legislativa, come evidenziato nella relazione illustrativa, si inquadra in un contesto macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina.

Il provvedimento ha quindi come obiettivo principale il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*.

Il disegno di legge si compone di 59 articoli, suddivisi in sei titoli. Il titolo I (articoli da 1 a 3) enuncia i principi e obiettivi del disegno di legge, prevedendo che le amministrazioni centrali e locali orientino la propria azione e le relative misure di incentivazione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, alla promozione del territorio e delle bellezze naturali, artistiche e turistiche, in coerenza con i principi della sostenibilità ambientale e dell'inclusione sociale e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sul mercato interno e in materia di aiuti di Stato. Inoltre, il 15 aprile di ciascun anno è fissato come "Giornata nazionale del *Made in Italy*".

Il titolo II, al capo I (articoli da 4 a 7), reca disposizioni per la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali, a favore di tutti i comparti produttivi, con l'istituzione del Fondo nazionale del *made in Italy*, dotato di 700 milioni di euro per il 2023 e 300 milioni per il 2024, mentre, al capo II (articoli da 8 a 17), misure settoriali, a sostegno di specifiche attività produttive, quali le filiere del legno, degli oli di oliva vergini, della trasformazione di fibre tessili e della pelle, della moda, della nautica da diporto, della ceramica, nonché sulla misurazione del livello qualitativo dei prodotti, tra cui il pane e la pasta.

Il titolo III (articoli 18 e 19) dispone in materia di istruzione e formazione, con l'istituzione del percorso liceale del *made in Italy* e della fondazione per il raccordo tra la scuola e le imprese del *made in Italy*.

Il titolo IV (articoli da 20 a 40) reca misure di promozione del *made in Italy* e del patrimonio culturale e turistico, della creazione digitale, nonché della cucina italiana all'estero e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo.

Il titolo V, sulla disciplina di tutela dei prodotti del *made in Italy*, dispone, al capo I (articoli da 41 a 46) in materia di prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta, l'istituzione di un

contrassegno del *made in Italy* volontario, nel rispetto [della normativa doganale europea e disposizioni per le produzioni tipiche locali](#); al capo II (articoli 47 e 48) disposizioni per la tracciabilità delle filiere mediante *blockchain* e per investimenti in progetti imprenditoriali per ambienti virtuali immersivi e interattivi; al capo III (articoli da 49 a 56) disposizioni per il rafforzamento della lotta alla contraffazione.

Infine, il titolo VI (articoli da 57 a 59) prevede lo svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti di cittadini e imprese, rispetto agli interventi in materia di *made in Italy*, e reca le disposizioni finanziarie e finali.

Il Presidente, in considerazione della programmazione dei lavori parlamentari sul disegno di legge, propone di procedere al voto già nella seduta di domani mattina.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) esprime perplessità circa l'eccessiva rapidità nell'esame di un disegno di legge che è di iniziativa parlamentare e che non presenta carattere d'urgenza. Ricorda che la Camera dei deputati ha lavorato in modo approfondito, con il contributo delle forze di opposizione, e sarebbe quantomai opportuno coinvolgere l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) e le comunità italiane all'estero. Esprime quindi le sue forti perplessità nel procedere con la prassi dell'esame di fatto monocamerale anche su un provvedimento ordinario come questo.

Rileva poi l'assoluta esiguità dei fondi stanziati dall'articolo 4, per il 2023 e 2024, a confronto di quanto investono altri Paesi europei che peraltro vantano un minor numero di produzioni tipiche rispetto all'Italia.

Con riguardo all'istituzione di un nuovo indirizzo liceale, all'articolo 18, dedicato al *made in Italy*, evidenzia come ciò si ponga in contrasto con la natura stessa del liceo, che non è incentrata sulla formazione professionalizzante. Ricorda, invece, che esiste l'istituto tecnico con indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, in cui rientra l'articolazione Relazioni internazionali per il marketing, cosiddetta RIM, che poteva ben ospitare la formazione specifica sul *made in Italy*, con un adeguato potenziamento. Esprime contrarietà, d'altra parte, per il previsto assorbimento, nel nuovo percorso liceale, dell'opzione economico-sociale presente all'interno del liceo delle scienze umane, che invece è una realtà ben avviata e funzionante.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI) ricorda che le politiche in favore del *made in Italy* messe in campo da questo Governo riflettono un percorso di diversi decenni, avviato con indirizzi specifici, approdati solo ora a un approccio organico e complessivo, che investe in modo sistematico i diversi settori e soggetti interessati, e che ha visto la partecipazione della società civile, economica e della formazione, oltre che delle comunità italiane all'estero. Il provvedimento in esame si inserisce, dunque, in questo contesto più ampio.

Riguardo all'*iter* parlamentare, ricorda che la Commissione è chiamata a valutare la conformità dei provvedimenti rispetto all'ordinamento giuridico dell'Unione europea, non entrando quindi nel merito delle considerazioni attinenti alle scelte politico-procedurali. In ogni caso, ricorda che il disegno di legge in esame è collegato alla manovra di bilancio e che, pertanto, andrebbe adottato in tempi con essa congrui.

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI) conferma l'opportuna sollecitudine, volta ad approvare il provvedimento insieme alla legge di bilancio.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) chiede se, pur trattandosi di un collegato, non sia possibile un'approvazione successiva alla legge di bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) assicura l'approfondimento di tale questione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DAL RELATORE SUL PROGETTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 451 DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento COM(2023) 451, relativa alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso;

considerato che essa è finalizzata a favorire la transizione del settore automobilistico verso l'economia circolare in tutte le fasi della vita del veicolo - progettazione, produzione e trattamento finale del veicolo fuori uso - attraverso un aggiornamento della normativa e un migliore funzionamento del mercato unico, riducendo gli effetti ambientali negativi e contribuendo alla sostenibilità dei settori automobilistico e del riciclaggio;

considerato che, a tal fine, la proposta abroga la direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso e la direttiva 2005/64/CE sull'omologazione per la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli (cosiddetta "omologazione 3R"), ritenute non più adeguate ad assicurare la transizione dell'intera filiera automobilistica verso l'economia circolare;

[tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012,](#)

che valuta in maniera complessivamente positiva le finalità della proposta, pur ritenendo doveroso valutarne l'impatto sui settori produttivi in relazione soprattutto alle tempistiche di applicazione;

ricordato che, in materia di veicoli fuori uso, è stato presentato in Senato il disegno di legge n. 589, recante disposizioni in materia di espropriazione dei beni mobili registrati e di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso, in cui si prevede che l'ipoteca iscritta su tali veicoli sottoposti a fermo amministrativo non possa ostare alla loro cancellazione dal PRA, agevolando così la loro rottamazione e trattamento finale,

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, convenendo sulla necessità di un'azione a livello di Unione europea per armonizzare il mercato unico e adeguare il settore automobilistico all'economia circolare, in linea con l'obiettivo stabilito dal *Green Deal* europeo, ma formula le seguenti osservazioni in relazione al rispetto del principio di proporzionalità:

in riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), si valuti l'opportunità di estendere l'applicazione della normativa anche ai ciclomotori di categoria L1e-B e L2e, che la proposta attualmente esclude, per assicurare maggiore omogeneità e sostenibilità alla filiera del settore, considerato che le differenze tecniche e strutturali tra ciclomotori (L1e-B e L2e) e motocicli (L3e e L5e) sono spesso minime;

in riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), che esclude dall'applicazione della proposta le auto prodotte in "piccole serie" (la cui produzione non supera le 1500 unità l'anno), mantenendo per tali veicoli il regime omologativo agevolato previsto dal regolamento (UE) 2018/858, si ritiene opportuno estendere l'esclusione anche ai veicoli della categoria L (ciclomotori, motocicli e quadrimobili) prodotti in "piccole serie" (la cui produzione non supera le 50 o 150 unità l'anno, a seconda della categoria), al fine di mantenere per tali veicoli il regime omologativo agevolato previsto dal regolamento (UE) n. 168/2013;

la proposta di regolamento contiene, agli articoli da 4 a 13, nuovi requisiti di omologazione, tra cui le modifiche alle metodologie di calcolo, che richiedono chiarimenti in merito alla loro applicazione sia da parte dei costruttori che delle autorità di omologazione. Le innovazioni della proposta creano un disallineamento rispetto alle corrispondenti prescrizioni del regolamento n. 133 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), sottoscritto anche dall'Unione europea, con il rischio di creare la necessità di una doppia certificazione di omologazione per i mercati UE e per quelli *extra-UE*;

in riferimento all'articolo 5, che vieta la presenza di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente nelle auto, pur con limitate deroghe specificate all'allegato III, si valuti l'opportunità di estendere tale divieto anche ai veicoli di categoria L (ciclomotori, motocicli e quadrimobili), con le opportune deroghe adeguate alla categoria;

per quanto concerne l'obiettivo minimo del 25 per cento della presenza di plastica riciclata nei veicoli, previsto all'articolo 6, si ritiene opportuno valutarne la fattibilità, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza dei veicoli, ed eventualmente stabilirne una progressività e revisione alla luce dello sviluppo tecnologico e della disponibilità di materie prime di qualità. Si valuti, al riguardo, di posticipare l'applicazione dell'obbligo in parola, per evitare la necessaria maggiore dipendenza dalle importazioni di materiali secondari da Paesi terzi, e di

graduare l'obiettivo del 25 per cento in base alla disponibilità del materiale;

l'obbligo per i costruttori, stabilito all'articolo 11, di fornire le informazioni che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza e sostituire componenti o materiali del veicolo, dovrebbe essere limitato alle sole nuove omologazioni e non anche ai nuovi veicoli già omologati. Inoltre, andrebbe garantito che i requisiti di rimovibilità delle batterie non comportino obblighi prescrittivi tali da avere un impatto negativo sulla capacità progettuale dei produttori, e che la rimovibilità sia prevista solo a livello di pacco batterie e se eseguita da operatori certificati e formati;

in riferimento all'articolo 13, che introduce il passaporto digitale di circolarità del veicolo, si valuti la possibilità di armonizzare lo stesso con il passaporto della batteria del veicolo, che è già richiesto dal regolamento (UE) 2023/1542, tramite un codice QR;

si ritiene inoltre necessario procedere a una armonizzazione europea dei codici per le batterie agli ioni al litio e dei relativi flussi di rifiuti intermedi ("masse nere"), per definire una procedura di spedizione più semplice e rapida per i rifiuti destinati al riciclaggio all'interno dell'Unione;

in riferimento alla responsabilità estesa del produttore, di cui agli articoli da 16 a 22, relativamente ai veicoli omologati in più fasi, per i quali l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), richiede la conformità alla normativa per il solo veicolo di base, sarà necessario chiarire i confini della responsabilità estesa del produttore, tra il produttore del veicolo incompleto e quello del veicolo completato. Inoltre, una centralizzazione a livello europeo della rendicontazione delle responsabilità estese del produttore comporterebbe un miglioramento continuo della quantità e qualità dei dati, una maggiore trasparenza e interconnessione tra le parti interessate, ottimizzando così i costi e gli obiettivi ambientali per gli impianti di trattamento;

con riguardo alle disposizioni sull'esportazione di veicoli usati, sarebbe da approfondire l'impatto dell'istituzione, prevista all'articolo 45, del sistema elettronico MOVE-HUB finalizzato alla condivisione delle informazioni relative all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli, compreso il numero di identificazione dei veicoli, tra i registri di immatricolazione nazionali e i sistemi elettronici di controllo tecnico degli Stati membri, e con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane;

la legislazione secondaria che dovrà essere adottata dalla Commissione europea tramite atti delegati o atti di esecuzione, aventi riflessi sulla progettazione dei veicoli e sulla definizione dei materiali, dovrebbe essere adottata con congruo anticipo rispetto alla data di applicazione, per garantire il necessario tempo di adeguamento per le case produttrici di veicoli.

1.4.2.4.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 115 (ant.) del 19/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023

115ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo con condizione e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), con riguardo alla questione emersa nella precedente seduta, relativa all'opportunità di un'approvazione del provvedimento in esame entro l'anno, ricorda che il rappresentante del Governo, durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, aveva precisato che la contabilizzazione degli effetti della copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), in termini di fabbisogno, derivanti dall'impiego delle risorse in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato, risultava in linea con l'iscrizione in bilancio delle medesime risorse e, pertanto, al fine di escludere effetti negativi su tale saldo, si rendeva necessario prevedere espressamente che il versamento delle risorse all'entrata del bilancio dello Stato si verificasse entro l'esercizio 2023.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra quindi uno schema di parere sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Rimarca, anzitutto, quanto già espresso dal Presidente con riguardo alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), relativa alla dotazione di 700 milioni di euro, per il 2023, del Fondo nazionale del *made in Italy*, cui si provvede mediante le risorse in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato; essa è strettamente connessa con l'iscrizione in bilancio delle medesime risorse e pertanto richiede che il relativo versamento si verifichi entro la fine dell'esercizio 2023.

Sottolinea quindi le disposizioni che prevedono l'erogazione di contributi, precisando che questi sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Nel complesso, ritiene quindi che il disegno di legge si ponga in coerenza con la disciplina dell'Unione europea sul mercato interno e in materia di aiuti di Stato, nonché con la normativa doganale europea e con la disciplina europea a tutela delle produzioni tipiche locali.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, nonché un parere non ostativo sugli emendamenti 10.0.2 e 31.0.2, a condizione che l'individuazione delle imprese destinatarie del contributo sia modificata da "italiane" a "stabilite nel territorio italiano", e un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo, ritenendo che

il provvedimento, nonostante le numerose audizioni svolte alla Camera, non soddisfa quanto promesso in favore del *made in Italy*, sia dal punto di vista delle misure previste, sia da quello delle risorse finanziarie messe a disposizione, molto esigue rispetto per esempio ai 15 miliardi impiegati da Spagna o Irlanda e ai 17 miliardi impiegati da Malta.

Anche sulla cultura e la creatività il disegno di legge risulta del tutto carente, a suo avviso, con stanziamenti insufficienti, a fronte della pressante esigenza di assunzione di personale competente per la promozione della cultura come elemento di punta per l'Italia e dell'esigenza di consentire alle migliaia di giovani che lo desiderano, di intraprendere la strada della cultura, musica, letteratura, editoria, senza essere destinati a una sicura vita di povertà, nonostante l'elevata scolarizzazione.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) si associa alle considerazioni testé espresse su un provvedimento che ritiene essere un ulteriore strumento ideologico e di propaganda, secondo le vecchie logiche, non in grado quindi di dare risposte concrete al tessuto sociale, economico e culturale del Paese, che vive con preoccupazione l'arretramento economico e produttivo.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritiene sostanzialmente infondate le critiche, considerando che i 700 milioni sono comunque un buon risultato, in un contesto di prudenza nella gestione dei conti pubblici italiani, a cui potranno seguire ulteriori risorse nel prossimo futuro.

Il senatore [ANCOROTTI](#) (Fdl) concorda nel ritenere solo sufficiente lo stanziamento di 700 milioni, ma rileva che non è solo l'aspetto finanziario a essere importante, quanto soprattutto la strategia complessiva nei confronti del *made in Italy*, che ricorda essere il terzo marchio al mondo. Sottolinea quindi l'importanza di puntare sul vero *made in Italy*, frutto del genio creativo italiano, che va tenuto distinto dalla manifattura seriale, che sarà sempre soggetta alla concorrenza imitatrice. Ritiene, infine, poco appropriato il confronto con altri Paesi, non esistendo prodotti di altri Stati paragonabili, in qualità, a quelli del nostro Paese.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, che modifica i regolamenti (UE) 2018/858 e (UE) 2019/1020 e abroga le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE ([COM\(2023\) 451 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento.

Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 17)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, riepiloga i contenuti dello schema di risoluzione, già illustrato e pubblicato nella seduta di ieri.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede chiarimenti circa il passaggio relativo all'attuazione degli obblighi di presenza minima del 25 per cento di plastica riciclata nei veicoli, ricordando che l'Italia dispone di un comparto di eccellenza nel riciclaggio della plastica e che sono semmai altri Paesi a beneficiare di un ritardo o gradualità nell'applicazione degli obblighi di presenza minima di plastica riciclata. Ricorda inoltre che l'Italia è tra i primi anche nel riciclaggio delle batterie al piombo e dell'alluminio.

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) precisa che la motivazione dell'osservazione è riferita alla necessità di continuare ad assicurare tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza dei veicoli e di evitare la conseguente maggiore dipendenza dalle importazioni di materiali secondari da Paesi terzi, alla luce dello sviluppo tecnologico e della disponibilità di materie prime di qualità, al fine di dare il tempo necessario alle aziende per adeguarsi e di raccordarsi maggiormente alle filiere del riciclo.

Si apre quindi una discussione incidentale, cui partecipano il senatore [LOREFICE](#) (M5S), la senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) e il [PRESIDENTE](#), all'esito della quale la senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), nel venire incontro alle perplessità espresse dal senatore Lorefice, riformula lo schema di risoluzione, non limitando l'osservazione alla sola plastica, ma estendendola a tutti i materiali riciclati di cui

all'articolo 6 della proposta.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, come modificato e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole sul testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere sul testo unificato, riferito ai disegni di legge in titolo, adottato come testo base il 6 dicembre 2023, ricordando che esso modifica l'articolo 111 della Costituzione, per inserire la disposizione secondo cui la «*Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato*».

Ricorda, inoltre, che in ambito europeo, sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea, sono state adottate la decisione quadro del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), sostituita poi dalla direttiva 2012/29/UE, e la direttiva 2004/80/CE sull'indennizzo alle vittime di reati, e più di recente è stata pubblicata la "strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)" (COM(2020) 258), che individua cinque priorità, riprese poi dalla proposta di revisione della direttiva 2012/29/UE (COM(2023) 424), su cui questa Commissione ha adottato una risoluzione la scorsa settimana.

Ritiene quindi che il disegno di legge costituzionale si ponga in linea con l'ordinamento europeo, che ha individuato nella tutela delle vittime di reato un importante aspetto, volto ad assicurarne la sua piena cittadinanza nell'ambito dei processi e per la costruzione comune di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) chiede delucidazioni in merito al motivo per cui sono all'ordine del giorno solo due dei quattro disegni di legge oggetto di esame congiunto da parte della Commissione affari costituzionali.

Preannuncia comunque un parere favorevole dei senatori del suo Gruppo su un provvedimento che tratta un tema importante e di attualità.

La relatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) precisa che i quattro disegni di legge all'esame della 1a Commissione non presentano differenze sostanziali e che l'esame è limitato ai soli due che risultano assegnati alla 4a Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 958 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di bilancio, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, approvato dalla Camera dei deputati il 7 dicembre scorso;

considerato che esso si inquadra in un contesto macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina, avendo come obiettivo principale il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*;

tenuto conto che la copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), relativa alla dotazione di 700 milioni di euro per il 2023, del Fondo nazionale del *made in Italy*, cui si provvede mediante le risorse in conto residui del Fondo Patrimonio Destinato, risulta in linea con l'iscrizione in bilancio delle medesime risorse e, pertanto, al fine di escludere effetti negativi su tale saldo, richiede che il relativo versamento si verifichi entro la fine dell'esercizio 2023;

considerato che gli articoli 4, comma 2, 5, comma 3, 6, comma 5, 8, 10, comma 4, 11, comma 3, 18, comma 5, 36, 39, 46, comma 4, e 48 prevedono l'erogazione di contributi concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato;

valutato che il disegno di legge si pone incoerenza con la disciplina dell'Unione europea sul mercato interno e in materia di aiuti di Stato, nonché con la normativa doganale europea e disposizioni per le produzioni tipiche locali,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, parere non ostativo sugli emendamenti 10.0.2 e 31.0.2, a condizione che l'individuazione delle imprese destinatarie del contributo sia modificata da "italiane" a "stabilite nel territorio italiano", e non ostativo sui restanti emendamenti.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 451
DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 17)
SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento COM(2023) 451, relativa alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso;

considerato che essa è finalizzata a favorire la transizione del settore automobilistico verso l'economia circolare in tutte le fasi della vita del veicolo - progettazione, produzione e trattamento finale del veicolo fuori uso - attraverso un aggiornamento della normativa e un migliore funzionamento del mercato unico, riducendo gli effetti ambientali negativi e contribuendo alla sostenibilità dei settori automobilistico e del riciclaggio;

considerato che, a tal fine, la proposta abroga la direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso e la direttiva 2005/64/CE sull'omologazione per la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli (cosiddetta "omologazione 3R"), ritenute non più adeguate ad assicurare la transizione dell'intera filiera automobilistica verso l'economia circolare;

[tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012,](#)

che valuta in maniera complessivamente positiva le finalità della proposta, pur ritenendo doveroso valutarne l'impatto sui settori produttivi in relazione soprattutto alle tempistiche di applicazione;

ricordato che, in materia di veicoli fuori uso, è stato presentato in Senato il disegno di legge n. 589, recante disposizioni in materia di espropriazione dei beni mobili registrati e di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso, in cui si prevede che l'ipoteca iscritta su tali veicoli sottoposti a fermo amministrativo non possa ostare alla loro cancellazione dal PRA, agevolando così la loro rottamazione e trattamento finale,

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, convenendo sulla necessità di un'azione a livello di Unione europea per armonizzare il mercato unico e adeguare il settore automobilistico all'economia circolare, in linea con l'obiettivo stabilito dal *Green Deal* europeo, ma formula le seguenti osservazioni in relazione al rispetto del principio di proporzionalità:

in riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), si valuti l'opportunità di estendere l'applicazione della normativa anche ai ciclomotori di categoria L1e-B e L2e, che la proposta attualmente esclude, per assicurare maggiore omogeneità e sostenibilità alla filiera del settore, considerato che le differenze tecniche e strutturali tra ciclomotori (L1e-B e L2e) e motocicli (L3e e L5e) sono spesso minime;

in riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), che esclude dall'applicazione della proposta le auto prodotte in "piccole serie" (la cui produzione non supera le 1500 unità l'anno), mantenendo per tali

veicoli il regime omologativo agevolato previsto dal regolamento (UE) 2018/858, si ritiene opportuno estendere l'esclusione anche ai veicoli della categoria L (ciclomotori, motocicli e quadrimobili) prodotti in "piccole serie" (la cui produzione non supera le 50 o 150 unità l'anno, a seconda della categoria), al fine di mantenere per tali veicoli il regime omologativo agevolato previsto dal regolamento (UE) n. 168/2013;

la proposta di regolamento contiene, agli articoli da 4 a 13, nuovi requisiti di omologazione, tra cui le modifiche alle metodologie di calcolo, che richiedono chiarimenti in merito alla loro applicazione sia da parte dei costruttori che delle autorità di omologazione. Le innovazioni della proposta creano un disallineamento rispetto alle corrispondenti prescrizioni del regolamento n. 133 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), sottoscritto anche dall'Unione europea, con il rischio di creare la necessità di una doppia certificazione di omologazione per i mercati UE e per quelli *extra*-UE;

in riferimento all'articolo 5, che vieta la presenza di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente nelle auto, pur con limitate deroghe specificate all'allegato III, si valuti l'opportunità di estendere tale divieto anche ai veicoli di categoria L (ciclomotori, motocicli e quadrimobili), con le opportune deroghe adeguate alla categoria;

per quanto concerne gli obiettivi di presenza di materiali riciclati nei veicoli, previsti all'articolo 6, si ritiene opportuno valutarne la fattibilità, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza dei veicoli, ed eventualmente stabilirne una progressività e revisione alla luce dello sviluppo tecnologico e della disponibilità di materie prime di qualità, anche per evitare la necessaria maggiore dipendenza dalle importazioni di materiali secondari da Paesi terzi; l'obbligo per i costruttori, stabilito all'articolo 11, di fornire le informazioni che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza e sostituire componenti o materiali del veicolo, dovrebbe essere limitato alle sole nuove omologazioni e non anche ai nuovi veicoli già omologati. Inoltre, andrebbe garantito che i requisiti di rimovibilità delle batterie non comportino obblighi prescrittivi tali da avere un impatto negativo sulla capacità progettuale dei produttori, e che la rimovibilità sia prevista solo a livello di pacco batterie e se eseguita da operatori certificati e formati;

in riferimento all'articolo 13, che introduce il passaporto digitale di circolarità del veicolo, si valuti la possibilità di armonizzare lo stesso con il passaporto della batteria del veicolo, che è già richiesto dal regolamento (UE) 2023/1542, tramite un codice QR;

si ritiene inoltre necessario procedere a una armonizzazione europea dei codici per le batterie agli ioni al litio e dei relativi flussi di rifiuti intermedi ("masse nere"), per definire una procedura di spedizione più semplice e rapida per i rifiuti destinati al riciclaggio all'interno dell'Unione;

in riferimento alla responsabilità estesa del produttore, di cui agli articoli da 16 a 22, relativamente ai veicoli omologati in più fasi, per i quali l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), richiede la conformità alla normativa per il solo veicolo di base, sarà necessario chiarire i confini della responsabilità estesa del produttore, tra il produttore del veicolo incompleto e quello del veicolo completato. Inoltre, una centralizzazione a livello europeo della rendicontazione delle responsabilità estese del produttore comporterebbe un miglioramento continuo della quantità e qualità dei dati, una maggiore trasparenza e interconnessione tra le parti interessate, ottimizzando così i costi e gli obiettivi ambientali per gli impianti di trattamento;

con riguardo alle disposizioni sull'esportazione di veicoli usati, sarebbe da approfondire l'impatto dell'istituzione, prevista all'articolo 45, del sistema elettronico MOVE-HUB finalizzato alla condivisione delle informazioni relative all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli, compreso il numero di identificazione dei veicoli, tra i registri di immatricolazione nazionali e i sistemi elettronici di controllo tecnico degli Stati membri, e con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane;

la legislazione secondaria che dovrà essere adottata dalla Commissione europea tramite atti delegati o atti di esecuzione, aventi riflessi sulla progettazione dei veicoli e sulla definizione dei materiali, dovrebbe essere adottata con congruo anticipo rispetto alla data di applicazione, per garantire il necessario tempo di adeguamento per le case produttrici di veicoli.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 427 E 888**

La 4a Commissione permanente,
esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, adottato come testo base in data 6 dicembre 2023;
considerato che esso reca la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, volta ad introdurre la disposizione secondo cui "la Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato"; ricordato che in ambito europeo, sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'UE, sono state adottate la decisione quadro del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), sostituita poi dalla direttiva 2012/29/UE, e la direttiva 2004/80/CE sull'indennizzo alle vittime di reati;
rilevato quindi che si è sviluppato un ampio approccio europeo alla tutela delle vittime di reato, compendiato da ultimo nella "strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)" (COM(2020) 258), che individua cinque priorità: la comunicazione efficace con le vittime e la garanzia di un ambiente sicuro, ove queste possano denunciare i reati; il miglioramento dell'assistenza e della protezione delle vittime più vulnerabili; l'agevolazione dell'accesso al risarcimento; il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra tutti i soggetti pertinenti, nonché il rafforzamento della dimensione internazionale dei diritti delle vittime;
ricordata altresì la proposta di revisione della direttiva 2012/29/UE (COM(2023) 424), all'esame del legislatore europeo, con cinque obiettivi specifici: un miglioramento significativo dell'accesso delle vittime alle informazioni; un allineamento migliore delle misure di protezione rispetto alle esigenze di sicurezza delle vittime più vulnerabili; una migliore accessibilità all'assistenza specialistica; una partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali; un accesso agevolato al risarcimento da parte dell'autore del reato in tutti i casi, sia nazionali sia transfrontalieri;
ricordato, infine, che sono state risolte e archiviate le procedure di infrazione nei confronti dell'Italia: n. 2011/4147, per quanto riguarda le previsioni normative inerenti al diritto all'indennizzo, in attuazione della direttiva 2004/80/CE; e n. 2019/2104, concernente le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in attuazione della direttiva 2012/29/UE;
valutato quindi che il disegno di legge costituzionale si pone in piena coerenza con l'ordinamento europeo, che ha individuato nella tutela delle vittime di reato un importante aspetto, volto ad assicurarne la piena cittadinanza nell'ambito dei processi e per la costruzione comune di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.5. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 178 (ant.) del 19/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023

178ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposti, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 4, andrebbero acquisite assicurazioni sull'esistenza delle occorrenti disponibilità di cassa, alla luce degli utilizzi effettuati nel corso dell'anno.

Osserva, inoltre, che la possibilità di utilizzare risorse iscritte all'esercizio 2023 presuppone la pubblicazione della legge nel 2023 e la possibilità di applicare la deroga ai normali termini di impegno entro il termine dell'esercizio finanziario prevista dall'articolo 34, comma 6-bis, della legge di contabilità.

Andrebbe, pertanto, confermato che in caso di mancata approvazione del provvedimento entro la chiusura dell'esercizio vengano apportate le dovute correzioni.

Infine, dato che il saldo di fabbisogno segue l'andamento dei pagamenti, e non quello degli impegni, trattandosi di risorse che sarebbero conservate tra i residui passivi ai sensi della disposizione sopra citata ma utilizzate nell'esercizio successivo, andrebbe chiarito per quali ragioni l'impatto in termini di maggiore spesa in conto capitale è registrato sul 2023 e non sul 2024.

In relazione agli articoli 6, 33, 47 e 57, occorre acquisire il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari aggiornato, in quanto gli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto si dovrebbero produrre nel 2024, posto che tali saldi non seguono la competenza finanziaria ma l'effettiva erogazione delle risorse.

Relativamente all'articolo 17, rilevato che l'attività demandata alla nuova commissione tecnica non sembra di portata limitata, prevedendosi l'effettuazione di indagini, l'approfondimento di aspetti tecnici e la redazione di linee guida, andrebbe confermata l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2, indicando le risorse presenti nel bilancio utilizzabili per le finalità indicate anche attraverso la loro riprogrammazione.

Circa l'articolo 18 andrebbero acquisiti elementi specifici che consentano di confermare la sostenibilità della clausola di invarianza.

Riguardo all'articolo 23, la norma prevede che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali al fine di rafforzare la tutela dei nomi di dominio caratterizzati dall'estensione «.it».

A tale proposito, posto che la originaria relazione tecnica assicura che i detti protocolli sono gratuiti e che è posta una clausola di neutralità finanziaria, andrebbero evidenziate le risorse disponibili o riprogrammabili nel Ministero che potranno svolgere le attività previste.

In merito all'articolo 27, pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite nel corso della prima lettura circa la neutralità delle norme, osserva che l'istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette tenuto dal Ministero della cultura è finalizzata dalla norma alla tutela dei diritti sulle opere, per cui andrebbe chiarito con quali risorse il Ministero perseguirà tale finalità di tutela, non sembrando esaurirsi l'attività nella sola tenuta del repertorio.

Con riferimento all'articolo 49, posto che la norma si limita alla individuazione del soggetto competente a svolgere funzioni che sono già previste a legislazione vigente e che la relazione tecnica originaria assicura che i procuratori potranno svolgere le attività che ne derivano con le risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità, che dovrebbe accompagnarsi ad una integrazione della relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati e elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Relativamente all'articolo 59 in relazione alla copertura di cui alla lettera *a*), andrebbe assicurato che l'utilizzo molto ampio delle risorse disponibili per il 2024 non pregiudichi la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Per ulteriori osservazioni, fa rinvio alla nota del Servizio del bilancio n. 107.

Per quanto sopra esposto, occorre acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica di passaggio aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, che viene resa disponibile.

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo](#), acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, preso atto che:

in relazione all'articolo 27, l'introduzione di un apposito repertorio per la tutela dei "creatori digitali" rientra tra le ordinarie attività di aggiornamento e adeguamento del registro pubblico delle opere protette;

al comma 4 dell'articolo 34 è prevista l'abrogazione dei commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, per evitare sovrapposizioni normative, in quanto le suddette disposizioni non hanno mai avuto attuazione e ora le medesime finalità sono perseguite dal disegno di legge in esame, mentre non viene abrogato il comma 1149, che ha trovato attuazione in quanto le somme stanziare sono state utilizzate a copertura di provvedimenti normativi successivi, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

al fine di utilizzare le risorse iscritte nel 2023, il provvedimento sia approvato nel corrente anno finanziario;

per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17, 23 e 49 si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente;

l'utilizzo a copertura delle risorse del fondo sostegno al made in Italy, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera *a*), non pregiudichi gli interventi già programmati a valere sul medesimo fondo."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

[Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata.](#)

La Commissione approva.

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 4, 5 e 6, occorre valutare le risorse impiegate a copertura degli emendamenti 4.3, 5.2, 5.0.1, 6.1 e 6.2. Occorre acquisire la quantificazione degli oneri per la proposta 6.0.1.

Relativamente agli articoli 9 e 10, occorre valutare le risorse oggetto di copertura per gli emendamenti

9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 10.5, 10.6, 10.0.1 e 10.0.2.

Per quanto concerne le proposte riferite all'articolo 15, occorre la quantificazione degli effetti finanziari per la proposta 15.1. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura degli emendamenti 15.2 e 15.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, occorre valutare la sussistenza delle risorse per la proposta 17.0.1.

Riguardo alle proposte riferite all'articolo 18, comporta maggiori oneri l'emendamento 18.2. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle proposte 18.3, 18.4, 18.0.1 e 18.0.2. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 18.6, 18.17, 18.18. Occorre valutare gli effetti finanziari relativi alla proposta 18.19. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura finanziaria relativamente alla proposta 18.0.3.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 19, comporta maggiori oneri l'emendamento 19.4. Occorre valutare le risorse necessarie per dare attuazione alla proposta 19.5.

Per quanto concerne le proposte riferite all'articolo 20, occorre avere conferma che per l'attuazione degli emendamenti 20.1 e 20.2 siano sufficienti le risorse disponibili a legislazione vigente. Occorre valutare le risorse oggetto di copertura riguardo la proposta 20.4.

Relativamente alle proposte riferite all'articolo 25, comporta maggiori oneri l'emendamento 25.12.

Per quanto concerne l'articolo 26, comporta maggiori oneri la proposta 26.3. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari relativi all'emendamento 26.0.1.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 29, occorre valutare le risorse oggetto di copertura per la proposta 29.1. Comporta maggiori oneri l'emendamento 29.3. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari relativi alla proposta 29.0.1.

Per quanto riguarda l'articolo 30, occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti identici 30.0.1 e 30.0.3.

In relazione all'articolo 31, comporta maggiori oneri la proposta 31.0.1. Occorre valutare le risorse oggetto di copertura per l'emendamento 31.0.2.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 32, occorre la quantificazione degli effetti finanziari per la proposta 32.1. Determina maggiori oneri l'emendamento 32.2. Nulla da osservare, invece, sul 32.2 (testo corretto).

Sulle proposte relative all'articolo 33, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura per la proposta 33.3.

Per quanto concerne l'articolo 34, occorre la quantificazione degli effetti finanziari per l'emendamento 34.2.

Riguardo alle proposte riferite all'articolo 35, occorre valutare le risorse oggetto di copertura per la proposta 35.0.1.

Relativamente alle proposte riferite all'articolo 37, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari dell'emendamento 37.0.1. Occorre valutare le risorse utilizzate ai fini della copertura per la proposta 37.0.2.

Per quanto riguarda l'articolo 38, occorre valutare le risorse oggetto di copertura per gli emendamenti 38.0.1 e 38.0.2.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 39, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura relativamente alla proposta 39.0.1.

Con riferimento alle proposte riferite all'articolo 40, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 40.0.1. Comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 40.0.2 e 40.0.3.

Per quanto concerne l'articolo 42, comporta maggiori oneri la proposta 42.0.1.

Relativamente all'articolo 46, occorre valutare le risorse oggetto di copertura dell'emendamento 46.1. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 46.0.1.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 47, occorre valutare le risorse oggetto di copertura degli emendamenti 47.0.1 e 47.0.2.

Sulle proposte riferite all'articolo 56, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 56.0.1 (identica alla 46.0.1).

Per quanto concerne l'articolo 57, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari relativi all'emendamento 57.0.1.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso contrario per i profili finanziari su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, fatta eccezione per la proposta 32.2 (testo corretto), sulla quale concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione. Rappresenta che la valutazione contraria è dovuta alla presenza di oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e copertura, ovvero per inidoneità della copertura finanziaria in quanto i fondi utilizzati non recano le necessarie disponibilità.

Il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.3, 5.2, 5.0.1, 6.1, 6.2, 6.0.1, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 10.5, 10.6, 10.0.1, 10.0.2, 15.1, 15.2, 15.3, 17.0.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.6, 18.17, 18.18, 18.19, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 19.4, 19.5, 20.1, 20.2, 20.4, 25.12, 26.3, 26.0.1, 29.1, 29.3, 29.0.1, 30.0.1, 30.0.3, 31.0.1, 31.0.2, 32.1, 32.2, 33.3, 34.2, 35.0.1, 37.0.1, 37.0.2, 38.0.1, 38.0.2, 39.0.1, 40.0.1, 40.0.2, 40.0.3, 42.0.1, 46.1, 46.0.1, 47.0.1, 47.0.2, 56.0.1 e 57.0.1.

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Non essendovi interventi, con l'avviso conforme del Governo, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 10,15.

1.4.2.5.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 180 (ant.) del 20/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2023

180ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 9,45.*

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già espresso sul testo e sugli emendamenti alla Commissione di merito.

La sottosegretaria CASTIELLO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede un chiarimento con riferimento alla possibilità di utilizzare le risorse stanziare dal disegno di legge per l'anno 2023 alla luce del fatto che l'entrata in vigore avverrà nel 2024.

La sottosegretaria CASTIELLO chiede di sospendere brevemente la seduta per una rapida verifica.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 9,50, riprende alle 9,55.

Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria CASTIELLO fa presente che, ai sensi dell'articolo 34, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009, la possibilità di utilizzare le risorse iscritte all'esercizio 2023 presuppone la pubblicazione e non già l'entrata in vigore della legge nel 2023. Rileva infatti che tale norma prevede che le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmesse alla Corte dei conti entro il 23 febbraio sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione al bilancio quando siano conseguenti dall'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La Commissione approva.

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [GELMETTI](#) (Fdl) riepiloga le proposte accantonate nella seduta pomeridiana di ieri, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione alle proposte emendative 1.30 (testo 2) e 1.56 (testo 2) occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari, nonché la compatibilità

con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 9. In relazione all'emendamento 1.47 (testo 3), non vi sono osservazioni da formulare. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.100 (testo 2). In relazione all'emendamento 2.0.2 (testo 3) segnala che tale emendamento, nella clausola di copertura, fa riferimento non al fondo speciale di conto capitale vigente, ma al fondo speciale di conto capitale per il triennio 2024-2026 in corso di approvazione. Il [PRESIDENTE](#) comunica che è appena pervenuto l'emendamento 1.23 (testo 2), il cui esame rimane accantonato per consentirne l'istruttoria.

La sottosegretaria CASTIELLO non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 1.30 (testo 2), 1.47 (testo 3), 1.56 (testo 2) e 2.100 (testo 2).

In relazione alla proposta 2.0.2 (testo 3), subordina l'avviso di nulla osta a una riformulazione del comma 3, di cui dà lettura.

Chiede infine di valutare, anche in relazione a esigenze redazionali, di rettificare il parere reso nella seduta pomeridiana del 19 dicembre scorso sull'emendamento 1.14 (testo 2), dando lettura di una nuova riformulazione della proposta.

Si riserva, infine, sull'emendamento 1.23 (testo 2), appena pervenuto.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina le proposte accantonate nella seduta di ieri e l'ulteriore riformulazione, relative al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.30 (testo 2), 1.47 (testo 3), 1.56 (testo 2) e 2.100 (testo 2).

Sulla proposta 2.0.2 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 con il seguente: "3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni per il 2024 e a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito."

[A rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 19 dicembre scorso, sull'emendamento 1.14 \(testo 2\), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione](#), alla seguente riformulazione: "Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di personale»."

L'esame resta sospeso sulla proposta 1.23 (testo 2)."

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), con l'avviso conforme del [GOVERNO](#), pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno dell'odierna seduta pomeridiana della Commissione bilancio verrà integrato con l'esame, in sede consultiva, degli emendamenti alla legge di bilancio 2024, nonché con l'esame, in sede consultiva sugli atti del Governo, per i profili finanziari dell'Atto del Governo n. 100 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.6. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.6.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 107 (ant.) del 19/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023
107^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ORSOMARSO](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo, sottolineando che il disegno di legge, allegato alla legge di bilancio, già approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*.

Per quanto riguarda più specificamente i profili di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 4 del disegno di legge istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale del *made in Italy*, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali.

L'articolo 6 prevede, per l'anno 2024, la concessione alle *start up* innovative e alle micro imprese del Voucher 3I per l'acquisizione di servizi di consulenza utili all'ottenimento di un brevetto, mentre l'articolo 19 definisce *start up* innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di *start up* innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa.

L'articolo 36, infine, reca disposizioni in materia di mutui a tasso agevolato concessi da ISMEA in favore delle imprese agricole finalizzati all'acquisizione, da parte di queste ultime, di imprese operanti nel medesimo settore.

Illustra, infine, uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Si passa alla votazione.

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP) e di astensione della senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S), accertata la presenza del prescritto numero di senatori per deliberare, posta ai voti la proposta di parere è quindi accolta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (n. 97)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4 e 17, comma 1, lettera b) , della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 6 dicembre.

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Interviene per dichiarazione di voto contraria il senatore [TURCO](#) (M5S) giudicando carenti le

osservazioni proposte dal relatore che non colgono la mancata attuazione del principio di semplificazione, in prima istanza quella relativa al calendario dei versamenti fiscali. Rileva poi l'incongruenza della autotutela facoltativa sottolineando che, in presenza di atti illegittimi, tale azione dovrebbe essere sempre obbligatoria; su tale ultimo aspetto, sarebbe opportuno prevedere un tempo più ampio per l'effettuazione dell'autotutela obbligatoria nei casi previsti. Il testo in esame, prosegue l'oratore, non è coordinato con l'istituto del contraddittorio anche in vista dell'introduzione del concordato preventivo biennale.

Interviene quindi il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), a giudizio del quale il termine di novanta giorni assegnato all'amministrazione finanziaria per porre in essere l'azione di autotutela obbligatoria appare troppo esiguo, non considerando cogente l'osservazione pur avanzata dal relatore alla lettera *m*).

Il presidente [GARAVAGLIA](#) sottolinea viceversa il valore dell'indicazione rimessa alla valutazione del Governo da parte di entrambe le Commissioni parlamentari competenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa dichiarazione di voto di astensione della senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) e di contrarietà del senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*) e della senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (*M5S*) a nome delle rispettive parti politiche, la proposta di parere favorevole con osservazioni è accolta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente [GARAVAGLIA](#) avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata alle ore 15,30 di oggi è integrato con l'esame in sede consultiva dell'Atto del Governo n. 105 recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale, relatore senatore Orsomarso. La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 97

La 6a Commissione (Finanze e tesoro), esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (Atto del Governo n. 97);

premessi che:

lo schema di decreto dà attuazione all'articolo 4 della legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111 del 2023), avente specificamente ad oggetto la riforma dello statuto del contribuente, nonché all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), che delega il Governo ad applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, prevedendo inoltre una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario;

considerato che lo schema di decreto prevede, all'articolo 1, le modifiche alla legge n. 212 del 2000, recante *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*, mentre, all'articolo 2, introduce le disposizioni finali e le abrogazioni e, all'articolo 3, disciplina l'entrata in vigore;

rilevata l'esigenza di segnalare al Governo l'opportunità di rivedere la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), attribuendo alle disposizioni di cui allo Statuto del contribuente la valenza di norme attuative dei principi costituzionali, nonché di quelli dell'ordinamento eurounitario e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

considerata la disposizione che impegna regioni e enti locali a regolare le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto dei principi stessi e delle garanzie del cittadino, secondo le modifiche recate dal numero 2 della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1; e, di seguito, i riflessi che hanno le disposizioni relative al principio di contraddittorio di cui al nuovo articolo *6-bis*;

considerata, altresì, l'esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti quanto al contenuto precettivo delle disposizioni di cui all'articolo *6-bis* - introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera *e*), dello schema di decreto in esame - al fine di:

- modulare l'ambito operativo del principio del contraddittorio preventivo in stretta connessione con il perimetro degli atti impugnabili, sostituendo, anche all'articolo 7 dello Statuto del contribuente, la

locuzione di "atto" a quella di "provvedimento";

- prevedere una motivazione rafforzata dell'atto con riferimento alle deduzioni del contribuente non accolte;

- precisare che gli schemi di provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 6-*bis* sono comunicati al contribuente con modalità, individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, idonee a garantire la conoscibilità dell'atto;

considerata l'opportunità di contenere i tempi per lo svolgimento del contraddittorio preventivo, escludendo la possibilità di prorogare il termine ordinario di 60 giorni;

ritenuto che occorran ulteriori approfondimenti quanto alla individuazione delle fattispecie di nullità dell'atto, di cui all'articolo 7-*ter* - introdotto dall'articolo 1, lettera g), dello schema di decreto in esame

- rimettendo al Governo la valutazione dell'opportunità di estendere la suddetta forma patologica dell'atto anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato e raccordandone il relativo regime con quello proprio del giudicato;

considerata l'opportunità di verificare la possibilità di limitare ai soli casi di inesistenza della notificazione la conseguenza della inefficacia dell'atto prevista dall'articolo 7-*sexies*, comma 2, anch'esso introdotto dall'articolo 1, lettera g), dello schema di decreto in esame;

ritenuto opportuno verificare la possibilità di ampliare la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria di cui al comma 1 dell'articolo 10-*quater* - introdotto dall'articolo 1, lettera m), dello schema di decreto in esame - ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l'errore sul presupposto dell'imposta, nonché di rivedere il limite temporale di appena tre mesi dalla definitività dell'atto per procedere all'autotutela obbligatoria;

considerata l'opportunità di integrare la disciplina di cui all'articolo 10-*septies* - introdotto dall'articolo 1, lettera m), dello schema di decreto in esame - riservando al Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, quando nominato, al suo Vice Ministro delegato per l'amministrazione finanziaria, l'adozione, in aderenza al principio di cui all'articolo 4 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle circolari di cui al citato articolo 10-*septies*, comma 1, lettere a), b) e c), su proposta della medesima amministrazione finanziaria;

considerato che lo schema introduce una disciplina dell'interpello certamente rafforzativa dell'istituto, appare opportuno che il Governo, nell'ambito della rivisitazione della disciplina degli interpelli, contemperì le tutele del contribuente con le esigenze di razionalizzazione e efficientamento dell'azione amministrativa:

- moduli l'introduzione del versamento di un contributo, in modo da evitare che la previsione del suddetto onere costituisca un fattore ostativo alla stessa presentazione di richieste di delucidazioni all'amministrazione finanziaria;

- riqualifichi come annullabili gli atti dell'Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta precedentemente resa a un'istanza di interpello;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) valorizzare - all'articolo 1, comma 1, dello Statuto del contribuente, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), dello schema di decreto in esame - la vocazione delle disposizioni di cui allo Statuto del contribuente di norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, nonché di quelli dell'ordinamento eurounitario e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

b) nell'ambito operativo del principio del contraddittorio, per come definito all'articolo 6-*bis* - introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera e) dello schema di decreto in esame - valuti il Governo l'opportunità di chiarire che gli atti annullabili sono quelli che incidono sulla sfera giuridica ed *economica* del destinatario in materia di tributi, contributi o prelievi comunque definiti se di natura tributaria, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali o comunque emanati da tali enti in forza di disposizioni a valenza generale di loro competenza;

c) valutare l'impatto delle disposizioni in materia di contraddittorio con riferimento agli uffici delle regioni e degli enti locali, per assicurare la gestione del contraddittorio per i tributi e i prelievi gestiti

direttamente da tali enti;

- d) calibrare l'ambito operativo del principio del contraddittorio, per come definito all'articolo 6-bis - introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera e) dello schema di decreto in esame - in stretto collegamento con il perimetro degli atti impugnabili, sostituendo, anche all'articolo 7, la locuzione di atto a quella di provvedimento;
- e) prevedere, al menzionato articolo 6-bis, l'obbligo di una motivazione rafforzata dell'atto con riferimento alle deduzioni del contribuente non accolte;
- f) prevedere che gli schemi di provvedimento, di cui al comma 1 del medesimo articolo 6-bis, vengano comunicati al contribuente con modalità, individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, idonee a garantire la conoscibilità dell'atto;
- g) rivedere il regime temporale del contraddittorio preventivo, escludendo la possibilità di prorogare il termine ordinario di 60 giorni per lo sviluppo della dialettica endoprocedimentale;
- h) rivedere, all'articolo 7-ter - introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera g) dello schema di decreto in esame - la disciplina in tema di nullità, estendendo la suddetta forma patologica dell'atto anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato nonché raccordandone il relativo regime con quello proprio del giudicato;
- i) riferire ai soli casi di inesistenza della notificazione la conseguenza della inefficacia dell'atto prevista dall'articolo 7-sexies, comma 2, introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera g), dello schema di decreto in esame;
- l) ampliare la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria, di cui al comma 1 dell'articolo 10-quater - introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera m) dello schema di decreto in esame - ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l'errore sul presupposto dell'imposta;
- m) rivedere il limite temporale di tre mesi dalla definitività dell'atto per procedere all'autotutela obbligatoria, previsto dal comma 2 dell'articolo 10-quater già menzionato, al fine di evitare che il solo decorrere di un così breve lasso di tempo comporti che errori manifesti, che implicherebbero il ricorso all'autotutela obbligatoria, divengano soggetti al regime della mera autotutela facoltativa;
- n) integrare la disciplina di cui all'articolo 10-septies - anch'esso introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera m) dello schema di decreto in esame - riservando al Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, quando nominato, al suo Vice Ministro delegato per l'amministrazione finanziaria, l'adozione delle circolari di cui all'articolo 10-septies, comma 1, lettere a), b) e c), su proposta della medesima amministrazione finanziaria;
- o) rivedere la prevista obbligatorietà o, in via subordinata, stabilire un importo, preferibilmente fisso e comunque congruo per le imprese e i contribuenti in generale, con riferimento alla disciplina attuativa degli interpelli, modulando l'introduzione del versamento di un contributo in modo da evitare che la previsione del suddetto onere costituisca un fattore ostativo alla stessa presentazione di richieste di delucidazioni all'amministrazione finanziaria;
- p) riqualificare come annullabili gli atti dell'Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta precedentemente resa a un'istanza di interpello;
- q) all'articolo 1, nell'ipotesi di autotutela su istanza di parte, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera m) dello schema in esame, prevedere la sospensione dei termini relativi a qualsiasi atto di difesa del contribuente - ricorso alla giustizia tributaria, accertamento con adesione o altro - a qualunque ulteriore atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria, sino alla risposta dell'Ente adito;
- r) in riferimento alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1, introduttiva dell'articolo 10-sexies, valuti il Governo l'opportunità di chiarire la qualificazione della "consultazione qualificata", all'interno dei documenti di prassi di cui al nuovo articolo 11, preso atto degli effetti preclusivi della risposta fornita dall'amministrazione finanziaria attraverso tale modalità sulla facoltà di interpello ai sensi del comma 1 e 4 del citato articolo 11;
- s) approfondire gli ambiti di rilevanza del principio di affidamento e le conseguenti implicazioni della sua operatività sulla esigibilità, anche rispetto a tributi unionali, della pretesa impositiva nonché dei

relativi accessori.

1.4.2.7. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.7.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 84 (pom.) del 12/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023

84ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea ([n. 95](#))

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico ([n. 96](#))

(Pareri al ministro dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 dicembre, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è chiusa la discussione generale. Non essendovi altre richieste di intervento, concede la parola alla relatrice Bucalo per l'espressione del parere sull'atto del Governo n. 95.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione sull'atto del Governo n. 95 (pubblicato in allegato).

Ad una richiesta di chiarimento del senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), replica la senatrice [BUCALO](#) (*FdI*), la quale si sofferma sulle motivazioni che l'hanno indotta a formulare due rilievi sull'atto del Governo in esame, con riferimento alla disciplina che riguarda il riconoscimento dei crediti conseguiti da studenti dei corsi di laurea presso le università telematiche, nonché all'esigenza di integrare gli "Obiettivi culturali", nonché i "Contenuti disciplinari indispensabili" relativi alla laurea in Scienze geologiche (L-34).

Tenuto conto del chiarimento offerto dalla relatrice, il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere illustrato.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*), dopo aver espresso perplessità per la scelta di aver preso in considerazione solo la menzionata laurea in Scienze geologiche, mentre avrebbe ritenuto opportuna una disamina anche riferita agli altri corsi di laurea, preannuncia, in dissenso dal Gruppo, un voto di astensione sulla proposta di parere della relatrice, coglie l'occasione per dichiarare, in linea di principio, il proprio favore affinché sia prevista la massima flessibilità dei piani di studio, che peraltro è assicurata negli ordinamenti anglosassoni e statunitensi in cui però non è previsto il valore legale degli studi.

Dopo una precisazione del [PRESIDENTE](#), ha la parola la relatrice [BUCALO](#) (*FdI*), la quale fa presente che le criticità sono state rilevate solo sul corso di laurea in Scienze geologiche.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*), nel giudicare condivisibile, in particolare, il rilievo sulla laurea

in Scienze geologiche, preannuncia il voto favorevole da parte del proprio Gruppo.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) preannuncia, a sua volta, il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere della relatrice, giudicando condivisibili le osservazioni riferite al riconoscimento dei crediti ottenuti dagli studenti di corsi effettuati in modalità a distanza, nonché alla laurea in Scienze geologiche.

Poiché non ci sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice sull'atto del Governo n. 95, che viene approvata.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione sull'atto del Governo n. 96 (pubblicato in allegato).

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) annuncia, a titolo personale, il voto di astensione sulla proposta di parere appena illustrata.

Constatato che non vi sono ulteriori iscritti a parlare per dichiarazioni di voto, la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice sull'atto del Governo n. 96 è indi posta ai voti e approvata.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie, ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (n. 98)

(Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice [COSENZA](#) (*FdI*), la quale illustra le disposizioni del provvedimento in titolo, precisando che lo stesso si compone di dieci articoli e di due allegati.

Dà conto dell'articolo 1, che reca le definizioni e il campo di applicazione del provvedimento. Le definizioni riguardano (comma 1) le nozioni di "credito formativo", "credito formativo universitario" (CFU) e "credito formativo accademico" (CFA).

Specifica che il riconoscimento dei crediti formativi opera nelle seguenti fasi: al momento dell'accesso ai percorsi; all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore; all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, che reca l'oggetto dello schema di decreto in esame. Esso disciplina: i criteri generali e gli *standard* di organizzazione per la condivisione - tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e AFAM interessate, gli enti di ricerca - delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti; i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi; i criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi ITS Academy di quinto e sesto livello del Quadro europeo delle qualificazioni validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle

lauree abilitanti; le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle istituzioni AFAM.

Passa poi all'articolo 3, che disciplina i raccordi organici tra ITS Academy e sistema universitario e delle istituzioni AFAM. Esso prevede che gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nel rispetto della loro reciproca autonomia, al fine di rendere organici i loro raccordi, possano stipulare i citati patti federativi attraverso lo schema di accordo allegato allo schema di decreto in esame.

L'articolo 4 prevede i criteri e *standard* per la condivisione delle risorse. Nello specifico, il comma 1 dispone che, per la condivisione delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e AFAM interessate e gli enti di ricerca sono richiesti *standard* minimi relativi alla capacità strutturale, tecnologica e organizzativa dei soggetti partecipanti ai patti federativi di cui all'articolo 3. Ai sensi del comma 2, poi, gli *standard* minimi, declinati nella tabella di cui all'allegato 2, riguardano i seguenti criteri: possesso di spazi adeguati allo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali previste; possesso di attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste; previsione di adeguati processi comunicativi e amministrativi per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività previste; possesso delle competenze professionali adeguate alla realizzazione delle attività previste.

L'articolo 5 disciplina il riconoscimento dei crediti formativi universitari nei passaggi tra ITS Academy e corsi di laurea a orientamento professionale. In particolare, il comma 1 prevede che il riconoscimento dei crediti formativi per i passaggi dai percorsi ITS Academy e i corsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10, nonché delle tabelle nazionali di corrispondenza ed è declinato, eventualmente, nell'ambito dei suddetti patti federativi, attraverso modalità di organizzazione di percorsi formativi, d'intesa tra gli ITS Academy e le Università, che, in presenza di obiettivi formativi omogenei e di progettazione condivisa, individuano affinità e concordanze reciproche. I commi 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, il riconoscimento del numero minimo di CFU per coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale, e per coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale. Ai sensi del comma 4, infine, le disposizioni per i passaggi dai corsi di laurea a orientamento professionale ai percorsi ITS Academy sono definite dall'articolo 8.

L'articolo 6 prevede il riconoscimento dei crediti formativi degli ITS Academy per l'accesso all'esame di Stato di alcune professioni e per l'esame finale relativo al conseguimento delle lauree abilitanti.

L'articolo 7 reca il riconoscimento dei crediti formativi universitari nei passaggi tra ITS Academy e corsi di laurea e corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico nelle istituzioni AFAM.

L'articolo 8 prevede il riconoscimento dei crediti formativi nei passaggi tra corsi di laurea e corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico nelle istituzioni AFAM e ITS Academy.

Menziona, conclusivamente, l'articolo 9, recante disciplina delle modalità di riconoscimento dei crediti formativi, e l'articolo 10, avente ad oggetto le procedure per il riconoscimento dei crediti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 dicembre, nel corso della quale sono stati illustrati gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i senatori Castiello e Pirondini hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.47 della senatrice Aloisio e che l'emendamento 1.60 è stato rinumerato come 1.0.3.

Dà indi conto della proficua interlocuzione che si sta svolgendo tra la relatrice e il Governo, che

consentirà, anche attraverso eventuali riformulazioni, di accogliere proposte emendative, incluse quelle dei Gruppi di opposizione, e di arricchire conseguentemente i contenuti del disegno di legge in titolo. La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*), nel confermare quanto appena espresso dal Presidente, preannuncia fin d'ora la propria disponibilità ad esprimere un orientamento favorevole su taluni emendamenti, eventualmente riformulati al fine di giungere a punti di convergenza, fermo restando che siffatta apertura non potrà riguardare le proposte emendative che vertono su alcune previsioni qualificanti del provvedimento. Al riguardo, si dichiara indisponibile a riconsiderare la durata quadriennale dei percorsi sperimentali e l'avvio della sperimentazione dal prossimo anno scolastico.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nell'esprimere apprezzamento per la disponibilità del Presidente e della relatrice ad individuare soluzioni di sintesi che consentano di accogliere proposte emendative anche della propria parte politica, stigmatizza la scelta, effettuata dal Governo, di anticipare l'avvio della sperimentazione tramite lo strumento del decreto ministeriale, proprio mentre la Commissione si appresta ad approvare una disciplina legislativa. Nel richiamare la posizione critica assunta dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, ribadisce l'inopportunità di avviare la sperimentazione sin dal prossimo anno scolastico, tenuto conto della ristrettezza dei tempi e della circostanza che le famiglie si troveranno dinnanzi ad una pluralità di offerte formative. Ribadisce conclusivamente la propria contrarietà alla previsione di un percorso sperimentale di durata quadriennale, tenuto anche conto della circostanza che esso è circoscritto alla sola filiera formativa tecnico-professionale.

Ad una richiesta di precisazione del senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) con riguardo al rapporto tra il disegno di legge in esame e il decreto ministeriale appena richiamato, replica il [PRESIDENTE](#), il quale rivendica l'impegno della maggioranza ad una apertura nei confronti delle proposte emendative presentate anche dai Gruppi di opposizione e ritiene che il Parlamento abbia il dovere di proseguire l'*iter* parlamentare al fine di introdurre una disciplina legislativa, a prescindere dalla scelta del Governo di anticipare alcuni contenuti con fonte secondaria.

Informa inoltre che non sono ancora giunti i pareri della Commissione bilancio (sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali (sul disegno di legge).

In attesa dei richiamati pareri, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 958 (Disposizioni sul *made in Italy*), approvato dalla Camera dei deputati e assegnato alla 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Propone di avviarne l'esame nelle sedute già convocate per la corrente settimana.

Conviene la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute della corrente settimana è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 958 recante:

"Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*".

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 95

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, premesso che:

la disciplina in esame dà attuazione all'articolo 14 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che ha introdotto ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea, cui hanno fatto seguito le modificazioni apportate al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca n. 270 del 2004 (intervenute con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 96 del 2023);
nel definire la disciplina delle classi di laurea, l'atto in titolo risponde all'esigenza di favorire, nel primo triennio universitario, una maggiore apertura ai saperi in risposta alla sempre maggiore complessità che caratterizza la società contemporanea;
nello specifico, si supera la pregressa visione fondata su programmi di studio vincolati da un sistema di crediti formativi basato su settori disciplinari circoscritti, prediligendo un ampliamento dei settori disciplinari e incrementando la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio;
ciò pone le basi per fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale e, pertanto, dare attuazione della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5 "Riforma delle classi di laurea", del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
l'atto mira altresì ad ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dai percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS);
premesso altresì che l'atto del Governo, suddiviso in sette articoli, individua (nell'allegato) 45 classi di laurea e che le suddette classi di laurea si applicano a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche;
tenuto conto che l'articolo 3, comma 11, stabilisce:
a) che, nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli maturati;
b) che, qualora il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la richiamata quota minima di crediti è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo n.19 del 2012 e dei successivi decreti ministeriali n.289 del 2021 e n.1154 del 2021;
ritenuto che tale riconoscimento debba invece verificarsi anche nel caso in cui i corsi presso le Università telematiche siano stati accreditati ai sensi di decreti ministeriali non citati nella menzionata disposizione, nelle more dell'adeguamento delle medesime università telematiche ai decreti ministeriali citati nel comma 11;
ritenuto inoltre, per quanto riguarda gli studi universitari in geologia, che:
gli studenti che conseguono la laurea in Scienze geologiche debbano acquisire conoscenze, soprattutto nella fase di pianificazione e progettazione, sia per la soluzione dei problemi direttamente connessi al suolo e al sottosuolo che risultino rilevanti per la costruzione o il recupero dei vari tipi di opere (incluse quelle edilizie) sia per la tutela e la gestione delle acque superficiali e sotterranee, in particolare al fine della prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologici;
in relazione alla classe delle lauree in Scienze geologiche (L-34), si preveda, nell'ambito degli "Obiettivi culturali della classe" e dei "Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe" l'inserimento di un espresso riferimento alla capacità di acquisire e rappresentare dati di campagna e di laboratorio di natura geotecnica, idrologica e idraulica;
[valutati positivamente nel complesso le finalità e i contenuti dello schema di decreto ministeriale in esame,](#)
esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di modificare lo schema di decreto nel senso indicato in premessa.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 96

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, premesso che:

lo schema in titolo risponde all'esigenza di incrementare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio, soprattutto al fine di fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale, in attuazione della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5 "Riforma delle classi di laurea", del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
l'attuazione della riforma prevista dal PNRR ha preso avvio con l'articolo 14 del decreto-legge n. 152

del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che ha introdotto ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea, cui hanno fatto seguito le modificazioni apportate al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004 (interventive con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 96 del 2023);

in continuità con i suddetti interventi legislativi, lo schema in titolo - congiuntamente allo schema di decreto ministeriale di cui all'atto del Governo n. 95 - persegue le finalità di aggiornare gli obiettivi formativi qualificanti delle classi all'evoluzione dei saperi, della società e delle professioni, tenendo conto delle mutate esigenze del mondo del lavoro, nonché di mantenere la piena riconoscibilità culturale e professionale delle classi, pur facendo spazio, laddove possibile e necessario, ad una maggiore flessibilità nella costruzione dei corsi di studio;

tenuto conto che, sulla base del lavoro preliminarmente svolto dal Consiglio universitario nazionale (CUN), lo schema in titolo individua (nell'allegato) 99 classi di laurea magistrale, di cui 5 a ciclo unico e che le suddette classi di laurea e classi di laurea magistrale si applicano a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche;

rilevato che riguardo ai tempi di applicazione della riforma, è previsto che le università provvedono alle modifiche dei vigenti regolamenti didattici di ateneo, con riferimento all'istituzione di nuovi corsi, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e sono tenute a completare l'adeguamento entro l'anno accademico 2025/2026;

rilevato altresì che i regolamenti didattici di ateneo devono assicurare la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale, comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione (articolo 3, comma 8);

tenuto conto che l'articolo 3, al comma 12, stabilisce che:

c) esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente da un corso di laurea magistrale ad un altro ovvero da un'università ad un'altra sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli maturati;

d) qualora il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50 per cento dei crediti è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2012 e dei successivi decreti ministeriali n. 289 del 2021 e n.1154 del 2021;

ritenuto che il suddetto riconoscimento debba invece verificarsi anche nel caso in cui i corsi presso le università telematiche siano stati accreditati ai sensi di decreti ministeriali non citati nel richiamato articolo 3, comma 12, nelle more dell'adeguamento delle medesime università telematiche ai decreti ministeriali ivi citati;

ritenuto inoltre, per quanto riguarda gli studi universitari in geologia, che:

gli studenti che conseguono la laurea magistrale in Scienze e tecnologie geologiche debbano acquisire conoscenze, soprattutto nella fase di pianificazione e progettazione, sia per la soluzione dei problemi direttamente connessi al suolo e al sottosuolo che risultino rilevanti per la costruzione o il recupero dei vari tipi di opere (incluse quelle edilizie) sia per la tutela e la gestione delle acque superficiali e sotterranee, in particolare al fine della prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologici;

in relazione alla classe delle lauree magistrali in Scienze e tecnologie geologiche (LM-74), occorra prevedere, nell'ambito degli "Obiettivi culturali della classe" e dei "Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe" l'inserimento di un espresso riferimento alla capacità di operare in un contesto interdisciplinare che ricomprenda le tematiche della geotecnica, dell'idrologia e dell'idraulica;

valutati positivamente, nel complesso, le finalità e i contenuti dello schema di decreto ministeriale in esame,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di modificare lo schema di decreto nel senso indicato in premessa.

1.4.2.7.2. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 85 (pom.) del 13/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2023

85^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie, ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ([n. 98](#))

(Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale è stata svolta la relazione illustrativa.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) concede la parola alla relatrice per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

La relatrice [COSENZA](#) (Fdi) propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) invita la relatrice ad integrare la proposta con un esplicito riferimento al parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), che ha svolto alcuni rilievi critici sul provvedimento in discussione.

La relatrice [COSENZA](#) (Fdi), accogliendo l'invito rivolto dalla senatrice D'Elia, illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), in cui si richiama esplicitamente, nelle premesse, il parere espresso dal CSPI.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime orientamento favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole della relatrice è posto ai voti ed approvato all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate alcune riformulazioni di proposte emendative. Si tratta delle seguenti: 1.17 (testo 2), 1.54 (testo 2 corretto), 1.45 (testo 2), 2.100 (già em.to 1.0.3) e 2.0.2 (testo 2) del Presidente, che sono stati trasmessi alla Commissione bilancio per il parere.

Informa che la senatrice Cosenza e il senatore Crisanti hanno presentato, rispettivamente, l'ordine del giorno n. 1 e n. 2 (con conseguente ritiro dell'emendamento 1.0.2).

Le riformulazioni degli emendamenti e i richiamati atti di indirizzo sono pubblicati in allegato.

Informa, inoltre, che non sono ancora giunti i pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti e quindi non si può procedere alle votazioni degli emendamenti. Neanche la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso il parere sul provvedimento in titolo. La senatrice **COSENZA** (*FdI*) illustra l'ordine del giorno n. 1 volto a recuperare alcuni dei contenuti presenti nel testo originario della proposta emendativa 1.0.3, riformulata nell'emendamento 2.100 al fine di accogliere una richiesta in tal senso della relatrice.

Il **PRESIDENTE** invita la relatrice ad esprimere i propri pareri sugli emendamenti e sugli ordini del giorno presentati.

La relatrice **BUCALO** (*FdI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.17 (testo 2), 1.24, 1.45 (testo 2), 1.54 (testo 2 corretto), 1.57, 2.100 e 2.0.2 (testo 2).

Il parere è parimenti favorevole sugli emendamenti 1.14, 1.35, 1.36, 1.37, 1.47, 1.52 e 1.53, a condizione che siano riformulati nel senso indicato dalla relatrice.

Esprime indi parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.12, 1.13, 1.20, 1.21, 1.22, 1.25, 1.27, 1.28, 1.29, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.38, 1.39, 1.40, 1.42, 1.43, 1.44, 1.49, 1.50, 1.51, 1.0.1, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

Invita indi i proponenti dei seguenti emendamenti a ritirarli, altrimenti il parere è da intendersi contrario: 1.1, 1.2, 1.9, 1.11, 1.15, 1.16, 1.19, 1.26, 1.41, 1.58, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6.

Invita poi la Commissione a votare le proposte emendative a sua firma.

Il parere è in fine favorevole sull'ordine del giorno n. 1 della senatrice Cosenza e sul n. 2 del senatore Crisanti (risultante dalla trasformazione dell'emendamento 1.0.2).

I proponenti degli emendamenti 1.14, 1.35, 1.36, 1.37, 1.47, 1.52 e 1.53 li riformulano nel senso indicato dalla relatrice in nuovi testi (pubblicati in allegato).

La senatrice **SBROLLINI** (*IV-C-RE*) ritira gli emendamenti 1.31, 1.41 e 2.5, in ordine ai quali la relatrice non ha espresso un orientamento favorevole.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si riserva di esprimere successivamente i pareri del Governo sugli emendamenti e sugli ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore **MARTI** (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, di iniziativa del Governo, collegato alla legge di bilancio, già approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 18, al comma 1, istituisce il percorso liceale del "made in Italy", che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*. Il comma 2 prevede l'emanazione di un regolamento governativo con cui provvedere alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del "made in Italy", sulla base di una serie di criteri. Il comma 3 dispone che il suddetto regolamento sia adottato nei

limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché di spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. Il comma 4 dispone che, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del "*made in Italy*" a partire dalle classi prime e contestualmente l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del "*made in Italy*" ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. Il comma 5 disciplina una procedura transitoria, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, per la costituzione delle classi prime del percorso liceale del "*made in Italy*", su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la Regione. Il comma 6 reca infine una disciplina specifica per il monitoraggio e la valutazione del percorso liceale del "*made in Italy*" da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Il Presidente relatore fa presente che le modifiche sostanziali apportate alla Camera, fortemente volute dalla propria parte politica, ha permesso di configurare tale percorso liceale come un percorso autonomo e non già come un'opzione nell'ambito del liceo delle scienze umane.

Così, benché per permettere l'avvio del percorso dal prossimo anno scolastico si offra la possibilità di inserire l'indirizzo *made in Italy* all'interno dell'opzione economico sociale, da quello successivo ci sarà un reale ampliamento dell'offerta formativa. Gli studenti avranno così maggiore possibilità di scelta e il nuovo liceo del *made in Italy* offrirà loro la possibilità di acquisire competenze trasversali e una maggiore connessione con il tessuto socioeconomico e produttivo del territorio di riferimento.

L'articolo 19 dispone la costituzione della fondazione denominata "Imprese e competenze per il *made in Italy*". La fondazione ha il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy*, ivi comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del *made in Italy* e lo scopo di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti, nonché di favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro.

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione e ne definiscono gli obiettivi strategici mediante atti di indirizzo.

La fondazione conferisce ogni anno il premio di "Maestro del *made in Italy*" a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy*.

L'articolo 21, al comma 1, stabilisce che il Ministero della cultura, in via generale, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché le altre amministrazioni, per gli specifici profili di rispettiva competenza, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.

Il comma 2 modifica, innanzitutto, le complessive attribuzioni del Ministero della cultura, venendo ora a riferirle non solo ai beni culturali materiali ma anche a quelli immateriali. Viene poi modificata la disciplina relativa alle aree funzionali del Ministero: si inserisce entro queste ultime lo svolgimento delle funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione, anche in chiave economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale, espungendosi dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la categoria dei beni ambientali.

L'articolo 22 consente agli istituti e i luoghi della cultura di registrare il marchio che li caratterizza e di concederne l'uso a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento.

[L'articolo 23 prevede che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali riferibili a istituti e luoghi della cultura.](#)

L'articolo 25 reca la definizione di "imprese culturali e creative", rinviando ad un decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della medesima qualifica.

Definisce, quindi, *start up* innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di *start up* innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa. Infine, prevede che le imprese culturali e creative siano iscritte in un'apposita sezione nel registro delle imprese.

Al riguardo, si ricorda che la Commissione aveva avviato l'esame congiunto dei disegni di legge n. 637 (Disciplina delle imprese culturali e creative) e n. 882 (Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale).

L'articolo 26, comma 1, istituisce presso il Ministero della cultura l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. Il comma 2, modificato dalla Camera, specifica che l'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nell'apposito registro, e di valorizzare le imprese culturali e creative. Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo in esame.

[L'articolo 27 reca la definizione dei creatori digitali quali artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale e demanda a un decreto del Ministro della cultura l'istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette, per tutelare i diritti delle opere originali ad alto contenuto digitale.](#)

L'articolo 28 dispone che il Ministero della cultura adotti le opportune linee guida affinché le opere musicali, audiovisive e librerie conservate nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche siano conservate e fruibili anche nella loro versione originale, oltre che nelle eventuali rielaborazioni successive, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale, facendone perdere la memoria.

L'articolo 29 prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del Ministero della cultura di contributi a favore delle imprese culturali e creative.

L'articolo 30 prevede l'adozione, ogni tre anni, da parte del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un "Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative".

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) esprime soddisfazione per l'introduzione del percorso liceale del "*made in Italy*", che giunge al termine di un intenso lavoro portato avanti sin dalla scorsa legislatura e al quale la propria parte politica ha dedicato particolare attenzione. Al riguardo, dopo aver ricordato di aver presentato, sin dall'avvio della legislatura, uno specifico disegno di legge in materia (Atto Senato n. 497 di istituzione del liceo del *made in Italy*), rivolge un ringraziamento nei confronti del sottosegretario Paola Frassinetti per l'impegno profuso sul tema, da ultimo nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) richiama la posizione assunta dalla propria parte politica, già nel corso dell'esame in prima lettura, di forte contrarietà nei confronti del provvedimento, a fronte dell'indisponibilità della maggioranza ad accogliere proposte emendative migliorative presentate dalle opposizioni. In particolare, lamenta che l'istituzione del richiamato percorso liceale ha, a suo avviso, un intento prettamente propagandistico, mentre avrebbe ritenuto preferibile un impegno delle Istituzioni al rafforzamento dei percorsi liceali esistenti.

Non essendovi altri senatori iscritti a parlare, il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere, tenuto conto della viva contrarietà nei confronti del provvedimento, che potrà essere riconsiderata solo alla luce dell'eventuale approvazione, nella Commissione di merito, delle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta di parere,

giudica condivisibile l'introduzione del menzionato percorso liceale, che dà risalto e forza al *made in Italy* anche sotto il profilo formativo degli studenti. Con riferimento alle disposizioni relative alle imprese culturali e creative, di cui agli articoli 25 e seguenti, chiede alla Presidenza ragguagli in ordine alle modalità con cui potrà proseguire l'esame congiunto dei provvedimenti richiamati nella relazione (fra cui vi è l'Atto Senato n. 637 a sua prima firma).

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), in risposta al senatore Occhiuto, fa presente che la modalità con cui potrà eventualmente proseguire l'esame dei disegni di legge n. 637 e n. 882 in materia di imprese culturali e creative sarà discussa in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), nel ribadire il giudizio negativo della propria parte politica sul provvedimento in titolo, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del Presidente relatore. Con specifico riferimento alle disposizioni in materia di imprese culturali e creative, stigmatizza il mancato stanziamento di risorse al settore e ritiene non condivisibile, nel complesso, la disciplina introdotta. Proprio per tali ragioni, reputa urgente che la Commissione riprenda sollecitamente l'esame congiunto, in sede redigente, dei richiamati disegni di legge.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore che, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, apprezzate le circostanze, la seduta già convocata per domani, giovedì 14 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 98

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, condivisi i contenuti in esso recati, che costituiscono un ulteriore tassello attuativo della disciplina di cui alla legge n. 99 del 2022, istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore; tenuto conto del parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sullo schema di decreto, esprime parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [924](#)

G/924/1/7

[Cosenza](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante l'istituzione della filiera formativa tecnico-professionale (A.S. 924),

premesso che:

nel corso delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza, ed in particolare di quella dei rappresentanti di Confindustria, è emersa l'esigenza di rafforzare la connessione tra il mondo del lavoro e i percorsi di istituzione tecnico-professionale;

tale connessione è strategica al fine di aumentare la qualità del capitale umano e facilitare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere le azioni necessarie per coinvolgere le Regioni, affinché sia proposta l'attivazione di percorsi di formazione tecnico-professionale idonei a colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro, sulla base dei dati di previsione sull'andamento del mercato del lavoro e sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, tenuto conto che i dati che emergono evidenziano la necessità dell'intervento.

G/924/2/7 (già em.to 1.0.2)

[Crisanti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante l'Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti (A.S. 924),

premessi che:

il disegno di legge prevede che, al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", è istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale;

la riforma degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel PNRR, ma sono molte le criticità presenti nel disegno di legge;

la qualità degli ITS Academy in Italia è molto diversa a seconda della regione di appartenenza con la conseguenza che le finalità perseguite dal disegno di legge rischiano di restare lettera morta con grave pregiudizio per gli studenti iscritti;

l'articolo 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, prevedono un sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS Academy;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità per gli studenti iscritti agli ITS Academy che, a seguito del monitoraggio e valutazione di cui sopra, non risultino adeguati al conseguimento della missione di cui all'articolo 2 della suddetta legge, di adottare le iniziative necessarie al fine di istituire borse di studio per consentire loro la frequenza presso altri ITS Academy per una durata di sei mesi.

Art. 1

1.14 (testo 2)

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attuazione del presente comma garantisce l'invarianza degli organici del percorso quinquennale».

1.17 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, primo periodo, dopo le parole: «sono definiti», aggiungere le seguenti: «i criteri di stipula degli accordi».

1.35 (testo 2)

[Rando](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti».

1.36 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti».

1.37 (testo 2)

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti».

1.45 (testo 2)

[Sbrollini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), dopo le parole: «di insegnamento», aggiungere le seguenti: «e di formazione nonché addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi con le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)».

1.47 (testo 2)

[Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «, con particolare riferimento alle studentesse e agli studenti con disabilità».

1.52 (testo 2)

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 7, lettera b), dopo la parola: «coprogettazione» aggiungere la seguente: «per la realizzazione».

1.53 (testo 2)

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), dopo la parola: «coprogettazione» aggiungere la seguente: «per la realizzazione».

1.54 (testo 2 corretto)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), dopo la parola: «coprogettazione» aggiungere la seguente: «per la realizzazione».

Art. 2

2.100 (già em.to 1.0.3)

[Cosenza](#)

All'articolo 2, comma 1, inserire, dopo la lettera b), la seguente:

b-bis) favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) al sistema nazionale di valutazione gestito dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

2.0.2 (testo 2)

[Marti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Al fine di promuovere l'istituzione dei "campus" di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, il "Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale" per la progettazione di fattibilità tecnico economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 1, ai fini del successivo riparto.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni per il 2024 e a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».

1.4.2.8. 8[^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.4.2.8.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 79 (pom.) del 19/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023

79ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni volte a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.

Per quanto concerne i profili di interesse per l'8ª Commissione, nell'ambito del Titolo II - dedicato alla crescita e al consolidamento delle filiere strategiche nazionali - segnala, in primo luogo, l'articolo 10, finalizzato alla valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo.

Esso stanZIA 15 milioni di euro per l'anno 2024 per la promozione e il sostegno degli investimenti nel territorio nazionale, della ricerca, della sperimentazione, della certificazione e dell'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale nonché provenienti da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale.

Le imprese beneficiarie della misura e le modalità attuative saranno individuate con un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 11, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, stanZIA 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 per la promozione di investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore del tessile, della moda e degli accessori.

Seguono tre articoli dedicati alla filiera della nautica.

L'articolo 12 riduce da venti a sette giorni il termine entro il quale deve essere portato a termine il procedimento amministrativo relativo all'iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto

presso lo Sportello telematico del diportista (STED) di cui all'articolo 20 del codice della nautica da diporto.

Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, l'articolo 13, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, istituisce nello stato di previsione del MIMIT un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica. I criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi saranno stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sul quale sarà acquisito anche il concerto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 14, anch'esso introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, consente l'iscrizione di natanti da diporto nell'Archivio telematico centrale, da parte dell'interessato che non sia in possesso del titolo di proprietà, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista.

Esso consente inoltre ai soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, di attestarne il possesso, la nazionalità e i dati tecnici attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista.

L'articolo 16 prevede l'adozione - da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica - di linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti. Nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza a tali parametri qualitativi può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nell'ambito del Titolo V del disegno di legge, recante tutela dei prodotti *made in Italy*, il Capo II contiene disposizioni in materia di nuove tecnologie.

In particolare, l'articolo 47 - in materia di *blockchain* - stanZIA 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 26 milioni di euro per l'anno 2024 per la promozione e il sostegno della ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT) per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *made in Italy*.

Presso il MIMIT viene istituito un catalogo nazionale per il censimento delle tecnologie basate su registri distribuiti. I requisiti tecnici che le tecnologie devono possedere ai fini dell'inserimento nel catalogo e le modalità di tenuta e funzionamento dello stesso sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

Il MIMIT è infine autorizzato a concedere alle PMI che ne facciano richiesta di contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per: progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie *blockchain* per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del *made in Italy*; la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

L'articolo 48, infine, stanZIA 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la promozione e il sostegno della transizione digitale dell'industria e dell'artigianato mediante l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell'intelligenza artificiale, allo sviluppo del commercio elettronico relativo a beni e servizi nonché all'efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di *marketing*. A tal fine, è concesso alle PMI, per l'anno 2024, un contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale. Considerato che il provvedimento è calendarizzato in Aula già nella mattinata di domani, propone fin d'ora di esprimere un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), pur apprezzando la volontà del Presidente di mettere la Commissione perlomeno in grado di conoscere il contenuto del provvedimento tramite l'illustrazione

degli articoli che trattano materie di competenza, comunica che il suo Gruppo non parteciperà al voto, ritenendo inutile esprimersi, considerato che la Commissione di merito ha appena finito di respingere tutti gli emendamenti e che l'Aula del Senato si accinge ad approvarlo definitivamente senza modifiche.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'ingegnere Angelo Robotto a presidente del Consorzio del Ticino (n. 37)
(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra la proposta di nomina in titolo, dando conto della procedura e del *curriculum* del candidato, e formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) chiede se si procederà ad audire il candidato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, in precedenti occasioni, su analoghe proposte di nomina non si è proceduto ad audire il candidato ma, vista la richiesta del senatore Irto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso della Commissione.

Pone dunque in votazione la proposta di procedere all'audizione del candidato, che risulta respinta. Non essendovi richieste di intervento, si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, del parere favorevole del relatore sulla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori [DE PRIAMO](#) (FdI), [DI GIROLAMO](#) (M5S), [FAROLFI](#) (FdI), [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), [FINA](#) (PD-IDP), [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS), [FREGOLENT](#) (IV-C-RE), [IRTO](#) (PD-IDP), [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), [PETRUCCI](#) (FdI), [ROSA](#) (FdI), [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), [SIGISMONDI](#) (FdI), [SIRONI](#) (M5S), [TREVISI](#) (M5S) e [TUBETTI](#) (FdI).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole sulla nomina dell'ingegner Angelo Robotto a Presidente del Consorzio del Ticino è approvata con 10 voti favorevoli e 2 contrari, risultando anche 5 astenuti.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00002) Silvia FREGOLENT - Proposta di risoluzione sull'adeguamento del programma nazionale di gestione dei rifiuti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) rileva che, nonostante la proposta di risoluzione a sua prima firma figuri all'ordine del giorno della Commissione già da lungo tempo, il Governo non ha mai espresso il proprio parere sulla stessa.

Segnala che il contenuto della proposta ha trovato conferma non solo nelle sentenze dei Tribunali amministrativi regionali ma, ora, anche del Consiglio di Stato.

È quindi sempre più necessario, a suo avviso, intervenire sulla questione perché, a fronte di un regolamento dell'ARERA che è stato smontato in sede giurisprudenziale, le regioni si trovano in uno stato di incertezza e hanno bisogno di indicazioni chiare.

Afferma di essere a conoscenza del fatto che gli uffici ministeriali competenti hanno ben chiari i termini della questione, ma è ora necessario che il vertice politico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si esprima. In caso di inerzia, potrebbe infatti essere considerato corresponsabile di una situazione che pure risale a un periodo precedente all'inizio della legislatura corrente.

Il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) concorda con quanto detto dalla senatrice Fregolent e afferma che l'indirizzo generale della proposta di risoluzione è condiviso dal suo Gruppo, salva la possibilità di apportare qualche modifica con le modalità che verranno individuate.

La senatrice [PETRUCCI](#) (FdI) si associa a quanto detto dal senatore De Priamo, segnalando che regioni e comuni si trovano nella necessità di ricevere indicazioni chiare.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che chiederà al Governo di essere presente in Commissione alla prima seduta utile dopo la sospensione feriale per esprimere il parere di competenza sulla proposta di

risoluzione in oggetto.

Il seguito dell'esame è rinviato

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 20 dicembre 2023, alle ore 14, non avrà più luogo.

Comunica che la Commissione è nuovamente convocata giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 13, per esaminare lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 106).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.9. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.9.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 143 (ant.) del 13/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2023

143ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Intervenendo in luogo del relatore designato, senatore Berrino, il presidente [ZAFFINI](#) (FdI) riferisce sugli aspetti di competenza del disegno di legge in esame. Segnala in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 2, nell'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento le amministrazioni centrali e locali sono tenute al rispetto dei principi di inclusione sociale e di valorizzazione del lavoro.

L'articolo 5 istituisce un'apposita riserva per il finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili.

Con riguardo all'affidamento di appalti pubblici, l'articolo 16 prevede l'adozione di linee guida per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti con riguardo alla sostenibilità, anche sulla base del rispetto degli obblighi in materia sociale e del lavoro.

L'articolo 18 istituisce il percorso liceale del "made in Italy", con la finalità di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*.

Il successivo articolo 19 dispone la costituzione della fondazione "Imprese e competenze per il *made in Italy*", specificandone gli scopi e recando previsioni in merito alle relative risorse umane.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Intervengono per dichiarazione di voto contrario a nome dei rispettivi Gruppi il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) e la senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP).

Previa verifica della presenza del numero legale la proposta di parere è infine approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 8,55.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 137 del 18/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

137a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente RONZULLI

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 142 e 154 del 9 gennaio e 6 febbraio 2024

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 13 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 10 gennaio.

L'ordine del giorno della seduta di domani, alle ore 16, prevede la discussione del decreto-legge sulla *governance* del "Piano Mattei". Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 19 di oggi.

Mercoledì 20 dicembre, alle ore 12, sarà discusso il disegno di legge in materia di disposizioni sul *made in Italy*, approvato dalla Camera dei deputati, collegato alla manovra di finanza pubblica. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 19 di domani.

Sempre mercoledì, alle ore 17, avrà inizio, anche ove non concluso il disegno di legge sul *made in Italy*, la discussione del disegno di legge di bilancio, che si articolerà secondo quanto stabilito dall'articolo 129 del Regolamento. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 13 di domani.

Nella giornata di giovedì 21 dicembre proseguirà la discussione generale del disegno di legge di

bilancio e si procederà alla votazione degli articoli della seconda sezione del disegno di legge e degli eventuali emendamenti.

Si passerà quindi all'esame della prima sezione del disegno di legge di bilancio.

Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia su un emendamento interamente sostitutivo della prima sezione, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito.

Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia che si svolgeranno venerdì 22 dicembre, alle ore 9,30, con trasmissione diretta televisiva.

Una volta votata la fiducia, si riunirà la 5ª Commissione permanente per l'esame della Nota di variazioni.

Seguirà quindi la votazione della Nota di variazioni e il voto finale del disegno di legge di bilancio, con la presenza del numero legale.

Il calendario della prossima settimana prevede, se necessario, sedute a partire da martedì 27 dicembre, alle ore 17, e fino al 29 dicembre, per discutere l'eventuale seguito del disegno di legge sul *made in Italy*.

Dopo le festività di fine anno, l'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 9 gennaio, alle ore 17, con comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori. A tal fine, la Conferenza dei Capigruppo è convocata lo stesso giorno alle ore 16.

È stato intanto stabilito che mercoledì 10 gennaio, previa convocazione della Giunta per il Regolamento, sarà discusso il documento di riforma del Regolamento del Senato recante l'introduzione di una disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX legislatura. Per la votazione in Assemblea è prevista la maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

È stato inoltre previsto l'inserimento, nel calendario della settimana del 16 gennaio, del disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario nonché del disegno di legge costituzionale, di iniziativa popolare, di modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì convenuto di confermare nella sessione annuale del 2024 la delegazione dei senatori attualmente in carica presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di novembre e dicembre 2023:

- Disegno di legge n. 958 - Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* (approvato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 10 gennaio:

Martedì	19	dicembre	h. 16	- Disegno di legge n. 936 -
Mercoledì	20	"	h. 12	Decreto-legge n. 161, Governance
Giovedì	21	"	h. 10	" Piano Mattei "
Venerdì	22	"	h. 9,30	(scade il 14 gennaio 2024) - Disegno di

			<p>legge n. 958 - Disposizioni sul <i>made in I t a l y</i> (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale c o n l a presenza del n u m e r o legale</i>)</p> <p>- Disegno di legge n. 926 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2 0 2 4 e b i l a n c i o pluriennale per il triennio 2024-2026 (<i>voto finale c o n l a presenza del n u m e r o l e g a l e</i>) (mercoledì 20, ore 17)</p>
--	--	--	--

Gli emendamenti al disegno di legge n. 936 (Decreto-legge n. 161, *Governance "Piano Mattei"*) dovranno essere presentati entro le ore 19 di lunedì 18 dicembre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 958 (Disposizioni sul *made in Italy*) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 19 dicembre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 926 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) dovranno essere presentati entro le ore 13 di martedì 19 dicembre.

Mercoledì	27	dicembre	h. 17 (<i>se necessaria</i>)	- Eventuale s e g u i t o disegno di legge n. 958
Giovedì	28	"	h. 10 (<i>se necessaria</i>)	- Disposizioni sul <i>made in I t a l y</i>
Venerdì	29	"	h. 10 (<i>se</i>	(<i>approvato</i>)

				<i>d a l l a Camera dei deputati) (collegato a l l a manovra di necessaria) f i n a n z a pubblica) (voto finale c o n l a presenza del n u m e r o legale)</i>
Martedì	9	gennaio	h. 17	- Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori
Mercoledì	10	"	h. 10	- Documento II, n. 3 - Riforma del Regolamento del Senato <i>r e c a n t e Introduzione di u n a disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XIX Legislatura (v o t o a maggioranza assoluta dei componenti del Senato) (mercoledì 10, ore 10)</i>

Nella settimana del 16 gennaio saranno discussi il disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, collegato alla manovra di finanza pubblica, e il disegno di legge costituzionale, di iniziativa popolare, di modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 936

(Decreto-legge n. 161, Governance "Piano Mattei")

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'

FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 958
(Disposizioni sul *made in Italy*)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 926
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024
e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026)**

(30 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori di maggioranza	3	
	h	
Relatori di minoranza	1	
	h	
Governo	3	
	h	
Votazioni	5	
	h	
Gruppi 18 ore, di cui:		
FdI	3	46'
	h	
PD-IDP	2	37'
	h	
L-SP-PSd'AZ	2	16'
	h	
M5S	2	14'
	h	
FI-BP-PPE	1	47'
	h	
Misto	1	29'
	h	
IV-C-RE	1	18'
	h	

Aut (SVP-PATT, Cb)	1 h	16'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	1 h	16'

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 19 dicembre 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 19 dicembre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 16,39).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, La Pietra, Minasi, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bilotti, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Cristofaro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), approvata nella seduta del 7 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240 definitivo), sulla Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2023) 241 definitivo) e sulla Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2023) 242 definitivo) (*Doc. XVIII, n. 9*).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-bis, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Basso Lorenzo, Nicita Antonio, Misiani Antonio

Disposizioni per la governance dell'innovazione digitale e tecnologica (965)

(presentato in data 14/12/2023);

senatore Potenti Manfredi

Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Goldoni di Livorno (966)

(presentato in data 14/12/2023);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023 (967)

(presentato in data 15/12/2023);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023 (968)

(presentato in data 15/12/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Sallemi Salvatore ed altri

Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato (954)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

(assegnato in data 15/12/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 18/12/2023 la 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (926)

(presentato in data 30/10/2023)

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 14 dicembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 106).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 14 dicembre 2023 - alla 8^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4a e 5a potranno formulare le proprie osservazioni alla 8^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 dicembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Presidente della Prima Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici all'ing. Walter Lupi, dirigente di prima fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera del 13 dicembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2019 per il progetto "Manutenzione straordinaria e valorizzazione del fondo Buonaccorsi, raccolta di libri antichi di particolare interesse bibliografico, conservato presso la biblioteca statale di Macerata".

Il predetto documento è trasmesso alla 5a e alla 7a Commissione permanente.

Con lettera in data 13 dicembre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 dicembre 2023, ha inviato, ai sensi

dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento dei seguenti incarichi:

- alla dottoressa Daniela Carlà, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di componente effettivo del Collegio dei Sindaci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
 - alla dottoressa Stefania Cresti, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di componente effettivo del Collegio dei Sindaci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
 - alla dottoressa Agnese De Luca, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di componente effettivo del Collegio dei Sindaci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
 - alla dottoressa Tatiana Esposito, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di componente effettivo del Collegio dei Sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
 - al dottor Danilo Giovanni Festa, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di componente effettivo del Collegio dei Sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con funzioni di presidente;
 - al dottor Angelo Fabio Marano, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di componente effettivo del Collegio dei Sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
 - alla dottoressa Anita Pizarro, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale di componente effettivo del Collegio dei Sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
- Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione di Tuvalu all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (COM(2023) 785 definitivo), alla 3a e alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione europeo per l'energia eolica (COM(2023) 669 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Realizzare le ambizioni dell'UE in materia di energie rinnovabili offshore (COM(2023) 668 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione congiunta al Consiglio europeo - Stato delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra l'UE e la Turchia (JOIN(2023) 50 definitivo), alla 3a e alla 4a Commissione permanente.

Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2023, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Corte dei Conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 14 dicembre 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 160);

della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 3^a e alla 5^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 161);

dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 162).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata l'11 dicembre 2023, ha inviato il testo di 22 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 20 al 23 novembre 2023, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione, alla 1a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 256);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 257);

risoluzione sulla posizione sul progetto di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 216/2013 relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 258);

risoluzione sulla posizione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 259);

risoluzione sulla posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 260);

risoluzione sulla posizione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 261);

risoluzione sulla posizione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115, alla 4a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 262);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII*, n. 263);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2011/99/UE e 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2003/8/CE del Consiglio e le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI del Consiglio, per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria,

alla 2a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 264*);
risoluzione sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2023 a Dubai, Emirati arabi uniti (COP28), alla 3a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 265*);
risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2023 dell'Unione europea per l'esercizio 2023 - Riduzione degli stanziamenti di pagamento, altri adeguamenti e aggiornamenti tecnici, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 266*);
risoluzione legislativa sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 267*);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Montenegro relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Montenegro, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 268*);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 269*);
risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio, a nome dell'Unione, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda, alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 270*);
risoluzione sui progetti del Parlamento europeo intesi a modificare i trattati, alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 271*);
risoluzione sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2022, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 272*);
risoluzione sull'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 273*);
risoluzione sul mancato seguito legislativo da parte della Commissione alla risoluzione della commissione PEGA, alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 274*);
risoluzione sull'iniziativa riveduta a favore degli impollinatori - Un nuovo patto per gli impollinatori, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 275*);
risoluzione sull'adeguatezza, la sussidiarietà e la proporzionalità normative dell'Unione europea - relazione "Legiferare meglio" relativa agli anni 2020, 2021 e 2022, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 276*);
risoluzione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2020, 2021 e 2022, alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 277*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 14 dicembre 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee (COM(2023) 728 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4^a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 14 dicembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a e alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4^a.

Interrogazioni

[VALENTE](#), [BAZOLI](#), [ZAMBITO](#), [ALFIERI](#), [FURLAN](#), [LA MARCA](#), [TAJANI](#), [VERINI](#), [GIACOBBE](#), [ROJC](#), [CRISANTI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 19 giugno 2022 la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto l'archiviazione di un procedimento penale, aperto su segnalazione della senatrice Ilaria Cucchi, in quanto parte offesa per il

delitto di diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo art. 595, comma 3, del codice penale. e relativo alle dichiarazioni contenute in un *tweet* del 19 ottobre 2018, nel quale l'indagato affermava di "voler far patire alla sorella [di Stefano Cucchi], di cui non me ne frega un c...o che nome abbia, due volte quello che hanno fatto al fratello. Le auguro di morire patendo ogni dolore, sia fisico che mentale. Tr...a!";

tale richiesta di archiviazione, sulla quale ancora deve pronunciarsi il giudice competente, faceva seguito a una precedente analoga richiesta, del 18 dicembre 2019, rigettata in data 12 aprile 2021 dal competente giudice per le indagini preliminari, il quale riteneva, contrariamente a quanto sostenuto dal pubblico ministero, che sussistessero elementi sufficienti per identificare l'autore della condotta contestata, sulla base dei quali svolgere ulteriori accertamenti istruttori; nella successiva richiesta di archiviazione il pubblico ministero ha ritenuto che non siano emersi "elementi che permettano di configurare l'ipotesi di reato ascritta" né "altre circostanze idonee a suffragare un ulteriore approfondimento investigativo";

considerato che a giudizio degli interroganti:

la vicenda riportata, a prescindere dalla sua concreta portata e nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura e, in particolare, del giudice che sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione, desta preoccupazione ed è qui assunta esclusivamente quale paradigma di una più ampia difficoltà che l'ordinamento riscontra nella repressione dei reati di diffamazione commessi *on line*, la quale incide in modo assai significativo sull'effettiva tutela fornita dall'ordinamento alle persone offese da contenuti lesivi dell'onore, veicolati mediante strumenti telematici;

i dati mostrano infatti che, con riferimento al periodo 2016/2021, almeno l'80 per cento dei procedimenti penali aperti per questa tipologia di condotte si è concluso con l'archiviazione; ciò è dovuto in larga parte alle peculiari difficoltà tecniche riscontrate nel risalire all'identità degli autori di tali condotte (che sovente operano mediante profili falsi), anche in relazione alla difficoltà di ottenere che i gestori delle piattaforme, che non hanno di regola sede in Italia, rendano noti i dati che consentano di risalire al titolare del profilo; a tali difficoltà ovvia in parte la giurisprudenza che, come ad esempio nel caso di Cass. pen., sez. V, 17 marzo 2023, n. 25037, ha di recente ritenuto che "sia possibile ricostruire la riferibilità della diffamazione al suo autore su base indiziaria, a fronte della convergenza, pluralità e precisione di dati quali il movente; l'argomento trattato nella pubblicazione o il tenore dei contenuti offensivi; il rapporto tra le parti; la provenienza del post dalla bacheca virtuale dell'imputato, con utilizzo del suo *nickname*, anche in mancanza di accertamenti informatici circa la provenienza del post di contenuto diffamatorio; l'assenza di denuncia di cd. furto di identità da parte dell'intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione dei post incriminati";

un ulteriore profilo problematico si lega alla qualificazione delle condotte e all'accertamento della loro sussistenza, specie in relazione alla specifica modalità di diffusione, telematica, del contenuto diffamatorio; in questo senso, se da un lato la giurisprudenza si è orientata nel senso di ritenere applicabile alla fattispecie l'articolo 595, comma 3 del codice penale (diffamazione aggravata per le offese rivolte col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico), ancora sussistono specifici profili problematici, come dimostra proprio l'elevato tasso di archiviazioni;

il diritto dell'Unione europea, specie a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (cosiddetto Digital Services Act), ha, per un verso, affermato che il concetto di «contenuto illegale» *on line* "dovrebbe rispecchiare ampiamente le norme vigenti nell'ambiente *offline*" (Considerato n. 12) e, per altro verso, dettato un'ampia serie di previsioni volte a responsabilizzare i gestori delle piattaforme nell'esame della segnalazione di contenuti illeciti e nella pronta rimozione dei medesimi;

sul fronte interno, parimenti si sta consolidando una forte sensibilità verso l'articolazione di strategie di prevenzione incentrate soprattutto sull'educazione digitale, come emerge anzitutto dalla centralità delle politiche di transizione digitale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

con specifico riferimento alla questione, parzialmente diversa da quella della diffamazione *on line* ma ad essa strettamente connessa, del contrasto del discorso d'odio *on line*, può ricordarsi l'istituzione, presso il Ministero dell'innovazione tecnologica, di un Gruppo di lavoro sul fenomeno dell'odio *on line* : nel rapporto adottato a seguito dei propri lavori, il gruppo ha messo in luce le specifiche difficoltà legate a eventuali strategie di repressione massiva, suscettibili di incidere sulla libertà di espressione in rete, e ha evidenziato, d'altro canto, che le fattispecie di reato esistenti per l'ambiente *offline* sono già idonee a dare tutela rispetto a specifiche condotte lesive dell'onore e della reputazione altrui; allo stesso modo, la relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva su natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, svolta nel corso della XVIII Legislatura dalla Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza (Doc. XVII, n. 6), dedica specifica attenzione alla diffusione di contenuti diffamatori *on line* ed evidenzia da un lato la difficoltà di reprimere tali condotte e, d'altro canto, la necessità di assicurare un'efficace azione di responsabilizzazione delle piattaforme; pertanto, a fronte di un quadro normativo sufficientemente definito, sia sul piano della definizione dei contenuti illeciti, sia sul piano delle fattispecie di reato, sia infine sul piano della responsabilizzazione delle piattaforme (specie alla luce del richiamato Regolamento UE n. 2022/2065), occorre accertare le cause delle difficoltà tuttora riscontrata in sede penale nel garantire adeguata tutela alle persone offese da condotte diffamatorie avvenute *on line*, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere, nel rispetto del principio di separazione dei poteri, l'istituzione di un apposito Osservatorio presso il Ministero della giustizia avente lo scopo di monitorare la diffusione di contenuti diffamatori *on line* e l'impatto in sede processuale di tali condotte, con particolare riguardo ai dati relativi al numero di querele presentate e al numero di procedimenti avviati a seguito delle stesse.

(3-00826)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nell'ambito della discussione presso il Consiglio comunale di Venezia in riferimento alla Variante n. 100, relativa al Piano degli interventi per le aree dell'Ospedale al Mare e della Favorita al Lido di Venezia, avente per oggetto il progetto di Parco tecnologico per lo sviluppo della digitalizzazione e della ricerca in ambito medico e nuovo Presidio socio-sanitario, si prospetta un possibile trasferimento dei servizi socio-sanitari dall'attuale "Padiglione Rossi" ad un nuovo edificio;

al riguardo, nella delibera del direttore generale della AULSS 3 Serenissima n. 1895 datata 16 novembre 2023, che costituisce Intesa ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, che accompagna il richiamato documento diventandone parte integrante, si legge testualmente che: "La proposta è corredata da uno studio progettuale preliminare per la realizzazione del nuovo presidio sanitario da realizzare nell'area ad ovest di via dell'Ospizio Marino (...), destinato ad accogliere nuovi e più efficienti servizi sanitari, in sostituzione di quelli oggi presenti nel Padiglione Rossi, non interessato dalla proposta di riqualificazione";

il "Padiglione Rossi" è a tutt'oggi di proprietà del Demanio dello Stato e la convenzione con la AULSS 3 Serenissima è scaduta;

qualora si concretizzasse il trasferimento delle richiamate attività socio-sanitarie in altro sito, bisognerebbe capire quale potrebbe essere il futuro del Padiglione Rossi nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana che interessa il complesso dell'ex Ospedale al Mare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere, al fine di verificare quali siano i possibili interventi di riqualificazione e di destinazione che possono riguardare il Padiglione Rossi, considerata la rilevanza urbanistica e sociale che riveste.

(3-00827)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MIRABELLI](#), [BAZOLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* - Premesso che come noto, dall'11 al 15 dicembre 2023 si è tenuta ad Atlanta,

negli Stati Uniti, la decima edizione della Conferenza ONU, che riunisce i 190 Stati firmatari della convenzione contro la corruzione, denominata CoSP10. La Conferenza si riunisce su base biennale, al fine di esaminare lo stato di applicazione della convenzione ed individuare le priorità per il biennio successivo, anche in materia di cooperazione internazionale. Si tratta, pertanto, della più grande ed importante riunione globale sulla lotta alla corruzione, uno dei fronti caldi sul quale l'Italia si gioca la propria credibilità internazionale, specialmente per quanto riguarda la gestione dei fondi europei del PNNR;

considerato che a giudizio degli interroganti:

lascia perplessi la decisione improvvisa ed irrituale del Governo di escludere l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) dalla delegazione italiana alla CoSP10. Un gesto che, a giudizio degli interroganti, stride fortemente con lo spirito e gli obiettivi programmatici della Conferenza, incentrata interamente sul rafforzamento delle misure di coordinamento, applicazione e monitoraggio operate dagli Stati firmatari al fine di rendere più efficaci i propri sforzi anticorruzione;

la scelta di privarsi delle importanti competenze dell'ANAC su un tema di tale rilievo non ha, secondo gli interroganti, alcuna spiegazione logica, se non quella di escludere dal dibattito un'autorità indipendente che, dall'insediamento dell'attuale Legislatura, ha più volte manifestato le proprie perplessità rispetto all'operato del Governo. Vale la pena ricordare, infatti, che l'esclusione dalla CoSP10 è solo l'ultimo di una serie di "sgarbi" istituzionali riservati all'Autorità anticorruzione. Basti ricordare, a tal proposito, come il Ministro della giustizia abbia di fatto estromesso l'ANAC dalle interlocuzioni sulla nuova direttiva europea contro la corruzione proposta dalla Commissione UE, o come alcuni esponenti della maggioranza abbiano addirittura invocato le dimissioni del Presidente Giuseppe Busia in seguito alle critiche mosse dallo stesso nei confronti del nuovo codice degli appalti e dalla gara per il ponte sullo Stretto;

l'ostilità reiterata nei confronti dell'ANAC, culminata nella sua inspiegabile esclusione dalla CoSP10, altro non è che l'ennesima riprova, a parere degli interroganti, della scarsa cultura istituzionale del Governo, che non spreca occasione per svilire le prerogative delle autorità indipendenti e utilizzare il proprio potere per silenziare il dissenso,

si chiede di sapere per quali motivi si sia scelto di escludere l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) dalla delegazione italiana alla CoSP10, anche alla luce del ruolo strategico che, da sempre, la stessa riveste nell'ambito della lotta alla corruzione nel nostro Paese.

(3-00825)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[PELLEGRINO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

nell'estate 2014, il signor G.P.B., assieme alla moglie e al figlio A.G., aveva stabilito la propria residenza nel comune di Mesagne (Brindisi) e aveva trovato lavoro presso un'azienda della provincia di Potenza, dalla quale faceva ritorno nel fine settimana dopo averci trascorso i giorni lavorativi;

come si evince dai documenti processuali, il 29 ottobre 2015, dopo aver tentato più volte di contattare telefonicamente la moglie, A.A., senza ottenere risposta, ha scoperto, telefonando ai genitori della moglie residenti in Kazakistan, che la consorte si trovava lì con il loro piccolo;

la donna, alla richiesta di spiegazioni avanzata dal marito, aveva manifestato l'idea di non rientrare in Italia;

considerato che

il signor B. ha formalizzato regolare denuncia presso le autorità competenti brindisine;

dal momento della presentazione della denuncia, è riuscito a rivedere il figlio soltanto una volta in Kazakistan e alla presenza di un legale kazako;

stando a quanto riferito e documentato dal padre, il piccolo A., cittadino italiano, sarebbe attualmente trattenuto in Kazakistan in luogo ignoto da persone non legittimate alla sua custodia;

secondo i legali del signor B., le reiterate istanze presentate all'ambasciata d'Italia per rintracciare il minore non avrebbero ottenuto riscontri positivi, nonostante le autorità brindisine abbiano emesso una sentenza, attualmente esecutiva, nei confronti della madre, condannandola ad un anno di reclusione per

sottrazione internazionale di minore con sospensione della responsabilità genitoriale, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intendano prendere per accelerare l'attività di ricerca e di ritrovamento del minore, consentendo il suo ricongiungimento con il padre.

(4-00896)

[LISEI](#), [MALAN](#), [SPERANZON](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che il contenuto degli atti investigativi divulgato dalla stampa, in particolare dal periodico "Panorama" e dal quotidiano "La Verità", fa luce sulle condizioni in cui opererebbero le organizzazioni non governative che nel Mediterraneo sono impegnate nel salvataggio dei migranti;

considerato che, secondo quanto riportato dai predetti organi di stampa:

la Procura della Repubblica di Ragusa ha chiesto il rinvio a giudizio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione del codice della navigazione per Pietro Marrone, Alessandro Metz, Giuseppe Caccia, Luca Casarini, Agnese Colpani, Fabrizio Gatti;

dalle intercettazioni telefoniche pubblicate da fonti stampa emergerebbe come l'organizzazione non governativa italiana "Mediterranea saving humans", tra il 2021 e il 2023, avrebbe ricevuto donazioni economiche da parte della Conferenza episcopale italiana, della CARITAS e da diverse diocesi;

gli aiuti economici sarebbero stati finalizzati alle attività di recupero dei migranti a bordo della nave "Mare Jonio", di cui Casarini è capo missione e Marrone è capitano. La nave è armata dalla società Idra Social Shipping S.r.l., compagnia di navigazione triestina di proprietà di Caccia e Metz;

considerato inoltre che:

da quanto si apprende dagli stralci pubblicati, più che alle operazioni, i vertici dell'organizzazione parrebbero essere interessati a come incamerare cospicue somme di denaro, peraltro con toni irrispettosi per gli stessi donatori;

le ultime notizie divulgate dai *mass media*, peraltro, danno conto di una fitta rete di rapporti istituzionali, con alcuni politici, impegnati a favorire l'attività della medesima organizzazione non governativa mediante la divulgazione di informazioni anche sensibili e riservate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere tutte le iniziative idonee per comprendere se le modalità di sostentamento delle organizzazioni non governative umanitarie non siano in conflitto con l'attuale normativa che regola il loro operato;

se ci siano state informazioni riservate o non divulgabili su soggetti partecipanti all'attività delle organizzazioni non governative e nel caso quali iniziative intenda adottare;

se non ritenga che, alla luce di quanto emerso, siano necessarie regole più stringenti sulla trasparenza dei bilanci di queste organizzazioni che operano per il recupero di migranti.

(4-00897)

[MAIORINO](#), [BEVILACQUA](#), [LOREFICE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

il 5 dicembre 2023, presso il cinema-teatro comunale "Miotto" a Spilimbergo (Pordenone), avveniva la proiezione della pellicola cinematografica a carattere storico, dal titolo "Comandante", di recente uscita nei cinema e diretta dal regista Edoardo De Angelis;

il film ripercorre le vicende belliche legate alla figura del militare italiano Salvatore Todaro, comandante di sommergibili della Regia Marina, passato alla storia, durante la seconda guerra mondiale, per il nobile gesto del salvataggio dei naufraghi del piroscafo belga "Kabalo", affondato al largo dell'isola di Madeira dallo stesso sommergibile "Cappellini" di cui Todaro era al comando;

secondo quanto riportato, tra gli altri, dal quotidiano "Corriere del Veneto", l'evento si è svolto sotto il patrocinio del Comune di Spilimbergo, su iniziativa dell'associazione culturale "Il Circolo"; ("Corriere del Veneto", 8 dicembre 2023);

alcuni giorni dopo, numerose testate giornalistiche nazionali e locali riportavano la notizia della pubblicazione di un *post* sul *social network* "Facebook" da parte di Bruno Cinque, ex consigliere comunale di Spilimbergo, riportante il testo: "Questa sera durante la proiezione del film *Comandante* abbiamo presenziato per una comparsa scenica con alcuni elementi delle associazioni d'arma e alcuni

amici che fanno parte di un gruppo storico esibendosi con varie divise di soldati tedeschi, inglesi, italiani e partigiani". Al testo si associavano immagini fotografiche che ritraevano alcuni spettatori della proiezione cinematografica indossare l'uniforme militare nazista della Wehrmacht, dunque riconducibile al III Reich, nonché in divisa militare fascista ("fanpage.it", 9 dicembre 2023);

la stampa riportava inoltre che alcuni tra gli spettatori in divisa nazista sarebbero esponenti locali del partito Fratelli d'Italia, oltre che membri dell'associazione di rievocazione storica "Tergeste Historica" ("Corriere del Veneto", 8 dicembre 2023);

il *post* descritto veniva poi condiviso, nel medesimo *social network*, dalla pagina della sezione provinciale del Fante di Spilimbergo, corredato dallo slogan: "I Fanti sempre presenti";

considerato che:

nonostante le motivazioni successivamente addotte dai protagonisti dell'episodio riconducano lo stesso nel perimetro della rappresentazione scenica, riferendosi inoltre ad altri figuranti, in abiti da partigiani, che avrebbero dovuto partecipare alla proiezione cinematografica, a parere degli interroganti risulta quantomeno inopportuna e distante dal senso della rappresentazione cinematografica, la scelta di indossare divise naziste in occasione di un film, sì ambientato durante il secondo conflitto mondiale, ma incentrato sulla grande figura del comandante Todaro, dal significato "profondamente patriottico che lavora a ridefinire il senso di una virilità consapevole e di un carattere nazionale realmente eroico", come si legge in un sottopancia;

la legge 20 giugno 1952 n. 645, cosiddetta legge Scelba, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, all'art. 4 ha previsto il reato di apologia del fascismo, punendo chi "pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo";

la legge 25 giugno 1993, n. 205, cosiddetta legge Mancino, sanziona chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio, razziale o etnico;

il caso ha suscitato indignazione in quella componente del tessuto sociale locale che ha annunciato la volontà di manifestare davanti al municipio cittadino, nell'ambito della manifestazione denominata "Il Friuli è solo antifascista: Spilimbergo rifiuta il nazismo e il fascismo";

considerato infine che la DIGOS della Questura di Pordenone avrebbe identificato le sette persone che hanno indossato le uniformi naziste e fasciste in occasione della proiezione del film "Comandante", prima richiamata ("Ansa.it", 9 dicembre 2023),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'episodio descritto possa innescare fenomeni sociali di tipo emulativo che vadano in direzione dell'espressione di azioni apologetiche del nazifascismo e, di conseguenza, quali iniziative intenda assumere al riguardo nel pieno rispetto del dettato costituzionale e delle disposizioni di legge in materia di divieto di apologia di fascismo, garantendone la piena applicazione.

(4-00898)

[SPAGNOLLI](#), [UNTERBERGER](#), [PATTON](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il collegamento viario Riva del Garda-Ledro, lungo la strada statale 240 (SS 240), attraverso le gallerie "Agnese" e "Dom", rappresenta un incommensurabile valore sociale ed economico per tutta la Valle di Ledro, tanto da essere regolarmente percorso ogni giorno da studenti e lavoratori, oltre che da centinaia di migliaia di turisti (in Valle di Ledro si registrano oltre un milione di presenze all'anno);

a far realizzare l'opera fu l'allora sindaca di Molina di Ledro, alla quale va il merito, superando lo scetticismo dell'epoca, quando sembrava che il progetto non avrebbe avuto alcun seguito, di aver favorito lo sviluppo e il progresso dell'intera Valle di Ledro, attraverso le due gallerie che, dal 1988, collegano la Busa dell'Alto Garda alla valle stessa;

la frana provocata dal terremoto del 13 dicembre 1976 aveva infatti distrutto un tratto della Ponale, la strada panoramica a strapiombo sul lago di Garda, realizzata nel 1891: fu allora che, non essendo più possibile raggiungere Riva del Garda, né risalire da Riva in valle, si manifestò il rischio di un progressivo isolamento della Valle di Ledro;

l'allora Presidente della Provincia autonoma di Trento si attivò, quindi, presso l'allora Ministro dei Lavori Pubblici il quale, il 28 ottobre del 1978, convenne sulla necessità di un nuovo collegamento in

galleria, lasciando ad ANAS, in qualità di ente che gestiva il sistema infrastrutturale del Paese, la progettazione dell'opera e alla Provincia il relativo onere finanziario, con il conseguente stanziamento di 13 miliardi e 300 milioni di lire;

il 4 maggio 1984, la prima galleria, lunga 3.650 metri da Biacesa all'Albola, immediatamente sopra la frazione di San Giacomo, nel comune di Riva del Garda, fu completata, ma l'intervento per la costruzione del viadotto che sarebbe dovuto arrivare fino a Riva venne sospeso, in quanto il terreno non fu considerato sufficientemente stabile;

fu redatto, quindi, il progetto per una seconda galleria, arretrata di 150 metri e scavata parallelamente al versante del Monte Tombio, per 1.100 metri di lunghezza;

i lavori di escavazione si svolsero in condizioni difficilissime, sia da nord che da sud, in particolare verso Riva, in quanto la roccia era impregnata d'acqua, obbligando a procedere attraverso tettoie e travi interne di protezione per soli 6 centimetri al giorno;

il 4 maggio 1988, quattro anni dopo la realizzazione della prima galleria, anche la seconda galleria fu finalmente aperta al transito, mentre la strada Ponale, inizialmente chiusa, fu sistemata e riaperta ad uso esclusivamente pedonale e ciclabile;

a partire dal 1° luglio 1998, con decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità", la gestione della SS 240 è passata da ANAS alla Provincia autonoma di Trento;

considerato che:

le due gallerie "Agnese" e "Dom" rivestono un'importanza vitale, in quanto passaggio obbligato di collegamento tra la Valle di Ledro e l'Alto Garda, come si è ben compreso nella situazione d'emergenza dovuta al recente crollo proprio della galleria "Dom", avvenuto il 5 novembre 2023;

pur troppo, la gestione dell'emergenza conseguente a quest'ultimo evento calamitoso da parte della Provincia autonoma di Trento, è stata lacunosa e disorganica, eccezion fatta per le sole attività di intervento e messa in sicurezza urgente della galleria "Dom";

innanzitutto, è stato sottostimato il disagio per la comunità ledrense, di oltre 5.000 abitanti, relativamente alla fruizione dei servizi relativi alla sanità, alla mobilità e anche all'istruzione, in merito alla quale si è stabilito di avviare la "Didattica a Distanza" (DAD) per gli studenti di Ledro senza alcun coinvolgimento, nel percorso decisionale, degli istituti scolastici interessati;

inoltre, sotto il profilo dei servizi sanitari, è totalmente mancata organicità dell'azione di intervento per assicurare la presenza di medici di base e pediatri (i quali hanno agito autonomamente, decidendo se risiedere e pernottare a Ledro), nonché di personale infermieristico, alla cui mancanza ha fortunatamente sopperito la Croce Rossa Italiana, mettendo a disposizione infermieri sul territorio ledrense, a copertura delle intere ventiquattro ore successive all'evento;

infine, è mancata ogni tempestiva comunicazione tra la società "Trentino Trasporti S.p.A." e i competenti uffici della Provincia, come dimostra quanto avvenuto la mattina del 9 novembre, quando un autobus di linea è rimasto bloccato per più di un'ora sulla strada, non riuscendo a tornare indietro;

in tale contesto, va preso atto che il percorso pedo-ciclabile Ponale, sul sedime della vecchia strada dismessa, ha sostituito egregiamente i collegamenti per numerosi pendolari e studenti con l'Alto Garda, i quali lo hanno utilizzato sia di giorno che di notte come percorso pedonale e ciclistico, superando un dislivello di all'incirca 600 metri;

esisterebbe però un'altra via, seppur piccola, che collega la località San Giacomo, nel comune di Riva del Garda, con l'imbocco della Galleria "Agnese" (cosiddetto "Corridoio San Giacomo"), evitando di dover percorrere la galleria "Dom", che è quella parzialmente crollata: tale strada è stata spesso percorsa in casi di emergenza e coloro i quali conoscono la situazione ritengono che sarebbe utile garantirne il passaggio, ancorché solamente pedonale, evitando di passare per la galleria "Dom" ogni volta che fosse necessario;

considerato altresì che:

l'altra via d'accesso alla Valle di Ledro, vale a dire il collegamento stradale Storo-Ampola da ovest,

sempre nell'ambito della SS 240, si trova a sua volta in condizioni di dissesto idrogeologico, con pericolo di crolli in caso di precipitazioni abbondanti (è stato chiuso, infatti, per alcuni giorni anche poco prima del crollo della galleria "Dom"), il che dimostra il persistere di un alto rischio di totale isolamento dell'intera Valle di Ledro,

si chiede di sapere quali interventi di messa in sicurezza siano stati posti in essere per garantire il passaggio attraverso la galleria "Dom" dopo il crollo del 5 novembre 2023 e quali ulteriori interventi di consolidamento siano previsti, nonché se siano contestualmente previsti interventi di monitoraggio o manutenzione anche della galleria "Agnese", sollecitando altresì i servizi competenti della Provincia autonoma di Trento a collaborare con i Comuni di Riva del Garda e di Ledro, al fine di adottare un "Protocollo di emergenza" per entrambe le gallerie "Agnese" e "Dom", che permetta il collegamento con "bus navetta", attraverso il cosiddetto "Corridoio San Giacomo", così come la popolazione auspica e ritiene assolutamente necessario.

(4-00899)

[MURELLI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, recante la disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale, prevede che al finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti si provvede mediante il prelevamento dell'aliquota dello 0,226 per cento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate da INPS, INPDAP, INAIL e IPSEMA, sulla base dei criteri fissati con regolamento adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

in attuazione della disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, il quale dispone all'articolo 1 che il finanziamento degli istituti è corrisposto sulla base della valutazione della loro attività e della loro organizzazione in relazione all'estensione e all'efficienza dei servizi offerti;

l'articolo 13 dispone che l'erogazione dei finanziamenti ai patronati deve avvenire con scadenze temporali precise: entro il 31 marzo, in particolare, il Ministero deve corrispondere le anticipazioni sulle competenze dovute, mentre entro il 31 maggio del secondo anno successivo lo stesso Ministero è tenuto ad emanare il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi;

da troppo tempo i saldi delle annualità vengono erogati con ritardi gravissimi: basti pensare che il saldo dell'annualità 2013 è stato erogato solo nel 2018, mentre il saldo del 2014 e un ulteriore acconto sul saldo 2015 sono stati erogati solo a dicembre 2022;

nel febbraio 2022, in occasione di un incontro con i patronati, la competente direzione ministeriale aveva assicurato che il saldo dei finanziamenti spettanti per l'annualità 2016 sarebbe stato erogato entro l'anno; ad oggi, tuttavia, il saldo 2016 non è stato erogato;

per quanto consta all'interrogante, da informazioni pervenute ad alcuni patronati, sembra che il Ministero abbia comunicato che non sarà erogato alcun saldo né ulteriore acconto entro la fine dell'anno in corso;

il TAR e il Consiglio di Stato hanno condannato il Ministero all'erogazione dei saldi delle annualità 2017 e 2018; nonostante ciò, tale erogazione non risulta interamente ottemperata, bensì i saldi restano in sospeso a causa della necessità di recuperare, per quelle annualità, le ingenti somme erroneamente erogate in esubero in favore di alcuni patronati rispetto a quanto loro spettante in base all'effettiva attività svolta;

la mancanza di certezza dei finanziamenti comporta seri problemi finanziari per alcuni patronati, creando ripercussioni alle stesse strutture e ai dipendenti,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni per cui il Ministero non ha ottemperato alle sentenze e per quali ragioni non abbia ancora provveduto ad elargire gli anticipi e i saldi nei tempi previsti dalla legge;

se le somme elargite in esubero siano state recuperate o, in caso contrario, quali saranno i tempi di recupero;

quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare l'erogazione dei finanziamenti ai patronati nel rispetto delle scadenze fissate dalle norme vigenti ed evitare che alcuni ricevano somme in esubero.

(4-00900)

[GASPARRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* - Premesso che:

in data 13 luglio 2018, il comitato nazionale di bioetica, in risposta ad un quesito sottoposto dall'Agenzia italiana del farmaco, ha elaborato un parere relativo all'eticità dell'uso del farmaco triptorelina per il trattamento di adolescenti affetti da disforia di genere;

nel parere, il comitato, dopo aver delineato in sintesi i benefici e i rischi, avanza raccomandazioni ispirate alla cautela e alle valutazioni caso per caso, richiamando in particolare: la necessità che la diagnosi e la proposta di trattamento provengano da un'*équipe* multidisciplinare e specialistica; che il trattamento sia limitato a casi ove gli altri interventi psichiatrici e psicoterapeutici siano risultati inefficaci; che il trattamento preveda un consenso volontario e consapevole delle informazioni ricevute nelle specifiche condizioni fisiche e psichiche; che si preveda un'adeguata formazione del pediatra, della rete sociosanitaria di base e delle istituzioni scolastiche coinvolte su questi temi;

il comitato raccomanda, inoltre, la predisposizione di studi di sicurezza, efficacia e *follow-up* fisico-psichico sui casi trattati e la previsione di una politica di accesso equo e omogeneo alla triptorelina, e all'AIFA di regolamentare le particolari condizioni di somministrazione del farmaco nella diagnosi della disforia di genere in adolescenza;

i rischi indicati nel parere implicano conseguenze negative sulla crescita, sulla struttura ossea, sull'apparato cardiovascolare, sul cervello, sul sistema metabolico;

con determina 25 febbraio 2019, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 2019, l'AIFA ha inserito, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, il medicinale nell'elenco istituito con provvedimento della commissione unica del farmaco, per le indicazioni terapeutiche indicate all'articolo 2 della determina, ai sensi del quale "Il medicinale di cui all'articolo 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'impiego in casi selezionati in cui la pubertà sia incongruente con l'identità di genere (disforia di genere), con diagnosi confermata da una *équipe* multidisciplinare e specialistica e in cui l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e psichiatrica non sia risolutiva, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'Allegato 1 che fa parte integrante della determinazione";

da notizie giunte all'interrogante risulterebbe che nell'ospedale "Careggi" di Firenze ai bambini di età media di 11 anni che vi si recano non venga fornita assistenza psicoterapeutica e psichiatrica e che nello stesso ospedale il reparto di neuropsichiatria infantile proprio non esiste;

risulterebbe, altresì, che le valutazioni psicologiche sui bambini che arrivano all'ospedale Careggi avvengono principalmente sulla base di ciò che gli stessi riferiscono e che successivamente ai piccoli pazienti vengano iniettate le sostanze bloccanti della pubertà (primo passo del percorso di transizione), che impediscono sul nascere la crescita del seno e dei testicoli e bloccano il ciclo mestruale;

è utile evidenziare, con sconcerto e preoccupazione, che l'Agenzia europea del farmaco ha autorizzato tali farmaci per uso veterinario;

ad oggi non sono noti i danni che tali sostanze possano causare a lungo termine;

in Italia, dove non esiste una legge per l'uso di questi farmaci, è in costante aumento il numero dei bambini che affermano di essere *transgender*: alcuni soffrono di disforia di genere, alcuni chiedono semplicemente di cambiare sesso e a giudizio dell'interrogante in troppi casi vengono accontentati; sembrerebbe che all'ospedale Careggi la spiegazione razionale di questa pratica medica è che con la pubertà bloccata i bambini hanno tempo di esplorare la loro identità di genere e decidere se proseguire il percorso di transizione,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza di quanto rappresentato;

quali valutazioni si intenda esprimere in merito alla problematica esposta;

se le pratiche mediche espletate nell'ospedale Careggi siano applicate anche in altri ospedali italiani;

quali siano le determinazioni dei componenti del comitato di bioetica attuale, considerato che alcuni di loro erano presenti anche nel precedente comitato che ha approvato il parere del 13 luglio 2018 sopra richiamato;

se si ritenga di valutare l'eliminazione della prescrizione della triptorelina dai farmaci dispensati a

carico del servizio sanitario nazionale per la disforia di genere.

(4-00901)

[PUCCIARELLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in Italia, quasi ogni giorno vengono aperti più di 25 fascicoli per reati contro gli animali. Questo corrisponde in media a circa 14 indagati al giorno, più di 5.000 all'anno. A livello nazionale si registra un tasso di 15,25 procedimenti e di 8,72 indagati ogni 100.000 abitanti. Una geografia della crudeltà che unisce l'intera penisola;

è stato rilevato un sempre maggiore coinvolgimento di minori in atti di violenza sugli animali; atti di violenza, che sono spesso accompagnati da immagini che vengono poi diffuse in rete con il pericolo che la violenza assistita amplifichi il rischio di replica e, soprattutto, anestetizzi ogni residuo di empatia;

è notizia di stampa dei giorni scorsi che ad Angri, in provincia di Salerno, un gattino, ribattezzato Leone, è stato scuoiato vivo e lasciato in strada agonizzante;

fonti sanitarie riferiscono che l'autopsia non avrebbe rivelato traumi da schiacciamento, né altro tipo di danni interni e avrebbe evidenziato che le lesioni apparivano precise, dando l'impressione di essere state causate da un coltello o qualcosa di simile;

il sospetto è che sia stata una forma di tortura per divertimento o che qualcuno che magari abbia provato a mangiarlo, scuoiandolo come si fa con un coniglio;

le forze dell'ordine si sono attivate visto anche la risonanza che ha avuto la vicenda. I dubbi sono molti, a partire dal fatto che sembrerebbe un gatto casalingo e abituato agli umani, visto che non ha avuto reazioni e non era noto ai volontari della zona. E poi è stato ritrovato in una zona con case, giardini, palazzine, ma nessuno ha reclamato il gatto. Eppure nelle condizioni in cui è stato trovato, è difficile immaginare che possa aver camminato a lungo;

ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale, rubricato maltrattamento di animali, colui che ha commesso un simile atto è punito con una reclusione dai 3 ai 18 mesi e con una multa che potrebbe arrivare a 30.000 euro;

nonostante l'esistenza di norme penali volte a punire tali reati, si ritiene che non siano di deterrenza e che si debba invece procedere con iniziative volte a prevenire tali atti, agendo sull'ambito educativo, stante il carico di crudeltà gratuita, che la normativa di riferimento non colpisce e non previene adeguatamente;

è necessario, dunque, individuare delle iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad infondere nella società maggiore consapevolezza del rispetto e della tutela degli animali, al fine di prevenire il reiterarsi di condotte illecite, con particolare riferimento ai fenomeni dell'abbandono e del maltrattamento degli animali, a tutela della pubblica salute, del territorio e al rispetto del mondo animale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce delle osservazioni esposte in premessa, non ritenga opportuno e utile individuare delle iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza sugli animali.

(4-00902)

[VERINI](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [ZAMBITO](#), [VERDUCCI](#), [FURLAN](#), [MALPEZZI](#), [LA MARCA](#), [TAJANI](#), [DELRIO](#), [BAZOLI](#), [RANDO](#), [ROSSOMANDO](#), [NICITA](#), [GIACOBBE](#), [ALFIERI](#), [MARTELLA](#), [GIORGIS](#), [ROJC](#), [DELIA](#), [VALENTE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la circolare emanata dalla Direzione centrale dell'immigrazione del Ministero dell'interno in data 1° giugno 2023, rivolta alle questure in merito alle indicazioni operative concernenti la legge n. 50 del 2023 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 20 del 2023, detto "decreto Cutro"), indica che, essendo stata abrogata, nell'art. 6 del testo unico sull'immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998), la conversione (in permesso di lavoro subordinato) di alcune tipologie di permessi di soggiorno, tra cui quello per protezione speciale ex art. 32, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, la conversione per questo e per gli altri permessi abrogati potrà essere realizzata solo per le istanze presentate fino alla data del 4 maggio 2023;

molte questure hanno deciso di non accettare anche le richieste di conversione dei permessi di

protezione speciale *ex art. 32* rilasciati prima del decreto-legge, ai quali invece sembrerebbe logico che vada applicata la più volte richiamata "disciplina previgente", ossia la possibilità di convertire il permesso di protezione speciale in permesso di lavoro laddove ne sussistano i requisiti di legge. Tanto più che le disposizioni successive della circolare ministeriale, concernenti i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del testo unico sull'immigrazione, affermano al paragrafo 3 che "i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. in corso di validità (...) potranno essere convertiti in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge";

se così non fosse, si assisterebbe alla singolare e ingiusta difformità tra due permessi di soggiorno per protezione speciale sostanzialmente simili, l'uno concesso dalla commissione territoriale con l'*iter* delle richieste di asilo (*ex art. 32*), l'altro dal questore previo parere della commissione territoriale, che creano tuttavia disparità e discriminazione tra chi ne usufruisce, nella fattispecie rispetto alla convertibilità in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

alla luce di quanto sopra chi ha ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale *ex art. 32* (generalmente rilasciato per 2 anni) ad esempio nel 2022 e, avendo un regolare contratto di lavoro, si è recato prontamente presso le questure o i commissariati per convertirlo quanto prima in permesso di soggiorno per lavoro (facoltà rientrante nel pieno diritto del richiedente indipendentemente dalla scadenza del permesso di soggiorno in atto) date le ben note condizioni di carico eccessivo di lavoro e di intasamento nel disbrigo delle pratiche, veniva invitato dagli uffici a rimandare la domanda di conversione al momento del rinnovo del permesso di soggiorno. Nel frattempo sono intervenuti il decreto Cutro e le citate modifiche di legge, così che chi oggi si vede rifiutare l'accettazione della domanda di conversione dalle questure si sente, per così dire, penalizzato due volte: dalle modifiche di legge all'art. 32 e dalla loro dubbia interpretazione, e soprattutto dal non aver insistito, a suo tempo, in una richiesta del tutto legittima;

non si capisce davvero perché si neghi la convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (indipendentemente che sia esso stato concesso *ex art. 32*, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 o *ex art. 19*, comma 1.2, del testo unico sull'immigrazione), a persone che di fatto sono da tempo in Italia con un regolare permesso di soggiorno e hanno un regolare contratto di lavoro. Sono persone che si sono integrate e lavorano per mantenere le loro famiglie nel loro Paese di origine, e che si sono integrate o si stanno integrando dando un contributo di lavoro in settori carenti di manodopera nazionale, stringendo anche legami sociali e affettivi con il Paese di accoglienza;

la situazione non danneggia solo l'immigrato che lavora, ma anche il datore di lavoro, che ha investito su di lui o lei con un regolare contratto, il pagamento dei contributi e, sovente, anche in termini di fiducia, collaborazione e affettività,

si chiede di sapere:

se, rispetto all'abrogazione della conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale *ex art. 32*, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la linea temporale per l'accettazione di eventuali domande in merito per chi aveva già ottenuto la protezione prima del decreto sia proprio quella del 4 maggio 2023 o se, data la difformità che si creerebbe con l'art. 19, comma 1.2, si tratti di un'errata interpretazione restrittiva e si possa dunque applicare ai permessi rilasciati prima delle modifiche di legge la normativa previgente della conversione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga, viste le difformità che si stanno creando tra le varie questure, diramare una nuova circolare che affronti in modo più dettagliato l'argomento, sia rispetto ai dubbi sulla conversione dei permessi *ex art. 32* che a quelli relativi all'art. 19, comma 1.2, del testo unico sull'immigrazione.

(4-00903)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

5^a Commissione permanente(Programmazione economica, bilancio):
3-00827 del senatore Martella, sulla destinazione del "Padiglione Rossi" di proprietà del Demanio, nell'ambito della riqualificazione dell'Ospedale al Mare di Venezia.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 136^a seduta pubblica del 13 dicembre 2023, a pagina 47, alla quintultima riga del penultimo capoverso, sostituire la parola: "voto" con la seguente: "veto".

1.5.2.2. Seduta n. 139 del 20/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

139a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del presidente LA RUSSA
e del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,03).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 10,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 958, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relatrice, senatrice Fallucchi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

FALLUCCHI, relatrice. Signor Presidente, colleghi, membri del Governo, quello che ci accingiamo ad esaminare, il disegno di legge *made in Italy*, è certamente un provvedimento cardine, soprattutto per

la politica industriale del nostro Paese, strutturale e strategico per tutelare e valorizzare il nostro marchio nel mondo, il *made in Italy*.

Il disegno di legge n. 958 reca «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*» ed è stato approvato dalla Camera dei deputati il 7 dicembre 2023, trasmesso il successivo 11 dicembre e assegnato nella stessa data alla 9a Commissione in sede referente. Il disegno di legge consta di 59 articoli.

L'articolo 1 chiarisce che le norme in esame sono volte a valorizzare le produzioni di eccellenza, le bellezze storico-artistiche e le radici culturali nazionali, ai fini identitari e per la crescita dell'economia nazionale.

Nell'attuazione delle disposizioni recate dal disegno di legge e ai sensi di quanto prevede l'articolo 2, le amministrazioni centrali e locali sono chiamate a orientare la propria azione e le relative misure di incentivazione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, della promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche, nonché del turismo. Le stesse amministrazioni sono tenute ad assicurare che le misure di incentivazione che caratterizzano e qualificano la loro azione siano coerenti con i principi della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione e della eco-innovazione, dell'inclusione sociale e della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile.

L'articolo 3 istituisce la Giornata nazionale del *made in Italy*, per celebrare la creatività e l'eccellenza italiana.

L'articolo 4, modificato durante l'esame parlamentare alla Camera, istituisce, nello stato di previsione del MEF, il Fondo nazionale del *made in Italy*, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica, e allo sviluppo di modelli di economia circolare. Il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ed è autorizzato a investire, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche quotate e anche in forma cooperativa, purché aventi sede legale in Italia e non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il metodo di attuazione delle operazioni finanziarie del Fondo, le condizioni di intervento e l'individuazione del veicolo di investimento delle relative risorse sono affidati un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 5 istituisce un'apposita riserva, per un importo di 15 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo rotativo previsto dall'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 185 del 2000, destinato al finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili.

L'articolo 6 prevede per l'anno 2024 la concessione alle *startup* innovative e alle microimprese dei Voucher 3I-Investire In Innovazione, previsti dal decreto-legge n. 34 del 2019 per l'acquisizione di servizi di consulenza utili all'ottenimento di un brevetto.

L'articolo 7, inserito alla Camera dei deputati, obbliga l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquant'anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquant'anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, a notificare preventivamente al Ministero delle imprese e del Made in Italy (Mimit) le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività e i motivi che impongono la medesima cessazione. In caso di notifica, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale ed evitare la loro estinzione, viene consentito al Mimit di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio, qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso. Per i marchi che risultano non utilizzati da almeno cinque anni, il Mimit può depositare a proprio nome domanda di registrazione del marchio. Il Ministero è autorizzato ad utilizzare i marchi suddetti esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività ubicate all'estero.

L'articolo 8, come modificato dalla Camera dei deputati, introduce alcune misure a sostegno della

filiera nazionale del legno e delle imprese della filiera della prima lavorazione del legno. Viene previsto in primo luogo che il Mimit, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), promuova lo sviluppo della certificazione della gestione forestale sostenibile e sostenga la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive dell'industria della prima lavorazione del legno. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro.

Il comma 3, come modificato dalla Camera, reca inoltre norme di coordinamento normativo in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione per gli interventi selvicolturali.

L'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che il MASAF, al fine di valorizzare la filiera degli oli di oliva vergini, definisca con proprio decreto non regolamentare, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, le modalità di registrazione delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari. Le predette consegne e registrazioni devono avvenire nel termine di sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.

L'articolo 10, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che il Mimit promuova e sostenga gli investimenti sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale.

L'articolo 11, inserito nel corso dell'esame alla Camera, stanziava 5 milioni di euro nel 2023 e 10 milioni di euro nel 2024 per la promozione di investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.

L'articolo 12 prevede una misura di semplificazione per la nautica da diporto, disponendo la riduzione del termine da sessanta a sette giorni per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto presso lo Sportello telematico del diportista (Sted).

L'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati, istituisce un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

L'articolo 14, introdotto alla Camera, consente di iscrivere i natanti da diporto nell'archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La norma consente altresì ai soggetti italiani possessori di natanti in navigazione in acque territoriali straniere, di attestare il possesso, la nazionalità ed i dati tecnici dell'unità attraverso la Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI).

L'articolo 15 prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mimit, delle aree di interesse strategico nazionale.

L'articolo 16 prevede l'adozione, da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, di linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità.

L'articolo 17 istituisce presso il Mimit una Commissione tecnica avente la finalità di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida.

L'articolo 18, il cui testo è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame presso la Camera, al comma 1 istituisce il percorso liceale del *made in Italy*, che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*.

L'articolo 19 dispone la costituzione della Fondazione denominata Imprese e competenze per il *made in Italy*. La Fondazione ha il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy*, ivi comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del *made in Italy*, di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti, nonché di favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro.

L'articolo 20 istituisce l'esposizione nazionale permanente del *made in Italy*, affidandone la cura e la gestione alla Fondazione Imprese e competenze per il *made in Italy*.

L'articolo 21, al comma 1, stabilisce che il Ministero della cultura, in via generale, e il MASAF, nonché le altre amministrazioni, per gli specifici profili di rispettiva competenza, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.

L'articolo 22 consente agli istituti e ai luoghi della cultura di registrare il marchio che li caratterizza, di concederne l'uso a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento.

L'articolo 23 prevede, al comma 1, che il Ministro della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali riferibili a istituti e luoghi della cultura.

Signor Presidente, do per letta la restante parte della relazione e le chiedo l'autorizzazione a consegnarla agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signor Presidente, colleghi, c'è un'espressione in inglese, quell'idioma tanto amato da uno dei parlamentari della maggioranza, che caratterizza uno dei Ministeri del Governo Meloni, ed è il *made in Italy*. È un'espressione utilizzata dagli anni Ottanta che caratterizza e racchiude il patrimonio culturale, la filosofia produttiva e l'impronta di qualità del nostro Paese. È il superpotere dell'Italia. Pensate che tre persone su quattro acquistano un prodotto unicamente se ne conoscono il Paese di provenienza: è il cosiddetto *country of origin effect* (COE). Ebbene, la vocazione manifatturiera del nostro Paese è talmente apprezzata nel mondo da far considerare il *brand made in Italy* uno dei più importanti a livello globale.

In concreto, il luogo in cui viene prodotta l'eccellenza, la *delivery*, influisce notevolmente e profondamente sulla sua essenza. Ogni Regione possiede una peculiare identità culturale e strutturale, che sostanzialmente si riflette sul prodotto finale. Sotto questo profilo, signor Presidente, l'Italia detiene uno dei patrimoni storico-culturali più importanti al mondo. La sua lunga storia, unitamente alla peculiarità del suo settore agroalimentare, la rendono uno dei Paesi più visitati al mondo.

L'indicazione *made in Italy* può essere applicata ad un prodotto o quando questo viene unicamente definito all'interno dell'Italia o quando è fatto in Italia per metà; per chiarire, se una parte del prodotto viene fornita dall'estero, solo quando rientra in Italia si applica quel famoso criterio dell'origine doganale non preferenziale, cioè là dove viene prodotto l'ultimo pezzo viene apposta l'etichetta del Paese di origine. È proprio su questo punto che bisogna porre la massima attenzione, perché la robustezza del *made in Italy* risiede, infatti, proprio nell'originalità, nella qualità, nella perfezione e nel pregio delle creazioni italiane in diversi settori, tra cui moda, arredamento, alimentari, meccanica, artigianato e anche nella fornitura della posa in opera.

Tuttavia, signor Presidente, mi chiedo e vi chiedo se, a fronte dell'incremento esponenziale dei casi di contraffazione e di plagio del nostro *brand*, effettivamente le risorse messe a disposizione non siano esigue. Ebbene sì, signor Presidente, sono esigue, benché si tratti di un provvedimento in cui il *made in Italy* è proprio il vessillo. Lo dico senza mezzi termini: non solo le risorse sono esigue, ma vengono spostate da un capitolo all'altro con il classico gioco delle tre carte, dove però tutti perdono.

Eppure, Presidente, mentre noi ci troviamo nella sacralità di quest'Aula, sappiamo - e questo lo certificano i *report* della Guardia di finanza - che ci sono migliaia di aziende nel mondo che sfruttano illecitamente il marchio del *made in Italy* e per tutta risposta il Governo Meloni propone un testo che sa unicamente di zibaldone leopardiano, dove si parla di tutto e di niente, pensato male e scritto anche peggio. (*Applausi*). Al netto di questa sterile operazione elettorale - l'ennesima, per dire la verità, Presidente - ci si trova ancora indietro, totalmente inerti innanzi alle minacce che provengono dai *competitor* internazionali e da chi cerca di scipparci il nostro orgoglio nazionale.

C'è un tema, poi, che va affrontato ed è quello della competitività, perché al netto delle minacce

truffaldine è anche vero che la nostra industria deve evolversi e per essere competitivi bisogna essere digitali. La digitalizzazione, quella fortemente voluta e sostenuta dal Governo di Giuseppe Conte, è essenziale per rimanere ancorati a questo villaggio globale, perché restarne fuori, anche minimamente, non comporta che svantaggi sia per la vendita sia per la pubblicità. Urgono quindi un cambiamento di passo, un incremento delle infrastrutture digitali e soprattutto un maggiore intervento dello Stato per far sì che queste aziende possano attaccare la spina ai processi produttivi capaci di incrementare l'efficienza e l'efficacia del nostro tessuto imprenditoriale.

Le aziende italiane hanno la necessità di avere un'infrastruttura di rete che permetta loro di essere competitive. Parlare di fibra ottica sembra normale per chi vive in complessi cittadini o in aree industriali, ma andiamolo a dire a chi vive invece nelle aree remote oppure a quanti dovranno chiudere i battenti della propria azienda, perché con questa zona economica speciale (ZES) unica che avete tanto voluto di fatto verranno tagliati dal mercato migliaia di imprenditori delle aree più remote.

Eppure, sono queste le tematiche totalmente inevase dal provvedimento in esame. La domanda è in realtà che cosa bisogna compiere per far crescere il nostro *made in Italy*, oltre che arginare le criticità. Di certo non basterà istituire la Giornata mondiale del *made in Italy*, che cade il 15 aprile di ogni anno, ad evocare il genio italiano per eccellenza, Leonardo da Vinci. Non vorrei qui ricordare il *flop* dell'utilizzo della Venere di Botticelli con «Open to meraviglia» (*Applausi*), anche perché alla fine le nostre eccellenze verranno poi ad esaurirsi. Altrettanto insufficiente sarà l'istituzione di questo del liceo del *made in Italy* per il 2024 e 2025, con poche risorse. Tra l'altro, con la nostra attività emendativa abbiamo chiesto che questo intervento venga spostato all'anno successivo, affinché i professori possano essere preparati su queste tematiche e abbiamo anche chiesto che vengano spostate tutte le attenzioni sugli ITS *Academy*, gli istituti tecnologici superiori di cui si sta parlando in questi tempi, perché di certo è più importante che lo studente venga preparato con una formazione post-diploma, che è quello che manca alle aziende.

Ancora, leggiamo che verrà istituito un Fondo sovrano con l'obiettivo di sostenere la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali e il tessuto economico industriale del Paese, ma ancora una volta, signor Presidente, le risorse messe a disposizione sono esigue, ridicole e, tra l'altro, spostate sempre da un capitolo all'altro. Il risultato complessivo è un miscuglio di provvedimenti, tutti mancanti di sostanza e soprattutto di dotazione economica, senza considerare che in questo provvedimento non abbiamo letto un solo comma capace di affrontare seriamente la problematica della contraffazione e dell'aggressione alla nostra ossatura produttiva. (*Applausi*).

Eppure, signor Presidente, abbiamo fornito un bel pacchetto di proposte emendative con le quali si tendeva a colmare tutte queste lacune, *gratis* per il Governo, ma che sarebbero state di sicuro una boccata d'ossigeno per i nostri imprenditori. Però, come ormai accade puntualmente con ogni provvedimento, questo Governo preferisce una *delivery* mediocre, del tutto irrilevante, piuttosto che ammettere che il film della propaganda, che puntualmente andate proiettando, non fa altro che portare l'Italia, e soprattutto il *made in Italy*, a sbattere contro il fallimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente, ci troviamo ad affrontare un provvedimento che, come quello di ieri, ha un titolo molto altisonante ed è molto importante, ma purtroppo, proprio in modo simile a quello che abbiamo visto ieri sul Piano Mattei, anch'esso in realtà è una scatola vuota, nonostante il fatto che avrebbe dovuto assistere una delle colonne, forse la principale, dell'economia italiana.

Le nostre esportazioni hanno retto questo Paese durante tutte le grandi crisi economiche che abbiamo avuto dalla fine del secolo scorso ad oggi. L'avanzo della nostra bilancia commerciale, che si è aggirato sempre intorno ai 50 miliardi di euro, ha equivalso ogni anno a una - o due, direi - leggi di bilancio, grazie all'abilità nostra e dei nostri imprenditori di creare prodotti che sono per loro natura destinati al mondo. Gli imprenditori italiani non producono per il mercato domestico, ma fanno cose che, per la loro qualità e la loro capacità di attrarre il cliente globale, sono destinate al mondo. Ovunque ci sia una classe media, lì c'è una richiesta di Italia.

Il nostro *made in Italy*, che si è voluto addirittura inserire nel nome del Ministero con una scelta,

secondo me, abbastanza opinabile, è comunque certamente una delle nostre colonne. Ci saremmo quindi aspettati da questo provvedimento un approccio veramente strategico, legato cioè a un'analisi profonda dei punti di forza e dei punti di debolezza delle nostre aziende esportatrici - che hanno attraversato anche le crisi peggiori senza perdere dipendenti e si sono dimostrate capaci di modificare i loro assetti organizzativi e pronte ai grandi cambiamenti che la tecnologia e la storia ci hanno imposto - mettendo a loro disposizione gli strumenti necessari affinché veramente potessero crescere.

Ci troviamo invece davanti a una lista di piccoli interventi folkloristici - mi consenta il termine, vice ministro Valentini - che si rivolgono all'idea del *made in Italy* come il costume che abbiamo in mente, quello appunto folkloristico. Le nostre imprese esportatrici invece sono fortissimamente vocate alla tecnologia, all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo. Questo vale per tutti i settori, da quelli a maggior valore aggiunto a quelli più tradizionali.

Che cosa ci troviamo davanti invece? La giornata del *made in Italy* e il liceo del *made in Italy*, un grande "volemose bene" che secondo me non risponde alle grandi crisi di questi tempi. Pensiamo al Covid, all'interruzione delle catene globali del valore o all'aumento dei costi dell'energia, tutte vicende che hanno modificato - direi, anzi, rivoluzionato - il sistema del commercio internazionale in questi anni.

Allora, guardando a questo provvedimento, mi vengono alcune riflessioni. Per esempio, sappiamo che il nostro tessuto produttivo è fatto soprattutto da piccole e medie imprese e che per una piccola e media impresa rivolgersi al mercato mondiale è più difficile. Le grandi imprese hanno per loro natura più facilità a esplorare opportunità all'estero. Con i Governi Renzi e Gentiloni - e con il ministro Calenda dell'epoca - si era stabilito un fondo per il *made in Italy* che conteneva tante risorse - che poi sono state anche aumentate negli anni, a dire il vero - che rispondevano a questo tipo di esigenza. Si erano creati i *temporary export manager*, persone che le piccole aziende potevano assumere per poter fare strategie in funzione del loro arrivo all'estero. Si era lavorato sul problema del cosiddetto *italian sounding* di cui ci si lamenta tanto: sappiamo che tale fenomeno, che esprime un'aspirazione del consumatore globale ad acquistare merce italiana, è dovuto al fatto che spesso i nostri prodotti non arrivano sugli scaffali degli altri Paesi; pertanto, negli anni si erano conclusi accordi con la grande distribuzione degli Stati Uniti, uno dei Paesi con i quali più commerciamo. Trovare un prodotto italiano a New York o sulla West Coast è facile, ma se si abita nel Midwest e si vuole trovare il Parmigiano reggiano è molto probabile che non lo si trovi, quindi bisogna far arrivare lì quei prodotti. Lo si fa? No.

Vorrei poi citare Industria 4.0, il *patent box* e tutte le incentivazioni alla ricerca e allo sviluppo. Noi siamo un popolo soprattutto di ingegneri, vice ministro Valentini; siamo un popolo che vende meccanica, farmaceutica, chimica e nautica e che ha industria anche pesante, ma nel provvedimento in esame non c'è un lavoro in questa direzione. Addirittura si tagliano i fondi per le *startup*, che sono aziende che dovrebbero essere molto sostenute dallo Stato perché hanno una fortissima mortalità in quanto prevedono un grande rischio. Si è tagliato anche il fondo per l'innovazione per creare questo fondo sovrano che non si capisce bene che cosa sia: dovrebbe essere come quello dei norvegesi, che, avendo il petrolio e grandissime risorse naturali, lo utilizzano per riversarci gli introiti derivanti. Ma qui che differenza c'è tra i fondi che sono stati già creati in precedenza? Non andiamo a creare nuove scatole che non abbiano nessun senso.

Signor Vice Ministro, siamo un grande Paese esportatore, quindi dovremmo sempre combattere il protezionismo. Le chiedo dunque che fine abbiano fatto le ratifiche del Comprehensive economic and trade agreement (CETA) (*Applausi*) e dei trattati che consentono ai nostri esportatori di vendere in mercati dove oggi ci sono dazi e che domani non ci saranno più. Che fine ha fatto il trattato con il Mercosur? Perché il trattato di libero scambio con l'Australia passa delle giornate pessime? Voi nell'Unione europea con il commissario al commercio state spingendo perché l'Italia e l'Unione europea abbiano trattati di libero scambio sempre più efficienti? Soprattutto, perché non ratificate il CETA, che tutti sappiamo quanto abbia aiutato le aziende italiane ad esportare di più in Canada? Che cosa aspettate?

Le chiedo inoltre: quante missioni di sistema avete fatto? Quante volte avete accompagnato le nostre imprese all'estero, soprattutto dove non c'è un'economia di mercato e l'economia è pianificata, quindi

essere accompagnati dal proprio Governo è importantissimo per poter piazzare i propri prodotti? State a Roma o andate in giro ad accompagnare le imprese italiane? E le nostre fiere? Fate la giornata del *made in Italy*, ma ci sono soltanto 10 milioni sulle fiere. Il nostro sistema fieristico è importantissimo e qui vedo poco. Le fiere, fatte in Italia e all'estero, servono ancora a veicolare il nostro prodotto in tutto il mondo, eppure nel provvedimento non ce n'è traccia. C'è un liceo del *made in Italy*, che sembra praticamente simile ai nostri istituti di ragioneria, tecnici commerciali con una spruzzatina di qualcosa. Ma lo diceva già il collega che parlava prima di me: gli ITS dove sono finiti? Perché non si guarda all'istruzione superiore? Che fine hanno fatto filiere come quella della moda, per esempio? C'è qualcosa sul tessile, ma la moda che è un settore fondamentale delle nostre esportazioni, anche in termini di immagine, dov'è?

L'impressione, che non è nuova a chi osservi da vicino il lavoro di questo Governo, è che questo sia un disegno di legge soprattutto propagandistico, cioè che si sia voluto dare un nome attraente dal punto di vista del *marketing* a questo Ministero. Vi dico la verità: se l'aveste chiamato Ministero dello sviluppo economico, come si è sempre chiamato (perché è quello il suo lavoro, ossia sviluppare l'economia del Paese), e se faceste leggi che servono a sviluppare l'economia del Paese, ne saremmo contentissimi. La verità è che da questo provvedimento si capisce perfettamente che un'idea di cosa sia il *made in Italy*, di cosa siano le nostre esportazioni e di cosa serva alle nostre imprese esportatrici è lontanissima dall'essere nelle conoscenze di questo Governo.

È un'occasione perduta e davvero dispiace, proprio perché sappiamo quanto sia importante, per la nostra economia, poter esportare bene. Dunque, è l'ennesima occasione mancata del Governo Meloni.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo Scientifico «Pio XII» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 958 (ore 10,35)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo già sentito dire quanto sia vuoto questo provvedimento. Arriva il disegno di legge sul *made in Italy*, con tutte le aziende con gli occhi su di noi, con tutto il *made in Italy* con gli occhi su di noi. Invece, alla fine, la montagna ha partorito il topolino. Quello che doveva essere la punta di diamante delle disposizioni per valorizzare e promuovere le produzioni identitarie, le bellezze storico-artistiche e le radici culturali dell'economia del Paese, si è rivelato un altro buco nell'acqua.

Ancora una volta, purtroppo, il sistema imprenditoriale delle eccellenze italiane si trova con le ruote sgonfie, davanti a una lunga strada da percorrere, pagine e pagine piene di norme che hanno il solo effetto di uno squillo di tromba. Tutti attenti, ma non segue nessuna azione concreta per il Paese Italia. (*Applausi*).

Ecco dunque che vengono proposte, com'è stato più volte ripetuto, l'istituzione della giornata del *made in Italy*: ne avevamo bisogno; l'introduzione della Fondazione impresa e competenze per il *made in Italy*: ne avevamo bisogno; la costituzione di un ennesimo albo, quello sulle imprese culturali e creative: ne avevamo bisogno; la registrazione dei marchi per i luoghi di cultura: bene, ne saranno felici. Sono tutte iniziative che hanno l'effetto invece di burocratizzare e, ancor peggio, in alcuni casi, di foraggiare architetture normative pedanti e inutili: quindi, soldi spesi non si sa per cosa. I contenuti, tra l'altro, stridono fortemente con l'atto d'indirizzo che definisce le priorità politiche del Dicastero delle imprese del *made in Italy* per il 2023.

Tra i sei punti prioritari, infatti, il quarto posto è occupato dal concetto di rimozione degli oneri burocratici che rallentano gli investimenti delle imprese. È un concetto che, usando una formula elegante, possiamo dire non sia stato correttamente recepito e probabilmente a questo punto non compreso da chi ha stilato il pacchetto di disposizioni di questo disegno di legge, per di più lasciato fermo per oltre sei mesi. Sorge il dubbio che non fosse chiaro cosa veramente si volesse fare. Si ha l'impressione che si scelga il titolo del provvedimento, purché sia altisonante, e poi lo si riempia in tutta fretta e troppo spesso, purtroppo, se non si fanno danni, si appesantisce il quadro normativo, creando fardelli e quindi caos.

È passato un tempo eterno da quando il testo è stato presentato alla Camera, il 27 luglio, se si pensa alla trattazione lampo inferta, invece, a questo ramo del Parlamento, che ha la sola colpa di vedere arrivare questo provvedimento in seconda lettura.

Allora, ho un suggerimento per questo Governo. Chiediamo a Babbo Natale un bell'orologio, così da rendervi consapevoli, con le lancette in mano, che non possono passare mesi per l'esame di un testo alla Camera e l'equivalente di una manciata di secondi qui in Senato. (*Applausi*). Ce lo siamo visto passare davanti senza poterci davvero mettere mano, quindi mi chiedo cosa i relatori qui in Senato abbiano potuto fare, di concreto, su questo provvedimento.

Cosa inversa sta succedendo per la legge di bilancio, con l'aggravio dell'affermazione del presidente Meloni, che il 28 ottobre scorso aveva ribadito di confidare nell'approvazione in tempi brevi. Invece, siamo ancora qui a parlarne.

Il 16 ottobre sempre la nostra *Premier* - o il nostro *Premier* - si beava del fatto che la legge di bilancio fosse stata approvata in poco più di un'ora, a dimostrazione dell'unità di vedute del Consiglio dei ministri e della maggioranza che sostiene il Governo; unità di vedute che, loro malgrado, si è sciolta come neve al sole, anche perché il suono delle parole è esercizio provvisorio, ha fatto tremare le carte su diverse scrivanie negli ultimi giorni e dunque di corsa siamo arrivati a concretizzare. È evidente che tener fede agli impegni presi e ai proclami sulle tempistiche di approvazione è una delle tante cose che non sta riuscendo affatto a questo Esecutivo.

Veniamo dunque alla nostra trattazione del disegno di legge in Senato. Le audizioni sono state escluse, sin dalla prima seduta in sede referente, sulla base del fatto che la X Commissione alla Camera aveva svolto un'indagine conoscitiva sul *made in Italy*, approvando un documento conclusivo. Quindi noi, in 9a Commissione qui in Senato, non abbiamo avuto neppure le audizioni. Peccato che questo documento conclusivo, approntato alla Camera, contenesse l'auspicio di semplificazioni delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa e di *export*, oltre che semplificazioni burocratiche per aiutare le imprese del *made in Italy* nel commercio con l'estero. Chi mi ha preceduto ha sottolineato questo aspetto fondamentale per il quale non si è fatto nulla.

Le semplificazioni che spiccano maggiormente nel provvedimento sono quelle che riguardano le autorizzazioni per gli interventi selvicolturali nei boschi soggetti a vincolo: qui ci sono delle semplificazioni. Vi è poi la semplificazione per la filiera della nautica, in particolare le autodichiarazioni sul possesso dei natanti da diporto, anche quelli che navigano su acque straniere; ne saranno felici coloro che possiedono delle imbarcazioni, certamente non i cittadini del ceto medio. Si tratta di questioni che - lo possiamo dire apertamente - non sono centrali nel dare nuova linfa al tessuto economico del settore dell'imprenditoria nazionale.

Ancora, vi è l'articolo "Frankenstein" sul liceo del *made in Italy*, il cui testo è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame alla Camera e che, nel vano tentativo di accordare le varie voci, ha sortito l'effetto di non accontentare nessuno. Credo poi che nessuno avvertisse l'esigenza di istituire un marchio per i luoghi della cultura, brandizzando e mercificando i parchi archeologici, i complessi monumentali, i musei, le biblioteche e gli archivi. La conoscenza del patrimonio culturale non si incrementa trattando le nostre bellezze come fossero oggetti a cui infliggere una tacca. I simboli dei luoghi e delle bellezze nazionali hanno una dignità che non può essere calpestata da una mercificazione totalmente fuori luogo. La nostra cultura non ha bisogno di marchi; per creare valore, quindi, l'ultima cosa da fare è proprio introdurre marchi inutili. I *report* sul settore turistico in questo senso parlano chiaro: bisogna far sì che le persone vadano a visitare i posti della cultura, perché calamitate dal fattore attrattivo e soprattutto che tornino in quei luoghi. Bisogna offrire i servizi, la viabilità e tutto ciò che facilita la vita del turista e lo motiva a tornare sui nostri territori. Solo in questo modo si pongono le basi per dar vita a una ricchezza circolare, tesa a massimizzare il coinvolgimento e il pregio, prima di tutto umano, che il nostro patrimonio custodisce.

I nostri interventi, quindi, hanno avuto tutti una forte coerenza e un importante obiettivo: dare effettivo risalto al cuore pulsante del sistema imprenditoriale italiano, a partire da quello agroalimentare. La campagna olivicolo-olearia quest'anno a gran voce richiede risposte immediate per quello che è un concreto settore trainante per una filiera turistica davvero *made in Italy*. Per questo abbiamo

predisposto un pacchetto a sostegno del settore olivicolo, dalla coltivazione alla tavola, con una difesa a 360 gradi; un rinvigorimento dei controlli anticontraffazione indispensabili per garantire qualità e alimentare la fiducia del consumatore, che davvero può constatare la differenza nel marasma dei prodotti in commercio e, nello stesso tempo, il potenziamento dell'esercizio dei poteri di vigilanza sull'andamento dei prezzi in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'introduzione di un contributo straordinario a sostegno della filiera dell'olio extravergine di oliva di qualità, a favore delle micro, piccole e medie imprese agricole in forma singola e associata, nonché delle cooperative sociali del settore che realizzano olio EVO 100 per cento italiano: vale a dire un olio le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio italiano.

Un altro prodotto agroalimentare caratterizzante è quello del pane ed è per questo che abbiamo proposto l'istituzione di un fondo per sostenerne la produzione, a beneficio delle aziende che usano esclusivamente ingredienti di origine italiana (pensiamo al nostro grano italiano). Abbiamo puntato anche a un incremento del fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura e di quello sul sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano.

Mi avvio alla conclusione, Presidente. Abbiamo spinto per la creazione di nuovi fondi tesi a trainare dei comparti in crescita, fortemente legati alle attuali esigenze di economia circolare e di sostenibilità, come quello della mobilità lenta agro-rurale e quello sugli allevamenti sostenibili. Ma la fretta di una maggioranza dedita solo a fare il pugno duro, visti i suoi numeri, ha impedito che su questi argomenti si potesse innescare una discussione seria e produttiva. Ovviamente tutto il nostro lavoro emendativo è stato rigettato. Amen. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, provvederò a depositare il testo del mio intervento, anche per dar modo di proseguire rapidamente con i lavori. La ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Bergesio. La Presidenza la autorizza a depositare il testo del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Giacobbe. Ne ha facoltà.

[GIACOBBE](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, il *made in Italy* è ormai un marchio proprio del nostro Paese, che ne identifica non solo i prodotti di eccellenza, ma in un certo qual modo anche lo stile di vita. Il *made in Italy* è quel complesso di sfumature che rende il nostro Paese così amato, imitato e visitato.

Che si pensi ad un'azione che possa rafforzare il *made in Italy* in maniera strategica mi sembra un atto opportuno, quanto doveroso. Come opportuno e doveroso sarebbe stato permettere al Senato, in Commissione e in Aula, di discutere nel merito di questo provvedimento e di apportarvi miglioramenti. Invece, ancora una volta, la maggioranza ci propone una procedura monocamerale: un provvedimento così importante, che tratta di questioni che stanno alla base dell'*export*, la maggiore ricchezza del nostro Paese, e che indubbiamente si presterebbe a essere migliorato da una riflessione comune e pacata di tutto il Parlamento, nonché da un potenziale consenso unanime, arriva blindato in seconda lettura al Senato. Non c'è possibilità di migliorarlo e purtroppo questa non è una novità.

Se invece ce ne fosse stata data l'opportunità, signor Presidente, avremmo potuto ragionare insieme su quelli che riteniamo essere i quattro punti fondamentali di una legge definita *made in Italy*. Questi punti sono: proteggere e valorizzare i nostri prodotti e servizi; fare in modo che questi arrivino all'estero; valorizzare le risorse per la promozione; incoraggiare gli investimenti in Italia.

Per quanto riguarda il primo punto (proteggere e valorizzare i nostri prodotti e servizi), chiedo ai colleghi di maggioranza - tramite lei, signor Presidente - di ammettere che la tanto vituperata Europa ci ha dato una mano, approvando recentemente, anche grazie all'impegno degli europarlamentari italiani del Partito Democratico, la legge che prevede l'indicazione del Paese di origine e del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento. (*Applausi*). Per noi che vediamo nelle nostre produzioni locali l'eccellenza del *made in Italy*, questa regola rende di per sé praticamente inimitabili i nostri marchi e garantisce l'italianità di ciò che arriva sulle tavole del mondo.

Noi siamo favorevoli, senza ombra di dubbio, alle iniziative che salvaguardano il *made in Italy* anche

in materia di lavorazione e processi produttivi di qualità. Ma questo provvedimento presenta lacune straordinarie. E qui vengo al secondo punto delle priorità: fare in modo che i prodotti *made in Italy* arrivino all'estero. Abbiamo bisogno di allargare i nostri mercati, per far sì che i prodotti *made in Italy*, ma anche i servizi e il nostro *know-how*, arrivino nei mercati esteri per poter crescere.

Il provvedimento in esame però... (*Brusio*). Presidente, la prego di richiamare i colleghi a prestare un po' di attenzione.

PRESIDENTE. Guardi che rispetto alla media l'attenzione è alta.

GIACOBBE (*PD-IDP*). Il provvedimento in esame manca però di una visione fondamentale che avrebbe dovuto essere centrale. Mancano la percezione, la funzione e le potenzialità che l'estero ha per il *made in Italy*, che le nostre comunità nel mondo hanno per il *made in Italy*. Serviva una strategia di medio e lungo termine che questo provvedimento, con l'aiuto del Parlamento, avrebbe potuto prevedere per evitare in primo luogo che si facesse confusione; in secondo luogo, che non si utilizzassero al meglio le grandi potenzialità che già esistono e che non sono utilizzate come meriterebbero; in terzo luogo, che non si ponesse l'accento su aspetti peculiari del *made in Italy*.

Il provvedimento al nostro esame lascia invece ampi e desolanti vuoti. Ci aspettavamo ad esempio che si affrontasse la questione di come accompagnare le piccole e medie imprese, cioè l'ossatura della nostra economia, la parte più genuina del nostro *made in Italy*, verso l'obiettivo di raggiungere mercati esteri che, ad oggi, per loro sono proibitivi o sembrano tali.

Se avessimo avuto l'opportunità di discutere e modificare questo provvedimento, avremmo potuto studiare soluzioni su come fare ad aprire nuove strade o fornire maggiore sostegno a queste aziende, magari utilizzando risorse che già esistono, come le camere di commercio italiane nel mondo. Avremmo potuto parlare delle opzioni possibili per espandere i mercati esteri e forse saremmo riusciti a convincere il Governo e la maggioranza che insegnamento e promozione della lingua e della cultura italiana sono un momento fondamentale del *made in Italy*; sono quegli anelli che congiungono il nostro Paese con mondi differenti ancor prima che lì arrivino i nostri prodotti.

Lingua e cultura sono i due elementi essenziali alla base della chimica del *made in Italy* e del suo apprezzamento mondiale. Proprio ieri in Commissione abbiamo approvato un ordine del giorno a mia prima firma, sottoscritto dai colleghi del Partito Democratico Franceschelli e Martella, che impegna il Governo ad aumentare per il prossimo triennio i fondi riservati agli enti gestori di corsi di lingua e cultura all'estero.

Questa, signor Presidente, è la prova che anche la maggioranza - forse, io lo spero - ha capito alcuni degli errori e delle miopie di questo provvedimento che addirittura prevede che la giornata del *made in Italy* sia celebrata in Italia, non all'estero. Anche qui abbiamo cercato di rimediare in qualche modo a questa assoluta mancanza di coerenza con l'approvazione in Commissione di un altro ordine del giorno, sempre sottoscritto dai commissari del Partito Democratico, in cui si chiede al Governo di impegnare anche la rete consolare, il sistema Paese e le camere di commercio italiane nel mondo nelle attività che celebrano questa ricorrenza.

Alle nostre aziende, ai nostri produttori, ai nostri possibili clienti non serve una giornata nazionalista del *made in Italy*, ma una giornata nazionale che rivolga il suo sguardo al mondo (*Applausi*), che sia sul palcoscenico del mondo, come d'altronde avviene per altre ricorrenze simili, come la giornata mondiale della cucina italiana, la settimana della lingua, la giornata del *design*.

Tutto considerato però quelli di ieri sono un piccolo passo nella direzione giusta. Si tratta di atti di indirizzo che, se fossero stati inclusi nel provvedimento, avrebbero rappresentato un miglioramento significativo della normativa.

Restando in tema di miopie, in questo provvedimento, signor Presidente, ci si è scordati dei sei milioni di cittadini italiani che vivono al di là dei nostri confini nazionali e dei circa 80 milioni di persone di discendenza italiana. Si tratta di imprenditori, artisti, politici, rappresentanti delle istituzioni e della cultura, a cui non bisogna spiegare nulla su cosa sia il *made in Italy* perché non solo lo conoscono bene, ma contribuiscono anche a promuoverlo più di ogni altra legge o azione di *marketing* che si possa strutturare. Nei mercati rionali di Sydney, Melbourne e Brisbane, luoghi che conosco bene, c'è una miriade di giovani artigiani italiani, emigranti di nuovissima generazione che vendono il *made in*

Italy: prodotti della loro terra d'origine, *street food*, artigianato e arte a turisti e locali. Non solo: c'è chi si impegna nella sua professione ed eccelle nel segno dell'italianità. Le faccio un esempio simbolico: nella lista dei migliori 50 bar nel mondo, nei primi 15 ne figurano solo due italiani, che si trovano uno a Barcellona e l'altro a Sydney. Entrambi sono locali aperti da giovani emigranti italiani, quegli stessi a cui, fra l'altro, con la scelta scellerata di cambiare le regole dei benefici fiscali per i rimpatriati, questo Governo sta chiudendo la porta in faccia a un possibile ritorno in Italia. Eppure, se il *made in Italy* è un'eccellenza, lo dobbiamo anche a loro.

Il provvedimento in esame, signor Presidente, non tiene conto del fatto che sono questi imprenditori, questi professionisti, questi ricercatori e tanti altri che di fatto trasformano il *made in Italy* da parole, da marchio, a parte integrante della vita quotidiana di altri popoli. Sono loro che aprono le porte a nuovi mercati o nuovi prodotti e di questo bisognava tenere conto nel provvedimento in esame e nelle strategie del sistema Paese all'estero.

Per fortuna, però, signor Presidente, nonostante il presente disegno legge, il *made in Italy* esisteva prima ed esisterà anche dopo, proprio perché, grazie alle nostre comunità all'estero, ormai è già patrimonio del mondo. Dispiace però aver perso un'occasione importante di confronto, nella quale si sarebbe anche potuto parlare più approfonditamente del ruolo che possono giocare le camere di commercio, gli enti gestori che promuovono la cultura e l'insegnamento della lingua italiana, i Comitati degli italiani all'estero (Comites), i Consigli generali degli italiani all'estero (CGIE), le associazioni culturali e sociali italiane nel mondo. Questa opportunità, signor Presidente, poteva essere sfruttata meglio anche per riuscire nell'intento di attrarre capitali esteri in Italia, utilizzando l'appetibilità del *made in Italy*, che è fatto - lo ripeto - anche di tecnologia, servizi e professionalità altamente qualificate, che possono essere insegnate rafforzando un settore, quello della formazione, che, oltre che implementare al proprio interno, l'Italia può anche esportare, vista l'esigenza mondiale di professionalità altamente qualificate.

In conclusione, signor Presidente, c'era tanto su cui discutere, ancor di più da programmare. Eppure, il Governo ha deciso di nuovo di fare da solo, relegando non solo noi dell'opposizione, ma anche i suoi parlamentari di maggioranza, ad un ruolo marginale. Il risultato è che a perderci sono l'Italia e gli italiani di tutto il mondo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amidei. Ne ha facoltà.

[AMIDEI](#) (*FdI*). Signor Presidente, prima di consegnare alla Presidenza il testo del mio intervento, come il senatore Bergesio, per ottimizzare i tempi, vorrei dire velocissimamente due parole: finalmente il disegno di legge sul *made in Italy*. Ringrazio pertanto tutti i colleghi e mi fa piacere ricordare che, in occasione dell'approvazione alla Camera del presente disegno di legge, veniva presentato l'Intergruppo parlamentare per il *made in Italy* e l'innovazione, che conta già 40 senatori e deputati e che mi pregio presiedere. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 2.1 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Giacobbe e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, fino alle parole «di categoria».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.8.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno presentati sull'articolo 4.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G4.100.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G4.101 il parere è favorevole previa la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di agire presso le competenti sedi europee affinché venga promossa una sospensione, alla luce del complesso contesto economico europeo, dell'applicazione degli orientamenti EBA emanati nell'attuazione dell'articolo 178 del regolamento UE n. 575/2013, anche al fine di valutare la definizione di un approccio più flessibile con riguardo all'eventuale applicazione di soglie diversificate in funzione della durata del finanziamento».

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatore Bergesio, accetta la riformulazione proposta dalla relatrice?

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Sì, signor Presidente.

Colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto la relatrice e il Governo perché quest'ordine del giorno è molto, molto importante.

Noi segnaliamo quella che oggi è una discrasia relativa alla possibilità di rimodulare i mutui delle aziende agricole che avevamo predisposto già dal punto di vista normativo, che viene bypassata a causa di questo limite posto dalla Commissione europea, per il quale non si può sfiorare la parte relativa all'indebitamento, che riporta a non avere la disponibilità di rimodulazione di questi debiti da

parte del sistema bancario italiano.

Noi oggi chiediamo che venga rivisto questo aspetto. Sicuramente non lo trasformeremo in emendamento in futuro, ma segnaleremo il problema, probabilmente all'unità di missione del Governo presso l'Unione europea. Diventa fondamentale attivarsi con il ministro Fitto, affinché, grazie a questa norma, si abbia un atteggiamento più morbido verso le imprese, verso le aziende italiane, verso il sistema bancario italiano.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.100 e G4.101 (testo 2) non verranno posti in votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FALLUCCHI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

VALENTINI, *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.3 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FALLUCCHI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6.

VALENTINI, *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 6.6 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.7, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.7, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.8, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G10.100 e G10.101.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[NAVE](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE *(M5S)*. Signor Presidente, ritengo importante l'ordine del giorno G10.100 e, quindi, la possibilità che il Governo possa intervenire per la filiera della canapa, una coltivazione molto utile anche per il ricambio dei terreni, ma soprattutto perché le fibre vengono già utilizzate. Assumere un impegno sulla macchina di trasformazione della canapa diventa importante per l'utilizzo industriale e per le fibre.

Ringrazio pertanto il Governo per il parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G10.100 e G10.101 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.2, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.4, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#) (*FdI*). Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.2, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.0.3, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#) (*FdI*). Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 18.7 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.8, presentato dal senatore

Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.9, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.10, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.11, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.12, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, fino alle parole «*della lettera*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 18.13 e 18.14.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.15, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.16, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.20, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G18.100, su cui chiedo alla relatrice e al rappresentante del Governo di pronunziarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G18.100 esprimo parere favorevole, previa riformulazione del secondo impegno come segue: «impegna il Governo: a valutare l'opportunità di introdurre, dopo il primo biennio di avvio del nuovo percorso liceale, eventuali aggiornamenti delle attività formative, di cui al precedente impegno, con particolare riferimento ai fenomeni economici, culturali e sociali connessi alla valorizzazione del *made in Italy*».

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice sull'ordine del giorno G18.100.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al senatore Cantalamessa se accetta la riformulazione.

CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti

all'articolo 19.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 19 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 19.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, 19.2, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, e 19.3, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 20.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.3, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.5, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 21.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.1, presentato dal senatore Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.2, presentato dal senatore Croatti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.3, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G21.100.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G21.100.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G21.100 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 22, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.1, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, identico all'emendamento 22.2, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.3, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, identico all'emendamento 22.4, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.5, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 24, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.1, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 24.2 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 25, su cui sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.1, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.3, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.4, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.5, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.6, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 25.7 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.8, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 25.9 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.10, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.11, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.13, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.14, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.15, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G25.100.

[FALLUCCHI](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G25.100 con la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo nei limiti delle risorse disponibili (...)».

[VALENTINI](#), vice ministro delle imprese e del made in Italy. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). La presentatrice accetta la riformulazione proposta.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G25.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 26 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 26.1, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, e 26.2, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 29, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.0.2, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.0.3, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 30.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.1, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.2, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 30, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.0.2, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.2 (testo corretto), presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo contrario su tutti gli emendamenti.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.1, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.2, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 33.4 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 34, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 34 altri emendamenti oltre quello soppressivo 34.1, presentato dalla senatrice Fregolent, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 34.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 36.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 37, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo contrario su tutti gli emendamenti.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.1, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.2, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.3, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 37.4, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G37.100.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole con la seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, di adottare (...)».

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatore Bergesio, accetta la riformulazione proposta dell'ordine del giorno G37.100?

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, la accetto.

Mi permetto semplicemente di aggiungere che questo ordine del giorno fa seguito a un'interrogazione, svolta in Aula, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che ha prestato molta attenzione alle razze autoctone del nostro Paese. Infatti, se parliamo di valorizzazione degli alpeggi e delle montagne, dobbiamo proteggere e aiutare anche i nostri allevatori di razze autoctone, che rappresentano l'8 per cento della produzione di carne bovina consumata in Italia; tra questi, la razza piemontese rappresenta il 70 per cento, con oltre 1.300 allevatori che svolgono attività di alpeggio. Diamo quindi le risorse ai Comuni per valorizzare e mantenere gli ambienti in montagna, ma diamoli anche agli allevatori che presidiano il territorio. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G37.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 37.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 38, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G38.100.

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SIRONI](#) (*M5S*). Signor Presidente, il mio ordine del giorno era rivolto a comprendere se si trattasse di una questione interpretativa o se effettivamente l'articolo volesse escludere dalle previsioni del Fondo quegli interventi sul paesaggio agricolo e rurale che non ricomprendessero i percorsi degli animali. Il nostro bene culturale e tradizionale del paesaggio agricolo e rurale ricomprende anche zone in cui ci sono dei percorsi che non sono collegati al passaggio degli animali e sarebbe un peccato non dare la possibilità anche a questo tipo di territorio di usufruire del Fondo al fine di valorizzare questa peculiarità. Diversamente, si rischierebbe di perdere proprio quella tradizione agricola rurale, perché non ci sono i soldi per mantenerla. Penso, per esempio, che in Pianura padana ci sono grandi distese agricole che derivano dal Medioevo, quindi dalla gestione clericale delle abbazie e si creano tanti passaggi tra gli antichi cascinali lombardi e le varie abbazie che sono percorsi bellissimi e che, in questo caso, verrebbero esclusi. Mi sembra un peccato.

Insisto pertanto con la relatrice e con il Governo per far rientrare nella previsione anche questo tipo di paesaggio rurale, che ritengo altrettanto importante venga valorizzato e conservato, affinché non vada perso. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La relatrice mantiene la sua posizione?

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Sì, signor Presidente, confermo il parere contrario.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G38.100, presentato dalla senatrice Sironi.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 38.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 39.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 39, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.0.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 40.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 41, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole al suo accoglimento.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, il Governo è favorevole ad accoglierlo.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.100 non verrà posto ai

voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 41.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 42.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 43, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 43.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 43.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 44.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 45, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 45.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 45.1, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 45.2, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 45.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 46.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 47, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 47.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.1, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.2, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 47.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 48, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 48.1, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 48.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 49.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 50, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 50.1, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 50.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 51.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 52.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 53.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 54.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 55, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[FALLUCCHI](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[VALENTINI](#), *vice ministro delle imprese e del made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere

conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 55 altri emendamenti oltre quello soppressivo 55.1, presentato dalla senatrice Fregolent, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 55.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Poiché sull'articolo 56 è stato presentato un solo emendamento che è stato ritirato, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 56.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 57, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FALLUCCHI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

VALENTINI, vice ministro delle imprese e del made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 57.1, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 57.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 58.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 59.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, le parole «*made in Italy*» evocano da sempre l'idea di unicità, autenticità, artigianalità, ingegno, orgoglio italiano, l'idea di maestria e di maestranza, la capacità di tramandare e non disperdere le tradizioni, la capacità di innovare e di spostare le sfide sempre un po' più in là, di fare impresa, di rimboccarsi le maniche sul solco della più nobile tradizione imprenditoriale italiana. Le parole «*made in Italy*» evocano qualcosa di pervasivo, capace di attingere non solo alle caratteristiche fisiche, meccaniche ed estetiche di un bene o di un servizio, ma anche alla dimensione più intima e caratteristica dell'umanità che sta dietro, fatta di persone e da persone, con tutto il suo portato di cultura, dinamiche sociali, tradizioni e capacità di innovare, perché il *made in Italy* non è soltanto un modo di fare, ma soprattutto un modo di essere. Lasciatemi dire che è la cifra del Governo Meloni.

Il *made in Italy* è un marchio riconosciuto in tutto il mondo, al pari del patrimonio culturale e artistico italiano. Il *made in Italy* identifica le eccellenze italiane nel campo culturale, enogastronomico, del *design*, dell'architettura, del lusso, dell'imprenditoria. Il *made in Italy* è un segno distintivo esclusivo del nostro Paese; è un segno universalmente riconosciuto di bellezza e qualità; un patrimonio, anche in termini reputazionali, costruito nei secoli grazie anche all'impegno e al lavoro costante e creativo degli italiani in ogni settore. Chi nel mondo compra un prodotto italiano, compra una parte dell'Italia, una realtà universalmente conosciuta e riconosciuta, al punto che il *made in Italy* è tra i primi tre marchi al mondo come notorietà. Chi nel mondo compra un prodotto italiano, in altre parole si affida all'eccellenza e alla qualità in termini di assoluta bellezza, *design* e creatività.

Tutelare il *made in Italy* e il *made by Italy and italians*, cioè tutelare gli italiani e gli interessi italiani, è

da sempre uno dei pilastri e uno dei fondamenti del centrodestra e di questo Governo. Per noi significa andare incontro alle esigenze del mondo produttivo nel suo complesso, industria, impresa e artigianato insieme, per sostenere un patrimonio universalmente riconosciuto inimitabile - ripeto, inimitabile - e di questo dobbiamo andare orgogliosi. Vogliamo farlo ancor più oggi, senza oneri eccessivi per le casse dello Stato o, peggio, con contributi a pioggia, a dimostrazione che le nostre filiere sanno camminare da sole se adeguatamente sostenute e dotate di nuove risorse, nuove competenze e nuove tutele. Per questo vogliamo rendere onore alle tante eccellenze che in questo Paese quotidianamente ci rendono orgogliosi di essere italiani e di esportare l'italianità nel resto del mondo. Se infatti fino ad ora l'Italia, a causa di politiche di sviluppo commerciale deboli o miopi, è stata costretta a muoversi al traino degli altri Paesi, merita di prendere la direzione opposta. I nostri prodotti, la nostra creatività e le nostre competenze devono avere il posto che meritano a livello globale.

Con questo provvedimento articolato di politica industriale, fortemente voluto dal nostro *Premier*, abbiamo l'obiettivo ambizioso di rimediare i problemi che da sempre gravano sul nostro sistema produttivo: la burocrazia, la lunghezza dei processi amministrativi e giudiziari, la logistica, il dimensionamento delle imprese per aumentarne il valore.

Altrettanto ambizioso è il piano di valorizzare e promuovere, in Italia come all'estero, le nostre eccellenze, le nostre radici, la nostra storia, il nostro patrimonio culturale, fattori da preservare e rafforzare, non solo per tutelare la nostra identità, ma anche per promuovere la crescita dell'economia nazionale, affinché tutto il sistema Paese possa stare al passo con i cambiamenti e le sfide globali.

A questo obiettivo rispondono, ad esempio, lo stanziamento, già da quest'anno, di una prima *tranche* di 700 milioni su un miliardo per il nuovo fondo sovrano nazionale, partecipato dal MEF ed aperto anche ad altri fondi privati, che investirà nelle filiere strategiche fin dalla fase dell'approvvigionamento delle materie prime.

Il fondo sovrano avrà anche il compito di sostenere l'imprenditorialità femminile in agricoltura, tutelare la biodiversità e promuovere i prodotti tipici italiani. È questo il cuore e il motore finanziario del provvedimento. Ma vi sono anche, per esempio, nuovi strumenti per combattere la contraffazione dei prodotti e strumenti per tutelare i *brand* storici in crisi, come il subentro del Mimit, al fine di salvaguardare la continuità. Questo vuol dire tutelare la storia e la cultura del nostro Paese e non solo gli *asset* economici.

La formazione, lo sappiamo, resta uno dei tasselli fondamentali quando si parla di crescita e di innovazione. La formazione è la fabbrica del futuro per tutti noi. Il tema dei giovani e dell'occupazione femminile è anche centrale in questo provvedimento. Ecco perché accogliamo con favore l'istituzione, prevista dal disegno di legge, del liceo del *made in Italy*, implementato con l'insegnamento delle discipline STEM: più che con favore, con entusiasmo. Tale istituto permetterà alle imprese del settore di trovare i professionisti che cercano, in grado di seguire l'innovazione, di stare e competere sul mercato italiano ed estero. Siamo gravemente in ritardo e ci doveva pensare il Governo Meloni.

Ci sono poi molte altre misure in questo disegno di legge: l'incentivazione per le *startup*, i *voucher* per l'acquisizione di servizi di consulenza utili all'ottenimento dei brevetti, il sostegno per l'imprenditoria femminile con 15 milioni di euro, la valorizzazione e la tutela del patrimonio immateriale, il contrasto alla contraffazione e al fenomeno dell'*italian sounding*, che ha un volume di affari stimato in 100 miliardi l'anno che vengono sottratti al nostro Paese mediante l'introduzione di moderni sistemi di etichettatura e di tracciatura.

Ancora, misure per la tutela e lo sviluppo del sistema agroalimentare per la diffusione della cultura agroalimentare italiana nel mondo e poi misure per le singole filiere, come quelle della ceramica, del legno, del settore termale e del turismo, della cultura, dello spettacolo e della moda, rispetto alla quale ci si è preoccupati della necessità di una maggiore sostenibilità e dell'importanza di trasferire le competenze alle nuove generazioni. Parliamo della nostra eccellenza italiana.

Da tutto questo, signor Presidente, si comprende bene come il *made in Italy* sia oggi un valore intrinseco della nostra Nazione, non soltanto il risultato della sommatoria di *know how*, di eccellenza in differenti segmenti economici e produttivi che storicamente caratterizzano i nostri territori. Diciamolo pure, signor Presidente, l'Italia ha ali più grandi del nido in cui l'hanno confinata anni di

recessione politica.

Noi dobbiamo tornare ad essere più orgogliosi del nostro Paese. Se andiamo all'estero, il sistema Italia è stimatissimo. Recuperiamo, dunque, la nostra autostima. Noi abbiamo delle eccellenze che, se veicolate in un sistema, con una visione progettuale a medio e lungo termine, non sono seconde a nessuno. Possiamo essere i primi al mondo e ce lo meritiamo.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, annuncio che il nostro Gruppo voterà convintamente a favore di un provvedimento che getta le basi perché il nostro Paese possa tornare a crescere e a dispiegare tutte le proprie potenzialità sui mercati esteri. Un Paese che torna a volare sempre più in alto, come ci insegna proprio chi quotidianamente, grazie al suo impegno e alla propria passione, da sempre scrive quelle belle pagine dell'antica e nobile tradizione italiana del saper fare e fare bene. È un orgoglio italiano cui diamo il nostro stimato bentornato, come abbiamo detto alla manifestazione Atreju.

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, inizio questa dichiarazione di voto confessando che, prima di tutto, ho una domanda da fare al vice ministro Valentini.

Signor Vice Ministro, ma come mai lei è qui quest'oggi? Bisogna sapere, infatti, che in questo Governo la competenza sulle esportazioni non appartiene al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Si chiama *made in Italy*, ma già dal Governo Conte II la vera competenza sulle nostre esportazioni sta in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero che, per esempio, sovrintende all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), che è diretta da un diplomatico, non a caso. Fu fatta la scelta, col Governo Conte II, di spostare la competenza al Ministero degli affari esteri. Questa volta c'è un Ministero del *made in Italy*, ma gli imprenditori non sanno se devono parlare più con gli Esteri, o se devono parlare con l'ex Mise: c'è una grande confusione. Quando il Governo non riesce a dare chiarezza ai suoi interlocutori, che sono le imprese, abbiamo già un grande problema di metodo. Qui c'è un grande assente, il ministro Tajani, già ieri sfiduciato sul piano Mattei, adesso forse sfiduciato anche sulle esportazioni: interessante.

Dirò subito che noi ci aspettavamo un provvedimento veramente strategico e strutturale, perché le esportazioni sono la vera colonna portante dell'economia del nostro Paese. Negli ultimi decenni abbiamo attraversato importanti crisi economiche, ma ciò che veramente ci ha assistito è stato l'avanzo della nostra bilancia commerciale. Noi abbiamo sempre portato a casa annualmente tra i 40 e i 60 miliardi, che sono multipli di una legge di bilancio; le nostre imprese, che hanno fatto sempre dell'Italia uno dei primi dieci esportatori al mondo, hanno resistito a ogni difficoltà, sono state al passo con gli avanzamenti tecnologici e hanno creato posti di lavoro e valore. Quindi, ci aspettavamo che con la creazione di questo Ministero, sebbene nella confusione delle competenze, sarebbe arrivato un provvedimento davvero strategico, che avrebbe stabilito come aiutare le nostre imprese ad attraversare le grandi difficoltà che ci sono state negli ultimissimi anni: pensiamo al Covid e alla rottura delle catene globali del valore; pensiamo alle tensioni sui mercati energetici; pensiamo alle guerre; pensiamo al fatto che con il Covid addirittura il mercato interno è entrato in crisi in qualche momento. Pensavamo che il provvedimento avrebbe affermato, in modo cristallino, una posizione antiprotezionistica di questo Governo, perché il protezionismo è evidentemente il più grande avversario di un Paese come l'Italia. Se noi siamo uno dei dieci più grandi Paesi esportatori al mondo, è evidente che abbiamo bisogno che non esistano dazi e barriere tariffarie, proprio per consentire ai nostri imprenditori di esportare. Dovremmo avere la possibilità di aprire mercati disponibili con un *level playing field*, ossia con pari opportunità, anche per i nostri imprenditori.

Ebbene, in questo provvedimento non c'è veramente nulla, se non una serie di interventi frazionatissimi e di microspese corporative che perdono completamente di vista le esigenze delle nostre imprese. Provo a fare qualche esempio: sappiamo bene che le nostre imprese sono piccole e medie. È evidente che rispetto a Paesi dove le imprese sono molto più grandi delle nostre (non voglio pensare alla Corea, dove ci sono grandissimi conglomerati, ma basti pensare alla Germania) gli

investimenti, sia in ricerca e sviluppo, ma anche nel *setup* dell'organizzazione che serve a esportare, sono molto più semplici. Allora, per esempio, avremmo voluto vedere qualche intervento di questo tipo: come aiutare le piccole e medie imprese italiane a sbarcare su quei mercati?

Ci sono norme monetarie e c'è un mancia anche per la protezione dell'*italian sounding*, che certo va protetto anche con dei soldi, però bisogna chiedersi: *italian sounding* è soltanto un problema o non è anche un'aspirazione del consumatore globale di acquistare prodotto italiano? Allora la domanda è: come si fa a portare prodotti italiani nella grande distribuzione in tutto il mondo e a fare in modo che il consumatore che vuole acquistare il prodotto italiano trovi quello autentico e genuino e non sia costretto a comprare l'imitazione, perché magari vive in un Paese ad alta immigrazione italiana? Pensiamo al prosecco in Australia o al *parmesan* negli Stati Uniti. Ebbene, se il consumatore lo trovasse sullo scaffale, probabilmente comprerebbe il prodotto italiano. Cosa fate per aiutare l'arrivo di questi prodotti sugli scaffali?

Perché non state finanziando la ricerca e lo sviluppo? Perché vi dimenticate che le nostre esportazioni sono tecnologicamente sempre avanzatissime, anche nei settori tradizionali. Dalla lettura di questo provvedimento veramente sembra un po' l'Italia del mandolino e della pizza, che pure è importantissima e ormai viene prodotta e viene pensata, come tutto l'agroalimentare, in maniera tecnologicamente avanzata. Cosa si sta facendo in questo caso? Penso a tutto quello che abbiamo fatto, per un'economia manifatturiera come la nostra, con i Governi Renzi e Gentiloni, con Industria 4.0, con il *patent box* e con le norme sulla ricerca e lo sviluppo. Dove sono?

E soprattutto, perché avete mollato e lasciato la logica degli incentivi diretti alle imprese e siete tornati sull'idea dei bandi, che non funzionano? Perché Industria 4.0 era una grande idea? Perché l'impresa, se acquistava il macchinario, aveva un'incentivazione fiscale subito, in dichiarazione dei redditi. Qui si torna invece all'idea dei bandi, anche quando non si vorrebbero. Si pensi alle imprese culturali, che chiedono il *bonus art* e invece si vedono ancora un bando, che l'impresa italiana, che spesso fa mecenatismo, ritiene poco utilizzabile.

Penso anche, per esempio, al nostro ruolo nel WTO e nell'Unione europea. Stiamo rappresentando posizioni antiprotezionistiche e aperturistiche in quelle sedi? Nell'Unione europea stiamo lavorando per allargare gli accordi di libero scambio, che servono alle nostre imprese a vendere di più? Basti guardare all'esempio del CETA, il trattato con il Canada, che è in esecuzione provvisoria e che l'Italia continua a non ratificare (*Applausi*), ma non si capisce perché, visto che non soltanto stiamo vendendo di più, ma per la prima volta in Canada le nostre indicazioni geografiche protette vengono protette proprio dal CETA. Prima il Prosciutto di Parma in Canada si doveva vendere come *original prosciutto*, perché Parma era un marchio registrato. Oggi, grazie a quel trattato, possiamo tutelare il Prosciutto di Parma. Allora mi chiedo perché non si facciano accordi con il Mercosur, per esempio, o con l'Australia e con la Nuova Zelanda. L'accordo di libero scambio con il Giappone è stato un successone, ma non richiedeva ratifica. Lavoriamo in quella direzione, per combattere contro i dazi e contro le barriere non tariffarie.

Missioni di sistema: vi chiedo davvero di aiutare le nostre imprese a viaggiare e di accompagnarle, come si è fatto al tempo dei Governi Renzi e Gentiloni. Lo fanno i tedeschi e lo fanno i francesi, perché, quando si va in Paesi dove l'economia è pianificata dal Governo, presentarsi accompagnati dal proprio Governo significa avere un accesso al mercato che altrimenti non si ha. Non si può fare il commercio internazionale soltanto stando seduti a Roma.

Cosa c'è per le nostre fiere? Posso fare qualche esempio: la Mostra mercato internazionale (Micam), il Salone del mobile, la Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia (Mido). In realtà si vede poco. Fate una Giornata per il *made in Italy*, ma quel sistema fieristico richiede un sostegno vero, autentico e forte.

Mi sembra che, ancora una volta, qui manchi una visione strategica per settore della nostra economia che è fondamentale e davvero portante. Avete affrontato questa vicenda, che necessiterebbe davvero di una visione strategica e complessiva, con un approccio che mira a istituire la Giornata del *made in Italy*. Perché no? Diciamoci la verità, però: se questo è, se si istituisce il liceo del *made in Italy*, invece di insistere sulla formazione degli istituti tecnici superiori, che in Italia mancano, se non c'è un

approccio diverso, signor Vice Ministro (e parlo anche ai suoi colleghi della Farnesina, che purtroppo oggi non sono qui in Aula), penso che non faremo quello che dobbiamo fare, cioè stare davvero vicini alle imprese italiane che esportano, che sono - come ho detto - la colonna portante di questo Paese. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Giuseppe Solimene» di Lavello, in provincia di Potenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 958 (ore 12,09)

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor Presidente, colleghe e colleghi, anche oggi, senza il rispetto dei tempi minimi per svolgere un esame organico e approfondito, ci troviamo a discutere l'ennesimo provvedimento ideologico di questo Governo, un disegno di legge complesso e caotico che, pur sostenendo il sacrosanto bisogno di tutela, promozione e sviluppo delle filiere strategiche nazionali, fiore all'occhiello del nostro Paese in Europa e nel mondo, è disseminato di norme pericolosamente propagandistiche.

Nei fatti, più che l'esiguo supporto economico a settori produttivi cruciali per il *made in Italy*, quali il legno, la ceramica e le fibre naturali, la cultura, il turismo e la produzione agroalimentare, in questo provvedimento ciò che si rileva maggiormente è la logica politica dei ricchi premi e *cotillon*, con cui voi della maggioranza siete abituati a distribuire confusamente risorse, gettando fumo negli occhi dei cittadini e delle imprese.

Sia ben chiaro: siamo tutti nettamente consapevoli e convinti della necessità di favorire lo sviluppo sostenibile e l'ammodernamento dei processi produttivi e delle attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*, messo a dura prova dalla crisi energetica, dall'inflazione e dagli effetti recessivi del mercato.

Siamo però certamente meno sicuri della vostra capacità di gestire questi processi in modo efficace, corretto e soprattutto strutturato, in modo che sia possibile riconoscere una strategia, un metodo, un filo conduttore. Senza un approccio coerente e sistematico, vi siete infatti limitati a fare il classico taglia e cuci, scorporando ingenti risorse da fondi già esistenti. È questa la supernovità, lo spirito innovativo di questo Governo? Avete distribuito risorse a mo' di mancia un po' ovunque, peraltro con buona pace di una programmazione temporale veramente idonea a garantire uno sfruttamento funzionale di tali capitali nel lungo periodo, visto che nel migliore dei casi i finanziamenti per i settori fortunati arrivano solo fino al 2025.

È il caso, ad esempio, dell'istituzione del cosiddetto Fondo nazionale del *made in Italy*, per il cui finanziamento del solo anno 2024 sono stati sottratti 300 milioni al *venture capital* costituito a favore delle *startup* e delle piccole e medie imprese innovative. Anche solo questo dato deve far comprendere quanto sia lontana la vostra idea di sviluppo e sostenibilità dalle reali esigenze dei settori produttivi di questo Paese che, nell'ambito di un mercato fortemente globalizzato e sempre più digitalizzato, necessita piuttosto di moderni strumenti che gli consentano di guardare al futuro in un'ottica di ricerca e sviluppo, valorizzando le proprie eccellenze e promuovendo un deciso e necessario ammodernamento e una competitività dei propri comparti produttivi per stare al passo con i tempi e soprattutto con la concorrenza.

La vostra preoccupazione di preservare e tramandare le radici culturali nazionali purtroppo si traduce nell'utilizzo di metodi antiquati che di certo non aiutano i nostri comparti produttivi ad affermarsi e consolidarsi sul mercato, a maggior ragione in un contesto internazionale sempre più in evoluzione. È per questo che siamo fortemente preoccupati.

Non basta limitarsi a citare nel provvedimento i principi della sostenibilità ambientale, della transizione energetica e dello sviluppo di un'economia circolare all'interno dei processi produttivi delle filiere della moda e delle fibre tessili per innescare un reale cambio di rotta e raggiungere gli obiettivi europei di neutralità climatica e di decarbonizzazione previsti entro il 2050. Alle parole devono seguire

i fatti; servono criteri ambientali per evitare il *greenwashing*, disposizioni normative, misure e strategie da utilizzare affinché la transizione energetica ed ecologica e la digitalizzazione non costituiscano per le imprese solo un onere, ma anche una concreta opportunità di abbattimento dei costi e, di riflesso, di maggiori disponibilità per investimenti e sviluppo sostenibile. Servono incentivi alle aziende per sostenerle nel processo di transizione energetica.

Il Governo italiano purtroppo rimane nei binari di un mondo che non esiste più, tanto che le parole e le intenzioni del provvedimento al nostro esame risultano limitate e vuote e suonano come una presa in giro come le note stonate di un *carillon* che continua a incepparsi.

Ridicole e vacue sono le norme bandierina che istituiscono la Giornata nazionale del *made in Italy* e il premio annuale di maestro del *made in Italy*, simboli della poca serietà di questo Esecutivo, che baratta la politica dell'impegno e dell'efficacia con quella dell'apparenza. Di questo passo, per tutte le giornate celebrative istituite dal Governo Meloni non basteranno le date presenti nell'anno solare.

Dannosa, pericolosa, confusionaria e totalmente inutile per la risoluzione dei problemi che affliggono il nostro sistema scolastico è poi la folle idea di istituire il liceo del *made in Italy*, che di fatto fa sparire i licei economico-sociali. Si parla di 419 scuole statali con non meno di 3.000 classi, senza contare i 116 istituti paritari coinvolti. È una decisione propagandistica incomprensibile che, noncurante dei terribili dati che vedono attribuire alla scuola italiana quasi due punti in più della media europea per l'abbandono scolastico precoce, con una forte carenza di strutture scolastiche idonee e una grave mancanza di insegnanti (che, tra parentesi, hanno gli stipendi più bassi in Europa), istituisce un nuovo corso di studi che non si comprende come debba svolgersi, dato che non sono previste ulteriori risorse economiche per il suo sviluppo. Si tratta di una scelta scellerata, che appesantisce le problematiche organizzative già esistenti nel mondo della scuola italiana e subordina la formazione degli studenti unicamente alle esigenze e alle logiche del tessuto socioeconomico, scolorendo l'importante funzione interdisciplinare proveniente dall'apprendimento delle materie umanistiche. La vocazione nazionalista di questo Governo anche nel campo dell'istruzione ci porta indietro di un secolo e ci spaventa non poco.

Non da ultimo, è imbarazzante constatare che in questo piano di rivalutazione del settore del *made in Italy* manchi completamente la volontà di attuare un serio programma di valorizzazione e di promozione del comparto turistico, un settore di primo piano nel tessuto economico, sociale e culturale del nostro Paese. Secondo un approccio lesivo e controproducente per l'intera categoria degli operatori turistici e delle imprese che operano nel settore, l'unica misura inserita in questo pannicello caldo del Governo per accrescere l'attrattività dell'Italia, la competitività dell'intero settore turistico e la promozione del patrimonio ricettivo e turistico italiano istituisce un misero comitato nazionale per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia come destinazione turistica. È una misura vergognosa, che non rispetta minimamente le richieste di tutela di coloro che lavorano nel settore, peraltro dannosamente liberalizzato da questo Governo, e che mortifica i veri bisogni del settore turistico attraverso l'inutile istituzione del *manager*, figura che non si sa come possa contribuire alla promozione dell'immagine dell'Italia nel mondo.

Questo *modus operandi*, conservatore e controproducente, ostacola il progresso a tutti i livelli, impedendo che possano concretamente realizzarsi quelle condizioni attraverso cui promuovere realmente la valorizzazione delle produzioni d'eccellenza e le bellezze storico-artistiche del nostro Paese.

Per questo e per tutti gli altri motivi elencati dichiaro il voto contrario dell'Alleanza Verdi e Sinistra sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, il tema del *made in Italy*, della sua tutela e della sua promozione è uno dei punti del programma del Governo del centrodestra a cui noi di Forza Italia teniamo di più. Siamo in presenza di un provvedimento molto articolato, sia per il numero delle norme (ben 59 articoli), sia per la specificità dei contenuti. Si tratta di un disegno di legge cui ha lavorato il Parlamento e che, pur essendo d'iniziativa governativa, nasce da un lungo lavoro di confronto con tutti

gli *stakeholder*, svolto nell'apposita indagine conoscitiva della Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera.

Lo scopo è quello di tutelare e accompagnare le nostre filiere produttive e renderle immediatamente riconoscibili, quindi uniche nel contesto internazionale. Lo scopo è quello di tutelare e far apprezzare al mondo il valore aggiunto della creatività italiana, della competenza italiana, delle lavorazioni italiane e dei prodotti che hanno il marchio di *made in Italy*. È un disegno di legge che intendiamo approvare entro la fine dell'anno, affinché le sue misure e le risorse economiche che lo accompagnano, pari a un miliardo di euro, siano immediatamente operative.

Dal provvedimento emerge chiaramente la volontà di promuovere all'estero i nostri marchi e anche l'idea che a promuoverli siano le donne e quindi un articolo è dedicato all'imprenditoria femminile e all'impresa a prevalente partecipazione femminile.

Alla proprietà industriale viene dato il giusto riconoscimento attraverso norme che incentivano la conoscenza e la consapevolezza dei brevetti, cioè dell'importanza di valorizzare i processi di innovazione e i risultati che spesso sono prodotti unici, che vanno assolutamente tutelati. Troppi sono nel mondo i tentativi di imitazione e di plagio di prodotti italiani, di nomi che hanno un suono che ricorda quello del prodotto unico e originale prodotto in Italia. Pensate che gli anglosassoni hanno addirittura un termine, *italian sounding*, per significare appunto tutto ciò che suona un po' italiano. Facciamo degli esempi: il *parmesan*, la *salsa pomarola*, gli *spagheroni*, il *p rošek*. Ecco perché bisogna tutelare il prodotto italiano e la sua unicità.

Il disegno di legge prevede inoltre una serie di misure che tutelano la peculiarità delle filiere produttive italiane. Tra queste, quelle del legno per arredo, dell'olio vergine italiano, del tessile, della nautica, della ceramica, del pane fresco, della pasta e della moda. Viene inoltre istituito il liceo del *made in Italy*, cioè un percorso di studi superiori che dovrà essere regolamentato dal Ministero dell'istruzione e del merito. Viene istituita una fondazione imprese e competenze per il *made in Italy*, con lo scopo di creare un raccordo tra imprese che rappresentano le eccellenze italiane e gli studenti. L'idea di valorizzare il merito, che è fondamento di ogni eccellenza italiana, è quindi alla base di queste nuove norme.

Viene istituita, inoltre, l'Esposizione permanente del *made in Italy* per promuovere in modo stabile l'eccellenza del prodotto italiano di qualità superiore. Si pensa anche di promuovere sia il patrimonio culturale immateriale sia i luoghi di cultura, ma anche di rafforzare la tutela dei siti Internet che promuovono il patrimonio culturale.

Il disegno di legge contiene una serie di misure a tutela della creatività delle imprese impegnate nella creazione e divulgazione di contenuti creativi e della loro promozione nel mondo. Sono presenti disposizioni per promuovere il turismo in Italia anche attraverso il potenziamento degli uffici consolari dei Paesi ad alta intensità di flussi turistici. Altri settori da sostenere sono le fiere e i mercati regionali, che possono svolgere un ruolo fondamentale nella promozione dei prodotti italiani.

Un capitolo importante e specifici articoli sono dedicati alla cucina italiana, alla certificazione di qualità della nostra ristorazione e alla sua promozione all'estero, così come vengono protetti ulteriormente i prodotti che hanno una specifica indicazione geografica registrata che certifica la loro produzione in determinate parti d'Italia, il legame di quei sapori con il territorio e la loro unicità, indicata dal fatto che quel marchio è producibile solo in Italia. Con essi, vanno potenziate le pratiche tradizionali, i distretti del prodotto tipico italiano e le associazioni che valorizzano le produzioni agricole di pregio. Una svolta nella protezione del *made in Italy* potrà avvenire con l'approvazione dell'apposito contrassegno, una sorta di *brand* immediatamente riconoscibile, che dovrà contraddistinguere l'origine italiana dei prodotti.

Riteniamo profondamente innovativa anche l'idea di tutelare le filiere che producono i prodotti italiani attraverso i registri distribuiti, le cosiddette *blockchain*.

Infine, un capitolo è dedicato alla lotta alla contraffazione, con disposizioni che partono dalle modifiche ai codici penale e di procedura penale, per arrivare fino alla specifica formazione che deve avere chi si occupa di questi temi in ambito giudiziario e all'introduzione di nuove sanzioni amministrative.

Insomma, si tratta di una serie di norme che sono frutto di un lungo confronto con le categorie, con tutti gli esperti e con gli *stakeholder* che hanno chiesto al Parlamento gli interventi che noi abbiamo fatto nostri, dando loro una logica normativa. Crediamo che queste norme saranno efficaci e segneranno un cambio di passo nel tutelare l'eccellenza nel nostro Paese. Oggi diciamo con forza che quello che è fatto in Italia è fatto bene e va tutelato.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole di Forza Italia. (*Applausi*).

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, membro del Governo, oggi l'Assemblea del Senato è chiamata ad esprimersi sul disegno di legge di iniziativa governativa n. 958, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. Il nome è altisonante e, come si è visto sotto il profilo della comunicazione politica, anche accattivante, intrigante e suggestivo, direi. Peccato che il Senato della Repubblica non sia un cartellone pubblicitario dove affiggere lo *slogan* o il *tweet* della settimana, ma un ramo di quell'istituzione che dovrebbe lavorare su temi concreti e su proposte reali per cercare di migliorarlo, questo Paese.

Capisco però che per un Governo che ha imperniato il suo operato quotidiano sull'esautoramento delle funzioni del Parlamento e di tutti noi parlamentari, l'Aula di Palazzo Madama si è trasformata in un megafono propagandistico delle finte politiche, perché di concreto, in quello che è passato qui dentro, c'è veramente poco. In quest'anno di lavoro parlamentare, il Governo ha intasato l'operato delle due Camere con provvedimenti fittizi e inconsistenti, iniziando con il cosiddetto decreto *rave* e il provvedimento sulla carne coltivata e passando per il decreto-legge *asset*, altro provvedimento ricco di spunti comunicativi per l'estate, vero, la cui unica valenza sostanziale però è stata quella di promettere soluzioni immediate a problemi complessi.

Quest'anno non avete solo calpestato il Parlamento, compresi i componenti della maggioranza, consapevoli e non, costretti pedissequamente a ritirare gli emendamenti perché o non in linea con le vostre politiche scellerate o, peggio ancora, perché gli uffici del Ministero non sono stati in grado di condurre le adeguate istruttorie alle politiche scellerate di cui sopra.

Il lavoro di questo Governo si è sostanziato in continui e costanti *slogan* elettorali, mancando completamente di rispetto a questo Parlamento. Ne sono un esempio la legge di bilancio, l'utilizzo spropositato della fiducia, per di più in maniera costante sui decreti-legge, per non parlare del continuo ricorso a decreti-legge *omnibus*, un *modus operandi* profondamente scorretto nei confronti di quest'Assemblea e di tutti i colleghi, per primi quelli della maggioranza; ma pazienza, l'importante, anzi, è che sui *social media* possiate mettere uno *slogan* e qualche video da trenta secondi per accaparrare tanti *like*. (*Applausi*).

A questo punto, colleghi della maggioranza - cui mi rivolgo tramite lei, signor Presidente - potevate chiedere al signor Musk di consigliarvi sulla strategia *digital* da utilizzare e magari potete anche chiedergli cosa ne pensa della GPA o della cannabis legale. Vedete, le vostre contraddizioni politiche, alla fine, saltano sempre fuori. Tentate di nasconderle, di sviare e di richiamare l'attenzione su altro, ma alla fine le vostre mancanze e le vostre negligenze vengono sempre a galla.

Riguardo al provvedimento in esame, tralasciando il fatto che la bozza di questo disegno di legge circolava da quasi un anno, sarebbe interessante analizzare le motivazioni che vi hanno condotto ad aspettare la sessione di bilancio, ma anche qui pongo una domanda retorica: la risposta è chiarissima. Intasare il Parlamento significa ridurre la possibilità emendativa, quindi ribadire la vostra logica istituzionale secondo cui il Parlamento è sostanzialmente un passacarte.

Sul contenuto del provvedimento vi devo dire, però, che in un primo momento ci siamo anche stupiti della quantità di filiere e di settori interessati. Poi abbiamo iniziato a leggere e lì è cascato il vostro castello di sabbia. Con una legge si pensava di risolvere i problemi delle filiere della ceramica e del legno, della transizione verde e della moda, di istituire il liceo del *made in Italy* e di pensare a pane, pasta, giornata del *made in Italy* e chi più ne ha più ne metta. Insomma, più che un provvedimento di sostanza, sembra la lista dei desideri e, in maniera più realistica, la lista dei temi da toccare secondo il piano editoriale della comunicazione. Di sostanza ce n'è poca, pochissima: sono provvedimenti

estemporanei, provvisori e parziali, una serie di toppe messe qui e lì per sopperire, da un lato, al fatto che vi siete dimenticati di governare un Paese in crisi e, dall'altro lato, per porre rimedio ad una legge di bilancio inconsistente.

Il vostro gioco è chiaro, quello di fare solo comunicazione e propaganda e forse è venuto il momento di mettere sempre in evidenza le vostre contraddizioni in tutti i contesti possibili, a tutela di questa istituzione e della serietà dei colleghi di maggioranza e opposizione che si sentono mortificati - come ci sentiamo noi - da questo modo di governare e di rapportarsi con il Parlamento. Il nostro voto sarà contrario. (*Applausi*).

[CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Vice Ministro, facevo una riflessione poco fa e dicevo che secondo uno studio - che credo fosse di KPMG - il marchio *made in Italy* è tra i più conosciuti al mondo, al terzo posto in una classifica di qualche anno fa.

Eppure, tante aziende italiane che fanno *made in Italy* stentano ad arrivare a fine mese o a fine anno. Allora mi sono chiesto: qual è il problema? Credo che ne esista una serie, perché forse negli anni passati chi ha governato non ha fatto quello che doveva; non è uno scaricabarile, perché la responsabilità forse è un po' di tutti. Penso ai 68 Governi che sono cambiati in settantacinque anni; penso al *total tax rate* in Italia del 61,8 per cento contro il 42,3 per cento della media europea. Penso al mondo del lavoro: ci dice Confindustria che, se ci fossero profili formati, le aziende assumerebbero oggi 540.000 addetti, ma abbiamo una disoccupazione ancora all'8 per cento. Penso a un aspetto fiscale, perché oltre a quello che ho detto, vediamo che le rimanenze fiscali in questo Paese, come diceva molto bene il mio collega Massimo Garavaglia, nel 2018 erano di 800 miliardi, mentre sono diventate 1.150 nel 2021 (+350 miliardi).

Questo si collega inscindibilmente a quello che una parte politica ha sempre ritenuto dell'impresa: c'è stata un'inversione e non c'è stata più nei confronti dell'imprenditore una presunzione di innocenza, bensì una presunzione di colpevolezza, che ha portato ad appesantire qualsiasi attività e qualsiasi processo abbia dovuto seguire un imprenditore, appesantendolo inevitabilmente. Ciò è avvenuto perché forse chi ha governato in passato si è preoccupato solo del sondaggio del giorno dopo e della prossima elezione, smettendo di avere una visione: questo è quanto il Governo attuale vuole stravolgere. Questo Governo, la Lega e il centrodestra hanno l'ambizione di tornare ad avere una visione del Paese e due parole unite che per molti anni sembravano antitetico: politica industriale. Si tratta di due parole che, secondo una parte ideologica degli italiani, sono antitetiche, perché il PIL dell'Italia lo deve fare lo Stato. Noi riteniamo che il PIL dell'Italia lo debbano fare le imprese e che lo Stato debba essere loro d'aiuto.

Le prime azioni di questo Governo a difesa del *made in Italy*, che non è solo un *brand*, ma è storia e cultura, futuro ed orgoglio, sono state dirette a cambiare i nomi dei Ministeri perché, come dicevano i latini, *nomen omen*. Pensare al Ministero della sovranità alimentare, a quello del *made in Italy* o a quello del merito dà alcune indicazioni, come alcuni provvedimenti che stiamo varando in questo periodo sono indicazioni.

Ieri abbiamo varato il Piano Mattei e oggi il provvedimento sul *made in Italy*. Che cos'hanno in comune questi due provvedimenti? È semplice: non sono finalizzati o fatti sull'emergenza (per quanto i provvedimenti sull'emergenza siano fondamentali), ma sono disegni di legge che immaginano l'Italia del 2030 e del 2040.

Nello specifico, questo provvedimento nasce, come diceva il mio collega, l'onorevole deputato Alberto Gusmeroli, all'inizio di quest'anno (abbiamo audito più di 160 associazioni rappresentanti del mondo imprenditoriale) e vuol essere organico e strutturale. Difesa del *made in Italy* significa inscindibilmente difesa delle comunità locali, a vantaggio e nell'interesse delle future generazioni.

Questo provvedimento, come già hanno detto molti altri colleghi, prevede la creazione di un Fondo sovrano di 1 miliardo di euro; la lotta all'*italian sounding*, che vale dagli 80 ai 100 miliardi e si traduce anche in una perdita di miliardi di euro di gettito fiscale per l'Italia; l'istituzione di un liceo del *made in Italy* e anche il potenziamento di una serie di strutture - penso all'ICE, alla Simest o alla SACE - e che

potrebbero aiutare le imprese, soprattutto anche le più piccole, in particolare quelle dell'artigianato di alta gamma, che rappresenta l'orgoglio della manifattura italiana e verso il quale questo provvedimento si indirizza per poter essere d'aiuto. Credo dunque che questo sia l'ennesimo provvedimento di un Governo, di una maggioranza e, nello specifico, della Lega che stanno decidendo di pensare all'Italia del 2040 e non solo al prossimo sondaggio.

Concludo dicendo una cosa, che sembrerà banale, ma che sfugge spesso ai più: l'espressione *made in*, nel mondo, ha senso solo se la terza parola è *Italy*. *Made in* Norvegia, Belgio o altre parti del mondo non ha lo stesso valore. L'espressione *made in*, nel mondo, ha senso solo se la terza parola è *Italy*.

Per questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi)*.

[MARTELLA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi senatori e colleghe senatrici, scegliendo la strada del disegno di legge, il Governo ha rinunciato per una volta a toccare ulteriormente il *record* che gli appartiene in modo indiscusso, cioè quello dell'uso e dell'abuso dei decreti-legge che, da oltre un anno, stanno svilendo e mortificando il ruolo del Parlamento.

Si fa ricorso alla decretazione d'urgenza anche quando di urgenza non c'è traccia, in abbinamento pressoché costante con la richiesta del voto di fiducia da parte di un Governo che si dice politico e che dispone di una solida maggioranza. È però evidente - e a questo punto è più di un sospetto - che così solida non è.

Aver presentato però un disegno di legge non significa che si sia interrotta la prassi che ha già provocato tanti guasti alla vita parlamentare e alla coerenza con il dettato costituzionale, perché anche l'*iter* di questo provvedimento dimostra quanto ormai siamo dentro un monocameralismo di fatto e alternato, in cui la possibilità di emendare un testo è riservata solo a una delle due Camere.

Il mancato rispetto per il Parlamento è testimoniato dall'assoluta ignoranza delle dinamiche parlamentari. Stanziare dei fondi, tra l'altro pochi, per l'anno in corso, chiedendo al secondo ramo del Parlamento un esame veloce, cioè di fare presto, pena la perdita di questi pochi fondi, significa aver già deciso che le Camere non discuteranno e non svolgeranno fino in fondo il proprio ruolo, neanche di fronte a un provvedimento non urgente e non legato al PNRR, né ad alcun tipo di scadenza costituzionale, se non quelle legate alla carenza di rispetto verso il Parlamento e verso i legislatori, che siamo appunto noi.

Come se non bastasse, ciò a fronte di una legge di bilancio che ha aperto altri sciagurati orizzonti, considerato l'invito-ordine ai colleghi della maggioranza di non presentare emendamenti, come vedremo da qui a poco, anche in quest'Aula, per non disturbare un manovratore che, peraltro, non ha nemmeno una rotta precisa e non sa nemmeno bene in quale direzione andare.

Lo dimostra perfettamente il provvedimento che stiamo per votare: l'ennesimo *spot* girato usando una scatola ben incartata, ma sostanzialmente vuota; l'ennesimo articolato puramente narrativo, dopo che un titolo, che sarebbe stato anche suggestivo e che muoverebbe curiosità e interesse, dimostra che, in realtà, tale provvedimento non ha alcun interesse per la valorizzazione, la promozione e la tutela del nostro *made in Italy*, che pure sarebbe così importante e che ha attraversato prove difficilissime, come la pandemia e la recente guerra nel cuore dell'Europa.

Invece, scorrendo i 59 articoli che compongono il disegno di legge, non si può che rimanere delusi e sorpresi. Anche se ormai conosciamo l'improvvisazione e l'inadeguatezza questo Governo e di questa maggioranza, restiamo delusi, sì, e direi anche preoccupati. Nel momento in cui il Paese sta affrontando una serie di criticità industriali molto forti, tra le quali cito solamente Ilva, che rischia di chiudere, o Telecom o Stellantis, sarebbe stato più lecito e doveroso aspettarsi un provvedimento che ponesse le basi di una strategia di difesa dei nostri *asset* industriali, delle nostre imprese, del nostro *export* e della nostra competitività nei mercati internazionali.

Arriverei a dire che, nel nostro mondo globalizzato, siamo di fronte a delle sfide ineludibili. Pensiamo a quanto accaduto alla COP28, al consenso che la comunità internazionale, pur tra mille difficoltà e resistenze, ha raggiunto sull'abbandono dei combustibili fossili e alla necessità che ora anche l'Italia

sappia governare i processi di transizione, per dare un pieno e rapido contributo alla concreta attuazione di quanto deciso. Rispetto a tutto questo, però, nulla.

Ci troviamo di fronte a un provvedimento che - come hanno detto altri colleghi, definendolo in vari modi - è solamente una goccia nel mare, con l'aggravante che almeno questa volta le premesse per svolgere un lavoro dignitoso c'erano tutte e c'era il tempo sufficiente per ascoltare pezzi importanti del nostro Paese, le parti sociali delle filiere produttive, quelle che si occupano di creatività e di eccellenza italiana. E c'era anche la piena responsabilità da parte nostra, del Partito Democratico e di tutte le opposizioni, di fare un lavoro a tutela del nostro *made in Italy*, specificando bene che cosa serve al manifatturiero, cosa serve al turismo, cosa serve alla meccanica e alle automobili, cioè tutto ciò che certifica l'importanza del *made in Italy* nel mondo. Tutto questo non si è fatto, le premesse sono state deluse e il risultato è veramente disarmante.

Faccio un esempio per tutti: il fondo sovrano, poi frettolosamente ribattezzato Fondo nazionale. Comunque lo si chiami, la realtà è che non è nemmeno lontanamente sufficiente per realizzare lo scopo per cui è stato creato. La sua dotazione è ridicola: 700 milioni per il 2023, 300 milioni per il 2024; un miliardo in tutto, mentre la Germania ne stanziava circa 25, l'Irlanda e la Spagna 15 e anche la Grecia 7,5. Dove volete andare con quei 700 milioni? Non sono nemmeno soldi nuovi in realtà, perché sono stanziamenti previsti da altri fondi e, quindi, una sorta di partita di giro e vorrei dire anche di presa in giro. Che senso ha istituire un fondo che non è in grado di svolgere questo ruolo sistemico e non ha obiettivi chiari, ma anzi rischia di intralciare altri fondi esistenti?

Che dire ancora dell'istituzione del liceo per il *made in Italy*, che non solo appare inutile, ma fa anche confusione, andando a sovrapporsi con percorsi già esistenti che funzionano da anni e indebolendo una di quelle leve principali su cui dobbiamo puntare, cioè quella delle competenze, in particolare di quelle tecniche e scientifiche? Penso agli istituti tecnici superiori, su cui invece registriamo ancora ritardi e differenze di genere territoriali.

La verità è che siamo - com'è già avvenuto ieri con il Piano Mattei - all'ennesimo titolo, questa volta quello del *made in Italy*. Siamo ancora una volta a fare propaganda, a cercare di usare titoli e nomi come *slogan*, per avere qualche bandierina da sventolare, ma i risultati sono veramente scarsi, perché a scorrere bene questi articoli non si trova altro che un elenco infinito di coriandoli, estemporanee e interventi parcellizzati privi di organicità, soprattutto privi di efficacia. Non c'è la minima visione di cosa sono e dove devono andare il nostro manifatturiero, il nostro artigianato di qualità, la nostra filiera agroalimentare. E non si indica - cosa di cui ci sarebbe bisogno - che cosa si intende fare per il comparto chimico, per esempio, per reggere la competizione del futuro. Non si indica cosa bisognerebbe fare per la nostra siderurgia per procedere lungo la strada della decarbonizzazione, così come nel campo delle telecomunicazioni, oppure di fronte alla sfida dell'intelligenza artificiale.

Su tutto questo ci dovremmo confrontare con il resto del mondo e così non avviene.

Possiamo capire quanto sia radicata e antica la vostra visione autarchica e quanto questo sia un retaggio culturale della destra. Ma non potete trascinare il Paese nelle sabbie mobili della vostra ideologia e della vostra avversione al futuro. D'altra parte, su tutto ciò che è industria ed economia state dimostrando che così pronti non eravate, a tutela dei lavoratori, di cui non vi interessa nulla. Però confesso che, almeno sul *made in Italy*, almeno sulla promozione dell'Italia all'estero, almeno sulla tutela dei prodotti italiani, ci saremmo aspettati da voi un'idea diversa. Non dico tante idee, ma almeno un'idea. Invece nulla, solo propaganda e demagogia, che finiranno per scontrarsi con la realtà.

E, badate: non dovete preoccuparvi solo della nostra opposizione, che continuerà ad essere ferma, intransigente e ad appoggiare i suoi contenuti. Vi deve preoccupare - non so se di questo ve ne rendiate conto - la pessima considerazione che questo provvedimento sta riscuotendo lungo i gangli vitali del Paese che produce e che ogni giorno si confronta con i mercati internazionali. Insomma, avete paura di affrontare i veri nodi. Avete paura di affrontare le crisi industriali. Non avete una strategia. Avete paura di affrontare balneari, tassisti e ogni forma di corporazione e provate poi, con queste misure *spot*, a dare, recuperando, qualche messaggio. (*Applausi*). È più forte di voi. Il problema è che a rimetterci è il Paese. Questo disegno di legge è un'altra occasione, l'ennesima, che l'Italia perde. (*Applausi*).

[ANCOROTTI](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANCOROTTI (*Fdi*). Signor Presidente, colleghi, colleghe, Vice Ministro, ancora una volta Fratelli d'Italia - si può dire tutto quello che si vuole - e il suo Governo mantengono la parola data ai propri elettori. Nel nostro programma è sempre messa la necessità di promuovere il *made in Italy*, il *brand* Italia, le eccellenze italiane in campo culturale, enogastronomico, del *design*, dell'architettura e dell'imprenditoria tutta.

Abbiamo già affrontato la tutela della proprietà intellettuale in un precedente provvedimento. Quello che ci impegna oggi è un ulteriore passo in avanti nella direzione giusta. La forza del *made in Italy* è la *slow production* e la *slow manufacturing*, cioè produrre con i tempi giusti prodotti di grande qualità, rispettando anche la persona e le sue relazioni con la società. Sto parlando di quell'umanesimo industriale che ha inventato Adriano Olivetti, grande imprenditore del nostro Paese (*Applausi*), purtroppo a volte un po' dimenticato (lo conoscono di più all'estero). Dovremmo davvero fare qualche cosa per riproporre tutto il suo pensiero dell'umanesimo industriale.

Il *made in Italy* ci consente di produrre prodotti di qualità, spesso non seriali, perché la differenza della nostra filiera produttiva non è basata troppo sul seriale. Il seriale infatti è copiabile, ma il nostro è il *genius faber*. Il prodotto italiano che viene fuori dalle nostre filiere è unico.

Il marchio *made in Italy* - lo abbiamo già detto tutti - è stato decretato da KPMG, una delle *big four*, al terzo posto, dopo Coca-Cola e Visa. Ma questo non vuol dire che la sfida che possiamo affrontare tutti insieme non sia quella di fare un *upgrade*, un *ramp up* di questo marchio e portarlo ancora più in alto. Dobbiamo riuscire tutti insieme a portare la *reputation* del *made in Italy* ancora più in alto, verso posizioni più interessanti.

È per questo che io credo sia necessaria una cabina di regia. Uso una parola ormai un po' desueta, ma la cabina di regia serve per mettere a punto la strategia necessaria per avviare questo percorso. Noi dobbiamo riuscire, perché abbiamo un *made in Italy* nascosto in Italia, quello delle micro-imprese. Le micro-imprese non sono tracciate, ma fanno dei prodotti di grandissima qualità e unici. Queste micro-imprese sono il futuro del nostro Paese, per portare ancora più in alto il *made in Italy*. (*Applausi*). Una microimpresa non ha la possibilità di fare internazionalizzazione e di fare *marketing* ed è per questo che, con la cabina di regia, noi dobbiamo aiutarla e portarla avanti.

Sappiamo tutti che queste imprese hanno dei prodotti straordinari, conosciuti però semplicemente nel loro ambito locale.

In questi giorni, anche in Commissione, si è parlato della necessità di fare delle etichette di ingredienti, in cui tutto sia *made in Italy*. Credo sia una buona idea, ma sia solo un'idea e qualcosa di assolutamente irrealizzabile; a meno che non sia una materia prima che diventi prodotto, nessun prodotto nel mondo è fatto solo con degli ingredienti autoctoni. È ovvio ed evidente che gli italiani sono dei grandissimi e bravi trasformatori; creano dei prodotti trasformando delle materie prime e facendone dei prodotti unici. Questa è la nostra forza, questa la nostra capacità.

Diffido un po' degli imprenditori compiacenti, di quelli cioè che a un certo punto, ritenendo di avere un buon profitto, non si interessano agli investimenti. Questo è il principio della fine; c'è un bellissimo libro che ne spiega le ragioni. Noi dobbiamo avere fame di crescita, gli imprenditori devono avere sempre fame di crescita.

Una signora, intervistata in un telegiornale, alla domanda cosa sia l'innovazione, ha risposto che l'innovazione è quando inventano qualcosa di nuovo che cambia in meglio la vita delle persone. Questa è la vera innovazione. Quando riusciamo a migliorare la vita delle persone: in questa definizione c'è tutto.

Credo, Presidente, che i banchi con le rotelle non abbiano francamente cambiato la vita delle persone. L'imprenditore, se veramente tale, ha una innata propensione a investire in ricerca e sviluppo; per continuare a migliorare se stesso e la propria azienda c'è bisogno che i capitali siano ben vestiti e, dall'altro lato, ci siano delle persone formate in grado di sfruttare questa opportunità. Per questo motivo ben venga la politica che sta portando avanti il Ministero dell'istruzione e del merito con la costituzione del liceo del *made in Italy* e lo sviluppo degli ITS. Non è vero che non ci stiamo occupando degli ITS, non è assolutamente vero. Ricordiamoci che solo due anni fa la Germania ne

aveva 800 e l'Italia ne aveva 100; oggi ne ha molti di più, sta procedendo in questo percorso. È un tipo di formazione che serve alle aziende ed è quello che stiamo facendo. Ripeto quindi che non è vero che non li stiamo facendo e non li stiamo prendendo in considerazione.

Dobbiamo guardare i nostri limiti anche come delle opportunità. È già stata affrontata la tematica dell'*italian sounding*, relativa a quel mercato di prodotti che presentano nomi e *slogan* riconducibili al nostro Paese, ma che nulla hanno a che fare con l'Italia, rappresentando invece il mercato del falso italiano con l'intento evocativo del *made in Italy*. Il nostro settore agroalimentare vale 60 miliardi, quello dell'*italian sounding* ne vale quasi il doppio; la produzione italiana è cioè sorpassata dal finto cibo italiano. Per questo motivo, nel confronto tra le imprese, è importante sostenere e tutelare l'economia agroalimentare. I prodotti più falsificati sono il Grana Padano e il Parmigiano, con i vari *parmesan* che superano la produzione del prodotto originale. Ci sono poi il prosciutto di Parma, il San Daniele, la mortadella di Bologna, l'olio extravergine e le conserve di pomodoro.

Da un punto di vista legislativo, non si tratta di prodotti contraffatti, non essendoci violazioni del marchio registrato. Non riusciamo quindi legalmente né a perseguirli né a punirli. Quei prodotti hanno solo una valenza evocativa che ricorda l'italianità del prodotto al fine di indurre il consumatore ad associare erroneamente quei prodotti con il *made in Italy*. I maggiori produttori di tutto questo sappiamo essere in America, in Canada, in Francia e in Germania. Questo fenomeno ha due aspetti negativi fondamentali: colpisce i produttori italiani, sottraendo grosse fette di mercato, e i consumatori che comprano prodotti spesso di bassa qualità, credendo di comprare invece un prodotto di eccellenza. In questo modo si reca anche un danno all'immagine del *made in Italy*.

Il mercato dell'agroalimentare italiano - come già detto - vale oggi 60 miliardi e potrebbe arrivare a valerne molti di più, perché di quei 100 miliardi circa di *italian sounding* nell'agroalimentare una grossa fetta di consumatori crede di comprare prodotti italiani. Quello è il mercato che noi dobbiamo andare a aggredire e a conquistare.

C'è bisogno di una riduzione della burocrazia, delle barriere tariffarie e doganali per favorire il commercio dei prodotti *made in Italy* a discapito di quelli falsi. Le nostre istituzioni devono opporsi al fenomeno in modo compatto, portando avanti all'estero politiche di promozione del vero cibo italiano. Bisogna proteggere in modo assoluto il nostro *brand* identificativo, tracciando il prodotto lungo tutta la filiera.

È chiaro che in questo progetto giocano un ruolo fondamentale anche gli imprenditori. In quest'Aula sento sempre parlare di imprese, ma mai di imprenditori. Eppure, dietro a ogni impresa c'è un imprenditore: non sono dei corpi celesti che navigano da soli. (*Applausi*). Spesso l'imprenditore è un soggetto visionario e innovatore che, con impegno, non fa altro che dare corpo a un sogno, assieme ad altre persone che lavorano non per lui, ma con lui. Se c'è crisi, le grandi aziende licenziano, le nuove investono. La parola d'ordine deve essere crescita. Bisogna aumentare la percentuale di occupati, di donne e di laureati, anche con l'aiuto di un'immigrazione di qualità che ci possa dare una mano.

Concludo questo intervento, che non credo sia stato polemico, perché ho scoperto che la polemica gli imprenditori non la fanno, avendo scoperto che non la fatturano, per cui è poco attrattiva. (*Applausi*). Per parafrasare un intervento della senatrice Naturale, che dice che sono solo sogni, vorrei dire che gli imprenditori i sogni li realizzano. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MIELI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIELI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi senatori, all'alba è stata impiccata in Iran Samira Sabzian, una sposa bambina che si trovava in carcere da dieci anni ed era stata condannata alla pena capitale per aver ucciso suo marito dopo anni di violenze.

È l'ennesima notizia inaccettabile. È stata impiccata dal regime iraniano e dalla sua macchina omicida. Oggi un'altra donna è stata uccisa brutalmente, calpestando la tutela dei diritti umani e confermando l'orrore del regime degli *ayatollah*.

Esprimo tutta la mia vicinanza alle coraggiose donne che si battono in Iran e nel mondo per difendere i loro diritti e la loro libertà. L'Italia e tutti noi siamo al fianco delle donne per il rispetto dei diritti fondamentali e della libertà. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, questa mattina è entrata in azione la macchina della morte del regime iraniano, che piazza delle gru spesso al centro delle città alle quali appende per il collo i figli dell'Iran, che spesso combattono per la libertà e per la dignità, e spesso sono donne. L'Iran è il Paese al mondo - non dirò giustizia, perché non si tratta di giustizia - che uccide per mano dello Stato più donne al mondo. (*Applausi*). Ebbene, questa mattina quella macchina ha ucciso una donna che era stata una sposa bambina ed era stata messa nelle mani di un uomo molto più grande di lei, che l'aveva fatta oggetto di violenze, che l'aveva violentata in senso fisico e morale e che lei aveva ucciso. Ci sono due cose che io penso sia molto importante dire. La prima è che il regime degli *ayatollah* iraniani deve sapere che il mondo li guarda (*Applausi*), che questa Repubblica e questo Parlamento hanno gli occhi aperti su quello che succede in Iran. Non pensino che tutto questo avvenga lontano dallo sguardo del mondo. Lo dico con precisione alla rappresentanza diplomatica di Teheran qui a Roma e chiedo al ministro degli affari esteri Tajani di farsi portatore di questo messaggio del Senato italiano presso l'ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran a Roma. (*Applausi*).

La seconda cosa che voglio dire è che la pena di morte è una cosa che ripugna alla coscienza di ogni popolo civile, ma non è soltanto quella: in questo caso si è riscontrato anche un elemento spaventoso, che è la privatizzazione della giustizia penale, perché Samira è stata uccisa questa mattina in quanto la famiglia del marito non ha concesso il perdono. Ricordiamo sempre che anche nel nostro Paese le sentenze penali vengono emesse e vengono pronunciate in nome del popolo italiano. Il diritto penale non è materia privatistica, non serve a dare direttamente soddisfazione alle vittime. Il giudice penale non è l'arbitro tra due contendenti. Le sentenze penali vengono pronunciate in nome del popolo italiano e sempre bisogna ricordare il diritto degli imputati di vedersi riconosciuti innocenti fino a prova contraria e fino a giudizio definitivo. Non si può pensare che la vita di quella donna sia dipesa dal mancato perdono di un'altra famiglia. È una cosa intollerabile e, insieme all'idea che sia stata uccisa per mano dello Stato, penso sia il doppio della barbarie. (*Applausi*).

[ZAMPA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPA (*PD-IDP*). Signor Presidente, è davvero con enorme sofferenza che abbiamo appreso questa mattina la notizia dell'impiccagione di una giovanissima cosiddetta sposa bambina, che sono convinta sia risuonata come un tuono nelle coscienze di tutti noi, di tutto il mondo e di tutte le donne del mondo. Sono tante, troppe le spose bambine a cui vengono sottratti ogni possibilità, ogni futuro e anche la propria infanzia e i diritti che porta con sé. Questa sposa bambina è stata impiccata da un Paese che sta calpestando i diritti umani e - ahimè - devo registrare con una scarsa presa di posizione da parte delle organizzazioni internazionali, a cominciare purtroppo - è doloroso dirlo - dall'ONU, che nelle scorse settimane ha addirittura permesso che un rappresentante di quel regime tenesse una lezione sui diritti umani. (*Applausi*).

Credo che dobbiamo far arrivare con forza, a nome di tutto il popolo italiano, al Governo iraniano, all'ambasciatore iraniano il segno della nostra indignazione profonda in quanto rappresentanti del popolo italiano e anche delle donne italiane, di cui sentiamo in questo momento tutto il dolore e certamente l'indignazione per il supplizio a cui quella ragazza è stata sottoposta. Alziamo davvero la voce da qui nei confronti dell'Iran. Sappiano, le autorità dell'Iran, che i diritti umani fondamentali - il diritto alla vita, il diritto alla libertà - e i diritti delle donne sono inalienabili sotto tutti i cieli. Sappiano anche le donne dell'Iran che noi le sosteniamo contro ogni violazione della loro dignità. (*Applausi*).

Chiediamo quindi davvero al Governo italiano di mobilitarsi e di prendere una posizione presso le

organizzazioni internazionali, perché non si può più assistere senza sentirsi tutti profondamente offesi a quanto avviene in quel Paese. *(Applausi)*.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio i colleghi che sono intervenuti sulla notizia dell'esecuzione di Samira Sabzian. Questa mattina abbiamo appreso di questa esecuzione che è l'ennesima, perché quest'anno si contano già 18 donne giustiziate. Samira - come è stato già illustrato - è un ex sposa bambina che ha avuto una vita bersagliata da atti di violenza commessi proprio da quell'uomo che poi lei ha ucciso. Questa esecuzione ha scosso l'opinione pubblica italiana, ma direi l'opinione pubblica mondiale. È motivo di grande delusione e di profondo sdegno il fatto che i tanti appelli che si sono succeduti nell'ultimo periodo per la sua salvezza siano caduti nel vuoto.

L'Iran, pur non avendo aderito alla moratoria delle esecuzioni promossa dalle Nazioni Unite, ha ratificato comunque atti internazionali importanti che si basano sul rispetto della vita umana. Faccio un appello tramite questa Aula all'ambasciatore dell'Iran in Italia perché, nella sua funzione di rappresentante di uno Stato dalla storia millenaria, possa svolgere un ruolo prezioso affinché l'Iran attivi velocemente il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, a cominciare proprio dal diritto alla vita. *(Applausi)*.

Noi, come comunità e come rappresentanti di quest'Assemblea così importante, non possiamo far finta di nulla davanti a questa triste notizia, a una tale atrocità. Io, come Presidente della Commissione per la tutela e il rispetto dei diritti umani, inoltrerò una richiesta formale all'ambasciatore. *(Applausi)*.

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAIORINO](#) (*M5S*). Signor Presidente, a volte il caso sa essere davvero beffardo, in un certo senso. Nelle stesse ore in cui ci è toccato probabilmente tirare un triste sospiro di sollievo, perché abbiamo saputo che i genitori di Saman sono stati condannati all'ergastolo - Saman era una ragazza di origine pakistana destinata ad un matrimonio forzato, la cui ribellione le è costata la morte qui nel nostro Paese - purtroppo abbiamo appreso anche della notizia dell'esecuzione barbarica, sia nel metodo che nel merito, avvenuta ai danni di Samira. Anch'ella è una sposa bambina, a quindici anni, che ha trascorso dieci anni della sua vita in carcere. Le è stato proibito anche di vedere i figli avuti dal suo aguzzino, quello che la società aveva imposto divenisse suo marito. E non c'è stato nulla da fare, nonostante gli appelli di Amnesty International, di altre organizzazioni non governative e nonostante una certa pressione, probabilmente non sufficiente, come è stato detto anche dagli interventi precedenti, sul regime iraniano. Non sono bastati purtroppo a risparmiarle la pena inflittale.

Io sono orgogliosa di far parte del Parlamento che nella scorsa legislatura ha approvato norme più stringenti che contrastano il fenomeno dei matrimoni forzati anche qui nel nostro Paese. Così come sono orgogliosa del fatto che i componenti e il Presidente del Gruppo interparlamentare, che ringrazio, intendono sostenere la resistenza in Iran, perché esiste una resistenza in Iran.

Quindi io non posso far altro che unirmi agli appelli che sono stati fatti in precedenza anche dalla collega Pucciarelli, perché questo Senato, che da sempre anche nel Paese è riconosciuto come un baluardo per la difesa dei diritti umani non solo in Italia, ma nel mondo, possa davvero farsi sentire e possa far sentire che l'attenzione dell'Italia è puntata sul comportamento del regime sanguinario e oppressivo dell'Iran. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, non voglio aggiungere altre parole a quelle che già altri senatori, in particolare la collega Zampa, il collega Scalfarotto e la collega Pucciarelli, hanno pronunciato.

Vorrei chiedere però alla Presidenza cosa è possibile fare per evitare che questo tema sparisca con la seduta di oggi. È da anni ormai che in particolare le donne dell'Iran stanno facendo una battaglia sulla democratizzazione. È necessario, a mio avviso, che ci sia un impegno - lo chiedo a lei, come Presidente - a svolgere una riflessione maggiore su questo tema e a dare una continuità non solo a

livello di solidarietà - certo, la solidarietà è importante - e per far sì che non vi sia solo un messaggio all'ambasciatore. Bisogna che il Parlamento italiano assuma posizioni determinanti e dia un messaggio più forte. In queste occasioni c'è il momento della commozione e dopo non c'è una continuità. Non ho una soluzione, ma chiedo alla Presidenza di mettere all'ordine del giorno una discussione vera su questo tema a proposito di quanto si verifica in Iran, in particolare, e in altre occasioni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Magni, nella prossima Conferenza dei Capigruppo, se farà presente questa richiesta, penso che tutti i Capigruppo saranno d'accordo con lei.

Prima di sospendere la seduta, oltre al dramma di cui abbiamo parlato, vorrei ricordare e mandare un abbraccio - permettetemelo, colleghi - alla comunità di Treviso e ai parenti di Vanessa Ballan *(Applausi)*, una ragazza di ventisette anni che lascia un bambino di quattro anni e aveva un bambino nel ventre. Con sette coltellate poche ore fa è stata uccisa, molto probabilmente dal presunto *stalker* che aveva denunciato qualche mese fa.

Quindi, oltre all'Iran, dobbiamo considerare che anche nel nostro Paese succedono ancora cose del genere. Penso che in questo momento il Senato della Repubblica debba stringersi nei confronti della famiglia e soprattutto della comunità di Treviso. *(Applausi)*.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo tenutasi ieri, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 18,30 con la discussione del disegno di legge di bilancio.

(La seduta, sospesa alle ore 13,12, è ripresa alle ore 18,36).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Discussione del disegno di legge:

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 18,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 926.

I relatori, senatori Damiani, Liris e Testor, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Testor.

TESTOR, relatrice. Signor Presidente, dopo questo lungo lavoro che è stato fatto in concerto tra Governo e Parlamento, voglio iniziare dalla fase dei ringraziamenti. Innanzitutto, saluto e ringrazio il sottosegretario Savino, ma vorrei ringraziare tutto il Governo, dal ministro Giorgetti al ministro Ciriani, i sottosegretari Freni e Albano, tutti i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri. Voglio poi ringraziare il presidente Calandrini e gli altri due relatori, i senatori Liris e Damiani, ma soprattutto i componenti della 5a Commissione per il lavoro svolto, anche in maniera ordinata. Ringrazio anche i funzionari della 5a Commissione e gli uffici legislativi dei Gruppi parlamentari.

È stato un lavoro abbastanza lungo. Abbiamo iniziato con le audizioni nella giornata del 7 novembre e per questo voglio ringraziare anche tutte le parti sociali che sono intervenute a portare il loro contributo e la loro esperienza, perché questa manovra finanziaria possa essere licenziata nel migliore dei modi da quest'Aula.

Il disegno di legge di bilancio è stato scritto in un contesto non facile e per questo va contestualizzato: usciamo dal periodo del dopo Covid, seguito dalla guerra in Ucraina e poi dall'ultimo conflitto che è esploso tra Israele e Palestina. Un disegno di legge di bilancio che ha visto, appunto, la difficoltà soprattutto dei nostri cittadini ad affrontare tutte queste urgenze legate al caro prezzi, al caro materie prime, al caro energia, al caro del carrello della spesa e, soprattutto, all'aumento del costo del denaro. È per questo che si ci si è concentrati soprattutto sull'aiuto a famiglie e lavoratori e gran parte di questa manovra di bilancio si prefigge, appunto, di dare sostegno a famiglie e lavoratori, soprattutto quelle dei redditi medio-bassi.

Il disegno di legge di bilancio contiene il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. Il disegno di legge è suddiviso in due sezioni, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, ed è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF.

Nel merito, la legge di bilancio è suddivisa in titoli: risultati differenziali del bilancio di Stato; misure per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie; riduzione della pressione fiscale; misure in materia di pubblico impiego e di rinnovo dei contratti; disposizioni in materia di entrate e misure per la lotta all'evasione fiscale; lavoro, famiglia, pari opportunità e politiche sociali; sanità; crescita e investimenti; misure per la difesa e la sicurezza nazionale; giustizia; misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali, nonché misure in favore dell'Ucraina; misure in materia di calamità naturali ed emergenze; enti territoriali; disposizioni finanziarie di revisione della spesa e finali.

Partendo da alcuni articoli che ho cercato di sintetizzare, per dare un po' di coscienza anche a chi non ha seguito nel merito i lavori, l'articolo 1 fissa, mediante rinvio all'allegato I, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e di cassa.

L'articolo 2 istituisce il fondo per indigenti per acquisto di beni di prima necessità. L'articolo 3 istituisce il fondo di garanzia per la prima casa, esteso anche alle famiglie numerose. L'articolo 4 stanziava 200 milioni per il bonus elettrico. L'articolo 5 reintroduce il taglio del cuneo fiscale, cioè la misura che dicevo prima, che serve per sostenere i lavoratori delle fasce medio-basse. All'articolo 6 vengono introdotti dei *fringe benefit* per i dipendenti in una disciplina più favorevole. L'articolo 7 fa una riduzione da 10 a 5 punti per alcuni emolumenti dei lavoratori e dei dipendenti privati. C'è la riduzione del canone Rai da 90 a 70 euro. All'articolo 9, in favore dei lavoratori del turismo e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, c'è una detassazione per il lavoro notturno e festivo. Il trattamento economico di alcune tipologie del personale della Croce Rossa è stato inserito durante l'esame in Commissione. All'articolo 10 ci si occupa dell'incremento dei fondi dello Stato per la contrattazione collettiva per il pubblico impiego e per il personale di diritto pubblico (personale prefettizio, amministrativo, civile e assunzioni). All'articolo 11 è stata introdotta, nel corso dell'esame parlamentare, la riduzione dell'IVA per il primo bimestre dell'anno dal 22 al 10 per cento. C'è anche un'interpretazione autentica per la commercializzazione dei veicoli e poi si passa a tutte quelle norme e oneri fiscali per alcuni prodotti di tabacco, a disposizioni dei valori di acquisto delle partecipazioni e all'autorizzazione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato a coniare monete di taglio speciale destinate ai collezionisti. Si estende la disciplina delle partecipate con *exemption* ai soggetti non residenti; vi sono misure per l'interoperabilità tra Agenzia delle entrate e INPS. La cedolare secca per le locazioni brevi passa dal 21 per cento sul primo immobile dato in locazione al 26 per cento per gli altri. Le plusvalenze delle cessioni sugli immobili con interventi del superbonus e poi ci sono tutte le norme che riguardano le riduzioni o articolazioni per quanto riguarda le questioni fiscali.

Sono stati introdotti poi 13,5 milioni, sempre in sede referente, per la Protezione civile e per alcuni Comuni dei territori colpiti dal sisma in Abruzzo. È stata inserita in sede referente una proroga per il 2024, una disciplina transitoria già prevista per gli anni dal 2020 al 2023, che consente ai lavoratori poligrafici di determinate imprese di accedere al trattamento pensionistico con un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni in deroga al requisito contributivo più elevato previsto a regime per la possibilità di prepensionamento. Questa è stata una misura introdotta proprio per salvare un comparto che in questo momento è in crisi.

È stato poi previsto uno sgravio contributivo per l'assunzione delle donne vittime di violenza (questo emendamento è stato proposto dalle opposizioni) e sono stati stanziati 20 milioni per le case rifugio. Siamo inoltre intervenuti sul fondo per le vittime dell'amianto.

Cederò la parola agli altri relatori affinché tutti e tre possiamo esprimerci sul disegno di legge di bilancio. Diciamo che abbiamo cercato di soddisfare le esigenze che provenivano soprattutto dalle persone più in difficoltà, cercando di dare risposta su tutti i fronti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Damiani.

[DAMIANI](#), *relatore*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, la collega Testor ha già rivolto un ringraziamento a tutti i senatori componenti della Commissione bilancio, al Presidente Calandrini e a tutti i rappresentanti del Governo e del Ministero dell'economia e delle finanze che sono stati presenti in Commissione bilancio a partire dal mese di novembre (credo dal 7 novembre), quando

è stata incardinata la manovra finanziaria. Abbiamo fatto un percorso lungo, ma è quello previsto dalla sessione di bilancio. Come sempre, non è facile approvare la manovra di bilancio e non lo è oggi, nel momento di grande incertezza economica che stiamo vivendo ancora in questi giorni.

Finalmente forse qualche dato economico comincia a mettersi al suo posto. Cominciamo ad avere dei segnali importanti sull'inflazione che ha caratterizzato questo periodo particolare e tutte le misure anche che sono state messe in campo anche a livello europeo, quindi questo Governo si è dovuto anche adeguare alla situazione economica attuale.

Non voglio fare passi indietro, ma desidero ricordare le misure economiche che abbiamo messo in campo anche negli anni passati, che sono stati difficili perché abbiamo vissuto il periodo oscuro della pandemia, della crisi economica dovuta appunto alla pandemia; poi abbiamo cominciato a vivere le esperienze difficili della guerra, della crisi energetica, con le difficoltà di approvvigionamento, con l'aumento dei costi, con l'inflazione, con la guerra anche oggi alle porte dell'Europa. Non c'è un Paese europeo che oggi sta meglio di noi; siamo tutti sulla stessa barca ed è su questa barca che noi tutti dobbiamo navigare al meglio e l'Italia lo sta facendo e lo ha fatto oggi grazie innanzitutto alla stabilità politica. Desidero infatti sottolineare che la grande forza oggi di questo centrodestra e del Governo deve essere la stabilità politica, quindi la forza del nostro Paese deve essere la stabilità politica. Lo abbiamo dimostrato, lo ha fatto il Governo. Come dicevo, oggi non c'è un Paese che tira più di noi, ma siamo tutti nella stessa situazione, quindi dobbiamo navigare nel migliore dei modi.

Questo Governo, sin dalla manovra dello scorso anno, fatta in pochissimi giorni, ha cominciato la sua navigazione. Il futuro è abbastanza incerto, quindi oggi dobbiamo mettere in campo delle misure reali, che diano risposte ai settori maggiormente colpiti da tutta una serie di situazioni economiche congiunturali che, ahimè, hanno attaccato l'Italia.

Nonostante tutta questa situazione, oggi variamo una manovra finanziaria importante e imponente che il Governo ha messo in campo, in parte fatta grazie alla possibilità di utilizzare ancora un po' di *deficit*, ma sempre nel limite dell'utilizzo possibile e consentito. Lo facciamo proprio per dare respiro a settori che sono stati particolarmente colpiti.

Non mi voglio dilungare, ma voglio elencare in maniera molto veloce e snella i dieci punti più importanti della manovra finanziaria e partire da quello che tante volte in questo Parlamento tutti noi citiamo; una voce sulla quale diciamo di dover intervenire e che io per primo considero la misura più importante messa in campo da questo Governo, perché anche in passato vi abbiamo destinato numerose risorse. Mi riferisco alla voce relativa ai lavoratori, perché questa manovra finanziaria, in un contesto economico difficile, oggi soprattutto basato sull'inflazione, fa molto per i lavoratori, destinando 10 miliardi di euro alla riduzione del cuneo previdenziale per i lavoratori con fasce di reddito fino a 35.000 euro, con una platea quindi interessata oggi dalla riduzione del cuneo fiscale di 14 milioni di lavoratori, che quindi avranno una busta paga sicuramente più pesante.

La seconda misura è quella che riguarda la riduzione delle tasse e anche in questo caso abbiamo investito 4 miliardi di euro nella riduzione a tre aliquote dell'Irpef. Anche in questo caso, oggi le nostre famiglie e i lavoratori avranno delle riduzioni di tasse e quindi una maggiore capacità di spesa. C'è poi l'ampliamento fino a 8.500 euro della *no tax area*, la detassazione dei premi di risultato, la detassazione del lavoro notturno.

Per le famiglie, viene destinato un altro miliardo di euro per sostenere i genitori con figli, per favorire la natalità. Abbiamo previsto l'azzeramento dei contributi previdenziali per le lavoratrici a tempo indeterminato con almeno due figli, il *bonus* asili nido, il fondo di garanzia sui mutui anche per le giovani coppie e soprattutto per le famiglie numerose, una misura che va a incidere anche sull'aspetto della natalità. Vengono stanziati 600 milioni di euro in più per la cosiddetta Carta dedicata a te. Ci sono misure sui congedi parentali e sul *bonus* elettrico.

Un'altra misura importante riguarda la salute: 3 miliardi nel 2024, 2,4 di questi destinati al rinnovo del contratto del personale sanitario. Subito dopo il varo della manovra finanziaria in Consiglio dei ministri, c'era stata una polemica, ma anche in questo caso siamo intervenuti in Commissione bilancio con un emendamento del Governo all'articolo 33 sui pensionamenti dei medici. Vengono quindi escluse dalla stretta sugli assegni pensionistici le pensioni di vecchiaia di medici e infermieri che, se

vorranno, potranno rimanere a lavorare fino a settant'anni. I tagli oggi non ci saranno assolutamente così come erano inizialmente previsti.

C'è poi il capitolo - lo cito per ultimo, nonostante per un Governo di centrodestra come il nostro sia prioritario - relativo alle imprese, agli investimenti e all'occupazione. Come dicevo, per il lavoro questa manovra ha fatto tanto in questo momento particolare. C'è dunque tutta una serie di misure e di incentivi all'occupazione: la maxideduzione per le imprese che assumono a tempo indeterminato; tra manovra finanziaria e decreto anticipi, che è un collegato, vengono destinati 150 milioni per la "nuova Sabatini" che riguarda gli investimenti strumentali; ci sono misure a sostegno delle imprese esportatrici, la proroga del fondo per promuovere la competitività, l'istituzione del fondo per le emergenze agricole, altro settore trainante della nostra economia. Ci sono inoltre investimenti per le opere pubbliche, quindi altri 475 milioni per l'infrastruttura delle Ferrovie dello Stato, 450 milioni per il Piano invasi, 350 milioni per le infrastrutture portuali, il terzo valico, il Giubileo del 2025. Ci sono investimenti anche per contrastare il disagio abitativo, 1,8 miliardi di credito d'imposta per il Mezzogiorno d'Italia, la ZES unica, che è un altro importante traguardo per utilizzare tutti i fondi di coesione disponibili nel nostro Paese. Vengono anche rifinanziati, in molte aree del nostro territorio, soprattutto quelle interne, i contratti di sviluppo, per altri 600 milioni.

Vengo così a un tema caro a tutti noi, quello della sicurezza.

Anche in questo caso è arrivato un pacchetto sicurezza molto importante per dare oggi dignità agli operatori, ai lavoratori nel campo della sicurezza, delle Forze di polizia, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco. Ci sono misure importanti sulla pubblica amministrazione. Anche in questo caso abbiamo un grande investimento sui contratti dei lavoratori per i quali sono stati stanziati 3 miliardi nel 2024 e 5 miliardi nel 2025. La rivalutazione delle pensioni al cento per cento è un'altra misura importante che vogliamo ricordare, a vantaggio dei nostri pensionati. (*Applausi*). Altre misure riguardano gli enti territoriali e i conti pubblici. Bisogna sempre guardare alle misure relative ai conti pubblici.

Mettiamo in campo una manovra corposa. C'è sempre la possibilità di fare di più, ma oggi, con le risorse a disposizione e con gli attuali limiti di utilizzo dell'indebitamento e la necessità di tenere i conti in ordine, visto che abbiamo da affrontare sfide europee importanti, ritengo che abbiamo predisposto una manovra importante per il nostro Paese e questo Parlamento, in Commissione bilancio in queste settimane l'ha sicuramente migliorata. Saranno misure importanti, nella speranza che la congiuntura economica ci dia un po' di respiro. (*Applausi*).

[LIRIS](#), *relatore*. Signor Presidente, i colleghi che mi hanno preceduto, che ringrazio per l'amicizia, per la collaborazione e per le ore passate insieme, hanno già spiegato molte cose, quindi cerco di non ripetere quanto già detto, sottolineando le prerogative di questo tipo di manovra di bilancio, quando ci si ferma e si programma il destino del prossimo anno e del prossimo triennio, con il bilancio annuale e triennale. Si tratta della legge più importante dello Stato perché disegna con i numeri le progettualità di un Governo.

È stato sottolineato dai colleghi che mi hanno preceduto quanto questa manovra abbia un aspetto di responsabilità e di autenticità, anche nei confronti dei nostri giudici esterni, le Agenzie di *rating*, i Paesi europei, l'occhio che ci guarda da fuori per verificare quanto sia forte la tenuta dell'Italia nel contesto europeo e mondiale.

Siamo partiti con 33 miliardi in meno per poterci muovere e fare, come Paese, un'attività di programmazione: infatti dobbiamo mettere da parte ogni anno per i prossimi quattro anni una rata di 20 miliardi per il superbonus, che si sommano ai tassi BCE, quindi meno 33 miliardi, e chiudere una manovra di bilancio con i saldi in ordine, nonostante si parta da meno 33 miliardi. Lo dico guardando il Governo e ringraziando il Governo, il sottosegretario Savino qui presente come tutti gli altri membri che hanno collaborato nella stesura del testo e per portare a casa anche i lavori in Commissione per il disegno di legge di bilancio, perché non è stato affatto semplice.

Inflazione, costi energetici, incertezza internazionale sono elementi che hanno reso ancora più problematica la chiusura di una manovra di bilancio assai improba da chiudere a causa della riduzione di 33 miliardi che vanno a sottrarsi a quella parte di manovra libera che in questo caso era assai ridotta perché confacente, perché proporzionata, perché riconducibile a 20-25 miliardi. Immaginiamo cosa

sarebbe stata, in termini positivi, una manovra che avesse avuto ulteriori 33 miliardi da poter spalmare su scuole, sanità, lavoro, disabilità, sport, giovani e su tutto quello che di importante, in termini di prerogative, ha scelto di mettere in campo questo Governo.

Questa è una manovra che guarda alle famiglie, in particolar modo a quelle più numerose, e alle fasce più deboli. Con la cosiddetta Carta dedicata a te, come diceva il collega Damiani, si prevedono aiuti per l'acquisto della prima casa, aiuti per il caro energia e per la *bonus* elettricità, in particolar modo per le fasce più deboli. Cito poi la riduzione della pressione fiscale, la detassazione della produttività, la detassazione dei *fringe benefit*, la detassazione del lavoro notturno, la detassazione degli straordinari nei festivi per quanto riguarda il turismo, l'esonero parziale dei contributi previdenziali per le categorie più deboli.

Importanti sono i fondi messi da parte per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione con 3 miliardi nel 2024 e 5 miliardi nel 2025. Ma di questo parlerò di qui a pochissimo.

Un aspetto che è stato enfatizzato ed evidenziato - e ringrazio il Governo e anche tutto il Senato per aver collaborato a mettere a terra questa manovra di bilancio - è l'attenzione nei confronti delle calamità naturali; lo dico da abruzzese, da persona che ha visto da vicino quanto è forte l'azione distruttiva degli eventi meteorologici e degli eventi sismici. Le imprese vengono incentivate, portate a stipulare polizze assicurative perché non debba essere sempre lo Stato a mettere da parte quei miliardi di euro che servono per coprire le disgrazie naturali che purtroppo, in questa terra così bella, ma così difficile da vivere perché anche un po' sfortunata, come la nostra Italia, si è costretti troppo spesso ad affrontare. Ebbene, trovare una modalità di copertura con polizze assicurative può essere una strada da percorrere e che mette al riparo anche le casse dello Stato.

Per la mitigazione della vulnerabilità degli edifici pubblici sono previsti 45 milioni nel 2024 e 60 milioni nel 2025. Cito inoltre la prosecuzione dell'attività amministrativa e commissariale per gli uffici per la ricostruzione 2009 e 2016; l'attenzione particolare per la proroga dei contratti stipulati nel cratere del 2009, in deroga ai vincoli assunzionali; gli aiuti per gli eventi alluvionali; l'emergenza agricoltura.

Due aspetti sono stati attenzionati con forza da questa manovra: il lavoro e la sanità, con stanziamenti ingenti, importanti e qualificanti da parte di una maggioranza che ha l'ambizione di disegnare una programmazione di legislatura, con un taglio del cuneo fiscale di 10 miliardi e la riduzione delle aliquote Irpef da tre a due, con 4,3 miliardi. Quindi un combinato disposto di 10 miliardi più 4,3 miliardi (14,3 miliardi in tutto), che immette vero denaro nelle buste paga dei dipendenti pubblici.

Mi consentirete di sottolineare l'approccio diverso e il paradigma differente che ha portato la maggioranza e questo Governo a disegnare questa manovra di bilancio, che passa da un sistema assistenziale a un sistema di premialità, anche a livello educativo, nei confronti di coloro che lavorano e non di coloro che scelgono di essere assistiti dallo Stato. Non c'è nulla di diverso, non c'è nulla di sbagliato nell'essere orgogliosamente diversi a livello politico. Questa è la strada scelta da questo Governo e questo io immagino possa essere la strada su cui poter proseguire e costruire le nostre certezze anche per il futuro.

Sono previsti ancora incentivi per l'occupazione, con la deduzione del costo del lavoro del 120 per cento, che arriva al 130 per cento per mamme, giovani e disabili, impegnando 1,3 miliardi; incentivi per l'occupazione con la *bonus* "più assunti e meno paghi", per Opzione donna e l'indicizzazione delle pensioni. Sulla sanità si è fatto un gran parlare lamentando che non ci fossero abbastanza fondi. Eppure noi abbiamo toccato i 136 miliardi di euro nel 2024 per quanto riguarda lo stanziamento sui capitoli della sanità: questo credo che sia un messaggio importante.

Mai uno stanziamento è stato così alto nell'ambito sanitario: 3 miliardi nel 2024, 4 miliardi nel 2025, 4,2 miliardi nel 2026, con rinnovo dei contratti, indennità per i medici per le liste attese, potenziamento del territorio. Gli investimenti per la crescita, la ZES unica per quanto riguarda il Mezzogiorno, i contratti di sviluppo, la sicurezza nazionale.

Ma questo è stato già spiegato, con precisione e con particolari ben sottolineati anche a livello numerico dai colleghi che mi hanno preceduto. Io vorrei sottolineare quanto lavoro importante sia stato fatto anche in Commissione. In queste lunghe giornate, che hanno visto anche delle notti di

lavoro continuo, abbiamo prodotto insieme, maggioranza e minoranza, con un'azione che ha portato i relatori a svolgere un ruolo di centralità nei rapporti con i membri della Commissione, ma anche col Governo, il Fondo per l'Alzheimer e le demenze, la proroga della convenzione per Radio Radicale, i fondi per i segretari comunali, i fondi per le malattie rare, i fondi per malattie oncologiche e i test molecolari Next Generation Sequencing (NGS), sia per quanto riguarda le malattie rare che per le malattie oncologiche.

E ancora, il riassetto organico del personale appartenente alle carriere prefettizie, con la promozione dei vice prefetti a vice prefetti aggiunti; misure per incrementare e rafforzare le Forze dell'ordine, con un'attenzione importante da parte di alcuni senatori, in particolare ai poligrafici. Ricordo al riguardo il collega Gelmetti, ma non soltanto lui, anche gli amici della Lega e di Forza Italia.

Per concludere desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con noi. Anch'io ringrazio il nostro Presidente, il mio presidente, collega di partito, il presidente Calandrini, per il lavoro svolto in settimane di convivenza quasi simbiotica che abbiamo avuto tutti quanti in Commissione. Ringrazio il ministro Ciriani e i suoi collaboratori, per l'azione di coordinamento con le altre forze rappresentate, sia a livello di Governo sia a livello di Uffici di Governo.

E ringrazio i Ministri competenti, perché le varie materie sono state affrontate con i Ministri competenti. Un ringraziamento al Ministero dell'economia e delle finanze, al ministro Giorgetti, al vice ministro Leo e ai Sottosegretari.

PRESIDENTE. Senatore Liris, i ringraziamenti possiamo farli sintetici. Glielo dico perché è tre minuti oltre il suo tempo. Non abbiamo una grande premura, però...

LIRIS, relatore. Signor Presidente, sa perché voglio farli questi ringraziamenti? Lo dico a beneficio di tutto il Senato e la prego di prestare attenzione, perché è qualificante per tutti quanti noi.

Sugli organi di stampa, in queste ultime giornate, abbiamo avuto articoli pieni zeppi di notizie negative. I giornali hanno disegnato un lavoro negativo in Commissione, tra sonni, veglie, pasticcini, tè e feste durate anche la notte. Io voglio dire che la nostra Commissione, maggioranza e minoranza, ha lavorato tantissimo, ha lavorato in maniera molto professionale...

PRESIDENTE. Non ne dubitiamo e rivolgiamo un applauso alla Commissione. (*Applausi*). Deve concludere veramente, adesso.

LIRIS, relatore. Lo dico perché la Commissione bilancio è composta da gentiluomini e gentildonne che non merita il trattamento che hanno avuto sulla stampa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-C-RE). Signor Presidente, ringrazio i rappresentanti del Governo, i relatori e in modo particolare i colleghi e le colleghe della Commissione bilancio e tutti noi che abbiamo cercato di portare il nostro contributo. Ci aspettavamo - lo dico subito - un po' di coraggio da parte del Governo rispetto a questo disegno di legge di bilancio e purtroppo non c'è stato. Mi dispiace dover contraddire anche le parole dei tre relatori.

È un disegno di legge che noi consideriamo deludente, senza una visione politica: si aumentano le tasse e non ci sono investimenti di alcun tipo, a partire da quelli nel settore culturale. Non solo: anche sul tema delle imprese, non vediamo quella visione politica di prospettiva che avremmo voluto vedere. Pensiamo anche alla cancellazione di 18app del Governo Renzi, solo per rimanere in tema di cultura, che ha tolto una delle poche certezze ai nostri ragazzi sul tema della formazione.

Poi, colleghe e colleghi, certamente ci sono dei soldi in sanità, ma sono ancora veramente pochi, perché non avete voluto prendere i soldi del MES sanitario che avrebbe rimesso a sistema il Servizio sanitario pubblico, insieme al tema del PNNR, anche riguardo alle infrastrutture sanitarie. Questo, infatti, avrebbe permesso di mettere a sistema un Servizio sanitario che ha bisogno di sentire delle risposte certe e autorevoli. Lo abbiamo visto anche con lo sciopero e con l'atteggiamento - che noi sosteniamo al 100 per cento - mostrato da parte dei medici e degli infermieri. Avremmo messo in sicurezza e garantito più assunzioni, indennità e pensioni e soprattutto avremmo ottenuto un abbattimento delle liste d'attesa.

Dico questo con grande dispiacere, perché noi tifiamo per l'Italia, tifiamo per il nostro Paese e abbiamo

cercato in tutti i modi di dare disponibilità, anche in sede di Commissione bilancio, con un confronto e un dialogo, sempre pronti a collaborare e a lavorare assieme. A questo proposito voglio ringraziare la senatrice Paita, il senatore Enrico Borghi e tutti i colleghi e le colleghe del Gruppo di Italia Viva anche per il lavoro che è stato fatto e i risultati importanti che abbiamo portato assieme alle opposizioni. Sì, perché, colleghi e colleghe di maggioranza, purtroppo i risultati più importanti li ha portati questa volta proprio l'opposizione, in un lavoro che abbiamo cercato di fare in maniera unitaria, rispondendo anche alle priorità e alle esigenze dei cittadini. Tra questi vi è, per esempio quello di destinare tutto il fondo parlamentare previsto per le minoranze (40 milioni) ad un tema che noi consideriamo prioritario, come il contrasto alla violenza di genere e ai femminicidi. Signor Presidente, me lo faccia dire: penso anche ai due femminicidi che hanno scritto ieri un'altra pagina tragica, con la morte di una giovane donna nel Trevigiano, che era anche incinta, e un omicidio-suicidio avvenuto a Rieti nella serata. Questi 40 milioni potevano diventare 100 se la maggioranza avesse destinato quel fondo parlamentare, che era di 60 milioni, allo stesso tema.

Parlo in modo particolare anche del reddito di libertà, che abbiamo portato, grazie al lavoro congiunto di tutte le opposizioni, da 4 a 10 milioni nel prossimo triennio. Penso ai cinque milioni per la realizzazione di centri antiviolenza, allo stanziamento di quattro milioni annui per finanziare i centri di riabilitazione per gli uomini maltrattanti.

Penso ai 20 milioni annui per la realizzazione delle case rifugio, prevedendo anche uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che assumono donne vittime di violenza disoccupate beneficiarie del reddito di libertà. Stanziamo 3 milioni annui, da qui in avanti, per iniziative formative di contrasto alla violenza domestica, anche attraverso attività di formazione degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza e di *stalking*.

Poi ci sono altri due temi su cui abbiamo vinto una battaglia tutti assieme come Gruppi di opposizione, che riguardano le malattie rare e l'Alzheimer. Istituiamo sulle malattie rare un fondo per la diagnosi avanzata, stanziando un milione di euro e stanziando un ulteriore milione per i test di profilazione genomica dei tumori. Insomma, è un risultato importante che, per le poche risorse e per il poco dialogo che siamo riusciti a instaurare con la maggioranza e con il Governo, abbiamo portato a casa come opposizioni. Rifinanziamo il fondo per l'Alzheimer e le demenze, che si sarebbe esaurito quest'anno, se non ci fosse stata l'approvazione di questo emendamento. Lo rifinanziamo con 5 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, proprio per migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da questa malattia.

Insomma, Presidente, sono tutti temi che dovrebbero essere prioritari nell'agenda del Governo per i prossimi anni. Questo è avere lungimiranza, questo è pensare al bene del Paese e soprattutto pensare che, con le poche risorse che abbiamo, dobbiamo individuare un'agenda politica fatta di priorità.

Signor Presidente, vorrei terminare, nei pochi minuti che mi rimangono a disposizione (perché cercherò di stare dentro i dieci minuti), soffermandomi ancora di più sul tema del contrasto alla violenza di genere. Poi altri temi saranno affrontati nella discussione generale sulla legge di bilancio dagli altri miei colleghi e colleghe del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe. Sul contrasto alla violenza di genere quest'Assemblea poche settimane fa ha votato, fortunatamente all'unanimità, l'inasprimento delle pene e il rafforzamento del codice rosso. Ma noi, colleghi, ne usciamo fuori non solo mettendo fondi strutturali su questo tema, ma soprattutto facendo un investimento su politiche di prevenzione e su un cambio culturale profondo, che dobbiamo impartire ai nostri figli maschi prima di tutto, cercando di iniziare un'educazione ai sentimenti e all'affettività, dopo che ne abbiamo parlato tanto in Aula nelle settimane scorse.

Vorrei che ci concentrassimo di più su questi temi, perché poi quello che approviamo in quest'Aula ha ripercussioni positive o negative sulla vita quotidiana dei cittadini. Quando parliamo di questi temi, guardiamo a tutto il Paese. Se vogliamo cambiare l'agenda politica, ma soprattutto se vogliamo segnare un salto culturale della nostra società, dobbiamo cominciare a parlare di questi temi. E parlare anche in quest'Aula - e chiudo con questo - di amore, di felicità e di gentilezza significa saperci rispettare di più tra di noi, perché noi siamo avversari politici, ma non siamo nemici, e dobbiamo parlare per il bene di

tutto il Paese e della nostra comunità.

Allora in questi giorni, augurando a tutti buon Natale e buone feste, andiamoci a rileggere un monologo bellissimo che Roberto Benigni ha scritto qualche tempo fa sull'amore e sulla felicità. (*Richiami del Presidente*). Signor Presidente, lei è molto sensibile anche a questi temi, quindi vorrei concludere il mio intervento su questo: il tempo passa e il problema fondamentale dell'umanità da duemila anni è rimasto lo stesso: amarsi. Affrettiamoci ad amare e soprattutto ricerchiamo la felicità ogni giorno.

Spero che anche questo tema possa combattere realmente una società sbagliata e violenta, che non contrasta la violenza di genere ogni giorno. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 19,21)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, quella di bilancio è la legge più importante dello Stato, con la quale non solo un Governo decide di allocare le risorse per le necessità del Paese, ma si stabilisce la visione che il Governo e il Parlamento vogliono dare alla società. Per questo si chiama manovra, perché deve indicare la rotta, la direzione di marcia, una destinazione comune.

È proprio su questo punto che noi di Azione riteniamo che il presente disegno di legge di bilancio, arrivato *in limine* alla scadenza per non finire in esercizio provvisorio, sia sbagliato. Esso prevede infatti di indebitare i cittadini italiani facendo un taglio delle tasse solo provvisorio, non investe sull'economia, sull'istruzione e soprattutto sulla sanità, che è la vera emergenza nazionale del Paese, come dimostrano le liste d'attesa del nostro servizio sanitario nazionale.

Come sempre, Azione non si è limitata a dire che la manovra di bilancio non andava bene, ma si è assunta la responsabilità per dire come noi l'avremmo fatta se fossimo stati al Governo ed è per questo che abbiamo presentato la nostra contromanovra di bilancio, indicando alcune priorità chiare, tra cui appunto la sanità. Avevamo proposto un aumento delle risorse della sanità pubblica, l'aumento del 30 per cento dei salari degli infermieri e dei medici, l'eliminazione del taglio delle pensioni, un piano di assunzione di medici e di infermieri e l'attivazione di un piano di 2 miliardi di euro per ridurre le liste d'attesa.

Non me ne vorrà il senatore Liris, al quale mi lega una stima personale anche per l'attività professionale che svolge, ma citare i 136 miliardi di euro del 2024 come la più alta cifra mai spesa dallo Stato italiano significa dire il vero, ma non ha senso, se è avulso dal contesto dell'aumento dei prezzi e dell'inflazione. Infatti, con 136 miliardi di euro nel 2024 si compra ciò che si comprava con 116 miliardi di euro nel 2019. Allora, se vogliamo dire che l'Italia investe nella sanità, lo dobbiamo dire al netto dell'aumento dei prezzi e dell'inflazione, altrimenti non ha senso. (*Applausi*).

Le nostre proposte avevano un costo complessivo di 10 miliardi di euro e, come veniva citato precedentemente, sarebbe bastato adottare il MES sanitario (non il MES nazionale, sul quale so che c'è un po' di confusione) per trovare le risorse per poterlo fare.

Sull'istruzione, avevamo proposto la sperimentazione contro la dispersione scolastica nelle aree di crisi sociale e il potenziamento delle borse di studio per studenti universitari per un costo complessivo di due miliardi.

Sul fisco avevamo chiesto la conferma del taglio del cuneo fiscale già previsto e le aliquote agevolate per i prodotti per l'infanzia e l'igiene femminile, per un costo complessivo di 10 miliardi.

Sulle famiglie avevamo chiesto l'attuazione del *family act* per il sostegno alle famiglie e al lavoro femminile e una fiscalità di vantaggio per il rimborso delle spese per i figli, per un costo complessivo di due miliardi.

Sull'industria avevamo proposto di ridurre del 35 per cento il costo dell'elettricità e del 10 per cento il costo del gas per le imprese energivore, per un costo complessivo di 500 milioni, e di reintrodurre il piano Industria 4.0 utilizzando i fondi non spesi del PNRR dentro il REPowerEU.

Si tratta di misure precise, realizzabili, per un costo complessivo di 24,4 miliardi di euro. Tutto questo non è stato accolto, senza nemmeno una discussione politica. E qui arriviamo a un errore di metodo, che per noi è grave e di cultura politica: continuare a svilire le prerogative di tutto il Parlamento. Questo Governo dimostra, ancora una volta, di avere paura del Parlamento, ma ciò che colpisce di più

è che abbia paura della sua maggioranza. È un vero peccato, perché molti emendamenti (noi di Azione ne avevamo proposti 92, ma tutti gli emendamenti delle opposizioni erano 2.700) miravano a migliorare la manovra e avrebbero potuto essere recepiti dai relatori della maggioranza.

Permettetemi di ringraziare i senatori Testor, Liris e Damiani, il Presidente della Commissione bilancio Calandrini e tutto il personale della 5a Commissione per il lavoro svolto. Tutti i componenti hanno cercato di fare del loro meglio, ma che senso ha discutere fino a tarda notte in Commissione, se il Governo toglie la possibilità di svolgere la mediazione, il dialogo e l'ascolto, che sono l'essenza dell'arte della politica e della dialettica parlamentare? (*Applausi*). Che senso ha discutere di tutti gli emendamenti, alcuni dei quali avrebbero potuto essere accolti anche dai relatori di maggioranza, se non c'è la disponibilità da parte del Governo? E questa disponibilità non c'è perché la paura non è tanto del Parlamento in quanto tale, ma è della maggioranza parlamentare e questo svilisce le prerogative di tutti.

È un vero peccato, perché penso agli emendamenti che avremmo potuto portare a casa tutti insieme come vittorie comuni. Penso agli emendamenti sulla disabilità per le indennità per i sordociechi. Penso agli emendamenti per favorire l'acquisto di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone disabili. Penso agli emendamenti sui fondi per i piccoli Comuni delle aree interne o dei Comuni montani sotto i 3.000 abitanti, che devono trasferire le quote dell'IMU sulle seconde case al Fondo di solidarietà nazionale e non possono utilizzarle come risorse proprie per finanziare i servizi. Penso all'emendamento sulle gare Consip per la sanità digitale, al rimborso delle spese per favorire il voto dei fuori sede (poi non lamentiamoci del fatto che ogni volta l'indice della partecipazione al voto scende). Penso all'inquadramento di 4.000 volontari del servizio civile universale per la ricostruzione post-alluvione dell'Emilia-Romagna.

Una nota positiva - lo voglio dire - riguarda l'atteggiamento che tutte le opposizioni hanno avuto nell'idea di usare le risorse del fondo parlamentare (40 milioni di euro, di cui 20 di spesa corrente e 20 in conto capitale) non per manchette elettorali, ma per scegliere di dare una priorità che voleva essere anche un messaggio chiaro al Paese: destinare tutte queste risorse contro la violenza di genere, per il finanziamento delle case rifugio, dei centri antiviolenza e del reddito di libertà, offrendo al Paese un gesto di serietà, responsabilità e unità. Sono convinto che questo sia un successo non solo delle opposizioni, ma di tutto il Parlamento, perché so che questi emendamenti sono condivisi anche dalla maggioranza.

In conclusione, signor Presidente, per restare nei termini, la nostra contrarietà è nel metodo e nel merito. Rischiamo di approvare una legge di bilancio senza visione, senza rotta, senza manovra e, ciò che è più preoccupante, con un metodo che purtroppo continua a svilire le prerogative di tutto il Parlamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Occhiuto. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, senatori, in quest'Aula discutiamo di una legge di bilancio che si presenta come un punto di equilibrio nel delicato compito di sostenere la crescita economica, le famiglie e il settore pubblico, pur mantenendo la sostenibilità finanziaria. In questi tempi turbolenti, ci troviamo a bilanciare la prudenza finanziaria con l'audace necessità di promuovere la crescita e il benessere del nostro Paese.

Al di là di quelle che possono essere le narrazioni di parte, la legge testimonia un percorso difficile, gravato da situazioni precedenti complesse - lo diceva prima il collega Damiani, che ringrazio insieme agli altri relatori, alla Commissione e al presidente Calandrini - e da precedenti decisioni che seguivano proprio quelle situazioni difficili, in particolare, i crediti d'imposta dei *bonus* edilizi e i maggiori interessi passivi sul debito pubblico. I *bonus* edilizi adesso non sono conclusi; viene meno il superbonus, che regalava tutto - anzi, adesso si sta pensando di prorogarlo di qualche mese per chiudere i lavori che sono già in corso per evitare problemi ai condomini e alle imprese - ma comunque continuano i *bonus* edilizi come il sismabonus, l'ecobonus, i *bonus* sugli elettrodomestici e gli altri *bonus* dal 70 al 50 per cento.

Questo quindi non è solo un momento di austerità paralizzante, ma richiede anche un coraggio visionario. La spesa aumenta, ma si fa in modo che rinvigorisca l'economia e sostenga le famiglie e il

settore pubblico. Questa legge, con saggezza e precisione, dirotta le risorse dalla spesa improduttiva a quella sociale; riduce le tasse, com'è nel DNA e nella politica di Forza Italia, stimolando la crescita e sostenendo le famiglie italiane.

Viene dimostrato un impegno concreto nei confronti dei nostri lavoratori della sanità e dell'intera pubblica amministrazione. Si equilibra il sistema pensionistico con la protezione dei diritti dei lavoratori e si sostengono le madri lavoratrici. Le misure di sostegno introdotte proprio per le madri lavoratrici sono un passo significativo nell'affrontare un problema enorme, la sfida demografica del nostro Paese, e nell'offrire anche un aiuto concreto alle donne e alle famiglie. Si prendono provvedimenti significativi per il rilancio del Mezzogiorno, dalla riduzione del cuneo previdenziale alla revisione dell'Irpef. Ogni misura è stata ponderata per massimizzare il beneficio per i lavoratori del Sud.

La manovra dimostra quindi un impegno concreto e la volontà di rinnovare i contratti della pubblica amministrazione, con particolare riguardo al personale medico sanitario. La destinazione di risorse aggiuntive per il finanziamento della spesa sanitaria è un passo fondamentale per garantire servizi pubblici efficienti, in particolare proprio nelle Regioni del Sud, dove questa necessità si fa più pressante.

Permettetemi ancora di più di focalizzare la mia attenzione sugli effetti positivi che questa manovra avrà per il Sud del nostro Paese. Il Mezzogiorno nel suo complesso si erge come il principale beneficiario di tale manovra. I 10 miliardi di euro destinati al cuneo previdenziale per i redditi fino a 25.000 euro, con la riduzione di sette punti percentuali e di sei punti per i redditi fra 25.000 e 35.000 euro rappresentano un miglioramento significativo per molti redditi dei lavoratori del Sud. Anche la revisione delle aliquote Irpef avrà un impatto notevole sui redditi bassi, quindi ne beneficerà direttamente il Mezzogiorno.

La legge di bilancio stanziava fondi significativi, com'è stato detto per il credito d'imposta sui beni strumentali, per la ZES unica del Mezzogiorno, e questa è stata una svolta per il rilancio economico del Sud, un'idea del ministro Fitto. La ZES unica è destinata a far crescere la produzione delle imprese meridionali, contribuendo all'aumento dell'occupazione, come i fondi stanziati con la Sabatini, che daranno alle imprese la possibilità di dotarsi di nuove attrezzature, di nuove tecnologie anche per implementare i nuovi processi produttivi. Non dimentichiamoci gli investimenti infrastrutturali, in particolare i 780 milioni di euro destinati al ponte sullo Stretto, un'opera che promette di generare migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti. È giusto quindi che ci sia anche un contributo da parte delle Regioni direttamente interessate.

Inoltre, accolgo con favore il rifinanziamento dei contratti di sviluppo e le norme che incidono direttamente sui territori. Sono orgoglioso del finanziamento all'università della Calabria, tre milioni e mezzo di euro in tre anni, per lo sviluppo di personale esperto in medicina digitale, per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia in grado di elevare il livello della prestazione sanitaria del Servizio sanitario regionale, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi. Cito poi il finanziamento al Comune di Caivano, cui è destinato un importo fino a 15 milioni di euro in favore di una nuova area di crisi industriale. Infine, ricordo l'integrazione dell'Agenda Sud e il rafforzamento della capacità amministrativa delle Regioni meridionali attraverso assunzioni in deroga, che sono passi fondamentali per promuovere lo sviluppo e l'efficienza amministrativa del Sud Italia.

Sempre in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, viene estesa a tutte le amministrazioni pubbliche aventi sede nel territorio della Regione Calabria la disposizione che autorizza le amministrazioni interessate da fenomeni migratori, anche in deroga, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, i tirocinanti rientrati nei percorsi di inclusione.

Si prevede poi la proroga al 31 dicembre 2025 dell'autorizzazione della Regione siciliana che consente la prosecuzione dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo per trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo.

Sono misure che dimostrano l'attenzione continua di questo Governo verso le problematiche del Mezzogiorno. Consentitemi quindi di dire che questa legge di bilancio non è solo un documento finanziario, ma è un documento di intenti, un manifesto di speranza e progresso per il nostro Paese,

una dichiarazione delle nostre priorità e dei nostri valori, per quanto riguarda la maggioranza e Forza Italia, che pone al centro del benessere dei cittadini la prosperità del Mezzogiorno. Con questa legge proclamiamo oggi il nostro impegno per una Nazione più giusta, più forte e più unita. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turco. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, la legge di bilancio 2024 è l'ennesimo provvedimento vuoto di contenuti e soprattutto di soluzioni. Negli interventi che mi hanno preceduto abbiamo risentito la solita cantilena e il solito piagnisteo di risorse scarse, di guerre, di tassi alti e di incertezze. Vorrei ricordare e fare un paragone con il periodo in cui abbiamo affrontato l'emergenza pandemica, che è stata devastante e ha fermato l'economia, il mondo e la vita di tutti, ma noi siamo venuti in Parlamento a dare soluzioni alle emergenze (*Applausi*), non a piangere miseria; siamo venuti a dare soluzioni al Paese.

L'economia è una cosa seria, fatta di numeri, e si valuta in base all'impatto che le misure che oggi il Governo ci propone e che il Parlamento dovrà approvare avranno sulla vita delle imprese e dei cittadini. Gli impatti sono devastanti. I bollettini economici che stiamo leggendo in queste settimane (di Istat, OCSE, Banca d'Italia) fotografano una realtà diversa da quella che sentiamo ogni giorno in TV e leggiamo sui giornali (*Applausi*), e sentiamo la cantilena anche qui in Parlamento.

In questi brevi minuti che mi sono concessi, cercherò di spiegare economicamente cosa non va in questa legge di bilancio. Innanzitutto, è costruita nel solco ideologico dell'austerità. Le crisi dell'ultimo decennio non vi hanno insegnato nulla perché, oggi come allora, la spesa la considerate solo un costo da contenere e tagliare a prescindere, senza considerare il suo possibile ruolo di motore della crescita. Keynes per voi continua ad essere un perfetto sconosciuto.

La vostra posizione sul superbonus è proprio la riprova di quello che sto dicendo: ne evidenziate la spesa, ma non ne considerate l'effetto moltiplicatore. Questa misura anche voi l'avete utilizzata, prorogata più volte, e adesso la utilizzate per nascondere solo le vostre incapacità. (*Applausi*).

Il debito pubblico per voi è solo una passività da ridurre non con la crescita economica, ma con i tagli e le privatizzazioni, ignorando gli effetti che poi producono quei tagli e quelle privatizzazioni. Il ritorno del *surplus* primario e il ritorno della flessibilità e della precarizzazione del lavoro sono peraltro l'esatta conferma del peggior neoliberalismo austeritario.

I risultati sono evidenti, come dicevo: una produttività stagnante, una crescita dello zero virgola, tagli alla spesa pubblica e riduzione degli investimenti e della spesa sociale. Il mancato sostegno alla domanda, la rinuncia a sostenere i salari divorati dall'inflazione e la decisione di non contrastare la povertà e non salvare il Servizio sanitario nazionale stanno ulteriormente indebolendo l'economia, lo Stato sociale e la sostenibilità del Paese.

State anche sottovalutando le implicazioni del calo della domanda, ma soprattutto dei consumi, delle famiglie. Aggiungo anche che la mancata possibilità di accesso al mercato del credito, sia per le imprese sia per le famiglie, può avere effetti devastanti in un Paese come il nostro, ad alto debito. Avete programmato un avanzo primario strutturale del 3,2 per cento, che equivale a circa 50 miliardi di tagli che dovete fare nei prossimi anni.

Altro che retorici richiami alla crescita, quando questa è pari allo zero, o proclami per rafforzare il sistema sanitario e sostenere la transizione ecologica. Dimenticate che le regole di bilancio sono un mezzo per raggiungere un fine e non un fine in sé. Se il fine è promuovere la crescita, occorre sostenerla questa crescita, con gli investimenti, tracciando una politica industriale orientata soprattutto all'innovazione.

Il caso Ilva è l'emblema del fallimento della politica economica del nulla che state portando avanti, con la quale avete rinunciato a tracciare un percorso verso l'innovazione, verso la riconversione di quell'impianto e soprattutto verso la diversificazione industriale di quel territorio, oltre che di quella economica, sociale e culturale.

Per mantenere il debito pubblico su un sentiero sostenibile, quindi, è necessario tracciare nuove rotte, razionalizzando eventualmente la spesa o sostenendo nuove spese produttive, ad alto valore aggiunto. L'assenza di una politica economica e la crescita utopistica dell'1,2 per cento del PIL che avete programmato, quando oggi sappiamo benissimo che sarà al massimo dello 0,7 per cento per il 2024, è

l'esatto contrario di quello che state dicendo sulla crescita economica del Paese.

Questo differenziale produrrà un vuoto di bilancio, che vi costringerà, a partire da giugno, ad approvare una manovra correttiva. Ve lo stiamo già dicendo. Avete portato avanti per mesi la politica del piagnisteo per le risorse che non c'erano. Noi abbiamo avuto il coraggio di presentarvi una contromanovra, in cui vi abbiamo detto dove andare a prendere circa 35 miliardi. Vi sintetizzo alcune di queste misure: la tassazione sugli extraprofitti bancari, annunciata in pompa magna, in conferenza stampa, e poi ritrattata; il recupero, in questo caso del vero buco di bilancio, generato da quella falsa tassazione sugli extraprofitti energetici che ha lasciato Draghi e che voi non avete recuperato; la rinuncia ad estendere il contributo di solidarietà anche ai settori farmaceutici, assicurativo e bellico. Non avete razionalizzato i sussidi ambientalmente dannosi, dove ci sono oltre 22 miliardi su cui si poteva agire.

Non avete aumentato la tassazione sulle transazioni finanziarie, oltre poi a non aver aumentato quella sull'economia digitale. Per non parlare poi della lotta all'evasione fiscale, cui avete completamente rinunciato, introducendo uno strumento, il concordato preventivo biennale, che sarà un fallimento, per come voi stessi lo avete certificato, avendo stimato di poter riscuotere oltre 200 milioni di euro.

Signor Presidente, è sempre più commovente la superficialità del Governo. Vorrei richiamare in particolare le ultime affermazioni che la presidente Meloni ha fatto proprio qui in quest'Aula, vestendo gli improbabili panni dell'economista, quando ha fatto riferimento al rimbalzo del gatto morto. Peccato che il salto della nostra economia sia stato più alto di quello degli altri Paesi europei e che la presidente Meloni questo lo abbia dimenticato; peccato che la crescita economica che abbiamo realizzato ci abbia permesso di essere la locomotiva d'Europa. Mi rivolgo quindi alla presidente Meloni: il gatto non era affatto morto; era vivo e vegeto ed è saltato più degli altri. Adesso invece, secondo gli ultimi dati economici che non sto qui a sintetizzare, il gatto (nero) voi lo avete stecchito su un binario morto.

Signor Presidente, concludo con una citazione di Francesco Petrarca: «Vana è la gloria di chi cerca la fama solo nel luccicare delle parole». (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minasi. Ne ha facoltà.

[MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, con il disegno di legge di bilancio che stiamo per votare si conferma ancora una volta la grande unità di intenti e di azione che caratterizza la nostra maggioranza. Ci rendiamo conto che questo causa non poche preoccupazioni e malumori, espressi in polemiche sterili e maldestri tentativi di generare disaccordi da parte delle opposizioni.

La nostra unità rappresenta però uno dei principali punti di forza di questo Governo, che prosegue, anche con il fondamentale strumento di programmazione economica al nostro esame, sulla strada segnata fin dall'inizio della nostra legislatura, ovvero il sostegno alle famiglie, ai redditi medio-bassi e alle imprese, ancora una volta dimostrando come ciò che conta per noi siano solo le esigenze del Paese reale, senza menzionare gli ingenti investimenti in termini di infrastrutture, nonostante il momento e la prudenza della manovra, perché una finanziaria senza investimenti non ha visione.

Uno dei fronti principali su cui agiamo è il lavoro, attraverso un pacchetto di misure che prevede interventi variegati, utili a offrire nuove opportunità e liberare nuove risorse in un mercato che finora è stato soffocato da tassazione, da burocrazia e da decisioni politiche miopi e vessatorie nei confronti degli operatori, siano essi datori di lavoro o lavoratori, che finora hanno avuto solo l'effetto di contrarre l'occupazione e accrescere la povertà. Certo, anziché limitarci a distribuire sussidi improduttivi, che sarebbe stato molto più facile anche per noi, stiamo costruendo le basi migliori per creare sviluppo e posti di lavoro, che è quello che abbiamo promesso fin dal nostro insediamento e su cui stiamo puntando già da tempo.

Ecco allora che alle misure varate già nei mesi scorsi questa manovra ne aggiunge altre altrettanto importanti. Parto dal *bonus* assunzioni, un provvedimento voluto in particolare dalla Lega, per il quale le agevolazioni per le assunzioni non consistono più in una semplice decontribuzione INPS, com'è stato finora, ma in una maxideduzione del costo del lavoro del 120 per cento, che aumenta e può arrivare fino al 130 per cento per i nuovi assunti, nel caso di categorie svantaggiate, come gli *under 30*, i percettori di reddito di cittadinanza o le persone con disabilità. Siamo certi che tale strumento

riuscirà a moltiplicare gli occupati, offrendo nuove opportunità alle imprese di creare lavoro e ai lavoratori di trovare un impiego.

Sempre nell'ottica di aiutare il lavoro, manteniamo il taglio del cuneo fiscale del 7 e del 6 per cento, rispettivamente per i dipendenti fino a 25.000 e a 35.000 euro, destinando a questa misura 10 miliardi, con aumenti in buste paga che vanno dagli 80 ai 100 euro al mese, che per i nostri avversari, evidentemente abituati a introiti ben più ghiotti, sono briciole, ma che invece per milioni di lavoratori che ne continueranno a beneficiare rappresentano un aiuto importante per poter arrivare a fine mese con un po' più di serenità.

Continuiamo poi a detassare i premi aziendali e i *fringe benefit* fino a 2.000 euro per chi ha figli a carico, alzando da 258 a 1.000 euro la soglia esentasse per tutti gli altri; beneficio che, se usato in maniera intelligente da aziende e lavoratori, investendo sul *welfare* aziendale, può dare un ulteriore respiro sia al tessuto imprenditoriale sia alle famiglie dei lavoratori. Rendiamo poi strutturale un'altra misura particolarmente utile al popolo delle partite IVA, il cosiddetto bonus 800, cioè l'indennità di continuità reddituale per gli autonomi, che, come sappiamo, agisce da ammortizzatore sociale per chi registra un forte calo di fatturato, entro i 12.000 euro di reddito, e grazie al quale le partite IVA accedono a una sorta di cassa integrazione, da 258 a 800 euro a seconda dei casi. Ciò in alcune condizioni diventa fondamentale per il proprio sostentamento, in un momento critico come quello che stiamo vivendo attualmente.

Come intervento di grandissimo impatto, dopo anni di immobilismo, mettiamo finalmente mano ai contratti del pubblico impiego, con un rinnovo da 5 miliardi per la pubblica amministrazione e di 2,5 miliardi per il personale medico sanitario, fondi che in buona parte confluiranno in aumenti retributivi. Credo che questo possa essere un grande successo per il Governo, che interviene dove gli altri finora non avevano fatto nulla. Sorvolo sulle pensioni, su cui interverremo in maniera più incisiva prossimamente. Qui voglio soltanto dire che le critiche arrivate da più parti e gli scioperi orditi dai sindacati erano ancora una volta solo una strumentale opposizione politica, perché nulla di quello che è stato paventato è accaduto. Abbiamo mantenuto opzione donna, quota 103 e l'Ape sociale; abbiamo rinnovato e confermato la rivalutazione al 100 per cento per gli assegni fino a quattro volte il minimo.

Mi voglio soffermare sulle tante misure di valenza sociale: manteniamo la *social card*; prevediamo il *bonus* per le mamme lavoratrici con almeno due figli, che vedranno aumentare la busta paga al netto; diamo un respiro alle donne sulla conciliazione vita-lavoro, con il congedo parentale e il *bonus* per gli asili nido; istituiamo il fondo per il contrasto al disagio abitativo e aumentiamo di 282 milioni di euro il fondo per la prima casa. Si tratta di un pacchetto di provvedimenti che inciderà positivamente sulla vita delle famiglie.

Voglio chiudere con le misure previste per il Sud, in particolare il *bonus* macchinari per l'acquisto di beni strumentali per gli stabilimenti produttivi collocati nel Mezzogiorno, misura che si aggiunge all'importantissimo quadro di provvedimenti introdotto dal decreto Sud. Vi è poi ovviamente il finanziamento per il Ponte sullo Stretto, che consentirà l'approvazione da parte del CIPES del progetto definitivo e l'avvio dell'opera nei tempi previsti e voluti dal ministro Salvini, cioè entro il 2024.

Alla luce di questa sintesi, peraltro non completa, credo che il Governo raggiungerà ottimi risultati, nonostante il momento e la prudenza del caso. Voglio quindi ringraziare il presidente Meloni, i vice presidenti Salvini e Tajani, il ministro Giorgetti, tutti i Ministri e tutta la Commissione per il lavoro straordinario compiuto fino a ora, che ovviamente non si ferma qui. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

***VERDUCCI (PD-IDP).** Signora Presidente, noi pensiamo che la manovra di bilancio che il Governo Meloni ha imposto faccia male al nostro Paese: è una manovra cinica, senz'anima, fatta di tagli, di inganni e di mance, di giochi di prestigio e di sotterfugi a danno di tutti, ma soprattutto di chi è più debole, di chi è senza difesa. Non c'è protezione in questa manovra per chi è in difficoltà. Questa, Presidente, è la legge di una destra che non ha nulla di sociale, ma è una destra delle diseguaglianze e il cui sottotesto è il seguente: ognuno si arrangi da solo (*Applausi*).

Non è questa, signori del Governo, la nostra idea di società. Per questo abbiamo contrastato il disegno di legge di bilancio in discussione e per questo continueremo a farlo con tutta la forza e la

determinazione necessarie.

Avete imposto un disegno di legge di bilancio senza discussione, mortificando il Parlamento, annunciando tempi *record*, invece poi arrivando sull'orlo dell'esercizio provvisorio, che è come dire sull'orlo del dissesto. Ci avete condotto a questo perché siete divisi, anche se non lo date a vedere, perché siete arroganti - e questo si comincia a vedere - e perché siete sotto scacco dei mercati e delle agenzie di *rating*, e questo si vede benissimo. (*Applausi*). La vostra ossessione è stata non sfigurare davanti alla finanza internazionale: avete fatto una manovra che forse potrà piacere a qualche circuito d'*élite*, ma che sicuramente non potrà piacere agli italiani.

In questa manovra non ci sono investimenti; è una manovra cieca, senza un'idea di futuro. Non c'è niente per il lavoro, quello da difendere e quello da creare; non c'è niente per le imprese, che sono la nostra spina dorsale, altro che la vostra retorica sul *made in Italy*. Non c'è nulla per la crescita, mentre il Paese è fermo, è in stagnazione. È una visione d'Italia distorta, che ingigantisce disparità e discriminazioni.

Con questa manovra voi mettete a rischio il Servizio sanitario pubblico nazionale. Continuate a riempirvi la bocca dicendo di aver aumentato i fondi, ma è solo propaganda e lo sapete bene, perché i vostri stanziamenti per la sanità non riescono a compensare né l'aumento dell'inflazione, né il crollo del prodotto interno lordo e questo significa che la sanità pubblica sarà tagliata. Voi lo sapete, ma non siete intervenuti. Continuate a raccontare la favola del *record* di risorse e invece lasciate che venga colpita, che venga smantellata la sanità pubblica. Eppure, come sapete, nel nostro Paese ci sono migliaia e migliaia di persone che non riescono a curarsi, che non possono curarsi perché i tempi di attesa sono troppo lunghi, anche per le visite urgenti, anche per gli esami oncologici, quelli che sono indispensabili, quelli che significano la vita. Tante persone rinunciano a curarsi perché non hanno i soldi necessari per andare dal privato, per saltare la fila. Presidente, noi rifiutiamo questa idea di società dove chi ha i soldi può curarsi e dove chi invece non li ha è lasciato solo in un'attesa senza possibilità. (*Applausi*).

Presidente, non si può accettare che nel presente disegno di legge di bilancio non ci sia nulla sulle grandi sfide del nostro tempo: innanzitutto la tutela del lavoro e dei lavoratori dentro la grande trasformazione digitale, ecologica, tecnologica che viviamo e che rischia di scaricarsi sui più deboli.

In Italia ci sono milioni di lavoratrici e di lavoratori poveri che si spaccano la schiena e l'anima, che fanno più occupazioni contemporaneamente per arrivare alla fine del mese, per provare a mettere qualcosa da parte, ma in questa legge per loro non c'è nulla. Non c'è nulla perché questa destra ha voluto affossare la nostra battaglia di civiltà per il salario minimo, tradendo l'attesa di oltre 3,5 milioni di lavoratori poveri. Perché sotto i 9 euro l'ora non è lavoro, ma è sfruttamento. (*Applausi*). Oggi c'è in Italia una miriade di persone costrette a lavorare per 4 o 5 euro l'ora, che non riesce, non può riuscire a pagare bollette, affitti, un mutuo. In questa legge non c'è niente contro il caro-vita. Ci sono però molti soldi, miliardi per un'opera che tutti sanno che non si farà mai e dei cui appalti miliardari saremo costretti, un domani, a pagare penali miliardarie come ai tempi del Governo Berlusconi. Mi riferisco - tutti lo sapete - al Ponte sullo Stretto, un'opera sbagliata che impatta su un ecosistema fragilissimo e che nessuno effettivamente vuole, all'infuori del capriccio del vice *premier* Salvini, tanto che ci sono manifestazioni anche con la presenza di sindaci siciliani che chiedono di fermarsi. E invece no, la propaganda del Governo non si ferma. E dove prende il Governo i soldi per far partire gli appalti del Ponte, per alzare gli stipendi ai *manager* del Ponte, come avete già fatto? Prende i soldi da chi è più debole: voi togliete miliardi di risorse già stanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, che sono risorse per la lotta alla povertà, per l'inclusione sociale, per la casa, per l'acqua, per l'edilizia popolare, per le infrastrutture territoriali, per i lavori pubblici, per il lavoro. Ebbene, da oggi quelle risorse non ci sono più e questo è pazzesco.

Presidente, non c'è nulla in questa legge sulle calamità naturali. Non c'è praticamente nulla sui crateri sismici. Voi voltate le spalle a intere comunità di un entroterra senza servizi a cui avete negato la zona economica speciale (ZES), a cui state negando la possibilità di una ripartenza. Non c'è futuro in questa manovra, non c'è nulla per le nuove generazioni, nulla per la scuola, per l'infanzia, nulla per gli asili nido. Tranne in realtà per un unico asilo nido, uno soltanto, quello del Comune di Montereale

Valcellina, vicino Pordenone. Con tutto il rispetto per Montereale, un unico asilo nido e zero fondi per gli asili nido in tutta Italia dice quanto sia grottesca e inquietante questa manovra. (*Applausi*).

Non c'è nulla contro la povertà educativa, nulla per l'indennità di discontinuità ai lavoratori della cultura, tra i più precari, che noi avevamo pensato come strumento di *welfare* universale e voi avete mortificato a mancia offensiva per pochi, a fronte di molti tagliati fuori. Non c'è nulla per l'università, la ricerca e il diritto allo studio; nulla per dare attuazione al contratto di ricerca, che è stata una conquista storica contro il precariato. Non c'è nulla per il reclutamento di nuovi ricercatori, nulla per permettere alle ragazze e ai ragazzi delle famiglie che non sono agiate di continuare a studiare, di scommettere sul proprio talento, di inseguire i propri sogni. Di quale merito parlate allora? Voi che avete inserito la parola «merito» nel titolo di un Ministero poi permettete solo ai ricchi di studiare. La vostra è una gara truccata. Non avete rifinanziato il Fondo per gli affitti, eppure sapete che ci sono studenti in tenda da mesi negli atenei di tutta Italia che protestano, perché è diventato impossibile riuscire a pagare le spese di un posto letto, quelle della mensa, dei libri, dei trasporti, in un Paese come il nostro dove le tasse universitarie sono tra le più alte d'Europa e dove non esiste un *welfare* studentesco. Il nostro è un Paese dove i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi - lo dice la nostra Costituzione - devono poter andare avanti e invece si vedono preclusa la possibilità di una borsa di studio per mancanza di risorse, un Paese dove la dispersione e l'abbandono scolastico e universitario sono un macigno troppo grande per la vita di troppi ragazzi.

Non c'è niente in questa legge che parli di emancipazione e di futuro, niente che parli ai bisogni e alle aspettative che sono fuori da quest'Aula; fuori di qui c'è un mondo che avete tradito. Avevate promesso in campagna elettorale più pensioni e invece attaccate le pensioni, in particolare quelle delle donne e dei dipendenti pubblici. Non c'è nulla per la non autosufficienza e questo è tremendo. Alzate l'IVA sui beni di prima necessità come gli assorbenti o i pannolini per i neonati, mentre l'avevate abbassata sulla chirurgia estetica.

Il vostro è un mondo fuori dalla realtà - Presidente, ho concluso - è propaganda fasulla, carta straccia. Avete bocciato tutti i nostri emendamenti senza nemmeno discuterli, ma noi continueremo a batterci per un'idea di Paese alternativa alla vostra, dove nessuno sia lasciato solo, dove tutti abbiano la possibilità di realizzare il proprio progetto di vita. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gelmetti. Ne ha facoltà.

[GELMETTI](#) (*FdI*). Signor Presidente, come membro della Commissione bilancio mi sembra doveroso ringraziare tutti i rappresentanti dei partiti che ne fanno parte, sia di opposizione che di maggioranza, e in particolar modo i tre relatori. Un ringraziamento speciale va al presidente Calandrini che ha saputo condurre la Commissione in modo ordinato nella discussione di un provvedimento che - ve lo assicuro - non è stata semplice, sia nella forma che nella modalità.

Purtroppo però vorrei segnalare un fatto increscioso che prima il senatore Liris ha tentato di accennare. Alcuni quotidiani hanno voluto fare un attacco diretto al Vice Presidente della Commissione, pensando di essere spiritosi, ma hanno mancato di rispetto a una Commissione, hanno mancato rispetto a tutti i commissari, hanno mancato di rispetto all'istituzione che è la Commissione bilancio. (*Applausi*). Questo - secondo me - è un fatto molto grave che non deve più verificarsi.

Qualcuno, dai banchi dell'opposizione, diceva che il Governo lavorava col favore delle tenebre per scrivere questa manovra. Però io, sommessamente, vorrei ricordare che negli anni in cui noi eravamo all'opposizione e qualcun altro - penso al Partito Democratico, ma soprattutto ai 5 Stelle - era al Governo, le leggi di bilancio non è che eccellessero per organizzazione e tempistiche. Se dobbiamo guardare alla legge di bilancio del 2021, il provvedimento è arrivato al Senato il 29 dicembre, praticamente a un giorno dalla scadenza e proprio a un passo dall'esercizio provvisorio che da sempre, da quando stiamo trattando il tema della manovra, il senatore Patuanelli minaccia come uno spauracchio continuo e permanente. Sempre nella discussione della legge di bilancio 2021, il Presidente della Commissione pentastellato si diceva mortificato per il fatto che la Commissione non fosse riuscita a dare il mandato al relatore, anche questo per tempistiche e modalità, e sicuramente non per grande efficienza nella gestione della discussione della legge di bilancio. Potrei continuare con tanti altri esempi. Quindi, io non vorrei parlare di questo, cioè avere un confronto tra maggioranza e

opposizione su questi temi, perché secondo me non ne uscite bene.

Se vogliamo fare un discorso serio e costruttivo sulle fragilità dei Regolamenti parlamentari, sulle carenze nell'ammodernare la macchina dello Stato portandola verso l'efficienza e la semplificazione, superando il monocameralismo alternato, noi di Fratelli d'Italia siamo pronti a discutere di questi temi, perché abbiamo il senso dello Stato. (*Applausi*). Il Governo sta mettendo in campo degli interventi costituzionali per migliorare la macchina organizzativa. Cambiare il bicameralismo paritario, rafforzare la stabilità del Governo e il sistema delle garanzie possono aiutare l'Italia ad essere più libera, più forte e più prospera, ed è in questa direzione che il presidente Giorgia Meloni sta guidando il Governo dell'Italia.

Il provvedimento di cui stiamo disquisendo e che ci accingeremo a votare in questi giorni ha subito pochissime variazioni rispetto all'approvazione fatta il 16 ottobre nel Consiglio dei ministri. I principali temi e punti di riferimento con cui è stata scritta la manovra sono la prudenza, la responsabilità e soprattutto il senso di realtà con cui stiamo vivendo. C'è stata una completa discontinuità rispetto al passato. È una questione di mentalità, di approccio diverso che abbiamo noi nell'affrontare i temi che riguardano i cittadini italiani. Però in questo anno, analizzando un po' l'andamento della macroeconomia, l'Italia sta andando bene, perché la Borsa affari sta ottenendo risultati che non faceva da anni (*Applausi*); il PIL italiano cresce di più di quello tedesco e francese (*Applausi*), che devono essere i nostri punti di riferimento, il *benchmark*.

Nella legge di bilancio, come promesso agli italiani - per noi per le promesse vanno mantenute - abbiamo ridotto il cuneo fiscale, perché riteniamo che il fisco debba essere equo. Quindi sono stati messi 10 miliardi in manovra a tal fine. Il tutto sempre in un contesto difficile. È inutile che ci dite che noi ci aggrappiamo alle solite congiunture internazionali, perché queste congiunture ci sono e con esse dobbiamo fare i conti. Sì, ci sono due guerre, l'aumento dei costi delle materie prime e quant'altro, ma esistono anche delle problematiche interne con cui dobbiamo fare i conti. È inutile che il MoVimento 5 Stelle continui a decantare il superbonus. Per noi il superbonus oggi è una zavorra indicibile: è costato 120 miliardi alla Nazione e per i prossimi cinque anni dovremo accantonare 20 miliardi all'anno. Si tratta di cifre importanti: in una manovra che gira attorno ai 28 miliardi, 20 miliardi accantonati rappresentano una percentuale importante di quella che potrebbe essere una manovra finanziaria. È un'eredità pesantissima quella che i Governi giallorossi ci hanno lasciato.

Fa specie poi leggere che l'INPS di recente ha chiarito che il provvedimento del superbonus ha attivato solo 1.500 contratti di lavoro. Se facessimo una semplice e banale divisione, vorrebbe dire che avremmo speso 22,6 milioni di euro per contratto: una cosa fallimentare, credo. Mi rivolgo, per il suo tramite, signor Presidente, al senatore Turco, che non vedo presente. Non citerei tanto Keynes, ma chiederei alla Guardia di finanza quanti sono i miliardi di truffe che il superbonus purtroppo ha certificato (*Applausi*). Si tratta di 12 miliardi, certificati; vuol dire che potrebbero essere più del doppio. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatrice Pirro.

GELMETTI (*Fdl*). Poi, sempre dei banchi dell'opposizione, signor Presidente, ci viene detto che noi non abbiamo una visione, che questa manovra non sostiene l'economia.

Bisogna avere una visione complessiva. Non possiamo analizzare solo la manovra del 2024, perché la manovra poi ha dei collegati. Ad esempio, abbiamo appena votato il decreto fiscale. Poi, grazie anche al Governo Meloni, cara opposizione, siamo riusciti ad andare a ridiscutere i parametri e gli obiettivi del PNRR. Voi avevate detto che era una cosa impossibile da fare: noi li abbiamo ridiscussi e li abbiamo portati a casa. (*Applausi*).

Per le imprese, grazie al PNRR ridiscusso, il Governo e quindi il Ministero delle imprese e il Ministero dell'agricoltura potranno utilizzare, per il rilancio dell'economia, più di dodici miliardi. Signor Presidente, la manovra non va dunque vista solamente coi conti legati alla legge di bilancio 2024, ma va analizzata nel suo complesso, perché un Governo, uno Stato che è stratega, deve saper muovere su più livelli.

I relatori hanno raccontato ed elencato tutti gli obiettivi che questa manovra ha raggiunto, ma ci tengo a raccontare un obiettivo che ho seguito io personalmente, insieme ai colleghi Nocco, Tosato e

Pirovano. È l'obiettivo di non far passare un terribile Natale a centinaia di famiglie che lavorano nei poligrafici. Siamo riusciti a trovare le risorse, risorse importanti, per portare al pensionamento diverse centinaia di lavoratori nel settore dei poligrafici.

Questo obiettivo lo abbiamo raggiunto con un lavoro di squadra nel centrodestra, con l'aiuto anche dell'UGL, che ci ha supportati, ma mancando qualche attore importante nel settore sindacale. La CGIL, ad esempio, per questo settore non si è stracciata le vesti, non ha fatto attività di *moral suasion*. Forse era più intenta a firmare contratti di lavoro che sono ben al di sotto i 9 euro, piuttosto che sostenere lavoratori in difficoltà e che rischiavano di passare un Natale terribile.

Sulla sanità, signor Presidente, prima il collega Lombardo ha parlato del fatto che noi ci vantiamo di aver raggiunto il *record* storico in valore assoluto e, giustamente, ci ha fatto notare che esiste l'inflazione. Intanto, c'è da dire che l'inflazione, col Governo Meloni, si è ridotta e di gran lunga. Ciò vuol dire che l'attività fatta paga e che i cittadini italiani possono stare più sereni.

Ma non possiamo analizzare quanto detto dal collega Lombardo, signor Presidente, in modo così generale e generalista. Rispetto, infatti, ai 119 milioni che venivano messi dal Ministro della salute nei precedenti Governi - penso al 2019, quando c'era un Ministro che si chiamava Speranza - i 14 miliardi che ha messo il Governo Meloni sono ben oltre quella che è l'inflazione. Quindi, rassicuro il collega Lombardo. Questo disegno di legge di bilancio getta le basi per rilanciare la nostra Nazione.

Noi di Fratelli d'Italia siamo molto ottimisti che questa sarà una legge di bilancio, che - letta nel suo complesso - avrà la possibilità di riportare l'Italia protagonista sugli scenari internazionali, com'è protagonista il nostro *Premier*. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

Questo è l'ultimo intervento in discussione generale questa sera. (*Brusio*). Se non volete ascoltare, vi invito ad uscire dall'Aula.

CAMUSSO (PD-IDP). Presidente, colleghi, mi sono molto interrogata sul valore e il senso che ha questa discussione, che dovrebbe essere una delle discussioni più alte del Parlamento, perché stiamo discutendo della legge di bilancio e quindi delle scelte che si fanno per il Paese. Sono abituata, per la mia storia personale, a ragionare sempre su che cosa si prospetta per il Paese, a partire da un tema che si chiama il lavoro: se dalle scelte che si fanno i lavoratori e le lavoratrici, ma da questo punto di vista anche la qualità delle imprese, avranno degli effetti positivi oppure no.

Vorrei partire da un tema su cui, come Assemblea, non molto tempo fa ci siamo tutti insieme impegnati. Discutevamo dell'ennesima strage sul lavoro e abbiamo detto che quella era una priorità per il nostro Paese e per il Parlamento, perché quasi tre morti al giorno sul lavoro non sono sopportabili. Vorrei dire a tutti noi che gli infortuni quest'anno hanno già raggiunto il mezzo milione. Allora forse uno si aspetta che nella legge di bilancio ci siano delle risposte non emergenziali, perché la legge di bilancio non è l'ennesima emergenza su cui decretate ogni giorno, ma di prospettiva. Mi sovviene che c'era un emendamento che proponeva, sulla base delle risorse già esistenti all'INAIL - e quindi senza neanche pretendere che ci fossero chissà quali investimenti - di provare a costruire una relazione con quelle imprese che, occupandosi di digitale, di strategie della robotica e di nuova transizione digitale, investissero sul fatto che il digitale fosse utilizzato per garantire la sicurezza dei lavoratori. Una piccola cosa di prospettiva, che però aveva al centro il fatto che per noi, per il Parlamento italiano, difendere la vita dei lavoratori dovrebbe essere un obiettivo quotidiano. (*Applausi*). Eppure, avete detto di no. Guardate: ho anche il sospetto che non l'abbiate neanche letto l'emendamento, che non abbiate neanche provato a capire che cosa c'era dentro quella proposta e se era forse ragionevole dedicare un afflato unitario a dei lavoratori che non sanno se torneranno a casa la sera dal lavoro. Anche perché - confesso che mi stupisce - ho avuto la sensazione che la parola del Ministero del lavoro non fosse importante in questa discussione sulla legge di bilancio, altrimenti forse avrebbe dato delle motivazioni per non farlo.

Ho sentito molto discutere in questo periodo di un tema giustissimo per il nostro Paese che si chiama natalità e che si chiama anche tenuta del sistema di *welfare* e del sistema previdenziale, in ragione del fatto che il Paese per fortuna ha una maggiore aspettativa di vita, ma ha pochissime nascite. Eppure, ho visto solo provvedimenti che riguardano famiglie che hanno già dei figli. Forse, se dobbiamo

occuparci di natalità, dobbiamo occuparci di costruire le condizioni perché altre famiglie provino a fare dei figli, perché altrimenti la situazione non si muove. (*Applausi*).

Vorrei ricordare a tutti noi che qualche giorno fa abbiamo analizzato - anzi ha analizzato l'Istituto - le ragioni delle dimissioni volontarie. Siamo di nuovo dinanzi al fatto che ci sono più di 40.000 lavoratrici che hanno dato le dimissioni perché non potevano conciliare la loro vita personale e il rapporto di lavoro. Anche qui c'è una piccola cosina che vi abbiamo proposto: perché non diciamo che per quelle lavoratrici, quando denunciano il fatto che non sono in grado di conciliare, possono avere una sede - sono le sedi degli Uffici regionali del lavoro - in cui provare a costruire con le aziende delle forme di flessibilità che permettano loro di continuare a lavorare?

Altrimenti quella lavoratrice dovrà scegliere, un minuto dopo, se potrà fare un altro figlio oppure se non potrà più farlo. Ed è così che ammazziamo la prospettiva e la volontà delle lavoratrici e delle donne di essere madri.

Lo stesso vale per i congedi paritari. Ci avete provato a dedicare un occhio? Avete provato a ragionare se dentro quella scelta c'era una risposta positiva che provava a redistribuire un carico del lavoro di cura che, se non si redistribuisce, rende sempre più difficile il nostro *welfare*? Abbiamo provato a ragionare - e lo diciamo molte volte rispetto a questa manovra - sul fatto che guardare la prospettiva vuol dire anche guardare che cosa facciamo di un sistema produttivo industriale che è in grande difficoltà. Ilva di Taranto, Stellantis, oggi un *call center* di quasi 500 dipendenti in Calabria: ci sono migliaia di crisi aziendali, ci sono settori che sono stati strategici per il nostro Paese e che oggi non hanno una risposta. E non c'è una scelta dal punto di vista degli investimenti, ma non c'è una scelta neanche dal punto di vista della protezione di quei lavoratori di fronte ai processi di ristrutturazione e alle preoccupazioni che ci sono.

Capisco che ci sia un giusto entusiasmo perché finalmente abbiamo dato una risposta ai lavoratori poligrafici. Vorrei dire che c'era un nostro emendamento che diceva quella cosa e, quindi, non capisco perché venga rinfacciata all'opposizione. Ma non ci sono solo i lavoratori poligrafici in questo Paese. Quando si danno risposte solo per alcuni settori e per altri non si danno, in realtà si determinano delle disuguaglianze e non delle risposte positive. (*Applausi*).

Ed è la cosa che vi dico sui lavoratori fragili. Capisco che volete far finta che il Covid non ci sia, che volete far finta che siamo tutti in salute e che non ci siano più problemi, ma - ahimè - ci dicono altre cose gli ospedali e le terapie intensive. E allora davvero mi domando: qual è la crudeltà che vi porta a pensare che quei lavoratori dobbiamo esporli al fatto che possano ammalarsi, ma anche qual è il risparmio che pensate di avere da tutto questo? Certo, non spenderete per fargli avere le condizioni di lavoro agile e le condizioni per poter rimanere a casa e non contagiarsi, ma spenderete quelle risorse in sanità, rendendo ancora più difficile un sistema sanitario cui continuate a tagliare le risorse. (*Applausi*)

Ci sono delle cose che davvero non mi riesco a spiegare. Non me le riesco a spiegare, perché non sono delle domande che richiedono chissà quale ammontare di risorse; richiedono in realtà molto meno di quello che richiede il sogno del Ponte sullo Stretto di Messina, che non è necessario e che invece distoglie tante risorse che farebbero tanto bene a tante persone.

Avete detto che ci sono grandi risposte per il lavoro. Vorrei dirvi che, per un lavoratore italiano, la busta paga di dicembre e la busta paga di gennaio saranno uguali. Un lavoratore italiano nel 2024 non avrà un euro in più di quello che ha avuto nel 2023 per vivere. Non gli avete aumentato la retribuzione: avete solo scelto che il cuneo continuasse a essere una norma che viene prorogata di tempo in tempo, per rivenderla ogni volta, ma non aumentate le retribuzioni dei lavoratori. Lo dico anche rispetto al modo in cui state utilizzando i contratti nella pubblica amministrazione, dove non contrastate la precarietà - per carità - perché è bene che le amministrazioni locali non siano nelle condizioni di lavorare bene per il PNRR. Ma, nello stesso tempo, quei contratti sono dovuti; non è una vostra libera iniziativa di soddisfare le condizioni dei lavoratori. (*Applausi*). I contratti sono dovuti e voi dovrete saperlo, visto che avete esattamente usato i contratti di lavoro come arma per dire "no" al salario minimo. E allora aumentateli quei contratti di lavoro e, quando dite che ci sono organizzazioni sindacali che firmano contratti troppo bassi, vorrei dirvi: date uno sguardo alle pubbliche

amministrazioni, date uno sguardo a quali appalti hanno e a quanto pagano per quelle retribuzioni. Vado a concludere, Presidente. Non parlo delle pensioni, su cui ci sarebbero molte cose da dire. Una cosa però credo sia necessaria: ci avete raccontato che voi sì che avreste mandato i lavoratori e le lavoratrici in pensione con quarantuno anni di contributi. I medici vi ringraziano, perché sono a quarantasei con il vostro provvedimento. (*Applausi*).

Ma vorrei chiudere su una cosa, perché oggi è una giornata strana. È una giornata in cui non si risponde ai lavoratori dell'Ilva di Taranto, ma in un tribunale di Roma arriva la sentenza dopo l'assalto alla sede della CGIL dell'ottobre 2021. (*Applausi*).

Noi siamo contenti che ci sia stata giustizia, esattamente perché un giudice c'è. Ma vorremmo dire al Governo tramite lei, signora Presidente, e a tutto il Senato che troviamo un po' sconvolgente che in un anno in cui abbiamo trovato nuovi reati e pene aumentate, in cui sembrava che ci sarebbe stata qualunque forma d'ordine necessario, si possa fare il saluto romano in un'aula di tribunale per contestare una sentenza. Io mi auguro che si apra un'indagine su quello che è successo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

NATURALE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (*M5S*). Presidente, continua questa giornata fiume di interventi delusi per quanto è stato fatto nel disegno di legge sul *made in Italy* e adesso che si è aperta la discussione generale sul disegno di legge di bilancio.

Parlare di turismo e di promozione significa parlare di infrastrutture, di sicurezza, di viabilità utile, e quindi significa parlare di strade. Invece ci troviamo di continuo davanti a interruzioni della normale viabilità, di una sana viabilità. Non siete riusciti a ridurre le accise sul carburante e non siete nemmeno riusciti a ridurre i tempi di manutenzione delle strade e delle autostrade, caratterizzate da continue interruzioni che rendono il transito insicuro e anche oneroso, perché si è costretti a fare deviazioni che, oltre a richiedere più tempo, richiedono anche più carburante. I pendolari sono costretti a giri di fortuna anche improvvisati e, quindi, a trovarsi in situazioni davvero pericolose. Si viene quindi meno al risparmio e alla sicurezza.

Vorrei attenzionare la manutenzione della galleria Passo del Lupo tra la Puglia e il Molise, che va avanti da quest'estate e non si sa se riaprirà entro quest'anno. I pendolari sono davvero allo stremo perché sono costretti a prendere l'autostrada, quindi aumentando i costi, o una strada provinciale interna in zone di montagna, che questo inverno sarà anche doppiamente pericolosa vista la possibilità di neve e ghiaccio.

Vorrei quindi sollecitare il Governo e tutti i miei colleghi ad attenzionare una velocizzazione dei lavori di manutenzione, perché è impossibile continuare con continue interruzioni. Le autostrade sono impercorribili, i tempi sono davvero troppo lunghi e allora staniamo fondi per la manutenzione delle strade, perché questo significa davvero parlare di promozione territoriale, di *made in Italy*, di turismo e quindi di benessere per tutti i cittadini italiani. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 21 dicembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 21 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 20,33*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* (**958**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

PRINCÌPI E OBIETTIVI

Art. 1.

Approvato

(Principi generali)

1. La presente legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

1.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «produzioni di eccellenza,» inserire le seguenti: «l'ecoinnovazione,».

1.2

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «non solo a fini identitari, ma anche».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Obiettivi e ambiti di intervento)

1. Le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, orientano la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del *made in Italy* nel mondo, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche nonché del turismo. Le attività di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nel quadro delle linee guida e di indirizzo strategico definite dalla cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Le misure di promozione e di incentivazione sono coerenti con i principi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione e l'ecoinnovazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e a rendere più efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attività, nonché con i principi dell'inclusione sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e della non discriminazione tra le imprese.

EMENDAMENTI

2.1

[Fregolent](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «del made in Italy» con le seguenti: «della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane».

Conseguentemente, nel testo del disegno di legge, sostituire le parole «made in Italy», ovunque ricorrano, ad eccezione dei casi in cui costituiscano parte integrante della denominazione dell'omonimo Dicastero, con le seguenti: «promozione delle produzioni ed eccellenze italiane».

2.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «sono coerenti con i principi» con le seguenti: «sono coerenti con la transizione energetica e con i principi».

2.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «di sostenibilità ambientale» inserire le seguenti: «e di decarbonizzazione».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Giornata nazionale del made in Italy)

1. La Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del *made in Italy*, al fine di celebrare la creatività e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e i luoghi di produzione e di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani.

2. Per celebrare la Giornata nazionale del *made in Italy*, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, comprese l'Associazione marchi storici d'Italia e le associazioni operanti nel settore del *design*, anche industriale, iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del *made in Italy*.

3. La Giornata nazionale del *made in Italy* non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

3.1

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «e i comuni» con le seguenti: «, i comuni, e tutte le rappresentanze diplomatico-consolari, in collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con le camere di commercio all'estero.»

3.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e valutando di associare alla creatività, anche la sostenibilità sociale, ecologica ed economica».

TITOLO II

CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI

Capo I

MISURE GENERALI

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Fondo nazionale del made in Italy)

1. Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo nazionale del *made in Italy* », con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

a) hanno sede legale in Italia;

b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

6. Per il pagamento delle commissioni spettanti al gestore individuato ai sensi del decreto di cui al comma 3 per le attività svolte è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «obiettivi di politica industriale ed economica nazionale» con le

seguenti: «obiettivi climatici dell'Unione europea e la conseguente politica industriale nazionale».

4.2

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «anche in riferimento» *inserire le seguenti*: «allo sviluppo della filiera nazionale nel settore delle energie rinnovabili nonché».

4.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «in mercati regolamentati,» *inserire le seguenti*: «e di altre società di capitali».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì specifiche priorità di investimento da parte del Fondo di cui al comma 1, nel capitale delle piccole e medie imprese nonché delle *start-up* innovative aventi sede legale ed operativa in uno dei comuni che rientrino nella definizione di "periferico" o "ultraperiferico", così come richiamata dalla "Strategia Nazionale Aree Interne - SNAI" per il ciclo di programmazione 2021/2027, ovvero aventi sede legale ed operativa in uno dei comuni ubicati nelle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012.»

4.5

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «in forma cooperativa,» *inserire le seguenti*: «nonché nel capitale di società a responsabilità limitata,».

4.6

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sede legale» *inserire le seguenti*: «e operativa».

Conseguentemente:

a) *dopo la lettera a), inserire la seguente*: «a-bis) la cui produzione è localizzata in Italia»;

b) *all' articolo 37, comma 1, e ovunque ricorrano, dopo le parole*: «sede legale e operativa in Italia» *inserire le seguenti*: «e la cui produzione avvenga su territorio italiano».

4.10

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) non partecipano agli investimenti e non operano in settori che riguardano direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti.».

4.7

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «**previa consultazione delle associazioni di categoria** e dei soggetti maggiormente interessati dalle disposizioni di cui al comma 1.».

4.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

4.9

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere coerenti ed integrate con la disciplina di altri fondi già esistenti.».

G4.100

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" (AS 958);

premesso che:

il sistema manifatturiero italiano ha subito negli ultimi anni un'importante trasformazione, anche per effetto di accadimenti che hanno segnato l'attuale quadro economico del Paese, dalla crisi energetica, alla guerra in Ucraina;

il presente di disegno di legge, alla luce dell'attuale contesto economico, si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi funzionali alla crescita dell'eccellenza del *made in Italy* in diversi i comparti economici del Paese;

in Italia una quota consistente di imprese ha avviato importanti processi di ristrutturazione. Si tratta di imprese sane, innovative e internazionalizzate, che pur avendo raggiunto un buon livello competitivo, si scontrano con le problematiche strutturali del sistema produttivo italiano, in primo luogo quelle legate alla fragilità della struttura finanziaria;

tali fragilità sono ancora più marcate in contesti interessati da fenomeni di ricambio generazionale, in cui è richiesta una attenta gestione del passaggio di generazione, finalizzata al superamento di ostacoli di natura burocratica, legislativa, fiscale, e al trasferimento di competenze;

il ricambio generazionale è dunque riconosciuto come un evento critico per la sopravvivenza stessa delle aziende, soprattutto con riguardo alle imprese di piccole e medie dimensioni, tanto che solo 25% di esse sopravvive alla seconda generazione di imprenditori e solo il 13% alla terza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rafforzare le azioni volte ad agevolare il ricambio generazionale all'interno delle imprese, anche attraverso interventi di consolidamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle stesse, affinché tale passaggio possa essere gestito in maniera graduale e pianificata, evitando la dispersione di una parte importante del patrimonio imprenditoriale italiano.

(*) Accolto dal Governo

G4.101

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" (AS 958)

premessi che:

il disegno di legge in esame reca, fra le diverse misure, interventi a favore del comparto agricolo, finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese che operano in determinate settori produttivi del Paese, dall'ortofrutticolo, all'agroalimentare e all'enogastronomia;

l'articolo 19, del decreto -legge 21 marzo 2022, n. 21, ha stabilito la rinegoziazione e ristrutturazione delle esposizioni in essere concesse dagli istituti di credito alle imprese agricole, in forma individuale o societaria, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni;

la suddetta misura consente al debitore di recuperare le condizioni di sostenibilità del debito, evitandone il fallimento e la conseguente uscita dal mercato, con ricadute negative non solo a livello individuale, ma anche sociale ed economico;

la possibilità delle banche di accordare misure di ristrutturazione del credito è fortemente limitata dalla regolamentazione prudenziale applicata agli enti creditizi nell'Unione europea, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;

l'articolo 178 del citato regolamento disciplina il caso di default di un debitore, individuando tra gli elementi da considerare come indicazioni di inadempienza probabile di un debitore, la concessione da parte della banca di una ristrutturazione onerosa che si traduca in una riduzione dell'obbligazione finanziaria a causa della rinuncia o del rinvio del pagamento di capitale, interessi o commissioni; il comma 7, dell'articolo 178, in particolare, demanda all'EBA l'emanazione degli orientamenti sull'applicazione del medesimo articolo 178;

gli orientamenti emanati dall'EBA, EBA/GL/2016/07, delineano un approccio preciso e stringente per le ristrutturazioni onerose ed in particolare individuano una soglia percentuale molto rigida, dell'1 per cento, per il calcolo del valore dei flussi di cassa che fa scattare il default del debitore;

tale soglia limita il perimetro delle possibili concessioni che le banche possono offrire ai propri clienti senza incorrere nella loro classificazione come inadempienti; quest'ultima comporterebbe un serio danno alle imprese, limitandone fortemente le possibilità di accesso al credito;

in passato gli orientamenti EBA sulle moratorie Covid, EBA /GL/2020/02, hanno escluso in via temporanea le misure rientranti nel campo di applicazione del citato regolamento per le esposizioni coperte,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di agire presso le competenti sedi europee, affinché venga promossa una sospensione, alla luce del complesso contesto economico europeo, dell'applicazione degli orientamenti EBA emanati in attuazione dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013, anche al fine di valutare la definizione di un approccio più flessibile con riguardo alla eventuale applicazione di soglie diversificate in funzione della durata del finanziamento.

G4.101 (testo 2)

[Bergesio](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" (AS 958)

premessi che:

il disegno di legge in esame reca, fra le diverse misure, interventi a favore del comparto agricolo, finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese che operano in determinate settori produttivi del Paese, dall'ortofrutticolo, all'agroalimentare e all'enogastronomia;

l'articolo 19, del decreto -legge 21 marzo 2022, n. 21, ha stabilito la rinegoziazione e ristrutturazione delle esposizioni in essere concesse dagli istituti di credito alle imprese agricole, in forma individuale o societaria, per un periodo di rimborso fino a venticinque anni;

la suddetta misura consente al debitore di recuperare le condizioni di sostenibilità del debito, evitandone il fallimento e la conseguente uscita dal mercato, con ricadute negative non solo a livello individuale, ma anche sociale ed economico;

la possibilità delle banche di accordare misure di ristrutturazione del credito è fortemente limitata dalla regolamentazione prudenziale applicata agli enti creditizi nell'Unione europea, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento;

l'articolo 178 del citato regolamento disciplina il caso di default di un debitore, individuando tra gli elementi da considerare come indicazioni di inadempienza probabile di un debitore, la concessione da parte della banca di una ristrutturazione onerosa che si traduca in una riduzione dell'obbligazione finanziaria a causa della rinuncia o del rinvio del pagamento di capitale, interessi o commissioni; il comma 7, dell'articolo 178, in particolare, demanda all'EBA l'emanazione degli orientamenti sull'applicazione del medesimo articolo 178;

gli orientamenti emanati dall'EBA, EBA/GL/2016/07, delineano un approccio preciso e stringente per le ristrutturazioni onerose ed in particolare individuano una soglia percentuale molto rigida, dell'1 per cento, per il calcolo del valore dei flussi di cassa che fa scattare il default del debitore;

tale soglia limita il perimetro delle possibili concessioni che le banche possono offrire ai propri clienti senza incorrere nella loro classificazione come inadempienti; quest'ultima comporterebbe un serio danno alle imprese, limitandone fortemente le possibilità di accesso al credito;

in passato gli orientamenti EBA sulle moratorie Covid, EBA /GL/2020/02, hanno escluso in via temporanea le misure rientranti nel campo di applicazione del citato regolamento per le esposizioni coperte,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di agire presso le competenti sedi europee, affinché venga promossa una sospensione, alla luce del complesso contesto economico europeo, dell'applicazione degli orientamenti EBA emanati in attuazione dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013, anche al fine di valutare la definizione di un approccio più flessibile con riguardo alla eventuale applicazione di soglie diversificate in funzione della durata del finanziamento.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Sostegno all'imprenditorialità femminile)

1. Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 01 del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo è rifinanziato per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

EMENDAMENTI

5.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto

legislativo» *con le seguenti*: «il Fondo a sostegno dell'impresa femminile istituito con la legge di bilancio 2021 di cui all'articolo 1, commi 97-103, legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

5.3

[Fregolent](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024.

3-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Croatti](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche agli articoli 52 e 53 del Codice delle pari opportunità, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Si intende impresa femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna o di *governance* a maggioranza assoluta femminile.";

2. All'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, comma 1, la lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "non inferiore al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al 51 per cento";

b) le parole: "in misura non inferiore ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore alla metà più uno";

c) le parole: "per almeno i due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno la metà più uno".».

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Misure di incentivazione della proprietà industriale)

1. Al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle *start up* innovative e alle microimprese è concesso, per l'anno 2024, il Voucher 3I - Investire In Innovazione. A tale fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024.
2. Il Voucher 3I può essere utilizzato per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e all'estensione all'estero della domanda nazionale.
3. I criteri e le modalità di attuazione del Voucher 3I sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per lo svolgimento delle attività inerenti all'attuazione del Voucher 3I, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite dell'1,5 per cento della stessa.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
5. Il Voucher 3I di cui al presente articolo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

EMENDAMENTI

6.3

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai fini della ricerca applicata alla ecoinnovazione secondo il metodo LCA life-cycle assessment».

6.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 novembre 2019, titolato attuazione della misura agevolativa "Voucher 3I - investire in innovazione" per start-up innovative.».

6.5

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

6.6

[Fregolent](#)

Ritirato

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Osservatorio permanente nazionale ADI Design Index Selezione Compasso d'Oro è riconosciuto quale organo di valutazione e valorizzazione del *made in Italy* nell'ambito della proprietà industriale e della qualità produttiva.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Misure di incentivazione della proprietà industriale e della qualità produttiva)».

ARTICOLI 7 E 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale)

1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
2. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
5. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Capo II

MISURE SETTORIALI

Art. 8.

Approvato

(Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e sostiene gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari dei contributi e dei finanziamenti, le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 nonché il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri determinati nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione del medesimo comma 1.
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono abrogati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

EMENDAMENTI

8.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sostiene gli investimenti» inserire le seguenti: «per il settore della bioedilizia nonché».

8.2

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'istituzione di un'etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del legno che sia in grado di fornire informazioni all'utente finale sulla filiera di riferimento.».

8.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nei contratti di fornitura, l'offerta di prodotti provenienti da gestione forestale sostenibile certificata è considerata dalla stazione appaltante, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

8.4

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)".».

ARTICOLI 9 E 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini)

1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini garantendone una maggiore qualità, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabilite le modalità di registrazione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2010. Le consegne e le registrazioni di cui al primo periodo devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.

2. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti » sono sostituite dalle seguenti: « gli olivicoltori »;

b) al comma 3, le parole: « riconosciute » e da: « nonché la sanzione » fino alla fine del comma sono soppresse.

Art. 10.

Approvato

(Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo)

1. In conformità ai principi dello sviluppo sostenibile e con l'obiettivo dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove e sostiene gli investimenti nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale nonché provenienti da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

10.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria» con le seguenti: «della riduzione della dipendenza da materie prime tessili vergini e aumento dell'utilizzo di tessuti di giacenza e materie prime seconde prodotte sul territorio nazionale».

10.2

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando supporto alla creazione di end of waste ovvero per la materia prima seconda proveniente dalle produzioni di fibre tessili».

10.3

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, considerando il metodo LCA life-cycle assessment che valuta gli indicatori di sostenibilità ambientale».

10.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, all'utilizzo di materie prime seconde in luogo di quelle vergini e al supporto dell'impiego del materiale tessile di scarto pre-consumo e post-consumo verso processi circolari sul territorio nazionale in luogo della sua

esportazione».

10.7

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni per prevedere l'obbligo di riutilizzo e di mappatura delle giacenze di produzione.».

10.8

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'istituzione di un'etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del tessile che sia in grado di fornire informazioni all'utente finale sulla filiera di riferimento.».

G10.100

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» (A.S. 958-A),

premesso che:

l'articolo 10, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) promuova e sostenga gli investimenti, sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale;

considerato che:

le fibre di canapa vengono ampiamente utilizzate per produrre tessuti da abbigliamento e arredamento, con vantaggi termoregolatori. La fibra di canapa, oltre ad avere un indiscutibile successo sul piano alimentare e cosmetico, ha anche proprietà antifungine ed antibatteriche, e la sua coltivazione è meno inquinante di quella del cotone;

assume valenza centrale incentivare i processi relativi alla lavorazione e alla semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché favorire l'economia circolare e la transizione ecologica nel settore produttivo nazionale;

sul punto, la ricerca e lo sviluppo di nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e la meccanizzazione dei processi rappresentano dei tasselli fondamentali per la crescita del comparto, alternativa rispetto a quella farmaceutica ovvero erboristica e floreale riguardante le infiorescenze;

la canapa, che funge altresì da coltura di rotazione, contribuisce alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura così come nell'industria e alla riduzione del consumo dei suoli, accrescendo la biodiversità,

impegna il Governo:

con riferimento all'articolo 10 di cui al disegno di legge in esame, promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione sul territorio nazionale riguardanti le fibre della canapa, quali prodotti tessili di origine naturale connotati da una elevata sostenibilità.

(*) Accolto dal Governo

G10.101

[Fregolent](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni organiche per la valorizzazione e la tutela del made in Italy;

premesso che il patrimonio culturale italiano è riconosciuto universalmente una delle massime e più vaste espressioni del genio italiano, in quanto tale da tutelare al pari di tutte quelle attività che contraddistinguono e rendono testimonianza del nostro Paese nel mondo;

la chimica verde e le bioplastiche rappresentano - insieme al concetto di bioeconomia - un comparto fondamentale per la gestione dell'*end of waste* e per il perseguimento degli obiettivi del *Green New Deal* europeo, rispondendo con decisione alle sfide del cambiamento climatico;

in Europa la bioeconomia ha un fatturato annuo di oltre 2 trilioni, impiegando 18 milioni di persone (10% dell'occupazione dell'EU);

in Italia tale settore conta 2 milioni di posti di lavoro all'attivo e registra un fatturato di oltre 330 miliardi di euro (140 miliardi, dei quali, legati alla produzione industriale alimentare) e le principali filiere tecnologiche che contribuiscono al suo sviluppo sono: il ciclo idrico integrato, il trattamento dei rifiuti organici, il settore agricolo, l'industria alimentare, la cattura e la valorizzazione della CO₂, il settore carta, il settore manifatturiero e del legname, il settore dei polimeri biodegradabili e compostabili, il settore tessile e la bioeconomia marina;

per implementare la bioeconomia, l'Europa ha stanziato 4 miliardi per il programma di ricerca Horizon SC2 (2014-2020) e per la public-private partnership per la biobased industry (PPP BBI) (2014-2020) e 10 miliardi nel nuovo Programma Quadro per la Ricerca e l'Innovazione (2021- 2027);

lo sviluppo di tale settore rappresenta una priorità ineludibile sia per gli obiettivi eurounitari in materia di decarbonizzazione, sia per assicurare al Paese una strategia industriale di prospettiva, che gli consenta di competere in tale mercato nel breve, medio e lungo periodo;

impegna il Governo:

ad attivarsi per sostenere, incentivare e tutelare la filiera della chimica verde e delle bioplastiche, quale comparto fondamentale per la crescita del Paese e per il perseguimento degli obiettivi del *Green New Deal*.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 11 A 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Misure per la transizione verde e digitale nella moda)

1. Ai fini della promozione e del sostegno, da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto gestore incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.

3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Approvato

(Misure di semplificazione per la filiera della nautica)

1. All'articolo 58 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20 ».

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13.

Approvato

(Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile)

1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

2. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, che costituiscono limite massimo di spesa, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica e dell'eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili.

3. I contributi sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni per la promozione del settore della nautica da diporto)

1. All'articolo 27 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprietà di cui all'articolo 19, comma 1, l'interessato può presentare, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, istituito ai sensi dell'articolo

2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nella quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo è aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere ».

Art. 15.

Approvato

(Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica)

1. Per consentire il tempestivo approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie alla filiera produttiva della ceramica, anche in conseguenza della crisi internazionale in atto in Ucraina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le aree di interesse strategico nazionale per le quali si applicano le disposizioni procedurali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui ai commi 2 e 3.

2. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, una diffida a provvedere entro il termine massimo di venti giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il soggetto competente anche al fine di individuare le cause dell'inerzia o del ritardo, il Consiglio dei ministri, in applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, a titolo gratuito, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari al rilascio di tutte le autorizzazioni in materia di approvvigionamento ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi strumentali, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le amministrazioni, gli enti e gli organi coinvolti. Qualora l'inerzia o il ritardo sia ascrivibile a un soggetto diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, si applica l'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e il Ministro competente è individuato nel Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano per la durata massima di ventiquattro mesi decorrenti

dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.

Approvato

(Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei e di promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tenendo conto altresì di quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza ai parametri qualitativi previsti dalle linee guida di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

EMENDAMENTI

16.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «, adotta linee guida» fino a «tenendo conto altresì» con le seguenti: «e dell'Associazione per il Disegno Industriale, adotta linee guida di recepimento dei criteri oggettivi di misura della qualità identificati dalla medesima associazione e dalla selezione ADI Design Index - Selezione Compasso d'Oro volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, che includono gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutarsi quale fattore premiante, da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, tenuto conto, tra l'altro,».

16.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, dei green public procurement e dei criteri ambientali minimi che si basano sul metodo LCA life-cycle assessment per la valutazione del ciclo di vita di prodotti e servizi».

16.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «può essere considerato» con le seguenti: «è considerato».

16.4

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di improntare e gestire i processi di acquisto pubblici in un'ottica di sostenibilità, qualità e tracciabilità del processo di approvvigionamento, i contratti di fornitura di cui al comma 2 devono prevedere specifici criteri ambientali, sociali e di *governance* nei requisiti di partecipazione, nei parametri di valutazione dell'offerta tecnica ovvero nelle condizioni contrattuali delle procedure di gara espletate dalle stazioni appaltanti nel processo di selezione dei propri fornitori.».

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione del pane fresco e della pasta)

1. Presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituita una commissione tecnica composta da un rappresentante del predetto Ministero, da uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da uno del Ministero della salute, nonché da un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto, con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del pane fresco, come definito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, nonché della pasta di semola di grano duro, come definita dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto.

2. Per la partecipazione alla commissione tecnica di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

17.0.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Pane di qualità)

1. È denominato «pane di qualità» il tipo di pane tradizionale tipico locale individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240, riportato negli elenchi regionali e inserito nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento nonché quello identificato da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni, purché non contenga ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata né sia stato sottoposto ad altri trattamenti ad effetto conservante. Può altresì avvalersi della denominazione di «pane di qualità» il tipo di pane riconosciuto ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale e regionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma

1.».

17.0.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354 e ulteriori disposizioni per il potenziamento della filiera birraria nazionale)

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La denominazione "birra leggera" o "birra *light*" è riservata al prodotto con grado Plato inferiore a 9,5.

3. La denominazione "birra" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 9,5; tale prodotto può essere denominato "birra speciale" se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non è inferiore a 14,5."

2. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i capoversi "Acidità totale", "Acidità volatile", "Alcool" e "Limpidità" sono soppressi;

b) il capoverso "Anidride carbonica" è sostituito dal seguente: "Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.";

c) il capoverso "Ceneri" è sostituito dal seguente: "Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100."

TITOLO III

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO A
Art. 18.

Approvato

(Liceo del made in Italy)

1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*, è istituito il percorso liceale del *made in Italy*, che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del « *made in Italy* » di cui al comma 1 del presente articolo, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nel rispetto delle Linee guida per le discipline STEM, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 552, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché secondo i seguenti criteri:

a) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra le discipline;

b) sviluppare negli studenti, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;

c) promuovere l'acquisizione, da parte degli studenti, degli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali nonché della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del *made in Italy*;

- d) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di strutture e competenze comunicative in due lingue straniere moderne, corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento, per la prima lingua, e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, per la seconda lingua;
- e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;
- f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS *Academy* e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;
- g) prevedere l'acquisizione e l'approfondimento, con progressiva specializzazione, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze connesse ai settori produttivi del *made in Italy*, anche in funzione di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione « *made in Italy* », di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:
- 1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;
 - 2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del *made in Italy*;
 - 3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del *made in Italy*;
 - 4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del *made in Italy* e delle relative filiere.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché di spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio.
4. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del *made in Italy* di cui al comma 1 a partire dalle classi prime; contestualmente, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, confluisce nei percorsi liceali del *made in Italy*, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei suddetti percorsi liceali del *made in Italy* avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza determinare esuberi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di personale docente in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del *made in Italy* può avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base del quadro orario del piano degli studi per il primo biennio, di cui all'allegato A annesso alla presente legge, subordinatamente alla disponibilità delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie, nel limite di quelle disponibili a legislazione vigente nonché all'assenza di esuberi di personale in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando quanto previsto al comma 4.
6. Il percorso liceale del *made in Italy* di cui al comma 1 è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di cui fanno parte

rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e degli enti locali e le parti sociali, che opera avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Ai partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti svolgono le attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO A
(Articolo 18, comma 5)

PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO DEL *MADE IN ITALY*

	1° biennio	
	1° anno	2° anno
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti		
Lingua e letteratura italiana	132	132
Storia e geografia	99	99
Diritto	99	99
Economia politica	99	99
Lingua e cultura straniera 1	99	99
Lingua e cultura straniera 2	66	66
Matematica*	99	99
Scienze naturali**	66	66
Scienze motorie e sportive	66	66
Storia dell'arte	33	33
Religione cattolica o attività alternative	33	33
	891	891

* con Informatica.

** Biologia, chimica, scienze della terra.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

18.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

18.7

[Fregolent](#)

Ritirato

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026;».

18.8

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «e giuridiche» con le seguenti: «, giuridiche e merceologiche».

18.9

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «scienze matematiche,» aggiungere le seguenti:

«merceologiche».

18.10

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione all'innovazione dei processi dal punto di vista della sostenibilità».

18.11

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e artistico-culturali» con le seguenti: «, artistico-culturali e di impatto ambientale delle produzioni».

18.12

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «, attraverso il potenziamento» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

18.13

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Precluso

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «, attraverso il potenziamento» fino alla fine della lettera.

18.14

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: «attraverso» fino alla fine della lettera.

18.15

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis) principi e strumenti per la gestione della sostenibilità e per il raggiungimento della circolarità nei processi produttivi e nei servizi.».

18.16

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis) metodi e strategie per la produzione di beni sostenibili.».

18.20

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «è oggetto» inserire le seguenti: «, al fine di definire le linee guida all'istituzione del percorso di cui all'articolo 1,».

G18.100

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#), [Bergesio](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 958 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*»,

premessi che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni finalizzate alla valorizzazione, promozione e tutela del *made in Italy*, e anche per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro si è istituito liceo del *made in Italy*;

in particolare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dovrà provvedere alla definizione degli specifici insegnamenti;

il comma 4 dell'articolo 18 dispone che l'attivazione dei suddetti percorsi liceali del *made in Italy* debba avvenire nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi attualmente in servizio, senza determinare esuberi in una o più classi di concorso e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il personale docente attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche è stato formato e selezionato sulla base del possesso di competenze didattiche e disciplinari non sempre coincidenti con gli obiettivi del costituendo liceo, è perciò necessario fornire ai docenti in servizio che saranno impegnati nel nuovo liceo una opportuna formazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della formazione obbligatoria dei docenti e del piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, specifici percorsi dedicati alla preparazione dei docenti in organico nel nuovo liceo del «*made in Italy*», anche nell'ambito della cosiddetta formazione stabilmente incentivata introdotta dal PNRR;

a valutare l'opportunità di aggiornare le classi di concorso delle nuove materie previste per il nuovo liceo, anche per stabilire i titoli specifici che i docenti dovranno possedere.

G18.100 (testo 2)

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#), [Bergesio](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 958 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*»,

premessi che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni finalizzate alla valorizzazione, promozione e tutela del *made in Italy*, e anche per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro si è istituito liceo del *made in Italy*;

in particolare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dovrà provvedere alla definizione degli specifici insegnamenti;

il comma 4 dell'articolo 18 dispone che l'attivazione dei suddetti percorsi liceali del *made in Italy* debba avvenire nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi attualmente in servizio, senza determinare esuberi in una o più classi di concorso e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il personale docente attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche è stato formato e selezionato sulla base del possesso di competenze didattiche e disciplinari non sempre coincidenti con gli obiettivi del costituendo liceo, è perciò necessario fornire ai docenti in servizio che saranno impegnati nel nuovo liceo una opportuna formazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della formazione obbligatoria dei docenti e del

piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, specifici percorsi dedicati alla preparazione dei docenti in organico nel nuovo liceo del «*made in Italy*», anche nell'ambito della cosiddetta formazione stabilmente incentivata introdotta dal PNRR;

a valutare l'opportunità di introdurre, dopo il primo biennio di avvio del nuovo percorso liceale, eventuali aggiornamenti delle attività formative di cui al precedente impegno con particolare riferimento ai fenomeni economici, culturali e sociali connessi alla valorizzazione del *made in Italy*.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Fondazione « *Imprese e competenze per il made in Italy* »)

1. È istituita la fondazione denominata « *Imprese e competenze per il made in Italy* » con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy*, comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del *made in Italy*, al fine di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2024, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il funzionamento della stessa.
2. La fondazione di cui al comma 1 conferisce ogni anno il premio di « *Maestro del made in Italy* » a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy* anche attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione dei giovani. I requisiti e le modalità per l'assegnazione del premio sono disciplinati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della cultura e il Ministro del turismo.
3. La fondazione di cui al comma 1 si correla con le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico nonché nel Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, in modo da creare sinergie e coordinare competenze e risorse con l'obiettivo di costituire un sistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i licei del *made in Italy* possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico sostenibile del Paese.
4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione di cui al comma 1 e ne definiscono, d'intesa, gli obiettivi strategici mediante l'adozione di un atto di indirizzo.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione di cui al comma 1, nel quale sono definite anche le funzioni di vigilanza sulla stessa, sono nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa. Il patrimonio della fondazione è costituito dall'apporto iniziale di cui al comma 9 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.
6. Alla fondazione di cui al comma 1 possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministero della cultura, fermo restando il regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
7. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione di cui al comma 1 può avvalersi, mediante

convenzione, di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, di università e di istituti di ricerca.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 6 e dal decreto di cui al comma 5, la fondazione di cui al comma 1 è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.

9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione di cui al comma 1 a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero, intestato alla fondazione, aperto presso la Tesoreria dello Stato.

10. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

EMENDAMENTI

19.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

19.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

19.3

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

TITOLO IV

MISURE DI PROMOZIONE

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del made in Italy)

1. È istituita l'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy* con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del *made in Italy* e dell'ingegno italiano.

2. La cura e la gestione dell'Esposizione sono affidate alla fondazione « Imprese e competenze per il *made in Italy* », di cui all'articolo 19, che provvede a individuarne la sede, nell'ambito delle proprie attività e delle proprie risorse.

EMENDAMENTI

20.3

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «sono affidate» inserire le seguenti: «, in raccordo con l'Associazione italiana Archivi e Musei di Impresa e con il Museo del Design italiano,».

20.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. L'esposizione dei prodotti che rappresentano il *design* industriale è affidata alla Collezione Storica ADI Compasso d'Oro.»*

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale)

1. Il Ministero della cultura e, per i profili di competenza, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le altre amministrazioni competenti promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.

2. A tal fine, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole: « in materia di beni culturali » sono inserite le seguenti: « materiali e immateriali »

b) all'articolo 53, comma 1, lettera b), le parole: « del patrimonio culturale » sono sostituite dalle seguenti: « , anche economica, del patrimonio culturale materiale e immateriale ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

21.1

[Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

21.2

[Croatti](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole "e immateriale" aggiungere le seguenti: ", nonché dei beni ambientali".

21.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto delle Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità termale di cui all'articolo 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.»*

G21.100

[Bizzotto](#), [Bergesio](#), [Cantalamessa](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 958 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*»,

premesso che:

l'Italia con il suo patrimonio storico-artistico è, secondo la Convenzione UNESCO, la nazione che ha sul suo territorio, insieme con la Cina, il maggior numero di beni culturali inclusi nella lista del Patrimonio dell'Umanità,

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di un Piano strategico nazionale di valorizzazione del patrimonio UNESCO italiano con un nuovo modello di *governance* e di sviluppo ecosostenibile, tale da coinvolgere industrie culturali e turistiche quali attori partecipi per rinforzare ulteriormente la ripresa economica, avvalendosi di tutti gli strumenti e i supporti possibili.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Registrazione di marchi per i luoghi della cultura)

1. In coerenza con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese, gli istituti e i luoghi della cultura possono registrare, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il marchio che li caratterizza.
2. Al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento, i soggetti di cui al comma 1 possono concedere l'uso del proprio marchio a terzi a titolo oneroso. Le somme allo scopo erogate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinate alle finalità dei cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

22.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

22.2

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Id. em. 22.1

Sopprimere l'articolo.

22.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «luoghi della cultura» inserire le seguenti: «, compresi gli itinerari di turismo esperienziale,».

22.4

[Fregolent](#)

Id. em. 22.3

Al comma 1, dopo le parole: «della cultura», inserire le seguenti: «compresi gli itinerari di turismo esperienziale».

22.5

[Fregolent](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLI 23 E 24 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Rafforzamento della tutela dei domini internet riferiti al patrimonio culturale)

1. Al fine di rafforzare la tutela e individuare eventuali abusi nell'utilizzo di nomi di dominio caratterizzati dall'estensione « .it » registrati, riferibili a istituti e luoghi della cultura, e di programmare e attuare le azioni idonee e più efficaci per la loro salvaguardia, il Ministero della cultura stipula protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali.

2. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 24.

Approvato

(Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale)

1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I termini "terme", "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "stazione idrominerales", "thermae" possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge »;

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se la violazione è commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno »;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno ».

EMENDAMENTI

24.1

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

24.2

[Fregolent](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 14:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 50.000 e la cessazione immediata della pubblicità";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) è punita con la multa da euro 10.000 a euro 100.000".».

ARTICOLO 25 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 25.

Approvato

(Imprese culturali e creative)

1. La cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione.

2. È qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, nonché il lavoratore autonomo che:

a) svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;

b) svolge in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.

3. Sono altresì qualificati imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Ai fini del presente articolo, si definiscono:

a) « beni culturali »: i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) « attività e prodotti culturali »: le seguenti attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e *design*, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonché le ipotesi di revoca.

7. Per « *start up* innovative culturali e creative » si intendono, ai fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le *start up* innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 8.

8. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile una sezione speciale, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse.

9. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura di « impresa culturale e creativa » o « ICC » e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

25.1

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «e la creatività» inserire le seguenti: «, anche digitale»,».

25.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero purché abbia una sede

produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia».

25.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «nonché i processi» inserire le seguenti: «di innovazione».

25.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «inerenti a» inserire le seguenti: «arti figurative e arti applicate».

25.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «arti visive» inserire le seguenti: «e cinematografia,».

25.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo la parola: «immateriale» inserire le seguenti: «, turismo esperienziale».

25.7

[Fregolent](#)

Ritirato

Al comma 5, lettera b), dopo la parola «immateriale», inserire le seguenti: «turismo esperienziale».

25.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo la parola: «immateriale» inserire le seguenti: «archivi, biblioteche e musei,».

25.9

[Fregolent](#)

Ritirato

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «artigianato artistico,» inserire le seguenti: «informazione e comunicazione,».

25.10

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «artigianato artistico» inserire le seguenti: «, informazione e comunicazione».

25.11

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «da adottare» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,».

25.13

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Sopprimere il comma 8.

25.14

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono assumere la qualifica di impresa culturale e creativa in deroga all'obbligo di cui al presente comma.».

25.15

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 6, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione delle imprese culturali e creative è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

*8-ter. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, le imprese culturale e creative redigono e depositano presso l'ufficio del registro delle imprese annualmente una relazione concernente il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, da allegare al bilancio secondo linee guida adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e che include la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità culturali tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa culturale e creativa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.».*

G25.100

[Fregolent](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni organiche per la valorizzazione e la tutela del *made in Italy*;

premesso che il patrimonio culturale italiano è riconosciuto universalmente una delle massime e più vaste espressioni del genio italiano, in quanto tale da tutelare al pari di tutte quelle attività che contraddistinguono e rendono testimonianza del nostro Paese nel mondo;

l'Art bonus è un credito di imposta pari al 65 per cento (da ripartire in tre quote annali) riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per realizzare interventi di: manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti; realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

ad oggi, le erogazioni liberali che accedono al predetto beneficio sono esclusivamente quelle rivolte in favore del patrimonio di proprietà pubblica: sono infatti escluse dall'Art bonus le erogazioni

liberali effettuate in favore di un bene culturale, se questo è di proprietà privata anche senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

tale scelta appare ingiustificata alla luce del carattere organico e inscindibile del patrimonio culturale della Nazione, che non può vivere discriminazioni di sorta in ragione della natura del titolare del bene culturale;

eventuali stanziamenti su questo versante andrebbero indirizzati non solo a potenziare la percentuale del beneficio, ma anche a prevederne la sua utilizzabilità nella forma della detrazione, al fine di sollecitare ancor più incisivamente forme di mecenatismo che sono fondamentali per tutelare il nostro patrimonio artistico in tutto le sue forme,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative legislative necessarie volte a estendere l'Art bonus alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di istituti culturali e fondazioni private e dei musei e archivi storici d'impresa, costituiti e continuativamente operanti da almeno dieci anni e che abbiano come scopo la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale;

a valutare l'opportunità di consentire la trasformazione dell'Art bonus in una detrazione fiscale, rimettendo al contribuente-mecenate la facoltà di optare tra quest'ultima e il credito d'imposta.

G25.100 (testo 2)

[Fregolent](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni organiche per la valorizzazione e la tutela del made in Italy;

premesso che il patrimonio culturale italiano è riconosciuto universalmente una delle massime e più vaste espressioni del genio italiano, in quanto tale da tutelare al pari di tutte quelle attività che contraddistinguono e rendono testimonianza del nostro Paese nel mondo;

l'Art bonus è un credito di imposta pari al 65 per cento (da ripartire in tre quote annali) riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per realizzare interventi di: manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti; realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

ad oggi, le erogazioni liberali che accedono al predetto beneficio sono esclusivamente quelle rivolte in favore del patrimonio di proprietà pubblica: sono infatti escluse dall'Art bonus le erogazioni liberali effettuate in favore di un bene culturale, se questo è di proprietà privata anche senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

tale scelta appare ingiustificata alla luce del carattere organico e inscindibile del patrimonio culturale della Nazione, che non può vivere discriminazioni di sorta in ragione della natura del titolare del bene culturale;

eventuali stanziamenti su questo versante andrebbero indirizzati non solo a potenziare la percentuale del beneficio, ma anche a prevederne la sua utilizzabilità nella forma della detrazione, al fine di sollecitare ancor più incisivamente forme di mecenatismo che sono fondamentali per tutelare il nostro patrimonio artistico in tutto le sue forme,

impegna il Governo, nei limiti delle risorse disponibili:

ad adottare le iniziative legislative necessarie volte a estendere l'Art bonus alle erogazioni liberali in

denaro effettuate in favore di istituti culturali e fondazioni private e dei musei e archivi storici d'impresa, costituiti e continuativamente operanti da almeno dieci anni e che abbiano come scopo la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale;

a valutare l'opportunità di consentire la trasformazione dell'Art bonus in una detrazione fiscale, rimettendo al contribuente-mecenate la facoltà di optare tra quest'ultima e il credito d'imposta.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26.

Approvato

(Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale)

1. Presso il Ministero della cultura è istituito l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.

2. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nel registro istituito dall'articolo 185-*bis* del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e di valorizzare le imprese culturali e creative.

3. Con decreto del Ministro della cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

26.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

26.2

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLI DA 27 A 29 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 27.

Approvato

(Creatori digitali)

1. Ai fini del presente articolo, si definiscono « creatori digitali » gli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.

2. Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 28.

Approvato

(Linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librerie)

1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che le opere musicali, audiovisive e librerie possedute dalle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, ancorché oggetto di rielaborazioni successive, siano conservate e rese fruibili anche nella loro versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la memoria.

Art. 29.

Approvato

(Contributo per le imprese culturali e creative)

1. Il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il *made in Italy* e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 25 mediante l'erogazione di contributi in conto capitale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le condizioni, i termini e le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 1 in favore delle imprese culturali e creative.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

EMENDAMENTI

29.0.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi produttivi tradizionali delle imprese)

1. Al fine di innovare l'organizzazione aziendale e i processi produttivi tradizionali e classici dell'economia italiana e favorire la contaminazione tra competenze e *know now* diversi, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a favore delle imprese italiane che operano nel campo della manifattura, del turismo, del terziario, dell'industria del cinema e dell'audiovisivo con particolare attenzione al settore dell'esercizio cinematografico, e delle nuove tecnologie, destinato all'erogazione di un contributo, nella forma di *voucher*, per agevolare l'acquisizione di consulenze di «manager culturali», ovvero esperti e professionisti nel campo del design, delle arti creative e performative. Il *voucher* è del valore di 50 mila euro annui, utilizzabile fino ad un massimo di tre anni per singola azienda.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni all'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del

made in Italy.»

29.0.3

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure a sostegno del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche)

1. Ai fini della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, artigianale, gastronomico e rurale delle minoranze linguistiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione 10 milioni di euro per il 2024, 20 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, a sostegno della nascita e la crescita di imprese culturali e turistiche nei territori delle comunità linguistiche riconosciute dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»

ARTICOLO 30 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 30.

Approvato

(Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative)

1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il « Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative », di seguito denominato « Piano strategico ». Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in considerazione le seguenti finalità:

a) definire modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;

c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;

d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;

e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;

f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.

3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

30.1

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «imprese culturali e creative» con le seguenti: «imprese culturali, creative e creative digitali».

30.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) promuovere, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, procedimenti di co-programmazione e co-progettazione delle politiche culturali e creative;».

30.0.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione."».

ARTICOLI 31 E 32 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 31.

Approvato

(Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica)

1. In considerazione dell'obiettivo strategico di accrescere l'attrattività turistica dell'Italia e la competitività dell'intero settore turistico e agriturismo nazionale, anche con riferimento alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, nonché di assicurare che la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria, è istituito presso il Ministero del turismo un comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle associazioni di categoria dell'artigianato e del turismo comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il comitato assicura il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. Il comitato, anche avvalendosi della collaborazione di esperti a titolo gratuito, individua e valorizza località considerate minori ma aventi forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari secondari di valore e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi,

affermando l'identità locale italiana in identità competitiva. Il comitato promuove altresì la costituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione nonché della figura del *manager* di destinazione. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le norme di attuazione del comma 1.

3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32.

Approvato

(Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia)

1. Al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha facoltà di effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a contratto di cui all'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da destinare esclusivamente a tali sedi, in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. I contratti stipulati con il personale di cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

EMENDAMENTO

32.2 (testo corretto)

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «12 milioni».

ARTICOLO 33 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 33.

Approvato

(Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali)

1. Il settore fieristico nazionale costituisce fattore cruciale per la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del *made in Italy*. Nell'anno 2024 il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ne promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all'accesso, e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescere la presenza all'estero. Nell'anno 2023 sono altresì promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, i mercati rionali quali luoghi che svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità di cui al terzo periodo e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per le finalità di cui al secondo periodo.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le

disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché:

- a) i criteri e le priorità per il finanziamento delle imprese ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;
- b) le attività e le misure organizzative necessarie ad assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici;
- c) i criteri e le modalità per la selezione dei mercati regionali da finanziare;
- d) le modalità per evitare duplicazioni di interventi rispetto ad altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

4. L'attuazione degli interventi economici di cui al presente articolo può essere affidata a un soggetto gestore, con oneri a carico degli interventi finanziati nel limite massimo dell'1,5 per cento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

EMENDAMENTI

33.1

[Fregolent](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

33.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Croatti](#)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «ne promuove lo sviluppo» con le seguenti: «promuove lo sviluppo delle manifestazioni fieristiche più rilevanti per ciascuna filiera produttiva».

33.4

[Fregolent](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

ARTICOLO 34 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 34.

Approvato

(Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero)

1. Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che operano all'estero con un'offerta enogastronomica effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e di contrastare l'utilizzo speculativo della pratica dell'*italian sounding* sia nella preparazione delle vivande sia nell'impiego degli ingredienti e dei prodotti, è istituita la certificazione distintiva di « ristorante italiano nel mondo », attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all'estero. La certificazione, previa verifica che il titolare dell'attività, il coniuge, i parenti entro il primo grado e gli eventuali soci non siano incorsi in condanne per alcuno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale, è rilasciata, su richiesta del ristoratore e con oneri a suo carico, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo, nel rispetto della normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonché di schema di certificazione. Il disciplinare determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti

appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica nonché al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione.

2. La certificazione ha la durata di tre anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato. La domanda di rinnovo può essere presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza della certificazione.

3. Qualora, nel corso della validità della certificazione, sia riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al comma 1 o di quelli tecnici stabiliti nel disciplinare adottato ai sensi del medesimo comma 1, la certificazione è revocata.

4. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono, all'estero, prodotti conformi alle migliori tradizioni italiane, i commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

EMENDAMENTO

34.1

[Fregolent](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLI DA 35 A 37 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 35.

Approvato

(Promozione della cucina italiana all'estero)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, e per la loro valorizzazione nonché per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 può essere previsto il coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 36.

Approvato

(Mutui a tasso agevolato per l'acquisizione di imprese agricole da parte di imprese dello stesso settore)

1. All'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'ISMEA, nei limiti delle risorse di cui al presente comma e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, concede mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e

dell'acquacoltura che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al precedente periodo nonché l'importo e la durata massimi del finanziamento ».

Art. 37.

Approvato

(Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, di seguito denominate « II.GG. », e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia. Il Fondo ha la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Le attività finalizzate alla tutela giuridica delle II.GG., ammesse al finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 1, sono le seguenti:

a) attività di registrazione come indicazioni geografiche in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, oppure quali marchi privatistici, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le attività connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

b) attività connesse alle opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprietà intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da accordi internazionali dei quali l'Italia è membro o dei quali l'Unione europea è parte contraente, richiesta da soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;

c) attività connesse alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domini *internet* e attività avverso eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio in favore di soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;

d) iniziative volte ad aumentare la riconoscibilità delle II.GG. italiane, compresi i nomi di dominio e le piattaforme nella rete *internet*;

e) attività di comunicazione e promozione delle II.GG. che subiscono gli effetti negativi dei sistemi giuridici di Paesi terzi che limitano la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati;

f) attività dirette verso Paesi terzi per migliorare e favorire la conoscenza delle II.GG. italiane, parte del patrimonio culturale ed enogastronomico nazionale, presso gli importatori, i distributori e i consumatori finali del Paese terzo interessato.

3. Per le azioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), può essere previsto il coinvolgimento dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono destinate a finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le attività di

supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle attività e iniziative di cui ai commi 2 e 3.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

37.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia».

Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e dei prodotti agroalimentari italiani».

37.2

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sede legale e operativa in Italia» inserire le seguenti: «e la cui produzione avvenga su territorio italiano».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «sede legale e operativa in Italia» aggiungere le seguenti: «e la cui produzione avvenga su territorio italiano».

37.3

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) azioni di registrazione in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, come indicazioni geografiche oppure, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., come marchi privatistici, previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le azioni connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

a-bis) azioni giudiziarie e stragiudiziali intraprese a tutela delle indicazioni geografiche;».

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera b) sostituire la parola: «attività» con la seguente: «azioni»;

alla lettera c):

sostituire le parole «attività connesse» con le seguenti: «azioni connesse»;

sostituire le parole «attività avverso» con le seguenti: «ogni azione avverso».

37.4

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

G37.100

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

V. testo 2

Il Senato,

sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" (AS 958)

premessi che:

il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni finalizzate a valorizzare e sostenere le imprese italiane nei diversi ambiti produttivi, ivi comprese le imprese che operano nelle filiere del comparto agricolo;

nell'ambito dei procedimenti per la valorizzazione dei prodotti tipici particolare rilevanza rivestono i prodotti agroalimentari da allevamenti di razze bovine autoctone, che sono l'espressione di dell'eccellenza enogastronomica italiana;

da tempo le imprese del comparto zootecnico, nell'ambito della riorganizzazione del sistema della qualità nazionale della zootecnia, hanno indirizzato i loro investimenti verso una maggiore qualità e sostenibilità delle produzioni, anche con riguardo al rispetto del benessere animale;

la produzione di carne bovina in Italia copre il 50% del fabbisogno nazionale. Una cifra che sale al 74% se si considerano anche i bovini importati e poi ingrassati nei allevamenti italiani. Il 26% delle carni consumate in Italia è invece importato già macellato;

gli allevamenti di razze autoctone, come piemontese, chianina, marchigiana, maremmana, romagnola e podolica, contribuiscono, in particolare, all'8% del fabbisogno nazionale di carne bovina; tuttavia senza un adeguato sostegno e una valorizzazione, si rischia di perdere alcune fra le posizioni più rilevanti nell'ambito delle eccellenze agroalimentari italiane, a vantaggio delle carni straniere;

in risposta ad una interrogazione immediata in Aula, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha evidenziato come la filiera delle carni necessiti di un sostegno, anche alla luce dell'importanza strategica che gli allevamenti italiani rivestono per l'economia del Paese,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di adottare specifiche misure di sostegno, anche di natura finanziaria, a favore degli allevamenti di razze bovine autoctone italiane, che rappresentano un'eccellenza del *made in Italy* agroalimentare.

G37.100 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" (AS 958)

premessi che:

il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni finalizzate a valorizzare e sostenere le imprese italiane nei diversi ambiti produttivi, ivi comprese le imprese che operano nelle filiere del comparto agricolo;

nell'ambito dei procedimenti per la valorizzazione dei prodotti tipici particolare rilevanza rivestono i prodotti agroalimentari da allevamenti di razze bovine autoctone, che sono l'espressione di dell'eccellenza enogastronomica italiana;

da tempo le imprese del comparto zootecnico, nell'ambito della riorganizzazione del sistema della qualità nazionale della zootecnia, hanno indirizzato i loro investimenti verso una maggiore qualità e

sostenibilità delle produzioni, anche con riguardo al rispetto del benessere animale;

la produzione di carne bovina in Italia copre il 50% del fabbisogno nazionale. Una cifra che sale al 74% se si considerano anche i bovini importati e poi ingrassati nei allevamenti italiani. Il 26% delle carni consumate in Italia è invece importato già macellato;

gli allevamenti di razze autoctone, come piemontese, chianina, marchigiana, maremmana, romagnola e podolica, contribuiscono, in particolare, all'8% del fabbisogno nazionale di carne bovina; tuttavia senza un adeguato sostegno e una valorizzazione, si rischia di perdere alcune fra le posizioni più rilevanti nell'ambito delle eccellenze agroalimentari italiane, a vantaggio delle carni straniere;

in risposta ad una interrogazione immediata in Aula, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha evidenziato come la filiera delle carni necessiti di un sostegno, anche alla luce dell'importanza strategica che gli allevamenti italiani rivestono per l'economia del Paese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili, di adottare specifiche misure di sostegno, anche di natura finanziaria, a favore degli allevamenti di razze bovine autoctone italiane, che rappresentano un'eccellenza del *made in Italy* agroalimentare.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 38 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 38.

Approvato

(Valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale)

1. Al fine di sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione per l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

ORDINE DEL GIORNO

G38.100

[Sironi](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» (A.S. 958-A);

premesso che:

l'articolo 38 del provvedimento in esame reca disposizioni per la valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale;

in particolare, il comma 1 prevede l'istituzione di un fondo per sostenere le iniziative dei comuni

per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico, limitando la previsione degli interventi a quelle infrastrutture che sono percorse dagli animali negli spostamenti per le transumanze, la monticazione e l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali;

considerato che:

il concetto di paesaggio rurale rappresenta un sistema articolato e complesso, nel quale si intersecano più elementi, da quello forestale e agricolo a quello urbanistico, indipendenti l'uno dall'altro ma strettamente connessi tra loro. Così come le pratiche e le conoscenze tradizionali presenti sul territorio nazionale sono molteplici e trasversali;

circoscrivere le finalità del fondo di cui all'articolo in commento alle sole iniziative riguardanti le infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali sarebbe limitativo ed escluderebbe molte pratiche tradizionali tipiche del nostro Paese,

impegna il Governo:

a ricomprendere nelle finalità di sostegno del fondo di cui all'articolo 38 tutte le infrastrutture di interesse storico e paesaggistico di tipo rurale o comunque in relazione col paesaggio rurale.

ARTICOLO 39 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 39.

Approvato

(Distretti del prodotto tipico italiano)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, con la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Sono definiti « distretti del prodotto tipico italiano » i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare avente valenza fortemente territoriale, al fine della valorizzazione e della promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali.
3. I distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti, che tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) potenzialità di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi;
 - b) rappresentatività del prodotto rispetto al territorio;
 - c) ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera produttiva.
4. È concesso, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto, pari a 20.000 euro per ciascun distretto, per lo studio di fattibilità contenente gli elementi di valutazione di cui al comma 3, da presentare a supporto della proposta di riconoscimento del distretto da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
5. Al fine di favorire la creazione dei distretti del prodotto tipico italiano, sono concesse, a valere sul Fondo di cui al comma 1, agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per programmi o progetti di ricerca, come specificati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il programma o progetto di cui al comma 5 deve prevedere il cofinanziamento fino al 30 per cento da parte della regione, che provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7. Possono essere riconosciuti quali distretti del prodotto tipico italiano i distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del

programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

9. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

EMENDAMENTO

39.0.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Il Fondo è finalizzato:

a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente;

c) all'acquisizione, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di imprese non in stato di difficoltà economico-finanziaria ai sensi del decreto di cui al comma 5 del presente articolo, aventi un numero di dipendenti inferiore a 250, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente".».

ARTICOLI 40 E 41 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 40.

Approvato

(Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio)

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.

2. Si definiscono « città di identità » le città o realtà territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità culturali dei loro territori nei mercati nazionali e internazionali.

3. I comuni, anche compresi nei distretti di cui all'articolo 39, in cui hanno sede i luoghi della produzione agricola di pregio di cui al comma 1 del presente articolo che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, assumono la denominazione di città di identità.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definiti i requisiti delle associazioni nazionali delle città di identità e le modalità per la loro iscrizione nel Registro di cui al comma 1.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO V

TUTELA DEI PRODOTTI *MADE IN ITALY*

Capo I

PRODOTTI NON AGROALIMENTARI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 41.

Approvato

(*Contrassegno per il made in Italy*)

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti, è adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione « *made in Italy* », fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo.

2. Ai fini della tutela e della promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto della falsificazione, le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni.

3. Il contrassegno di cui al comma 1, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.

4. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati:

- a) le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno di cui al comma 1, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai metodi per il contrasto della falsificazione;
- b) le forme grafiche per i segni descrittivi;
- c) le modalità e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi;
- d) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;
- e) le regole che le imprese devono rispettare nell'utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo degli stessi;
- f) la tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 47.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e agroalimentari, nei cui confronti continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti in materia.

ORDINE DEL GIORNO

G41.100

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» (A.S. 958-A),

premessi che:

l'articolo 41 dispone l'istituzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti. Si tratta, come specifica il comma 2, di un contrassegno che le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni;

considerato che:

il Made in Italy continua a mantenere una posizione di rilievo nell'economia globale e, come documentato dai dati sull'export, costituisce un tassello importante per il Paese, anche nel quadro contemporaneo, caratterizzato dal rallentamento della globalizzazione, dall'emergere di orientamenti protezionistici, dalla trasformazione delle catene globali del valore a seguito della crisi pandemica e da tensioni sui prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime che si sono aggravate con il conflitto russo-ucraino;

la tutela e la promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e dei relativi tratti caratterizzanti rappresenta un primo ed efficace passo per il contrasto alla falsificazione;

una politica volta a tutelare e valorizzare il Made in Italy deve consentire al consumatore di riconoscere - con immediatezza e facilità - la qualità e le peculiarità del prodotto italiano stesso;

in tal senso, è fondamentale scongiurare la diffusione di indebiti richiami all'italianità di un bene che, in realtà, nulla ha a che fare con il nostro Paese, così come la mistificazione delle informazioni sull'origine delle merci;

simili comportamenti, che assumono i connotati di vere e proprie azioni di concorrenza sleale, sortiscono il nefasto effetto di limitare l'introduzione dei prodotti Made in Italy anche nelle piattaforme internazionali,

impegna il Governo:

a far sì, anche attraverso specifici controlli e verifiche, che il contrassegno per il Made in Italy di cui al richiamato articolo 41 venga concesso alle imprese che facciano effettivo uso di merci italiane nei processi produttivi.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 42 E 43 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 42.

Approvato

(Attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici)

1. La Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e industriali tipiche tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicati in una specifica zona geografica, e ne promuove la tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio culturale nazionale; assicura altresì ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili in ordine alle produzioni artigianali e industriali tipiche e sostiene gli artigiani e i produttori nella preservazione delle tradizioni produttive e della reputazione collegate ai luoghi di origine.

2. In vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, le regioni possono effettuare, secondo le modalità e nei termini definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione delle produzioni tipiche di cui al comma 1 che sono già oggetto di forme di

riconoscimento o di tutela ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio locale.

3. Gli esiti della ricognizione di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un regime uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 43.

Approvato

(Manifestazione di interesse per il riconoscimento di prodotto artigianale o industriale tipico)

1. Per valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e favorire i processi di tutela degli stessi, ai sensi dell'articolo 29 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari di produzione e presentano alla regione competente la dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione di cui all'articolo 42.

EMENDAMENTO

43.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «prodotti artigianali e industriali tipici» inserire le seguenti: «e a marchio storico, nel caso di imprese titolari di marchi storici iscritti al Registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30».

ARTICOLI 44 E 45 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 44.

Approvato

(Associazioni dei produttori)

1. Le associazioni dei produttori di cui all'articolo 43 possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento.

2. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e i compiti seguenti:

- a) elaborano il disciplinare di cui all'articolo 45 ed effettuano controlli interni che garantiscono la conformità delle fasi di produzione al disciplinare;
- b) possono esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;
- c) promuovono iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo;
- d) intraprendono azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.

Art. 45.

Approvato

(Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici)

1. Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi:

- a) il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;
- b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;
- c) la delimitazione della zona geografica di produzione;
- d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica;

- e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
 - f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;
 - g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto.
2. Il disciplinare è depositato dalle associazioni dei produttori presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento.

EMENDAMENTI

45.1

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) le regole specifiche per l'etichettatura, anche digitale, del prodotto.».

45.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente: «g-bis) l'ecosostenibilità del prodotto.»

ARTICOLI 46 E 47 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 46.

Approvato

(Contributo per la predisposizione del disciplinare)

1. Alle associazioni di produttori che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 44 è concesso un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Capo II

NUOVE TECNOLOGIE

Art. 47.

Approvato

(Blockchain per la tracciabilità delle filiere)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove e sostiene la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), così come definita all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *made in Italy* ai fini dell'eshaustività e dell'affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024.
2. È istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche conformi alle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 135 del 2018. Il catalogo nazionale provvede altresì al censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'European Blockchain Services Infrastructure, al fine di promuovere la costituzione di una rete basata su tecnologie distribuite, favorendo l'interoperabilità con le soluzioni tecnologiche sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain Services Infrastructure. Con decreto del Ministro delle

imprese e del *made in Italy*, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici che le tecnologie devono possedere ai fini dell'inserimento nel catalogo e sono stabilite le modalità di tenuta e funzionamento dello stesso.

3. Per l'istituzione e il funzionamento del catalogo di cui al comma 2, per il coordinamento con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia, per lo svolgimento delle attività di censimento e verifica e per la promozione di specifici casi d'uso sulla tracciabilità dei prodotti italiani, anche attraverso un soggetto gestore, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, per l'istituzione del catalogo, e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento e la manutenzione dello stesso.

4. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concede alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta:

a) contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del *made in Italy*, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonché l'utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibili ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto;

b) contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le risorse previste dal comma 1 sono ripartite tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 4;

b) è determinato l'ammontare del contributo;

c) sono definite le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni;

d) è prevista l'eventuale attribuzione della gestione degli interventi a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse previste dal comma 1;

e) sono stabilite le modalità di coordinamento con gli interventi di sostegno all'utilizzo di strumenti digitali per l'internazionalizzazione delle imprese.

6. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, a 26.050.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12.050.000 euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 6.050.000 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

EMENDAMENTI

47.1

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, anche attraverso un soggetto gestore,».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera d).

47.2

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «distribuzione commerciale» inserire le seguenti: «o fornitura».

ARTICOLO 48 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 48.

Approvato

(Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo)

1. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* promuove e sostiene la transizione digitale dell'industria e dell'artigianato mediante l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell'intelligenza artificiale, allo sviluppo del commercio elettronico relativo a beni e servizi nonché all'efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di *marketing*. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese, per l'anno 2024, un contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il valore massimo del contributo, i presupposti, le condizioni e le modalità di richiesta e di utilizzo dello stesso nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
4. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

EMENDAMENTO

48.1

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1.».

Capo III

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

ARTICOLI 49 E 50 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 49.

Approvato

(Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « articoli 473 e 474, » sono inserite le seguenti: « 517-*quater*, ».

Art. 50.

Approvato

(Misure per la formazione specialistica)

1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, nell'ambito delle materie di competenza, può segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, specifiche aree tematiche, inerenti al contrasto, in sede civile e penale, della contraffazione di titoli di proprietà industriale, nelle quali ritiene opportuna una formazione specializzata degli operatori della giustizia, ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse nelle linee programmatiche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

EMENDAMENTO

50.1

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «operatori della giustizia,» inserire le seguenti: «ivi compresi gli

operatori di polizia giudiziaria,».

ARTICOLI DA 51 A 55 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 51.

Approvato

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie a carico degli acquirenti di merci contraffatte e di garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella lotta alla contraffazione nei rispettivi territori, all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 7 e 7-bis, la parola: « 100 » è sostituita dalla seguente: « 300 »;

b) al comma 8, secondo periodo, le parole: « destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « interamente versate all'ente locale competente ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in euro 130.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

Art. 52.

Approvato

(Modifica all'articolo 517 del codice penale in materia di vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

1. All'articolo 517 del codice penale, dopo la parola: « Chiunque » sono inserite le seguenti: « detiene per la vendita, ».

Art. 53.

Approvato

(Modifiche all'articolo 260 del codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro)

1. All'articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito da seguente:

« 3-bis. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato »;

b) al comma 3-ter:

1) al primo periodo, le parole: « può procedere » sono sostituite dalla seguente: « procede » e dopo le parole: « merci contraffatte » sono inserite le seguenti: « o usurpative »;

2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 ».

Art. 54.

Approvato

(Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro)

1. Ai fini della semplificazione delle attività materiali connesse all'inventariazione dei beni sequestrati, all'articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: « Nel caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso ».

Art. 55.

Approvato

(Operazioni sotto copertura)

1. Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell'ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: « 473, 474, » è inserita la seguente: « 517-*quater*, ».

EMENDAMENTO

55.1

[Fregolent](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 56 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 56.

Approvato

(Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione)

1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente:

« 5-*quater*. Nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale nonché per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale ».

EMENDAMENTO

56.1

[Fregolent](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 57 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 57.

Approvato

(Promozione e comunicazione degli interventi in materia di made in Italy)

1. Al fine di informare compiutamente e sensibilizzare i cittadini e le imprese, nel territorio nazionale, rispetto agli interventi in materia di *made in Italy* previsti dalla presente legge e di rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in lingua inglese, attraverso il sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di utilizzo delle risorse, attraverso campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche telematica, e sulle principali emittenti televisive, nazionali e locali, e il soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui è demandato l'aggiornamento del sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

EMENDAMENTO

57.1

[Fregolent](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui è demandato l'aggiornamento del».

ARTICOLI 58 E 59 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 58.

Approvato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 59.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 8, 10, 19, 33, 46, 47, 48, 51 e 57, determinati in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024 e in 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, per l'anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 37.680.100 euro e, in termini di indebitamento netto, a 19.680.100 euro, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87 milioni di euro per l'anno 2024, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, a 16.680.100 euro per l'anno 2024 e a 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di conto capitale, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato B

Parere della 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 958 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Integrazione alla relazione orale della senatrice Fallucchi sul disegno di legge n. 958

L'articolo 15 prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MIMIT, delle aree di interesse strategico nazionale in relazione alle quali consentire, ai fini del rilascio degli atti concessori o autorizzativi utili ad aumentare la produzione di materie prime critiche della filiera della ceramica, l'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli organi competenti, da parte del MIMIT o, nel caso di atti di competenza di enti territoriali, da parte di un soggetto individuato dal Consiglio dei Ministri.

L'articolo 16 prevede l'adozione, da parte del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti. Viene altresì disposto che il livello di ottemperanza a tali parametri qualitativi può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'articolo 17 istituisce presso il MIMIT una Commissione tecnica avente la finalità di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identifichino le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del pane fresco e della pasta di semola di grano duro.

L'articolo 18, il cui testo è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame presso la Camera, al comma 1, istituisce il percorso liceale del "*made in Italy*", che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*. Il comma 2 prevede l'emanazione di un regolamento governativo con cui provvedere alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale, sulla base di una serie di criteri. Il comma 3 dispone che il suddetto regolamento sia adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché di spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. Il comma 4 dispone che, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del "*made in Italy*" a partire dalle classi prime e, contestualmente, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del *made in Italy* ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. Il comma 5, introdotto dalla Camera, disciplina una procedura transitoria, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, per la costituzione delle classi prime del percorso liceale del "*made in Italy*". Il comma 6 (introdotto dalla Camera) reca infine una disciplina specifica per il monitoraggio e la valutazione del percorso liceale del «*made in Italy*» da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito.

L'articolo 19 dispone la costituzione della Fondazione denominata "Imprese e competenze per il *made in Italy*". La Fondazione ha il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy*, ivi comprese quelle titolari di Marchi Storici, e i Licei del *made in Italy* e di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti, nonché di favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. Il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione e ne definiscono gli obiettivi strategici mediante atti di indirizzo. Per la costituzione della fondazione e per il funzionamento della stessa sono autorizzate rispettivamente la spesa in conto capitale di un milione

di euro per l'anno 2024 e la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024. La fondazione conferisce ogni anno il premio di "Maestro del *made in Italy*" a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy*.

L'articolo 20 istituisce l'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy*, affidandone la cura e la gestione alla fondazione "Imprese e competenze per il *made in Italy*".

L'articolo 21, al comma 1, stabilisce che il Ministero della cultura, in via generale, e il MASAF nonché le altre amministrazioni, per gli specifici profili di rispettiva competenza, promuovano la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese. Il comma 2 modifica le complessive attribuzioni del Ministero della Cultura, venendo ora a riferirle non solo ai beni culturali materiali ma anche a quelli immateriali. Viene poi espunto dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la categoria dei beni ambientali (che rifluiscono nelle attribuzioni di altri Ministeri, a cominciare dal MASAF).

L'articolo 22 consente agli istituti e i luoghi della cultura di registrare il marchio che li caratterizza di concederne l'uso a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento.

L'articolo 23 prevede, al comma 1, che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali riferibili a istituti e luoghi della cultura. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata introdotta, con il comma 2, una clausola di invarianza finanziaria degli oneri dell'articolo.

L'articolo 24, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica gli articoli 2 e 14 della legge n. 323 del 2000 relativa al riordino del settore termale. Le modifiche attengono rispettivamente alle definizioni riconducibili al settore termale e al profilo sanzionatorio.

L'articolo 25, modificato alla Camera dei deputati, reca la definizione di "imprese culturali e creative", rinviando ad un decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della medesima qualifica. Definisce, quindi, *start-up* innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di *start-up* innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa. Infine, prevede che le imprese culturali e creative siano iscritte in un'apposita sezione nel registro delle imprese.

L'articolo 26, comma 1, istituisce presso il Ministero della cultura l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. Il comma 2, modificato dalla Camera, specifica che l'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nell'apposito registro, e di valorizzare le imprese culturali e creative.

L'articolo 27, inserito dalla Camera, al comma 1 reca la definizione dei creatori digitali quali artisti che sviluppino opere originali ad alto contenuto digitale. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette, per tutelare i diritti delle opere originali ad alto contenuto digitale di cui al comma 1.

L'articolo 28 dispone che il Ministero della cultura adotti le opportune linee guida affinché le opere musicali, audiovisive e librerie conservate nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche siano conservate e fruibili anche nella loro versione originale, oltre che nelle eventuali rielaborazioni successive, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale, facendone perdere la memoria.

L'articolo 29 prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del Ministero della cultura di contributi a favore delle imprese culturali e creative.

L'articolo 30 prevede l'adozione, ogni tre anni, da parte del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un "Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative".

L'articolo 31 istituisce, presso il Ministero del turismo, un comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell'ANCI, con il compito di assicurare il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica.

L'articolo 32 autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a contratto da destinare agli uffici consolari, per potenziare quelli dei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia.

L'articolo 33, al comma 1 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per la promozione dello sviluppo dei mercati regionali e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per la promozione dello sviluppo del settore fieristico. Il comma 2, modificato alla Camera, demanda le modalità attuative dei finanziamenti e il riparto delle risorse ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ai sensi del comma 4, l'attuazione degli interventi economici può essere affidata a un soggetto gestore. Ai sensi del comma 5, tali disposizioni si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 34, modificato alla Camera, reca disposizioni in materia di certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero.

L'articolo 35 istituisce, nello stato di previsione del MASAF, un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato a promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità.

L'articolo 36 reca disposizioni in materia di mutui a tasso agevolato concessi da ISMEA in favore delle imprese agricole finalizzati all'acquisizione, da parte di queste ultime, di imprese operanti nel medesimo settore.

L'articolo 37 istituisce, presso il MASAF, il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

- L'articolo 38 istituisce presso il MASAF un fondo destinato a sostenere i Comuni che adottano iniziative volte a ripristinare, mantenere e valorizzare le infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali.

L'articolo 39 istituisce presso il MASAF il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano. I distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base della proposta della Regione o della Provincia autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti, che tiene conto di criteri indicati dal comma 3 dell'articolo in esame.

L'articolo 40 istituisce presso il MASAF il Registro delle Associazioni nazionali delle città d'identità, allo scopo di valorizzare e promuovere le produzioni agricole di pregio.

L'articolo 41 dispone l'istituzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto, secondo quanto specificato alla Camera dei deputati, della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti. Si tratta, come specifica il comma 2, di un contrassegno che le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni. Il comma 3 dispone che il contrassegno, in ragione della sua natura e funzione, è "carta valori" ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 559 del 1966. Il comma 4 dettaglia taluni contenuti essenziali del decreto ministeriale di cui al comma 1, tra cui l'indicazione delle forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il

contrassegno, le modalità e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi, i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione ad apporre il contrassegno. Alla Camera dei deputati, è stato inserito il comma 5-bis, ai sensi del quale l'articolo in esame non si applica alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e agroalimentari, nei cui confronti continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni in materia.

L'articolo 42, in vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, demanda alle Regioni la possibilità di effettuare, secondo le modalità e nei termini definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, una ricognizione delle produzioni tipiche già oggetto di forme di riconoscimento o tutela, ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legati al territorio locale (comma 2). Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al MIMIT, ai fini della definizione, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di un regime di protezione, uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici (comma 3).

L'articolo 43 dispone che le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica possano adottare disciplinari di produzione e presentare alla Regione la dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione dei prodotti artigianali e industriali tipici di cui al precedente articolo 42.

L'articolo 44 prevede, al comma 1, che i disciplinari di produzione e la dichiarazione di manifestazione di interesse alla ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche di cui ai precedenti articoli possano essere, rispettivamente, adottati e presentate dalle associazioni dei produttori operanti in una determinata zona, costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano, tra gli scopi sociali, quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. L'articolo indica altresì, al comma 2, i compiti di dette associazioni: elaborazione del disciplinare di produzione ed esecuzione dei controlli interni, esercizio delle azioni legali a tutela dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale direttamente collegato al prodotto, promozione di iniziative di sostenibilità e compimento di azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.

L'articolo 45 indica gli elementi minimi che deve possedere il disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici di cui all'articolo 43 e ne prevede l'obbligo di deposito, da parte delle associazioni dei produttori, presso le Camere di Commercio del territorio di riferimento.

L'articolo 46 riconosce, al comma 1, alle associazioni di produttori un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico legato alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 43. A tale fine, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2024. Il comma 2 demanda le modalità attuative ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Il comma 3 provvede in ordine alla compensazione finanziaria degli oneri di cui al comma 1, rinviando all'articolo 59. Il comma 4 dispone il rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 47, modificato dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024 affinché il MIMIT promuova e sostenga la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT) per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del *made in Italy*. Il comma 2 istituisce presso il MIMIT un catalogo nazionale per il censimento delle tecnologie basate su registri distribuiti. Il comma 4 consente al MIMIT di concedere alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per: a) progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del *made in Italy*; b) la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

L'articolo 48 dispone il sostegno alla transizione digitale delle piccole e medie imprese industriali e artigianali, autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per il 2024 per la concessione di un contributo agli investimenti in progetti per ambienti virtuali immersivi e interattivi, da inserire all'interno dello

specifico sistema aziendale.

L'articolo 49 è volto ad attribuire al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero nei procedimenti per il delitto di cui all'art. 517-*quater* del codice penale riguardante la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

L'articolo 50 prevede misure volte a implementare la formazione specialistica di magistrati e degli altri operatori della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di contrasto alla contraffazione.

L'articolo 51 modifica il sistema sanzionatorio relativo all'acquisto e all'introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, aumentando la misura minima della sanzione amministrativa prevista e disponendo che gli introiti delle sanzioni comminate da organi di polizia locale siano versati per intero all'ente locale competente.

L'articolo 52 estende il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'articolo 517 del codice penale anche a chi detiene la merce per la vendita.

L'articolo 53 modifica l'articolo 260 del codice di procedura penale in materia di distruzione di cose sequestrate, in particolare ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci sequestrate, anche al fine di alleggerire gli oneri di custodia.

L'articolo 54 prevede specifiche disposizioni volte a semplificare l'attività di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni contraffatti sequestrati.

L'articolo 55 estende la normativa in materia di azioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'articolo 56 prevede che, nei casi di condanna dello straniero per i reati in materia di contraffazione, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si debba tener conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna.

L'articolo 57 stanziava un milione di euro per l'anno 2023 e due milioni di euro per l'anno 2024 per lo svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti di cittadini e imprese rispetto gli interventi in materia di *made in Italy* previsti dalla legge in esame e per rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in inglese, attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 58, inserito alla Camera dei deputati, contiene la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo 59, modificato alla Camera, reca le disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del disegno di legge. Tali oneri sono determinati, a seguito delle modifiche apportate alla Camera, in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024 e in 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025 (importo quest'ultimo così aumentato rispetto a 630.100 euro previsto nel testo originario del disegno di legge in esame).

Per una compiuta analisi delle disposizioni sinora esposte si fa rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici, disponibile sul sito internet dell'amministrazione e in aula in formato cartaceo.

Intervento del senatore Bergesio nella discussione generale del disegno di legge n. 958

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, esaminiamo oggi un provvedimento fortemente voluto dalla Lega che include una serie di disposizioni per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* e lo fa finalmente in modo organico; un atto più che mai necessario, anche alla luce dei continui attacchi che, dall'estero, la nostra produzione sta subendo al fine di sminuirne l'altissima qualità.

Ad inizio anno la Lega ha promosso un'importante indagine conoscitiva, ascoltando oltre 160 associazioni di categoria, ognuna delle quali riunisce tante aziende: le "fondamenta", concrete, di questa misura; un primo passo significativo, che ha così permesso di stilare un provvedimento che rispecchia la realtà e risponde alle esigenze effettive del Paese.

Si tratta quindi di un disegno di legge meditato, che tiene conto di quanto emerso nel corso dell'indagine: un buon provvedimento, concreto e ragionato, che arriva in un momento di grande

difficoltà per il Paese e per il mondo del lavoro.

Approvando il testo, che coinvolge le istituzioni non solo centrali ma anche locali, aiutiamo le eccellenze del *made in Italy* e quindi la nostra economia e la ripresa della crescita del Paese.

Tra le iniziative che più mi premono, vorrei citare quelle relative al Ministero dell'agricoltura, come l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato a promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità.

Inoltre si interviene anche in materia di mutui a tasso agevolato concessi da Ismea a favore delle imprese agricole, finalizzati all'acquisizione di imprese che operano nello stesso settore.

Viene istituito - altro passo fondamentale a mio parere - il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Sempre nell'ottica della valorizzazione delle attività legate all'allevamento, viene istituito un fondo destinato a sostenere i Comuni che adottano iniziative volte a ripristinare, mantenere e valorizzare le infrastrutture di interesse storico e paesaggistico, percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali.

Un ulteriore Fondo sosterrà i distretti del prodotto tipico italiano, mentre viene istituito anche il Registro delle associazioni nazionali delle città d'identità, allo scopo di valorizzare e promuovere le produzioni agricole di pregio.

Ma il disegno di legge prende in considerazione tanti altri aspetti legati alla valorizzazione del *made in Italy*, a partire dalla formazione dei giovani, tema centrale che include anche l'istituzione di un liceo del *made in Italy*, fino alle norme volte a limitare la concorrenza sleale nei confronti delle nostre aziende attuata attraverso la contraffazione e l'*italian sounding*.

Prevista anche l'istituzione di un fondo sovrano partecipato dal Ministero dell'economia e delle finanze, aperto alla partecipazione di fondi di investimento e altri soggetti, con il compito di investire nelle filiere dei settori strategici sin dalla fase dell'approvvigionamento delle materie prime.

Viene valorizzata anche la promozione, con la possibilità per istituti e luoghi della cultura di registrare il marchio che li caratterizza ed è introdotto il concetto di imprese culturali e creative con un apposito albo e un fondo presso il Ministero.

Il provvedimento include la promozione del sistema *NutrInform Battery* come etichettatura nazionale per le indicazioni nutrizionali dei prodotti alimentari; la certificazione di qualità per la ristorazione italiana all'estero; l'istituzione di un fondo per la protezione delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino, delle bevande; la valorizzazione della biodiversità delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale, attraverso programmi di miglioramento genetico e fondi specifici.

Per quanto riguarda la tutela dei prodotti, sono previsti: l'adozione di un contrassegno ufficiale per attestare l'origine italiana delle merci prodotte sul territorio nazionale; l'identificazione e valorizzazione dei prodotti industriali e artigianali tipici di specifiche zone; l'utilizzo delle nuove tecnologie per la tracciabilità dei prodotti attraverso un catalogo nazionale; la riorganizzazione degli uffici giudiziari per garantire la specializzazione dei magistrati nella lotta alla contraffazione; l'aumento delle sanzioni per gli illeciti di acquisto, produzione e introduzione di prodotti contraffatti; modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per punire coloro che detengono e vendono prodotti contraffatti e semplificare le operazioni di distruzione delle merci sequestrate.

Viene inoltre istituita la Giornata nazionale del *made in Italy*, il 15 aprile di ogni anno, per celebrare la creatività e l'eccellenza italiane: un momento simbolico per ricordare a tutti l'importanza dell'alta qualità delle nostre produzioni e quindi del lavoro di chi le realizza.

Perché è vero: dobbiamo tornare finalmente ad essere orgogliosi del nostro Paese e delle sue enormi potenzialità, e a questo scopo è indispensabile riuscire a fare squadra, superando ideologie e divisioni: solo così sarà possibile promuovere la crescita del Paese e il futuro degli italiani.

Grazie Presidente.

Intervento del senatore Amidei nella discussione generale del disegno di legge n. 958

Il mio intervento vuole evidenziare quanto importante e fondamentale sia questo disegno di legge sul *Made in Italy* che vede coinvolti in questa prima fase ben 12 Ministeri, presentato dal Ministero delle

imprese e del *Made in Italy* presieduto dal senatore Adolfo Urso. Approfitto della felice circostanza del varo della legge sul *Made in Italy* - progetto cardine costituito da 59 articoli - per parlarvi anche della nascita dell'Intergruppo parlamentare "*Made in Italy* e Innovazione" che intende promuovere all'interno del Parlamento un laboratorio di dialogo fra istituzioni e portatori di interesse nell'ambito del *Made in Italy*, con il fine di raccogliere elementi conoscitivi, istanze degli *stakeholder*, temi problematici e fare proposte per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei nostri prodotti in senso diffuso.

L'Intergruppo - da me coordinato - raccoglie onorevoli e senatori dei principali Gruppi parlamentari e nasce con il pieno sostegno del ministro delle imprese e del *Made in Italy* Adolfo Urso. Abbiamo presentato l'Intergruppo il 6 dicembre scorso in Senato con delle importanti testimonianze nei campi dell'agroalimentare, moda e *design* e - ultimo ma non meno importante - salute.

Vorrei ricordare a tutti come questo disegno di legge sul *Made in Italy* abbia un immenso valore non solo storico-culturale, ma anche per la crescita dell'economia nazionale.

Si esprime in settori altamente eterogenei, dove tuttavia è possibile identificare componenti trasversali, prima fra tutte la necessità di trovare una giusta sintesi fra radici culturali, tradizione e innovazione tecnologica che anima il progresso di tutte le società e permette di stare al passo con i tempi, per vincere la sfida continua della competizione internazionale. Sono grato di avere oggi il sostegno del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, Adolfo Urso, che tanto sta facendo per l'affermazione dei prodotti frutto dell'ingegno italiano nel mondo.

L'obiettivo della legge è quello di ragionare sul presente del *Made in Italy*, declinato in tutte le sue componenti. In questa prospettiva esso si pone come punto di inizio per avviare un dialogo fattivo e funzionale al supporto del percorso decisionale degli organismi parlamentari.

Il nome "*Made in Italy*" che implica l'innovazione evidenzia l'approccio che guiderà questo confronto: il focus è su quei processi necessari ai vari settori per consentire una costante "attualizzazione", ossia la capacità di plasmarsi in funzione dell'evoluzione stessa della società che esprime bisogni ed esigenze diverse, in continuo cambiamento.

Il comparto dimostra una notevole resilienza, nonostante il momento fitto di incertezze: nel 2022 il *Made in Italy* ha fatto un balzo del 20%, con l'*export* tricolore che ha raggiunto il dato storico di 625 miliardi di euro (i 600 miliardi non erano mai stati superati); numeri che hanno permesso la tenuta della nostra manifattura nonostante conflitti internazionali, la corsa di inflazione e di tassi di interesse, l'aumento dei costi dell'energia.

Alla luce del rilievo che il *Made in Italy* assume per l'intero sistema economico nazionale, l'attenzione delle istituzioni per queste produzioni risponde a un primario interesse politico, culturale, economico e commerciale.

Va stretta un'alleanza con gli operatori di questi settori che costituiscono l'ossatura dell'economia nazionale, per affrontare le sfide con un approccio sistemico, condiviso con chi ogni giorno vive le dinamiche di queste realtà. Ed è proprio questo che il disegno di legge in esame sul *Made in Italy* da cui non si poteva prescindere si propone di fare, coinvolgendo tutti, da chi svolge un ruolo nelle istituzioni ma anche da chi, semplicemente, opera in maniera attiva e fattiva nel paese Italia, interconnessi in una logica internazionale e globale.

Dalla valorizzazione del *Made in Italy* dipendono molte delle opportunità di sviluppo economico e occupazionale del Paese. La tradizione è un patrimonio identitario che non può e non deve rimanere cristallizzato: per essere portato avanti, il *Made in Italy* deve essere sostenuto nella sua capacità di creare valore nei mercati globali e vincere la competizione e le sfide dell'oggi. Così come il nostro *know* in tantissimi campi deve essere di stimolo per le aziende estere nell'investire nelle maestranze del nostro Paese, riportando gli investimenti industriali ai livelli di un tempo. È in questa prospettiva che vorrei coniare il termine di "*Made in Italy*" diffuso.

Per fare questo è necessario porsi diverse domande: quali sono le strategie che adottano le imprese per fare ciò? Quali le sfide più grandi (nuovi mercati/nuove tecnologie/diversi canali di vendita e di approvvigionamento, etc)? In ogni settore tutti questi fattori si declinano in modo diverso, ma c'è un minimo comune denominatore: l'innovazione è imprescindibile proprio a tutela del nostro patrimonio

Made in Italy.

C'è una componente trasversale: la necessità di trovare una giusta sintesi tra radici culturali/tradizione e l'innovazione tecnologica che anima il progresso di tutte le società e permette di stare al passo con i tempi per vincere la sfida continua della competizione internazionale.

L'incontro è il primo passo per favorire questa nuova prospettiva, che è fondamentalmente politica e sociale.

Chiedo a voi colleghi dunque di sostenere il disegno di legge in esame sul *Made in Italy* e di far sì che il nostro lavoro possa tradursi in qualcosa di concreto in questa legislatura e non solo, pensando soprattutto al futuro del nostro Paese, della nostra bella Italia e dei nostri giovani, affinché si assuma sempre di più consapevolezza e concretezza per un divenire sempre migliore.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 958:

sull'emendamento 1.2, la senatrice Stefani avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli articoli 7, 21 e 55, il senatore Dreosto avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 18, la senatrice Paita avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 20.5, la senatrice Bilotti avrebbe voluto astenersi; sull'emendamento 21.2, la senatrice Pucciarelli avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fregolent, Garavaglia, La Pietra, Malpezzi, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sensi, Silvestroni e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 19 dicembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera *d*), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2^a Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione. La 1^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 2^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della Salute, con lettera in data 19 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le relazioni concernenti lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero della Salute afferenti al settore dell'edilizia sanitaria ed al settore della ricerca finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiornate al mese di settembre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, all'8a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XL*, n. 4).

Assemblea parlamentare della NATO, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare della NATO ha trasmesso, in data 6 novembre 2023, il testo di sei Risoluzioni adottate durante la seduta Plenaria dell'Assemblea svoltasi il 9 ottobre 2023, in occasione della Sessione Annuale che si è tenuta a Copenaghen dal 6 al 9 ottobre 2023, che

sono deferite, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente: risoluzione n. 483 - Proteggere le democrazie alleate e i partner dalla disinformazione (*Doc. XII-quater*, n. 11);
risoluzione n. 484 - Dare attuazione al nuovo quadro di riferimento della Nato per la deterrenza e la difesa (*Doc. XII-quater*, n. 12);
risoluzione n. 485 - Rafforzare la stabilità e la sicurezza nella regione del Mar Nero a seguito dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia (*Doc. XII-quater*, n. 13);
risoluzione n. 486 - Verso la ricostruzione dell'Ucraina (*Doc. XII-quater*, n. 14);
risoluzione n. 487 - Attuare le decisioni del vertice di Vilnius: accelerare l'adattamento della Nato e sostenere l'Ucraina (*Doc. XII-quater*, n. 15);
risoluzione n. 488 - Rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche marittime (*Doc. XII-quater*, n. 16).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 20 dicembre 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (COM(2023) 777 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 20 dicembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4ª e 8a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Barbara Floridia e il senatore Nave hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00898 della senatrice Maiorino ed altri.

Interrogazioni

[CRISANTI](#), [FURLAN](#), [MALPEZZI](#), [LA MARCA](#), [TAJANI](#), [ROSSOMANDO](#), [CAMUSSO](#), [NICITA](#), [VERINI](#), [VERDUCCI](#), [ZAMPA](#), [ROJC](#), [GIACOBBE](#), [VALENTE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la legge 26 ottobre 2016, n. 198, istituisce il fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, al fine di "assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale";

la società editrice dell'agenzia Dire, Com.e S.r.l., rientra tra l'elenco delle agenzie stampa di rilevanza nazionale, di cui al decreto del capo Dipartimento del 10 novembre 2023;

fonti stampa delle ultime settimane riportano che i contributi riconosciuti all'agenzia Dire, tra i beneficiari del sostegno pubblico, ammonterebbero a circa 2 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026;

l'agenzia Dire vanta 35 anni di storia, configurandosi tra le più longeve e plurali fonti di informazione primaria nel panorama mediatico italiano;

considerato che:

l'editore ha proclamato nell'ottobre 2021 un piano di esuberi, che è stato rinnovato nel gennaio 2023, prevedendo il licenziamento di 28 lavoratori, di cui 15 giornalisti e 13 poligrafici;

il tavolo sindacale attivato in sede ministeriale ai sensi dell'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non si è concluso positivamente, giungendo alla firma di un verbale di

mancato accordo;

la società editrice ha confermato di voler procedere con i licenziamenti, che avverranno entro i successivi 120 giorni, nonostante dalle associazioni sindacali, nazionali e regionali, nonché dai comitati di redazione, fossero giunte concrete alternative alla procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

considerato, altresì, che:

i giornalisti dell'agenzia stampa Dire, alla luce dell'esito della vertenza sindacale, hanno indetto due giorni di sciopero per il 14 e 15 dicembre 2023;

la maggior parte dei licenziamenti previsti riguarda la redazione centrale di Roma, punto di riferimento per tutti i vari notiziari, nonché per le sedi nazionali, e soprattutto per la copertura giornalistica e informativa delle attività politico-istituzionali;

per 24 mesi i lavoratori e le lavoratrici, giornalisti e poligrafici, hanno accettato il contratto di solidarietà con una decurtazione dell'orario di lavoro fino al 40 cento, pur di contribuire al risanamento dell'azienda;

per i dipendenti della società editrice è aumentato considerevolmente il carico di lavoro, in quanto l'editore ha scelto di non rinnovare i contratti a progetto e a tempo determinato;

posto che la società editrice, nonostante l'attivazione della procedura di licenziamento collettivo, potrebbe risultare tra i soggetti beneficiari del contributo di cui alla legge n. 198 del 2016 richiamata, come emerge da diverse fonti stampa, e non solo;

rilevato che:

la Federazione nazionale della stampa italiana ha chiesto pubblicamente la revoca dei finanziamenti pubblici a tutte quelle realtà editoriali che attivano procedure di licenziamento;

il Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, ha espresso la propria solidarietà ai giornalisti dell'agenzia Dire e si è impegnato a "tutelare i livelli occupazionali", ribadendo che "sono previste dal 2024 congrue risorse per le agenzie iscritte al nuovo elenco di rilevanza nazionale istituito dalla riforma che consentirebbero alla Dire il mantenimento dei livelli occupazionali e il ritiro del piano di licenziamenti, come chiesto in tutte le sedi più volte",

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Governo intenda assumere, al fine di tutelare i livelli occupazionali e tutelare, al contempo, il diritto all'informazione, costituzionalmente garantito;

se non reputi opportuno mantenere le originarie funzioni del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, superando in tal senso le previsioni di cui all'articolo 62 del disegno di legge di bilancio per il 2024, con il quale si intende istituire un unico fondo, che, tra l'altro, stabilisce che una quota fino al 5 per cento sia destinata a finanziare misure di risoluzione di crisi occupazionale;

se non ritenga necessario e urgente rinnovare la disciplina relativa all'erogazione di contributi e finanziamenti pubblici, al fine di escludere dal sostegno pubblico gli editori e le aziende che adottano procedure di licenziamento per fronteggiare stati di crisi, in luogo di maggiori investimenti finalizzati ad ampliare e migliorare la propria offerta editoriale e tutelare, al contempo, i livelli occupazionali.

(3-00829)

[PIRRO, FLORIDIA Barbara](#), [MARTON, LICHERI Ettore Antonio](#), [DE ROSA, NAVE, SIRONI, NATURALE, BEVILACQUA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* -

Premesso che:

nel luglio 2023 è iniziato al Senato, presso la 9^a Commissione permanente in sede referente, l'esame dell'AS 795 riguardante la legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2022. Nel corso della discussione i relatori hanno presentato l'emendamento 3.0.100 (art. 3-*bis* del disegno di legge, poi divenuto articolo 4), con il quale si apportano modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e più precisamente solo all'articolo 45 recante la disciplina e le modalità relative al primo soccorso, mentre resta ancora inesa l'adozione, ormai divenuta urgente, dei decreti di armonizzazione del testo unico con le norme tecniche ormai obsolete della legge n. 191 del 1974;

il testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera, assegnato in sede referente alla X Commissione

permanente, ora all'esame, non è stato modificato;

tale intervento legislativo, peraltro del tutto estraneo alla materia del provvedimento, pur senza il supporto di motivazioni esplicite, riguarda esclusivamente il primo soccorso dei lavoratori del settore ferroviario per il quale vengono diversificate procedure, obblighi e competenze, in un ambito lavorativo in cui sono presenti molti rischi e significativi indici infortunistici oltre a particolari criticità tecniche e organizzative, stante la necessità di garantire interventi di soccorso qualificato in aree molto vaste e distanti dai centri abitati, in tutti i punti della linea, nel minor tempo possibile;

la recente tragedia ferroviaria avvenuta a Brandizzo (Torino) il 31 agosto 2023 ha messo in luce le condizioni reali di rischio in cui si svolgono le attività lavorative sulle linee ferroviarie. Esse necessitano evidentemente di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni, sia riguardo alle norme di prevenzione in genere che a quelle specifiche del primo soccorso, tenendo conto che la necessità di soccorrere i lavoratori potrebbe verificarsi in qualsiasi in ogni luogo della rete;

a giudizio degli interroganti la modifica apportata con l'articolo 4 del disegno di legge all'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008 appare un intervento estemporaneo ed avulso dal contesto su una norma di grande complessità e di grande impatto concreto sulla vita dei lavoratori e delle imprese. Essa non tiene sufficientemente conto dei delicatissimi equilibri tecnico-giuridici e delle correlazioni tra le altre norme del medesimo decreto nonché del possibile impatto sulle disposizioni tuttora vigenti che disciplinano nel dettaglio la materia;

il mancato coinvolgimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome quali enti preposti alla prevenzione e alla vigilanza non ha consentito il coordinamento del nuovo testo con il decreto ministeriale n. 388/20023 e il decreto ministeriale n. 19/2011, entrambi vigenti, i quali già disciplinano nel dettaglio le modalità di effettuazione del primo soccorso, rispettivamente in tutti i settori e nello specifico ambito ferroviario;

gli interventi di modifica al decreto legislativo n. 81, proprio in ragione della sua complessa natura tecnico-giuridica, sono sempre stati il frutto di un lungo e serrato confronto democratico tra tutti i soggetti coinvolti quali i Ministeri interessati, principalmente quelli della salute, del lavoro e della giustizia, oltre che con le Regioni, la magistratura, gli operatori della prevenzione, le associazioni di settore nonché con le parti sociali, datoriali e sindacali;

per quanto risulta agli interroganti il dibattito in questa occasione è stato, al contrario, completamente assente, sia per l'inserimento "chirurgico" di una norma disomogenea nel corso dell'esame in Commissione al Senato che per l'attribuzione della procedura d'urgenza riconosciuta di fatto anche alla Camera;

l'introduzione al comma 3 dell'articolo 45 di un riferimento esclusivo alle "disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario" apre inoltre uno scenario di tutela differenziale della salute, in materia di primo soccorso, per i lavoratori impiegati in ambito ferroviario, poiché il nuovo articolo 45 si applicherebbe in modo diverso ai soli gestori delle infrastrutture e delle imprese ferroviarie rispetto alla generalità di tutte le altre imprese private e pubbliche operanti negli altri settori, con grave danno proprio per i lavoratori interessati all'interoperabilità ferroviaria;

il medesimo articolo 4, alla lettera *b*), che aggiunge il nuovo comma *3-bis* all'articolo 45 del testo unico, non individua con chiarezza l'attribuzione di ruoli, prerogative e responsabilità nel "coordinamento" tra i vari soggetti coinvolti, quali le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura e i servizi pubblici di pronto soccorso, riguardo alla predisposizione del piano di intervento "sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi", a giudizio degli interroganti lasciando un margine di incertezza normativa e pericolosa indeterminazione proprio sulla definizione giuridica di tali istituti, in parte già presenti nel corpo normativo del medesimo testo unico;

la predisposizione dei piani di intervento da parte dei gestori infrastrutture e delle imprese ferroviarie viene demandata, senza alcuna ulteriore specificazione, al coordinamento dei servizi pubblici di pronto soccorso i quali sono gestiti in autonomia dalle Regioni senza che queste siano state preventivamente coinvolte attraverso la Conferenza Stato-Regioni, con il rischio concreto di incoerenze o disomogeneità nelle soluzioni che si andranno a definire tra una pluralità di soggetti diversi;

considerato che:

vi è il fondato rischio che tali modifiche, se apportate in modo non coordinato e coerente con le restanti parti del decreto legislativo n. 81 e con le norme di legge già vigenti sull'argomento, possano indurre forti difficoltà interpretative nei datori di lavoro chiamati ad attuarle correttamente e consentire una riduzione oggettiva delle tutele per i lavoratori del settore ferroviario;

l'11 dicembre 2023 le organizzazioni sindacali nazionali di settore hanno inviato una nota alle Commissioni parlamentari e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti manifestando contrarietà alla modifica del decreto legislativo n. 81 che affievolisce la tutela dei lavoratori e contestualmente "apre" ad un adeguamento privo di opportune tutele per la concorrenza dei Paesi comunitari in merito all'"interoperabilità del trasporto ferroviario". Le stesse segreterie nazionali richiamano l'attenzione sulle norme volte alla tutela del personale ferroviario che impattano in maniera diretta anche sulla salute e la sicurezza dei viaggiatori;

il 12 dicembre 2023 i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza operanti nelle ferrovie hanno richiesto un'audizione alla X Commissione della Camera, segnalando una possibile involuzione della normativa e il rischio della riduzione delle tutele per la sicurezza dei lavoratori in un periodo storico segnato da una preoccupante tendenza ai gravi infortuni,

si chiede di sapere:

in che modo i Ministri in indirizzo intendano mantenere e migliorare i livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori del settore ferroviario senza alcun abbassamento degli *standard* e delle garanzie oggi presenti nel quadro normativo vigente, contemperando altresì il rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario con quelle concernenti l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

se intendano garantire, in applicazione dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche per i lavoratori del settore ferroviario, al personale della manutenzione dell'infrastruttura, al personale mobile in servizio sui treni e a quanti altri svolgano prestazioni di lavoro, per ciascun punto della rete ferroviaria, le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibile, anche in merito al trasporto degli infortunati.

(3-00831)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SILVESTRONI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute.* - Premesso che: in data 1° dicembre 2022 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2022) il sindaco Gualtieri ha adottato, in qualità di commissario straordinario di governo per il Giubileo 2025, le seguenti ordinanze relative all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di Roma capitale e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e quella per le attività propedeutiche, volte alla realizzazione nel territorio di Roma capitale di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 tonnellate all'anno di rifiuti;

in merito, il Dipartimento ciclo dei rifiuti di Roma capitale ha diramato sempre il 1° dicembre 2022 un avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse, in esito al quale, con ordinanza del commissario straordinario di governo n. 27 del 16 novembre 2023, si è proceduto con la pubblicazione del bando sul sito di Roma capitale concernente "Proposta di PPP in finanza di progetto per l'affidamento in concessione della progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione del polo impiantistico relativo ad un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1 e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti, e annessa impiantistica ancillare per la gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l'ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperate";

il valore complessivo stimato della concessione sarebbe di circa 7,4 miliardi di euro per la durata totale della concessione di 33 anni e 5 mesi, sulla base del piano economico-finanziario presentato dal Comune di Roma. L'impianto dovrebbe entrare in funzione però nel 2027. Se così fosse, l'emergenza rifiuti, legata al massiccio afflusso di turisti e di pellegrini nel 2025, anno giubilare, sarebbe definitivamente conclusa. Pertanto potrebbe esserci una violazione di legge sotto il profilo della falsa

applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 50 del 2022, poiché la finalità propria della norma è quella della gestione dei rifiuti del periodo giubilare e l'esercizio del potere del commissario terminerebbe con l'avvio del termovalorizzatore, nel febbraio 2027, quindi, se così fosse, non risulterebbe esserci una correlazione effettiva fra il Giubileo e la realizzazione del progetto;

come si legge nell'avviso pubblico, Roma capitale erogherà un contributo pari al 49 per cento dei costi dell'investimento massimo e comunque non superiore a 40 milioni di euro, da intendersi a copertura delle sole opere ancillari all'impianto di trattamento termico, ma basandosi sulla relazione tecnica dell'avviso capitolino, il quale prevede anche un impianto di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica di processo; l'impianto potrebbe raggiungere i 334 milioni e 542 milioni di euro (compreso l'impianto di stoccaggio dell'anidride carbonica, valutato in 56,4 milioni di euro) e potrebbe verificarsi un aumento dei costi da parte dell'amministrazione; altresì, l'impianto per catturare e stoccare quasi il 90 per cento di anidride carbonica proveniente dal termovalorizzatore pare essere attuato su scala europea in fase sperimentale, quindi potrebbe essere di complicata gestione;

inoltre, il termovalorizzatore, per essere veramente efficace, dovrebbe essere localizzato in prossimità di Roma capitale, così come accade nelle città europee, a circa 5 chilometri, e non ad oltre 21; il luogo individuato dal commissario sarebbe quello della località di Santa Palomba e andrebbe ad interessare i comuni di Albano, Ariccia, Ardea e Pomezia, e in generale i comuni riconducibili alla zona dei Castelli romani. L'eccessiva distanza dal centro di Roma potrebbe comportare un incremento del traffico su una rete stradale già congestionata, la via Ardeatina, a causa del conseguente transito dei mezzi pesanti adibiti al trasporto dei rifiuti, nonché avere una ricaduta sull'utilizzazione delle risorse del territorio; il sito, inoltre, è attraversato da importanti falde acquifere provenienti dai Castelli romani e dai laghi di Albano e di Nemi e i lavori dovuti alla realizzazione delle strutture edili per la costruzione dell'impianto potrebbero impattare sul terreno, sottoponendo la falda a rischi di inquinamento e, altresì, le emissioni di sostanze dannose derivate dalle combustioni potrebbero avere ripercussioni per la salute pubblica e la salubrità dell'aria. In aggiunta, a causa dell'eccessiva distanza dal centro città, il recupero di calore a mezzo di teleriscaldamento ne impedirebbe l'utilizzo da parte dei cittadini romani, rendendo eccessivi anche i costi di redistribuzione del calore che, da quanto si evince dalle relazioni tecnico-economiche, non verrebbe utilizzata dagli impianti industriali presenti nella zona interessata; oltretutto, la nascita di questo impianto, potrebbe aggravare lo stato di salute della popolazione e aumentare il livello di inquinamento dell'area, vista la presenza della discarica di Roncigliano ad Albano; inoltre, l'assetto territoriale-urbanistico della zona, proprio a testimoniarne la peculiarità del paesaggio inedificato e quindi le connesse esigenze di tutela, sarebbe soggetto al vincolo continuo del Ministero della cultura; le criticità ambientali, pertanto, potrebbero essere impattanti sulla componente aria (emissioni odorigene ed emissioni in atmosfera convogliate e diffuse), componente acque sotterranee (gestione delle acque di processo) e suolo (gestione dei conferimenti e stoccaggi dei rifiuti); infine, così come prevede il piano regionale gli obiettivi di riciclo fissati al 63 per cento (minimo), senza un'adeguata politica di raccolta differenziata, rischiano di rimanere ai parametri attuali, ovvero al 42-43 per cento;

la scelta del commissario straordinario avrebbe suscitato, così come riportato da molti organi di stampa, un "malcontento" da parte delle amministrazioni comunali della zona dei Castelli romani, che parrebbero non essere state coinvolte nella decisione di modifica del piano di gestione dei rifiuti, nonché da parte di numerosi comitati, cittadini e diverse associazioni ambientaliste, preoccupati per le possibili ripercussioni ambientali e sulla salute pubblica;

con l'Europa e il mondo che spingono verso politiche di economia circolare, gli impianti di trattamento con recupero energetico appaiono oggi più che mai superati, obsoleti e molto costosi, perché, così come individuato nella scala gerarchica della Commissione europea, esistono delle strategie più virtuose da mettere in atto, come prevenzione, riuso, riciclo, raccolta differenziata. Anche le risorse del PNRR sembrano non contemplare gli impianti di termovalorizzazione, considerando l'incenerimento un ostacolo sulla strada della decarbonizzazione, oltre che una scelta contraria all'economia circolare, si chiede di sapere:

se si intenda verificare la legittimità dell'*iter* normativo delle procedure avviate da Roma capitale

nell'esplicitazione dell'affidamento della concessione, la non violazione dei poteri speciali conferiti al commissario straordinario del Governo e se la loro attuazione sia circoscritta e coincidente con il perimetro dettato dalla norma;

quali misure si intenda adottare per gli eventuali rischi per la salute pubblica, ambientale e dei territori interessati, valutando la possibilità di intraprendere procedure alternative e quali misure si voglia mettere in atto per verificare l'eventuale attuazione e relativa gestione del progetto;

se la realizzazione dell'impianto così conosciuto possa essere uno strumento valido ed efficace, al fine di affrontare le problematiche derivanti da un massiccio afflusso di persone, previsto per il Giubileo 2025, in tema di smaltimento di rifiuti.

(3-00830)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MALPEZZI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione e del merito.* - Premesso che: molti docenti che hanno svolto supplenze, soprattutto brevi e saltuarie, sono senza stipendio da mesi; il sistema prevede una modalità di pagamento degli stipendi mediante l'immissione dei dati contrattuali da parte delle singole scuole nel sistema informatico centralizzato, lasciando che sia direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze a pagare quelli relativi ai rispettivi supplenti d'istituto;

è un sistema, dunque, che non garantisce la regolarità della corresponsione delle liquidazioni mensili a causa dei farraginosi *iter* autorizzativi e di controllo da parte del Ministero dell'economia, del costante ritardo nel trasferire le risorse sui capitoli di bilancio delle scuole e della mancata e stringente interlocuzione con la piattaforma "NoiPA";

appare evidente come il ritardo nei pagamenti sia da addebitare interamente all'amministrazione centrale;

sono numerose le denunce, le segnalazioni e i solleciti al Ministero competente volti a risolvere questa grave situazione di insolvenza da parte dell'amministrazione centrale nei confronti dei lavoratori precari della scuola e a garantire la regolarità nel pagamento degli stipendi;

a ciò si aggiungano le gravose incombenze che devono affrontare le segreterie delle scuole, che sono sempre più in affanno nella gestione di molti importanti capitoli di spesa, anche in ragione delle esigenze connesse all'attuazione del PNRR;

in data 11 luglio 2023, con atto 3-00566, era stato chiesto quali fossero le ragioni dei mancati pagamenti dei docenti precari nei mesi di aprile, maggio e giugno ma i Ministeri competenti non hanno fornito alcuna risposta;

non si riesce a comprendere quali siano le difficoltà organizzative che impediscono il regolare pagamento di coloro che, con impegno e dedizione, lavorano tutti i giorni affrontando anche spese ingenti legate agli spostamenti e agli affitti,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per pagare gli stipendi dovuti al personale supplente delle scuole che attende la remunerazione talora anche da molti mesi;

se non ritengano di intervenire, con tutte le opportune iniziative, per cambiare un sistema che non garantisce la regolarità della corresponsione delle liquidazioni mensili e se il Ministro dell'istruzione e del merito non intenda adottare iniziative di competenza per potenziare il personale delle segreterie scolastiche.

(4-00908)

[POTENTI](#), [CANTALAMESSA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la strada statale 268 del Vesuvio è un'arteria di collegamento tra le autostrade A1 Milano-Napoli con la A56 tangenziale di Napoli e la A30 Caserta-Salerno con la A3 Napoli-Salerno;

quest'arteria è stata descritta da diversi organi di stampa come "la strada della morte", per via dei numerosi incidenti automobilistici che vi si verificano, in molti casi anche mortali;

tratti importanti della statale sono privi di corsie di emergenza e di piazzole di sosta, nonostante coprano un territorio composto da comuni molto popolosi dell'*hinterland* napoletano;

la strada è utilizzata da pendolari di comuni popolosi come, tra gli altri, Pomigliano d'Arco e Somma Vesuviana,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle cause dell'incremento dell'incidentalità sull'arteria stradale e quali interventi intenda adottare per la sua messa in sicurezza, al fine di migliorarne la viabilità a beneficio dei numerosi automobilisti che ogni giorno la percorrono.

(4-00909)

POTENTI - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

l'*escalation* del conflitto israelo-palestinese si ripercuote nelle delicate dinamiche geopolitiche nel quadrante mediorientale; una conseguenza evidente è l'aumento delle azioni della milizia yemenita Houthi, sostenuta dall'Iran, che vedono ripetuti attacchi contro petroliere, navi *cargo* e altre imbarcazioni nel mar Rosso, in special modo nello stretto di Bab el-Mandeb;

tale stretto è uno dei più importanti *checkpoint* del commercio mondiale: attraverso questo passaggio transita fino al 12 per cento delle merci globali;

secondo quanto riportato dai principali organi di stampa internazionali, gli Houthi sono intenzionati a "effettuare operazioni e attacchi ogni 12 ore alle imbarcazioni che transitano nel mar Rosso";

alla luce delle recenti segnalazioni, l'agenzia britannica United Kingdom maritime trade operations ha emesso un avviso ai naviganti, consigliando di transitare con cautela e segnalare qualsiasi attività sospetta tra mar Rosso e golfo di Aden;

quest'aumento dei rischi comporta un aumento dei costi assicurativi che si ripercuote sulle merci trasportate e sui consumatori finali, oltre a far subire ritardi per gli ordini *on line* causati dal fatto che 4 delle 5 maggiori compagnie di spedizioni di *container* al mondo hanno sospeso o dirottato i movimenti negli ultimi giorni. Tali problematiche sono già segnalate dagli operatori di alcuni porti italiani, come Livorno,

si chiede di sapere quali azioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare, di concerto con i principali alleati internazionali, per intervenire e scongiurare le conseguenze del rischio effettivo per la sicurezza dei transiti commerciali, come il ritardo nei tempi di trasporto e i rincari per rotte alternative.

(4-00910)

SCALFAROTTO - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

il 12 ottobre 2022 Stefano Dal Corso, romano di 42 anni, è stato trovato morto nella sua cella nel carcere di Oristano, in circostanze poco chiare: la prima ipotesi della Procura fu quella suicidio, e il caso venne archiviato;

a seguito dei dubbi e delle denunce sollevate dalla famiglia, lo scorso settembre le indagini sono state riaperte, ma le istanze di autopsia (ancora possibile, in quanto il corpo è stato collocato in cella frigorifera) sono state tutte respinte;

secondo la relazione consegnata ai familiari, infatti, Stefano Dal Corso sarebbe stato trovato impiccato nella sua cella, avendo realizzato un cappio a partire da un lenzuolo, reciso con un taglierino. Nonostante le richieste, nessuno dei familiari avrebbe potuto visionare il cadavere personalmente (quasi a nascondere eventuali ecchimosi) e secondo l'istituto i video delle telecamere di sicurezza non erano più disponibili;

dalle foto mostrate alla famiglia si osserva comunque un'evidente ferita al collo: nonostante l'istituto la imputasse al cappio, un'analisi indipendente richiesta dalla famiglia Dal Corso riscontra la sostanziale coerenza della ferita rispetto a un'ipotesi di strangolamento (non dovuta al cappio);

organi di stampa riferiscono di una testimonianza a sorpresa di una persona, che avrebbe preso contatto con l'avvocata della famiglia Dal Corso, qualificandosi come "ufficiale esterno della polizia penitenziaria": secondo tale testimone, Stefano Dal Corso sarebbe stato pestato da quattro persone che definisce "gli onesti", sostenendo di avere prove sul suo omicidio;

il testimone riferisce che gli sia stato spezzato l'osso del collo con una spranga e a colpi di manganello, che poi sia stato spogliato dei suoi vestiti (in quanto pregni di sangue) e rivestito con indumenti presi da associazioni benefiche per inscenare, poi, il suo suicidio in cella;

il motivo del pestaggio e dell'omicidio, sempre secondo il testimone, sarebbe da individuare nel fatto che Stefano Dal Corso "era al posto sbagliato nel momento sbagliato": sembra che avesse visto, per

caso, due dipendenti dell'istituto, mentre intrattenevano un rapporto sessuale di tipo omosessuale; Stefano Dal Corso, 42 anni, era un detenuto con progetti e speranze. Non era considerato un soggetto a rischio di autolesionismo, cosa che rende ancor più incomprensibile la sua morte, avvenuta poco tempo dopo il suo trasferimento in un nuovo carcere, dal quale sarebbe stato disposto il rilascio poco dopo: una prospettiva che rende ancor più surreale l'ipotesi del suicidio; la notizia della sua morte ha colpito la sua famiglia come un fulmine a ciel sereno. Ma le incongruenze nei documenti forniti e le foto di Stefano sollevano ulteriori domande. La rottura delle telecamere di sicurezza, le testimonianze mancanti o ritardate e la sorprendente assenza di un'autopsia contribuiscono a un quadro già nebuloso; molti esperti, inclusa la perita Elena Cattaneo, hanno sottolineato l'importanza di un'autopsia in questo caso. Ci sono voci discordanti e sospetti di possibili manipolazioni nelle indagini che rappresentano un'accusa gravissima per il nostro sistema di giustizia e che, proprio per tale ragione, impongono la massima solerzia e sollecitazione, si chiede di sapere: se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano adottare per assicurare il ricorso a tutti i mezzi di accertamento, al fine di fare chiarezza sulla morte di Stefano Dal Corso; se non intendano disporre l'invio di un'ispezione del carcere di Oristano, al fine di fugare ogni incertezza circa la gestione dell'intera vicenda; quali iniziative intendano adottare per arginare la deprecabile piaga delle violenze in carcere e per contrastare il fenomeno di suicidi "sospetti", che rischiano di compromettere la percezione del sistema di giustizia del Paese, gettando discredito sul sistema giudiziario e creando un intollerabile allarme sociale.

(4-00911)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che: secondo l'ufficio di statistica nazionale ungherese, nel 2022, la popolazione carceraria in Ungheria ha superato le 19.000 unità (a fronte di una popolazione complessiva inferiore a 10 milioni di persone); tali dati confermano che l'Ungheria ha segnato un *record* negativo assoluto degli ultimi 33 anni in termini di popolazione carceraria, come confermato anche dall'organizzazione non governativa per i diritti umani "Hungarian Helsinki committee"; tra i detenuti in Ungheria c'è anche una cittadina italiana, una maestra di scuola primaria, Ilaria Salis, di 39 anni, che si trova in stato di detenzione da circa un anno nel carcere di massima sicurezza di Budapest, in condizioni detentive gravi; la donna è accusata di aver aggredito due neonazisti durante il "giorno dell'onore", una commemorazione (non autorizzata ma tollerata dal Governo Orban) che ogni 11 febbraio riunisce a Budapest centinaia di "adoratori" di Hitler; alla concittadina viene contestato anche di essere legata a "Hammerbande", il gruppo tedesco che si propone di "assaltare i militanti fascisti", anche se in realtà lei i suoi familiari negano ogni coinvolgimento e non risulta che quest'ultimo sia stato in qualche modo provato, fermo restando che esso non giustificherebbe comunque le condizioni fatiscenti e degradanti in cui è detenuta; organi di stampa, infatti, hanno testimoniato come la condizione detentiva della giovane insegnante sia molto difficile da sostenere, dal punto di vista sia fisico che psicologico: Ilaria Salis è detenuta in una cella dove transitano liberamente topi e scarafaggi, dislocata in una sezione mista uomo-donna, con pasti scarsi sul piano sia nutrizionale che igienico, in uno spazio "vitale" di meno di 3 metri e mezzo; Ilaria Salis alle udienze del processo viene abitualmente trascinata legata e trattenuta a una sorta di "guinzaglio" da un agente di sicurezza ed è posta in regime di lavoro in carcere (ma senza percepire la retribuzione come gli altri detenuti); i legali affermano che il regime carcerario in Ungheria è incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo che vieta trattamenti inumani e degradanti e per i quali l'Ungheria è già stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anche con riferimento al sovraffollamento carcerario,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle condizioni di salute, fisica e psicologica, di Ilaria Salis e se conosca le sue condizioni di detenzione e per quanto tempo dovrà subire tale regime disumano;

quali iniziative, anche diplomatiche, voglia intraprendere per garantire alla nostra concittadina condizioni dignitose e in linea con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e se non ritenga opportuno chiedere l'immediato rilascio o, in subordine, il trasferimento urgente di Ilaria Salis in Italia; se sia stato garantito a Ilaria Salis tutto il supporto della rete diplomatica e consolare del nostro Paese.

(4-00912)

Risoluzioni in commissione

[BEVILACQUA](#) - La 10^a Commissione,

premessi che:

in data 27 gennaio 2020 il Ministero della salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500 per rispondere a quesiti afferenti alla pandemia da COVID-19 in materia sociosanitaria;

a seguito della cessazione del servizio di detto numero, in data 1° gennaio 2023, le lavoratrici e i lavoratori di Almaviva, precedentemente impiegati nel servizio, sono stati collocati in cassa integrazione dallo stesso Ministero della salute;

il numero di pubblica utilità è stato successivamente ripristinato, in data 9 ottobre 2023, per supportare i cittadini sui temi della prevenzione e della protezione della salute, in particolare rispetto a vaccinazioni, salute e viaggi e *screening* per la prevenzione dei tumori, con la consulenza dei dirigenti sanitari del Ministero della salute;

rilevato che:

in data 28 novembre 2023, in un incontro presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Governo ha proposto, al termine di una serie di interlocuzioni con vari enti, una risoluzione per la vertenza che interessa 621 lavoratrici e lavoratori Almaviva, suddivisi tra le sedi di Palermo (318), Catania (163), Rende (22), Napoli (48), Roma (32), Segrate (38), inclusi coloro che hanno operato il servizio del numero 1500;

tale risoluzione prevede la cessazione definitiva del servizio del numero di utilità 1500, ed il Governo ha affermato di volersi impegnare solamente per tutelare poche decine tra lavoratrici e lavoratori, anziché garantire gli oltre 300 posti di lavoro (200 FTE) dichiarati dal Ministero della salute a fine 2022. Per tutti gli altri lavoratori e lavoratrici viene proposto un percorso d'uscita che prevede la cassa integrazione per cessazione a zero ore per 9 mesi, rinnovabili di ulteriori 3 mesi, e obbligo di frequenza dei corsi di formazione a cura di ANPAL e Regioni, finalizzati alla ricollocazione, pena la decadenza del diritto all'ammortizzatore sociale. In assenza di una condivisione di tale percorso, non ritenendo esplorabili altre strade, non rimarrebbe che l'apertura della procedura di licenziamento per l'intera forza lavoro;

tale percorso d'uscita non appare, a giudizio della proponente, accettabile nei confronti delle numerose famiglie che necessitano di garanzie lavorative, al fine di salvaguardare la propria dignità e un adeguato tenore di vita,

impegna il Governo a trovare una soluzione definitiva per rendere stabile il servizio reso dal numero di pubblica utilità 1500 con la conseguente conservazione dell'impiego di tutti i lavoratori e lavoratrici ad esso dedicati, con Almaviva Contact o con l'eventuale società subentrante nell'appalto del servizio, o, in alternativa, a riallocare detti lavoratori presso altri servizi di pubblica utilità, quale il numero 1522, o sensibilizzare, anche tramite specifiche azioni di *moral suasion*, le aziende che, sui territori interessati, stanno ricercando personale per attività di *call-center*.

(7-00008)

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, la seguente risoluzione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

7-00008 della senatrice Bevilacqua, sulla salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti di Almaviva

dedicati al servizio del numero di pubblica utilità 1500.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.